



V E VI RAPPORTO AL COMITATO ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

PERIODO DI RIFERIMENTO 2008-2016

Presidenza del consiglio dei ministri

Dipartimento per le politiche della famiglia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Comitato interministeriale per i diritti umani

Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale

Direzione generale per gli Affari Politici e di Sicurezza

Ministero della Difesa

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Sommario

Sommario	2
Nota metodologica	3
1. Misure generali di applicazione.....	4
2. Definizione di bambino.....	18
3.Principi Generali	18
4. Diritti civili e libertà	27
5.Violenza contro i bambini.....	31
6. Ambiente familiare e assistenza alternativa	39
7. Disabilità, salute e servizi di base	50
8. Attività educative, culturali e di svago	61
9. Misure speciali di protezione	74
10. Attuazione del Protocollo Opzionale concernente la vendita, prostituzione e la pornografia rappresentante i bambini.....	92
11. Attuazione del Protocollo Opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati..	104
ALLEGATI.....	108

Nota metodologica

Il seguente rapporto rappresenta necessariamente una sintesi delle politiche e dei programmi attuati dal governo italiano a favore dell'infanzia e l'adolescenza, e non esaurisce completamente tutte le azioni messe in essere al fine di promuovere la condizione dell'infanzia nel nostro paese.

In coerenza con le Guidelines per la compilazione del rapporto, abbiamo ritenuto opportuno non ripetere talune informazioni che erano già presenti nei precedenti rapporti dell'Italia al Comitato Onu, nelle nostre integrazioni a questi contenute nelle “List of issues concerning additional and updated information related to the third and fourth combined periodic report of Italy) (CRC/C/ITA/Q/ITA/Q/3-4) e nel Common Core Document forming part of the reports of the States parties (HRI/CORE/ITA/2016), richiamando opportunamente gli specifici paragrafi di riferimento. Abbiamo inoltre inserito alla fine del rapporto, oltre all'allegato statistico, alcuni allegati con informazioni più dettagliate riguardo ad azioni per le quali non vi era sufficiente spazio all'interno del rapporto.

La stesura del rapporto ha beneficiato del lavoro di ricognizione sulla condizione di bambini e adolescenti in Italia, che il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha realizzato per la preparazione della Relazione periodica al Parlamento, nonché degli esiti delle attività di confronto e di approfondimento tematico svolte dai gruppi di lavoro dell'Osservatorio nazionale Infanzia e Adolescenza in occasione della stesura del IV Piano nazionale di azione per l'infanzia e l'adolescenza. Per la scrittura di alcune specifiche sezioni del presente rapporto, il Centro nazionale ha inoltre svolto una ricognizione i Garanti regionali, rappresentanti della società civile e di associazioni professionali come meglio specificato nelle sezioni di riferimento (Cluster 1, Cluster 9 e Allegato sul III Protocollo Opzionale). Il presente rapporto è stato condiviso con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza¹ in occasione della riunione di insediamento, svoltasi in data 28 marzo 2017.

La necessità di dedicare al rapporto un maggior numero di pagine rispetto a quelle consentite, è motivata dalla volontà di poter fornire un quadro più completo possibile soprattutto per quanto riguarda le aree che rappresentano maggiore criticità per il nostro paese. Abbiamo dunque rivolto maggiore attenzione ad alcuni cluster e soprattutto al Cluster 9 che affronta tematiche relative ai minori provenienti da contesti migratori considerando l'attuale congiuntura storica che vede l'Italia particolarmente impegnata nell'accoglienza dei rifugiati.

¹ Cfr Decreto del 24 marzo 2017 a firma del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie con delega alle politiche per la famiglia e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

1. Misure generali di applicazione

Cfr. Concluding observations 81

Ratifica degli strumenti internazionali in materia di diritti umani

Oltre a quanto già indicato in CRC/C/ITA/Q/3-4 para 1 e HRI/CORE/ITA/2016 pag. 25-27, nel periodo di riferimento sono state approvate le seguenti leggi di ratifica di Trattati internazionali²:

- L. 95/2011
- L. 172/2012
- L. 195/2012
- L. 77/2013
- L. 113/2013
- L.152/2014
- L. 101/2015
- L. 131/2015
- L. 162/2015
- L. 199/2015
- L.204/2016

Sono state ratificate le seguenti direttive europee:

- D.Lgs. 12/2014
- D.Lgs. 18/2014
- D.Lgs. 24/2014
- D.lgs. 39/2014
- D.Lgs.142/2015
- D.lgs. 212/2015
- D.lgs. 6/2016
- D.Lgs. 75/2016
- D.lgs. 254/2016

L'Italia ha firmato la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, anche se non l'ha ancora ratificata.

Riserve e Dichiarazioni apposte ai Protocolli opzionali

Si ricorda che esiste una Dichiarazione dell'Italia circa il Protocollo opzionale alla CRC sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati ratificato il 9 maggio 2002 che prevede l'età minima di 17 anni in relazione alle richieste di assunzione in anticipo per il servizio militare obbligatorio o l'arruolamento volontario. Per informazioni riguardanti le eccezioni si rimanda al Cluster 11c).

a) Implementation of the CRC and Optional Protocols into Italian law

Legislazione in sintonia con la Convenzione e con i protocolli in aggiunta a quanto già indicato in CRC/C/ITA/Q/3-4 para 1:

- L. 219/2012
- D.P.R. 4 ottobre 2013
- L. 119/2013
- D.Lgs. 154/2013
- L. 117/2014

²Per visionare i titoli per esteso e consultare una più ampia selezione della principale legislazione sull'infanzia e l'adolescenza approvata nel periodo di riferimento cfr. Allegato *Ratifiche di Convenzioni, attuazione di direttive europee ed altra principale normativa primaria e secondaria dal 2012 al 2016*.

- L. 10/2014
- L. 183/ 2014
- D.P.R 26/2015
- L. 107/2015
- L. 134/2015
- L. 173/2015
- L. 12/2016
- L. 76/2016
- D.P.R 31 agosto 2016

Legislazione adottata in conformità con OPSC e OPAC
 si rimanda rispettivamente ai cluster 10 b) e 11 a)

(b) National Strategy

Il *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva* (d'ora in poi Piano d'Azione Infanzia o PAI) è il documento che sintetizza la strategia complessiva nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ed è uno strumento programmatico e di indirizzo che risponde agli impegni assunti dall'Italia per dare attuazione alla CRC e ai suoi Protocolli opzionali.

Il periodo 2008-2016 è stato interessato dal III e dal IV Piano d'Azione Infanzia³.

Il III PAI è stato adottato con il DPR del 21 gennaio 2011, ed ha coperto il periodo 2010-2011. Sui contenuti del Piano si veda CRC/C/ITA/Q/3-4/Add.1 para. 51-61.

Il IV Piano d'Azione Infanzia

Cfr. Osservazioni Conclusive 9a)

Nel IV PAI, approvato con DPR del 31 agosto 2016, il Governo ha valorizzato: le indicazioni provenienti dalle Osservazioni Conclusive all'Italia dal Comitato Onu; il monitoraggio del III PAI; le priorità tematiche emerse nel corso della IV Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza.⁴

Il IV PAI nella sua elaborazione è stato caratterizzato da una ampia concertazione fra i rappresentanti istituzionali (Amministrazione centrale, Regioni ed enti locali) e le diverse componenti della società civile. La stesura partecipata del Piano è avvenuta all'interno dei quattro tavoli tematici composti dai rappresentanti dell'Osservatorio infanzia⁵.

L'adozione all'unanimità del piano dai rappresentanti dell'Osservatorio Infanzia e la sua approvazione in Conferenza Unificata garantisce l'applicabilità concreta delle azioni previste sui territori sia a livello centrale che decentrato.

Le priorità tematiche del IV PAI sono sinteticamente (cfr. Allegato *Piano Azione Infanzia*): contrasto della povertà assoluta e relativa dei bambini e delle famiglie; promozione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e della qualità del sistema scolastico; integrazione scolastica e sociale; sostegno alla genitorialità, sviluppo e riqualificazione del sistema integrato dei servizi e del sistema dell'accoglienza residenziale e dell'affido.

Il IV Piano d'azione infanzia ha adottato due strumenti di ascolto e di partecipazione dei ragazzi:

- una mini consultazione con alcune classi di sessanta scuole scelte su tutto il territorio nazionale⁶;

³ Entrambi i piani sono stati elaborati con l'attiva partecipazione di tutti i componenti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (da ora in poi Osservatorio Infanzia), dai rappresentanti dei ministeri e dalle ONG, che hanno condiviso il coordinamento dei gruppi di lavoro e la stesura delle azioni lungo le linee strategiche di intervento. La legge che istituisce lo strumento del Piano d'azione Infanzia è la L. 451/1997 (art. 2, co. 2).

⁴ La Conferenza, tenutasi a Bari il 27 e 28 marzo 2014, ha visto la partecipazione e il contributo delle Istituzioni centrali competenti, delle Regioni e degli enti locali, di esperti, rappresentanti di associazioni, cooperative e ONG, di Unicef, operatori dei servizi territoriali, ragazzi delle comunità e del Coordinamento di associazioni "Per I Diritti dell'Infanzia e Dell'Adolescenza" (PIDIDA).

⁵ I membri dell'Osservatorio che hanno elaborato il IV PAI includono rappresentanti dei ministeri, delle regioni e province, dei sindacati, delle associazioni professionali e ONG quali ad esempio il Comitato Italiano Unicef e Save the Children, e esperti del settore. Per una lista completa vedi: <http://www.minori.it/it/componenti-dellosservatorio-nazionale-per-linfanzia-e-ladolescenza>

⁶ Questa ha riguardato il tema dell'integrazione dei bambini e dei giovani con *background* migratorio (e dell'inclusione sociale di minori in codizione di maggiore vulnerabilità). Tale consultazione è consistita nel chiedere un parere circa le priorità individuate attraverso un test *on line* preparato con

- la redazione di una versione ETR (Easy To Read) del documento.

Il piano nazionale infanzia richiama esplicitamente o integra le priorità o specifici contributi di altri strumenti di pianificazione nazionale che hanno un impatto sull'infanzia e l'adolescenza (ad es. il Piano nazionale per la disabilità), inoltre, parte integrante del IV PAI è il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017 (cfr. cluster 10) redatto in collaborazione con l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile approvato in sede plenaria dall'Osservatorio nazionale infanzia il 28 luglio 2015. Coerentemente col passato, sono state avviate da alcuni mesi le procedure di monitoraggio del IV PAI funzionali a tracciare, da un lato, l'operato istituzionale e, dall'altro, gli esiti dei contenuti previsti da ciascuna azione.

Il Piano nazionale per la famiglia, approvato il 7 giugno 2012 dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, contiene linee di indirizzo omogenee in materia di politiche familiari ed è il risultato di un processo di confronto e di concertazione⁷.

Sono stati adottati ulteriori Piani, Progetti e Fondi nazionali indirizzati specificatamente all'infanzia e all'adolescenza riferiti alla lotta alla povertà minorile e povertà educativa, la prevenzione e alla promozione della salute, alla scuola, al contrasto al bullismo e al cyberbullismo, ecc.⁸ Da segnalare anche il Piano nazionale accoglienza⁹ elaborato dal Tavolo nazionale accoglienza.

National and regional governance of the Plans of Actions

Cfr. Osservazioni Conclusive 9a)

Il coordinamento tra livello centrale, regionale e locale di governo e l'attuazione a livello regionale delle politiche per l'infanzia avviene attraverso la Conferenza Stato-Regioni e in Conferenza Unificata (per il loro funzionamento si veda para 9 CRC/C/ITA/Q/3-4 e HRI/CORE/ITA/2016 para 121-141). Le Regioni, i Comuni e anche le Amministrazioni provinciali sono componenti degli Osservatori nazionali perché ciò facilita processi di negoziazione sulle priorità e coerenza delle politiche nazionali e decentrate. Rappresentanti dei livelli decentrati sono presenti nelle cabine di regia, nei tavoli centrali di concertazione e di indirizzo, più orientati su strumenti di soft law, su temi quali salute, istruzione, politiche per l'infanzia e politiche per la famiglia, lotta alla povertà.

La coerenza tra le politiche a favore dell'infanzia tra i diversi livelli di governo è attuata e perseguita nel IV PAI attraverso l'attivazione, in ciascuna Regione, di un tavolo di sistema e di coordinamento sulle politiche e sugli interventi a favore dei minorenni e delle famiglie. Infatti, il IV PAI chiede di "garantire azioni di sistema e governance unitaria attraverso specifico incarico e valorizzazione dei Piani di Zona (PdZ), anche attivando il tavolo di sistema e di coordinamento [...] quale luogo formale per la programmazione e monitoraggio delle politiche e degli interventi sociali in tutti gli ambiti territoriali"¹⁰.

un linguaggio ed una forma adatta all'età dei ragazzi cui era rivolto appositamente in modo che non fosse necessario l'intervento degli insegnanti che avrebbe potuto togliere spontaneità e veridicità al test.

⁷ Tra le varie attività previste dal Piano si ricordano:

- le azioni concernenti i servizi per l'infanzia e l'adolescenza, con specifico riferimento al potenziamento della rete dei servizi socio educativi per la prima infanzia e allo sviluppo dei nidi aziendali;
- le azioni con destinatari le famiglie con preadolescenti (6-11 anni) e adolescenti (12-16), con la definizione di un patto educativo tra scuola e famiglia e lo sviluppo di servizi per genitori di figli minori, per l'affido e l'adozione;
- le azioni relative ai tempi di cura, che si prefiggevano di intervenire sulla disciplina dei congedi parentali, al fine di renderli maggiormente flessibili a seconda delle diverse esigenze di conciliazione dei tempi di vita dei genitori lavoratori. Cfr. anche Cluster 6.

⁸ Fra questi si ricordano i seguenti: il Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti (anni 2013 – 2016), il Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) (attivo dal 2011), il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, la L.107/2015 (c.d. Buona scuola), il Piano nazionale scuola digitale, Piano nazionale prevenzione 2014-2018 del Ministero della Salute, il Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a scuola 2016/2017, il Piano nazionale per la salute delle comunità rom, il Piano nazionale edilizia scolastica e il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV). Per la trattazione di alcuni di questi piani si rimanda a successive sezioni del Rapporto e agli allegati.

⁹ L'ultimo Piano nazionale accoglienza del 2016 è stato sviluppato in base ai dati dei flussi e all'analisi approfondita dell'intero sistema di accoglienza e di asilo. Le priorità erano le seguenti: diversificazione dei flussi migratori verso l'Unione, che ha condizionato anche le modalità della nostra accoglienza; un nuovo e stringente rapporto con l'UE a seguito dell'adozione del c.d. "Piano Juncker" (con l'elaborazione della Roadmap italiana, l'attivazione dell'Hotspot approach, l'avvio delle procedure di relocation) e del conseguente forte coinvolgimento della politica europea in questo settore; il potenziamento del sistema SPRAR con la piena collaborazione degli Enti locali, quale modello sempre più diffuso per l'accoglienza delle persone richiedenti la protezione internazionale; avvio e graduale strutturazione del sistema di accoglienza per i Minori non accompagnati (MNA) incardinato presso il Ministero dell'Interno; promozione di interventi strutturali volti ad affrontare specifiche vulnerabilità, in particolare la tratta degli esseri umani, sia donne sia minori; avvio della sperimentazione per il coinvolgimento delle persone in attesa del riconoscimento della protezione internazionale in progetti su tutto il territorio nazionale; avvio di una nuova progettazione per utilizzo dei fondi europei (FAMI).

¹⁰ In questo senso si è attivata l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia che nel gennaio 2017 ha promosso un incontro nazionale di lancio e condivisione del Piano all'interno della rete nazionale dei comuni italiani.

Anche il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017 prevede una collaborazione fra Stato, Regioni ed Enti locali per la definizione e organizzazione dei servizi rivolti ai minori vittime di crimini sessuali.

Ed è attualmente in corso il monitoraggio per verificarne l'efficacia del sistema messo in atto.

- In relazione al tema dei livelli essenziali di assistenza sociale, nel corso dell'ultimo quinquennio lo Stato ha proceduto a colmare l'assenza della loro definizione attraverso adottando un approccio di soft law per dare omogeneità di indirizzi agli interventi in settori specifici strategici della promozione e tutela dei diritti dell'infanzia.
- Forme specifiche di coordinamento nazionale e regionale interessano le politiche per l'accoglienza, con il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Il Tavolo individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza. I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo sono fissati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il Tavolo predispone annualmente un Piano nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalità di accoglienza.

Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo sono attuati a livello territoriale attraverso i Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione.

Budget allocation for National Plans of Action

Cfr. Osservazioni conclusive 10-11

Il finanziamento del IV PAI si basa sui fondi ordinari¹¹.

L'Osservatorio infanzia ha definito gli obiettivi e le azioni a cui dare priorità che hanno visto lo stanziamento di fondi specifici, per esempio il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, il Progetto per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti, il Fondo mense scolastiche, il finanziamento del Programma P.I.P.P.I.

Monitoring and Evaluation of National Plans of Action

Cfr. Osservazioni conclusive 10-11

Il monitoraggio del III PAI ha coinvolto l'intero Osservatorio che si è costituito in gruppi di lavoro interni incaricati di raccogliere materiale su ciascuna area tematica del Piano. Nel febbraio 2013 è stato pubblicato il Rapporto di sintesi sugli esiti del Monitoraggio del III PAI¹².

Anche il IV PAI 2016-2017 ha esplicitamente previsto un sistema di monitoraggio che vede il coinvolgimento dell'Osservatorio nazionale¹³.

¹¹ Il PAI recita: "In riferimento alla indicazione delle modalità di finanziamento degli interventi previsti nel presente Piano, come richiesto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, si precisa che le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria. A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di legge di stabilità".

¹² Il documento è stato oggetto di un lavoro partecipato di monitoraggio che ha visto il coinvolgimento di tutti i membri dell'Osservatorio, la raccolta di informazioni da testimoni chiave chiamati in audizione, ed una ricognizione presso Regioni ed enti locali. Il monitoraggio ha inteso verificare l'attualità delle previsioni del III PAI, valorizzare i risultati raggiunti e gli interventi effettuati a livello nazionale, regionale e locale; identificare esperienze significative e aree di maggiore criticità in relazione alla diversa tipologia delle azioni individuate nel Piano. Le informazioni raccolte, di tipo sia quantitativo sia qualitativo hanno consentito di tracciare, da un lato, l'operato istituzionale e dall'altro, gli esiti di questo per quanto previsto da ciascuna azione. Il monitoraggio ha confermato la ricchezza di esperienze progettuali nel settore della promozione dei diritti e dell'assistenza e cura di bambini in difficoltà e delle loro famiglie, tuttavia sono state evidenziate alcune aree di criticità, riprese poi dal IV PAI: una riduzione delle risorse per le politiche sociali e per l'infanzia; l'esigenza di adeguare la formazione degli operatori in relazione ai diritti dei bambini e all'emergere di nuovi fenomeni sociali; il processo di regionalizzazione delle politiche sociali che può produrre nuovi squilibri e aggravare gli esistenti.

¹³ Gli obiettivi del monitoraggio sono:

- valorizzare i risultati raggiunti e gli interventi effettuati a livello nazionale, regionale e locale in relazione ai bisogni e ai fenomeni emergenti segnalati nel Piano di azione;
- rilevare dati quantitativi e qualitativi che permettano di avere indicazioni utili per un'analisi delle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;
- identificare esperienze significative e aree di maggiore criticità in relazione alla diversa tipologia delle azioni individuate nel piano;

La prima fase di monitoraggio del IV Piano, attualmente in corso, è stata sviluppata per indagare le azioni intraprese su più livelli di competenza/responsabilità istituzionale (Amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome e un insieme rappresentativo di aree metropolitane, le 15 città riservatarie) e verificare il grado di partecipazione da parte di soggetti terzi quali associazioni di volontariato, terzo settore e società civile.

Nella seconda fase del monitoraggio, che avverrà attraverso il supporto dei membri dell'Osservatorio infanzia, è prevista anche la realizzazione di audizioni con rappresentanti della società civile e dei/delle ragazzi/e, e di interventi complementari di approfondimento su richiesta dei membri dell'Osservatorio nazionale.

Il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017 ha affidato il monitoraggio al Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che si avvarrà del supporto dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

Continua l'esperienza di monitoraggio sistematico sulle politiche sull'infanzia e sull'adolescenza attraverso l'attuazione della legge 285/97 nelle 15 città riservatarie.¹⁴

I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LIVEAS)

Cfr. Concluding Observations 9b)

Cfr. CRC/C/ITA/Q/3-4 para 15-25

Al fine di adottare livelli essenziali uniformi e coordinati a livello nazionale e regionale sono state adottate le seguenti misure:

- Il IV PAI prevede come obiettivo trasversale di “Attuare azioni di sistema necessarie affinché i livelli essenziali delle prestazioni siano definiti e esigibili su tutto il territorio nazionale” attribuendo compiti specifici agli organismi governativi, Regioni, Province autonome e Enti locali¹⁵;
- La legge 107/2015 prevede la definizione dei livelli essenziali per la scuola dell'infanzia e servizi educativi per l'infanzia (Cfr. Cluster 8);
- La proposta di riforma Costituzionale del 2016, bocciata tuttavia dal corpo elettorale, avrebbe restituito allo Stato un ruolo di primo piano nell'assistenza alla persona;
- È stato siglato un accordo sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)¹⁶ in Conferenza delle Regioni del 7 luglio 2016;
- Intese ed accordi in campi quali, ad esempio, in materia sanitaria o in tema di misure speciali di protezione che garantiscono il raccordo tra Amministrazione centrale, regionale o delle province autonome ed Enti locali¹⁷;
- In relazione al tema dei livelli essenziali di assistenza sociale, nel corso dell'ultimo quinquennio lo Stato ha proceduto a colmare l'assenza della loro definizione adottando un approccio di soft law¹⁸.

Tavolo di coordinamento con le città 285

Cfr. III e IV Rapporto para 46-47

Il Tavolo 285 rappresenta un laboratorio di sperimentazione, di confronto e di coordinamento tra le città riservatarie del fondo 285 Infanzia e adolescenza¹⁹. In seno al Tavolo, le città riservatarie partecipano attivamente anche al monitoraggio sullo stato di attuazione della legge 285/97.

- dare un supporto alle attività decisionali, a qualsiasi livello le stesse siano collocate.

¹⁴ Questa si basa sull'analisi dei dati presenti nella banca dati dei progetti 285 finanziati dalle 15 città riservatarie attraverso il fondo specifico, e sull'attività di indagine concordate con le città riservatarie in sede di Tavolo di coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

¹⁵ Attualmente è in corso il monitoraggio per verificarne l'efficacia.

¹⁶ Questo ha portato anche ad un incremento di 1 miliardo e 300 milioni al Fondo sanitario nazionale portandolo da 109 miliardi a 111 miliardi (a cui devono essere aggiunte risorse per alcuni territori sull'edilizia ospedaliera).

¹⁷ Tali meccanismi di raccordo tendono ad armonizzare l'azione statale e quella regionale per realizzare un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.

¹⁸ Questo approccio si presta infatti a promuovere processi di governance complessa tra lo Stato e l'insieme degli stakeholders pubblici e privati che possono concorrere all'attuazione di specifici diritti. Sono esempi di questo processo le linee di indirizzo nazionali sull'affido (che sono state anche oggetto di un accordo tra governo, regioni ed autonomie locali) e quella sulle comunità di accoglienza.

¹⁹ Al tavolo sono nate sperimentazioni innovative: si veda ad esempio il programma P.I.P.P.I. la cui sperimentazione è partita proprio tra le città riservatarie aderenti al tavolo di coordinamento 285; il Progetto nazionale per l'inclusione dei bambini rom, sinti e caminanti - un'azione per la quale il Tavolo ha rappresentato la cabina di regia nazionale - e il progetto sperimentale adolescenti GET-UP.

(c) Overall authority

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per le politiche della famiglia sono le due amministrazioni centrali cui compete il coordinamento dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

L'Osservatorio rappresenta il luogo di sintesi e di definizione degli indirizzi generali e di strumenti programmatici in relazione alle politiche per l'infanzia, nonché di conciliazione dei diversi punti di vista e degli interessi qualificati dei soggetti pubblici, del privato sociale, degli operatori impegnati con l'infanzia e l'adolescenza. L'Osservatorio si compone di circa 50 membri, in rappresentanza delle amministrazioni centrali competenti in materia di politiche per l'infanzia, delle Regioni e delle autonomie locali, dell'Istat, delle parti sociali, delle istituzioni e degli organismi di maggiore rilevanza del settore, nonché di 8 associazioni e 8 esperti di nomina dei Presidenti (Cfr. anche Cluster 1b). Al momento della redazione del presente Rapporto sono stati già nominati i componenti del nuovo Osservatorio.

Dipartimento per le pari opportunità

L'organismo volto alla definizione di strategie nazionali a tutela dei minori rispetto ai fenomeni dell'abuso e dello sfruttamento sessuale è il Dipartimento per le pari opportunità (DPO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri che cura il coordinamento delle attività del Governo italiano rispetto alla prevenzione e al contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale a danno dei minori, in particolare attraverso l'azione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, organismo strategico di studio e monitoraggio del fenomeno. L'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della Legge 3 agosto 1998, n. 269 - è stato ricostituito attraverso il Decreto Ministeriale del 30 agosto 2016 che ne ha nominato i membri ed ha dato avvio alle azioni previste dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, anche attraverso la costituzione di quattro Tavoli di lavoro tematici²⁰. Per le funzioni dell'Osservatorio cfr. CRC/C/ITA/Q/3-4 para 164-169.

Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza:

Cfr. CRC/C/ITA/Q/3-4 para 62-69, cfr. Cluster 1f)

L'Autorità ha un rilevante ruolo di *moral suasion* sulle istituzioni pubbliche, in virtù dell'autorevolezza dell'organo e del preminente rilievo dei diritti fondamentali dell'infanzia tutelati, anche sul piano dei valori costituzionali che essi esprimono²¹. Per rafforzare il raccordo con gli organismi di coordinamento nazionale delle politiche di promozione e attuazione dei diritti dell'infanzia e di protezione dalla violenza, l'AGIA è invitata a partecipare in modo permanente ai lavori dell'Osservatorio infanzia, all'Osservatorio per la famiglia e all'Osservatorio contro la pedofilia.

Commission for International Adoptions

La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) è l'*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*. Cfr. CRC/C/ITA/Q/3-4 para 113-114. La CAI garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Cfr. Cluster 1f)

L'Osservatorio nazionale sulla famiglia, che opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato istituito nel 2007. È organismo di supporto tecnico-scientifico

²⁰ Tali Tavoli sono dedicati a: 1. Iniziative formative e di sensibilizzazione; 2. Prevenzione e contrasto nell'universo dell'*on-line*; 3. Condivisione ed aggiornamento dati; 4. Sviluppo di progettualità e strumenti in favore di vittime ed autori.

²¹ Per rafforzare il raccordo con gli organismi di coordinamento nazionale delle politiche di promozione e attuazione dei diritti dell'infanzia e di protezione dalla violenza, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è invitata a partecipare in modo permanente ai lavori dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, all'Osservatorio per la famiglia e all'Osservatorio contro la pedofilia, che ha il compito di acquisire e analizzare informazioni sulla prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e sulle strategie di contrasto attuate in Italia e all'estero, nonché di predisporre il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

nell'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia, con funzioni di studio²², ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia. Tra i vari compiti predispone il Piano nazionale per la famiglia.

La presenza in Osservatorio delle altre Amministrazioni competenti (centrali, regionali e del Terzo settore²³) per settori che interessano la famiglia, assicura un collegamento interno che integra e rende coerente la programmazione centrale a sostegno dei bambini e degli adolescenti e delle famiglie con soggetti minorenni.

Come organismo di coordinamento importante ricordare anche il *National Office Against Racial Discrimination (UNAR)* Cfr. HRI/CORE/ITA/2016 para 207, 209, 211, 213, 214, 258 e 273.

(d) Budget

La spesa per l'infanzia e l'adolescenza²⁴ nel nostro Paese può essere ricondotta sostanzialmente a tre aree: la spesa socioassistenziale, la spesa per l'educazione e l'istruzione, la spesa sanitaria.

La spesa socio-assistenziale per l'infanzia e le famiglie²⁵ ammontava nel 2014 a circa 25 miliardi di euro, il 3,3% del totale della spesa sociale, ovvero l'1,5% del Pil.

Queste risorse non identificano in maniera esaustiva l'impegno del bilancio pubblico per le responsabilità familiari, mancando le detrazioni che, nell'ambito dell'imposta personale, sono concesse ai contribuenti con figli minorenni e la spesa per l'istruzione²⁶.

A queste risorse sopraelencate va aggiunta la spesa per la tutela della salute dei minorenni che, pur non essendo oggetto di specifici monitoraggi, può essere valutata sulla base dell'ammontare della spesa pro-capite sull'intera popolazione residente che risulta pari a circa 1.800 euro. Per questa via le risorse impegnate per la salute dei cittadini minorenni sono valutabili in circa 16/18 miliardi di euro l'anno.

In conclusione, complessivamente considerata la dimensione della spesa pubblica a favore dell'infanzia e dell'adolescenza può essere stimata in circa 100 miliardi di euro l'anno ovvero circa il 6% del Pil.

Nell'ambito degli sforzi fatti per monitorare la spesa per l'infanzia e l'adolescenza, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) ha evidenziato il quadro delle risorse disponibili a livello centrale, dal quale si evince che vi è stato un contenuto incremento delle risorse messe a disposizione dai vari ministeri nell'arco temporale che copre il periodo 2012-2015 - le risorse passano dai 44 miliardi di euro del 2012 a 45,6 miliardi del 2015 con un incremento di circa il 3,6%. La spesa diretta, al netto dei costi per il personale, ha avuto un incremento significativo nel corso degli ultimi quattro anni (2012-2015), passando da 3,2 miliardi di euro del 2012 ai 4,2 miliardi del 2015 con un incremento di circa il 32%.

A livello locale, diversamente, il monitoraggio delle risorse messe a disposizione si avvale dell'indagine corrente Istat sulla spesa sociale dei comuni singoli o associati²⁷.

(e) International assistance

Cfr Osservazioni conclusive 22-23

Cfr Osservazioni conclusive 82

²² In particolare si vedano quelli su: centralità del ruolo della famiglia e le problematiche sociali, la disgregazione dei nuclei familiari e dei progetti di legge all'esame del Parlamento in ordine alla riforma del processo civile, l'analisi del fenomeno della crisi demografica, ed il tema delle politiche degli enti territoriali a sostegno della famiglia nonché le politiche per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

²³ Per la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia si veda <http://www.politichefamiglia.it/media/1352/decreto-osservatorio-famiglia-2016.pdf>

²⁴ I dati di bilancio a disposizione evidenziano che la crisi economica e finanziaria determinatasi a partire dall'anno 2008 e culminata con la crisi dei debiti sovrani, dell'anno 2011, ha portato nel complesso a una riduzione della spesa pubblica i cui effetti si sono riverberati anche sulle risorse per le politiche sociali almeno fino all'anno 2014. Successivamente le risorse impegnate nelle politiche sociali, sono tornate a crescere pur non riuscendo ancora a compensare le riduzioni che si sono verificate nel triennio precedente.

²⁵ Dati Eurostat, sistema informativo Sespross.

²⁶ Infatti, nel secondo decennio degli anni duemila, la spesa per responsabilità familiari, per assegni familiari e per altri trasferimenti può essere stimata in un importo annuo complessivo di circa 18/20 miliardi di euro, mentre la spesa per istruzione è stimata in un ammontare complessivo di circa 40 miliardi di euro.

²⁷ Dai risultati di tale indagine annuale si desume che la spesa sociale dei comuni, gestita in maniera singola o associata, nel 2012 - ultimo anno per cui sono disponibili i dati - ammonta a circa 7 miliardi di euro. Relativamente alla spesa sociale dei comuni italiani per l'area famiglia e minori essa ammonta a 2,792 miliardi ovvero il 40% del totale della spesa sociale dei comuni.

L'Italia contribuisce ai negoziati sulla risoluzione annuale sui diritti del fanciullo presentata dall'Unione Europea e dal Gruppo dei Paesi latinoamericani e svolge un ruolo attivo per le risoluzioni a cadenza biennale per l'eradicazione delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni precoci e forzati. Si tratta di temi prioritari che l'Italia affronta regolarmente nelle occasioni di dialogo bilaterale con i Paesi partner, rivolgendo anche raccomandazioni in sede UPR, attraverso un attivo sostegno alle procedure speciali del Consiglio dei Diritti Umani e altri esperti, nonché promuovendo progetti di cooperazione in collaborazione con le Agenzie ONU e le organizzazioni della società civile.

In materia di cooperazione allo sviluppo, nel 2012 l'Italia ha aggiornato le Linee Guida Minori²⁸, realizzate in collaborazione con le altre Amministrazioni nazionali competenti, ONG e Organizzazioni Internazionali. Le Linee Guida identificano buone pratiche per promuovere l'adozione e attuazione di politiche e programmi nazionali e transnazionali diretti a prevenire e combattere tutte le forme di violenza a danno dei minori, in particolare l'abuso e lo sfruttamento sessuale. Le Linee Guida recepiscono i principi contenuti nei principali strumenti normativi internazionali.²⁹

L'Italia nel corso degli ultimi cinque anni ha incrementato le risorse disponibili per la cooperazione allo sviluppo, in particolare i contributi a UNICEF, che dai circa 6 milioni di Euro nel 2012 sono passati, con un incremento costante, a 17 milioni nel 2016.

Nel periodo di riferimento sono stati stanziati dal MAECI un totale di 16 milioni e 720 mila euro specificatamente per programmi rivolti all'infanzia e l'adolescenza. Cfr. Allegato: *Programmi di Cooperazione allo sviluppo per la tutela e promozione dei bambini*

La Cooperazione allo Sviluppo italiana anche grazie ai nuovi strumenti posti in essere dalla Legge di riforma n. 125 dell'11 agosto 2014, continua a sostenere la promozione dei diritti fondamentali di bambine, bambini, adolescenti. L'Italia finanzia e realizza, direttamente o attraverso le Organizzazioni Internazionali e le ONG (Organizzazioni non governative) italiane, interventi mirati alla prevenzione e alla lotta al traffico di bambini, bambine e adolescenti a rischio di abuso e sfruttamento, anche attraverso il turismo sessuale, volti a contrastare il loro utilizzo nei conflitti armati e a combattere tutte le forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è fortemente impegnato per l'applicazione e l'adesione di Paesi Terzi alla Convenzione di Lanzarote.

Il più recente Documento di Programmazione Triennale (2016-2018) pone ampia enfasi sull'impegno italiano nell'investimento nei giovani come strumento fondamentale per eradicare la povertà, evidenziandone l'importanza trasversale, come, ad esempio, nel caso di iniziative nel settore dell'aiuto umanitario.

Le Linee Guida della Cooperazione Italiana sull'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne e sulla Tematica Minorile, adottate dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sin dagli anni novanta e costantemente aggiornate, rappresentano uno strumento strategico e metodologico di intervento.

Nell'ambito che interessa, la Cooperazione Italiana appoggia interventi volti a:

- l'adeguamento legislativo, la formazione/aggiornamento dei decision makers e degli operatori coinvolti nei settori minorili;
- l'acquisizione di dati relativi ai casi di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei Minori;
- l'attuazione di politiche a fini preventivi, anche attraverso il sostegno alle azioni di rete svolte dalle istituzioni che si occupano di tutela dell'infanzia, il sostegno alle famiglie più vulnerabili e/o in difficoltà, il potenziamento dei servizi, la diffusione di una cultura di rifiuto di tutte le forme di violenza verso i minori;

²⁸ http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/pubblicazionitrattati/2011-12-12_lineeguidaminori2012.pdf

²⁹ Tra i quali la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e i suoi protocolli opzionali, il Protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, nota anche come Convenzione di Palermo, sulla tratta di persone (specialmente donne e bambini), la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote).

- interventi volti a rafforzare il coordinamento tra forze dell'ordine, magistratura, servizi pubblici e privati, per l'adozione di procedure standardizzate di raccordo operativo;
- il potenziamento della rete di protezione sociale, della capacità d'intervento e dell'accessibilità ai servizi pubblici e privati preposti al recupero e al sostegno psicosociale delle vittime;
- la creazione e il rafforzamento di collaborazioni tra i gestori di servizi internet e l'autorità giudiziaria e di polizia a livello nazionale e transnazionale

Nell'ambito del Consiglio d'Europa, l'Italia nell'aprile 2016 ha sostenuto l'adozione della Strategia del Consiglio d'Europa 2016-2021 sui diritti dei fanciulli ed è impegnata a promuoverne l'attuazione attraverso la partecipazione al Comitato del Consiglio d'Europa sui diritti del fanciullo (CAHENF) e ai suoi gruppi di lavoro.

Altre forme di partecipazione al Consiglio d'Europa avvengono tramite il Dipartimento per le Pari Opportunità (nell'ambito specifico dei suoi temi dell'abuso e dello sfruttamento sessuale)³⁰ e attraverso il lavoro dell'AGIA, che fa parte della Rete dei garanti europei (ENOC), nel settore della protezione dei diritti dei minori³¹.

(f) National human rights organisation and Ombudsman for Children

Cfr Osservazioni Conclusive 12-13

Cfr. CRC/C/ITA/Q/3-4 para 62 e 69

Così come previsto dalla propria legge istitutiva, la legge 12 luglio 2011, n. 112 (art. 1), l'AGIA è un'*Authority* indipendente e come tale "esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica". L'indipendenza amministrativa dell'Autorità nei confronti degli organi statali è realizzata sulla base di uno schema organizzativo peculiare, per il quale le dieci unità di personale organico di cui essa si compone sono comandate da altre amministrazioni dello Stato.

L'AGIA predilige l'ascolto diretto dei bambini e degli adolescenti come modalità d'azione. Nel corso delle visite sui territori, l'AGIA organizza incontri diretti con i bambini e gli adolescenti e partecipa ad iniziative permanenti realizzate con le associazioni e le organizzazioni, dal livello locale a quello nazionale. Promuove forme di partecipazione e ascolto tramite il portale web dell'Autorità garante (www.garanteinfanzia.org) aperto alla discussione e alle iniziative organizzate da e per i ragazzi, così come sui social (facebook e twitter). L'AGIA, in particolare, organizza visite sui territori per approfondire alcune problematiche di rilievo nazionale, analizzandone i risvolti locali, per conoscere direttamente singole esperienze positive e ascoltare direttamente i bambini, gli adolescenti e gli operatori.

Fin dalla sua istituzione, l'Ufficio del garante ha ricevuto segnalazioni da parte di singoli, famiglie, istituzioni, associazioni e strutture che si occupano di bambini e di adolescenti. Non essendo prevista dalla legge la possibilità di un suo intervento sui procedimenti, è stato avviato un attento lavoro di collaborazione con le istituzioni competenti (principalmente Ministeri, Comuni, servizi sociali, istituzioni scolastiche, tribunali), per assicurare che le segnalazioni ricevano la dovuta attenzione e, ove possibile, delle risposte concrete volte alla risoluzione delle problematiche rappresentate.

Molte Regioni hanno provveduto all'istituzione di una figura di garanzia per le persone di minore età (garanti regionali)³².

³⁰ A questo proposito si veda la collaborazione tra Dipartimento per le pari opportunità, Ministro degli Esteri e Consiglio d'Europa per la Conferenza Internazionale "The Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, The Role of International Cooperation" che si svolse a Roma il 20-30 novembre 2012.

³¹ Tra le molteplici attività svolte, l'AGIA ha organizzato, un convegno su "La lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori (novembre 2016) nel contesto della Giornata europea per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali istituita nel maggio del 2015 dal Consiglio d'Europa. Il convegno ha avuto l'obiettivo primario di promuovere un confronto ed è inoltre stato occasione utile a tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica sui reati di sfruttamento e abuso sessuale dei minori contenuti nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minorenni dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale.

³² Attualmente in 17 Regioni e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano esistono leggi che istituiscono la figura del Garante per l'infanzia (o figure simili), non tutte le Regioni però hanno nominato il proprio Garante. Le funzioni attribuite ai Garanti nelle diverse leggi regionali sono riconducibili alle seguenti aree: vigilanza, ascolto, segnalazione, promozione, partecipazione, interventi presso Amministrazioni Pubbliche e Autorità Giudiziarie.

In merito al coordinamento relativo all'applicazione della CRC e dei rispettivi protocolli, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'AGIA e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti, ha approvato le linee-guida in materia di segnalazioni contenute nel documento "Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei Garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano".

Tra le funzioni attribuite in capo all'AGIA non ve ne è una specifica relativa al monitoraggio delle scuole militari e dell'esercito nazionale.

Pur non essendo state intraprese iniziative *ad hoc* in relazione ai protocolli OPAC e OPSC, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) ha svolto un'importante attività di sensibilizzazione sui diritti contenuti negli stessi, soprattutto con riferimento ai temi della tratta, della prostituzione e della pornografia minorile.

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Nel 2015 è stato nominato il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e definito il Regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio ex Decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 146³³. Il Garante ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà di adulti e minorenni, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche, ai trattamenti sanitari obbligatori. Sul piano nazionale il Garante coordina il lavoro dei garanti regionali. Il Garante visita senza necessità di autorizzazione gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive. Se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti invia specifiche raccomandazioni per risolvere criticità o irregolarità. Se l'amministrazione non provvede, deve comunicare il dissenso motivato entro trenta giorni.

g) Awareness of the Convention

Si segnala la realizzazione di due Conferenze nazionali per l'infanzia (Napoli 2009³⁴ e Bari 2014³⁵) previste dalla L. 285/97 e dove si sono svolti dibattiti sulla condizione dei minori nel nostro paese e sulla tutela dei loro diritti. Per favorire la conoscenza dei diritti dei bambini dichiarati nella CRC e dei protocolli opzionali, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (CNDA) realizza la rivista trimestrale *Cittadini in crescita*³⁶, *Rassegna Bibliografica*³⁷ e i *Quaderni*³⁸ a contenuto monografico, scaricabili dal www.minori.it.

Sono stati pubblicati e distribuiti gli opuscoli:

- "*Diritti si cresce*"³⁹ indirizzato a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I° grado, per diffondere la conoscenza della Convenzione;
- La versione child friendly del IV PAI chiamata "*Piano nazionale d'azione per le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi*"⁴⁰;

³³ Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10

³⁴ Conferenza nazionale "Il futuro dei bambini è nel presente", Napoli 18-20 novembre 2009 <http://www.minori.it/it/news/dal-18-novembre-napoli-la-conferenza-nazionale>. Nell'ambito di questa conferenza è stato realizzato il progetto *Teen press* attraverso il quale si è costituita una redazione di 10 ragazzi che ha seguito l'intero evento della conferenza con servizi e interviste da loro prodotti e pubblicati sul blog www.napoliteenpress.net.

³⁵ Conferenza nazionale "Investire sull'infanzia", Bari 27-28 marzo 2014, rivolta non soltanto agli addetti ai lavori, ma anche bambini, ragazzi e famiglie, si è sviluppata intorno a 4 temi: bambini e povertà delle famiglie, bambini e ragazzi fuori della propria famiglia, integrazione all'inclusione, servizi socio educativi per la prima infanzia. <http://www.conferenzainfanzia.info/>

³⁶ <http://www.minori.it/?q=cittadini-in-crescita>

³⁷ <http://www.minori.it/it/category/titoli/rassegna-bibliografica-e-percorsi-tematici>

³⁸ <http://www.minori.it/it/category/titoli/quaderni-del-centro>

³⁹ Opuscolo *Diritti si cresce* con tiratura 15.000 consultabile su http://www.minori.it/sites/default/files/diritti_si_cresce_def.pdf

⁴⁰ Versione ETR realizzata con la collaborazione dei ragazzi nell'ambito dei progetti di alternanza scuola – lavoro <http://www.minori.it/it/news/il-piano-nazionale-dazione-spiegato-ai-ragazzi>

- "Di chi è questo spazio? Un po' anche mio"⁴¹ dove sono presentati i risultati di un'indagine nazionale sulla partecipazione degli adolescenti e preadolescenti alla vita familiare, scolastica, associativa e sociale e sulla loro conoscenza dei principi contenuti nella Convenzione.

Varie iniziative di formazione e sensibilizzazione sono state svolte nelle scuole e in particolare incontri di educazione sui diritti dei bambini rivolti a bambini/e e adolescenti nelle scuole e ad operatori del settore in collaborazione con organizzazioni quali UNICEF e PIDIDA⁴².

L'AGIA diffonde inoltre buone prassi e protocolli d'intesa finalizzati a supportare l'attuazione dei diritti dei bambini e alla promozione della Convenzione stessa (cfr. Allegato *L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*).

Per quanto riguarda la disseminazione del Terzo Protocollo Opzionale sulle Procedure di Reclamo, è stata data ampia diffusione mediatica tramite comunicati stampa e pubblicazione sul sito web del CNDA del testo integrale o della sintesi da parte di vari enti pubblici (ad es. CNDA e AGIA), e privati⁴³. Si rimanda all'Allegato *Il Protocollo Opzionale sulle comunicazioni individuali*, parte che è stata elaborata grazie ad una ricognizione con le autorità di garanzia per l'infanzia a livello nazionale e regionale, rappresentanti della società civile e di associazioni professionali⁴⁴.

Il MIUR promuove a livello nazionale e decentrato progetti di sensibilizzazione, informazione e peer education su temi propri della CRC, ad esempio tra le azioni previste dal piano nazionale contro il bullismo e cyberbullismo ci sono anche attività in collaborazione con la Polizia di Stato, *Save the Children*, e con Telefono Azzurro, i progetti *Generazioni connesse*⁴⁵ (al terzo anno) e *Verso una scuola amica*, finalizzato ad attivare prassi educative sull'art. 29 (diritto all'educazione) e alla conoscenza della *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*. Il Miur promuove in collaborazione con ASVIS la settimana per l'educazione allo sviluppo sostenibile attività di sensibilizzazione con lo scopo di favorire la conoscenza, la diffusione e l'assunzione dei modelli di vita previsti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Formazione

Cfr. Osservazioni conclusive 18-19

- Human Rights Protection issues are part of basic and follow-up training of Corps' personnel, by appropriately formed staff. Since 2009 in pre-service and in service training for Italian Army and Carabinieri and it is provided by specialized personnel and teachers from civil society, and are compulsory for pre-deployment and service abroad.

⁴¹ Con tiratura 15.000 e consultabile su http://www.minori.it/sites/default/files/Risultati%20indagine%20campionaria2008_2009.pdf

⁴² Si veda ad esempio il progetto Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti - anno scolastico 2016-2017 <http://www.unicef.it/doc/177/unicef-italia-e-la-scuola.htm> e <http://www.unicef.it/scuola>; e progetti coordinamento associazioni PIDIDA http://www.infanziaediritti.net/web/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

Inoltre Sono state svolte le seguenti iniziative:

- realizzazione del *Thesaurus italiano infanzia adolescenza*, utilizzato per indicizzare i documenti acquisiti dal Centro nazionale (<http://www.minori.it/it/thesaurus>)

- Reti di promozione di diritti dei/delle bambini/e rivolte sia ad adulti che bambini e adolescenti a livello locale e in collaborazione con i Garanti regionali;

- la Biblioteca Innocenti Library Alfredo Carlo Moro La Biblioteca svolge servizio di reference e di consultazione aperto a tutti ed è possibile reperire attraverso il catalogo unico (<http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Index.aspx>) del Centro nazionale e il catalogo Unicef, tutti i materiali inerenti la Convenzione Onu.

⁴³ Ad esempio Comitato italiano UNICEF, Centro di ateneo per i diritti umani dell'Università di Padova, Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (PIDIDA) e Gruppo di lavoro per la CRC.

⁴⁴ La ricognizione ha raccolto informazioni sulle iniziative di sensibilizzazione rivolte al pubblico, a operatori del settore minorile o ad altri soggetti (es. giornalisti, studenti), finalizzate a far conoscere l'esistenza e il contenuto del Terzo Protocollo; sulle iniziative di formazione rivolte ad operatori del settore minorile (es. avvocati) o ad altri soggetti (es. operatori di ONG e associazioni), finalizzate a fornire gli strumenti necessari per usufruire del Terzo Protocollo e presentare comunicazioni rivolte al Comitato sui diritti del fanciullo; e su altre iniziative relative al III Protocollo. Ai fini della ricognizione sono state contattate le seguenti realtà: Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, i Garanti regionali (Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Toscana, Veneto, Puglia) e delle Province Autonome (Bolzano e Trento), SSM (Scuola Superiore Magistratura), Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Unione Camere Minorili (UNCM), Associazione Avvocati Matrimonialisti (AMM), Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF), Save the Children Italia, Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni (CamMiNo), Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Gruppo CRC).

⁴⁵ <http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>

As far as National Police several training programmes have been implemented focused on investigation techniques about child abuse, domestic violence, stalking and gender violence, discriminatory acts⁴⁶. Basic training for *Carabinieri* Corps at all levels (about 2.600 trainees) include the human rights topic according to a multidisciplinary approach⁴⁷. The training of the *Guardia di Finanza* Corps provides for several professional courses devoted to the exploration of human rights issues and international humanitarian law.

Si segnala il Protocollo d'Intesa fra Ministero dell'Interno e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza in cui si stabilisce di “promuovere permanenti interventi nell’ambito delle attività formative già previste per il personale delle Forze di Polizia su i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”⁴⁸.

Cfr. anche HRI/CORE/ITA/2016 para 235-242.

Inoltre, specifiche campagne di informazione e formazione si sono svolte a livello nazionale e sono indirizzate a:

- operatori dei servizi relativi all'affidamento familiare o comunque impegnati nel settore, referenti di reti o associazioni di famiglie affidatarie nell'ambito dell'affidamento familiare;⁴⁹
 - operatori di servizi ospedalieri che offrono servizi di cura pediatrica;⁵⁰
 - avvocati minorili per fornire loro gli strumenti necessari per poter utilizzare lo strumento della comunicazione individuale organizzati nel 2016 dall'Unione Nazionale Camere Minorili, associazione di avvocati specializzati in diritto minorile, Istituto degli Innocenti e Save the Children Italia.
- Altre categorie professionali prevedono una specifica formazione nel settore in cui operano.

h) Awareness of the Italy CRC report and of the Concluding Observations

Cfr Osservazioni Conclusive 84

Il III e IV Rapporto ONU è stato pubblicato nel febbraio 2009 e distribuito in 3000 copie cartacee oltre ad essere consultabile online⁵¹. Le Osservazioni Conclusive del Comitato sono state tradotte e pubblicate in *Cittadini in crescita*⁵² e inviate a 3000 stakeholders, nonché inserite stabilmente sul web del Centro nazionale di documentazione.

i) Cooperation with civil society

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione⁵³, la riformulazione del comma 4 dell'art. 118 Cost., prevede che «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei

⁴⁶ Some specific projects were promoted by the Central Operative Service of National Police in cooperation with academia (University of Naples, Sapienza University of Rome) and NGOs (Association Differenza Donna): 'S.A.R.A. - Spousal Assault Risk Assessment' aiming at preventively identifying risk factors of violence within the family; 'S.I.L. Vi.A. - Stalking Risk Assessment (or Victims and Authors)'; 'A.n Cri. (Attention for Victims of Crime)' to collect good practices of Police Forces; 'Mu. TA. Vi. - Multimedia Tools Against Violence', to elaborate training programmes addressed to police forces acting in emergency support to victims of domestic violence.

⁴⁷ In terms of advanced training, several actions have been carried out. In 2011: Prevention and Investigation of Sexual and Gender Related Violence Course' (CoESPU); Training and awareness on counter-trafficking for peacekeepers (OIM-TACTIK project, financed by the US Department of States and in partnership with IOM - CoESPU). In 2012: Workshops on prevention and contrast of gender and sexual violence. In 2013: Protection of Civilians, including Sexual Gender Based Violence (CoESPU); Formed Police Units Commander/Senior Staff Course, including International humanitarian law (CoESPU); Police, Civil and Military Relations Course including international humanitarian law and child protection (CoESPU). In 2014: specific training on gender violence, territorial workshops on stalking; 'Train the Trainer workshops: Anti-discrimination & diversity and the other fundamental rights topics in police training', co-organized by the European Fundamental Rights Agency (FRA) and European Police Academy (CEPOL); Training course to support the implementation of policies for the prevention and the contrast of discrimination of LGBT, in collaboration with the RE.A.DY Network of the Municipality of Turin; 2014 onwards: Gender Protection in Peace Support Operations based on UNSC Resolution 1325 (CoESPU).

⁴⁸ http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_01_28_protocollo_infanzia_Ps_garante.pdf

⁴⁹ Corsi di formazione e incontri di scambio all'interno del Progetto "Un percorso nell'affido" avviato nel 2008 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, vedi <http://www.minori.it/it/percorso-affido-page>

⁵⁰ Progetto Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale <http://www.abio.org/cosa-facciamo/diritti.html> e <http://www.allaltezzadeibambini.org/chi-siamo/il-percorso-di-certificazione.html>

⁵¹ http://www.minori.it/sites/default/files/3_4_rapporto_Governo_convenzione_Onu_0.pdf

⁵² Si veda: http://www.minori.it/sites/default/files/cittadini-in-crescita_2-3_2011.pdf. Le Osservazioni Conclusive sono state anche oggetto di due approfondimenti pubblicati su *Cittadini in Crescita*: Angelo Mari, Le osservazioni conclusive del Comitato Onu sui diritti del fanciullo in merito alla situazione italiana (http://www.minori.it/sites/default/files/cittadini-in-crescita_2-3_2011.pdf) e Erika Bernacchi, Ricerca sulle osservazioni conclusive del comitato ONU sui diritti del fanciullo sugli ultimi Rapporti dei Paesi UE. Aggiornamento del rapporto del 2006 (http://www.minori.it/sites/default/files/cittadini_in_crescita_2013_1.pdf).

⁵³ Modificato dalla Legge costituzionale 3/2001.

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»⁵⁴.

La legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” detta i principi fondamentali per tutti quegli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale, che promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi⁵⁵.

Con l'approvazione di una serie di leggi finalizzate a regolamentare il rapporto delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e l'associazionismo di promozione sociale, si è riconosciuto a tali soggetti la possibilità di gestire servizi pubblici anche al fine di dislocare le competenze e le decisioni di spesa verso il territorio, in ossequio al principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale.

Le organizzazioni della società civile, associazionismo e ONG sono membri stabili ed effettivi dei principali organismi di coordinamento istituiti dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali. A livello nazionale essi sono attori fondamentali dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e partecipano nella definizione degli strumenti di programmazione e di monitoraggio dei piani e delle politiche di intervento.

Data collection

Cfr. Osservazioni Conclusive 16-17

Il 25 marzo del 2015 è entrato in vigore il regolamento che disciplina l'attuazione del Casellario dell'assistenza, parte del Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS).⁵⁶ La Banca dati nel suo complesso è lo strumento grazie al quale sarà possibile sviluppare e migliorare la programmazione, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, il controllo e le sanzioni in materia di prestazioni sociali.

Tra le componenti del Casellario dell'assistenza, il sistema informativo SINBA (sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie) rappresenta lo strumento di maggior interesse per la valutazione della dimensione e delle caratteristiche degli interventi e servizi erogati a favore di bambini e ragazzi e delle loro famiglie.⁵⁷

Il sistema informativo SINBA prevede la definizione di un fabbisogno informativo minimo comune fra le Regioni, condiviso e standardizzato, che permetta l'individuazione di indicatori comuni e la raccolta di dati omogenei in tutte le realtà regionali sul fronte degli interventi sociali rivolti ai bambini e famiglie, e rappresenta senz'altro lo strumento principe per connettere le informazioni anche nell'ambito dell'accoglienza dei bambini e dei ragazzi temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare di origine e restituirne una fotografia costantemente aggiornata. È stata prevista, per tutte le Regioni, l'adozione obbligatoria e uniforme del Sistema SINBA a partire dal 2018 per la raccolta dati sui minori fuori famiglia e in 15 ambiti territoriali sarà sperimentata la cartella per la presa in carico sociale.

⁵⁴ Conseguentemente sia lo Stato che le Regioni, nel definire ed attuare le proprie politiche sono tenute non solo a rispettare la libertà dei privati, in questo campo già tutelata dall'art. 2 Cost., ma a rendere questi soggetti parti attive, promuovendo l'assunzione di pubbliche responsabilità.

⁵⁵ La legge ha come finalità quella del sostegno dell'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva di coesione e protezione sociale attraverso la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e per valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Tra le varie novità, la legge prevede che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verrà istituito il Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse.

⁵⁶ La banca dati prevede una sorta di “cartella sociale” del cittadino, raccogliendo le informazioni su tutte le prestazioni sociali che gli vengono concesse – quelle erogate dall'INPS, dai Comuni, dalle Regioni, nonché quelle erogate attraverso il canale fiscale. Il Casellario è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione del Casellario le informazioni di propria competenza individuate dal regolamento. La Banca dati nel suo complesso è lo strumento grazie al quale sarà possibile sviluppare e migliorare la programmazione, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, il controllo e le sanzioni in materia di prestazioni sociali.

⁵⁷ Con riferimento alle sole informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA, l'acquisizione da parte del Casellario avviene in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. A tal fine, gli enti erogatori inseriscono il codice fiscale dei beneficiari utilizzando esclusivamente per associare alle informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA quelle sulle eventuali ulteriori prestazioni, acquisite dal Casellario.

Nelle more della piena attuazione del SINBA, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e raccoglie ogni anno dalle regioni i dati sui minori fuori famiglia attraverso il lavoro del CNDA e quest'anno è stata promossa una nuova edizione l'indagine campionaria di approfondimento sui bambini accolti in affidamento familiare e in strutture residenziali.

*State obligations regarding the impact of the business sector on children's rights*⁵⁸

Cfr. Osservazioni Conclusive 20-21

Il 15 Dicembre 2015 è stato ufficialmente presentato il primo Piano d'Azione Nazionale (PAN) italiano su Impresa e Diritti Umani relativo al quinquennio 2016-2021⁵⁹.

L'adozione del Piano si traduce in un impegno dell'Italia a promuovere politiche atte a garantire il rispetto dei diritti umani in tutte le attività di natura economica con particolare attenzione verso le categorie più vulnerabili.

Le priorità sono sottoposte a monitoraggio periodico ed aggiornate dall'istituendo Gruppo di Lavoro su Impresa e Diritti Umani, tra queste: la promozione di processi di human rights *due diligence*, volta ad identificare, prevenire e mitigare i potenziali rischi - soprattutto nelle piccole e medie imprese - e il contrasto alle forme di sfruttamento del lavoro e del lavoro minorile.

Più specificatamente sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel Piano, i Ministeri dello Sviluppo Economico e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel 2015 hanno lanciato, e sostengono, il progetto UNICEF *Business Lab* il quale assiste le imprese nella identificazione dei rischi e nell'inserimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle rispettive attività di gestione e di *due diligence*.⁶⁰

Un altro strumento recentemente elaborato dal Governo nel quadro delle attività di promozione della Corporate Social Responsibility è la Guida alla *due diligence* nella catena di fornitura, realizzata dal Punto di Contatto Nazionale (PCN) OCSE⁶¹).

Inoltre, nel 2015 è stato presentato dal PCN il "Rapporto per la condotta d'impresa responsabile nella catena di fornitura del settore tessile-abbigliamento".⁶²

Sul tema relativo alle procedure da attivare in caso di violazione dei diritti dei minori cfr. la legge 199/2015. Con il D.Lgs 54/2011 (Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.), l'Italia ha stabilito che i giocattoli immessi sul mercato, comprese le sostanze chimiche che contengono, non debbano compromettere la salute o la sicurezza dell'utilizzatore o di terzi.⁶³

⁵⁸ Parte elaborata anche grazie alle informazioni fornite in un incontro diretto con una responsabile del Corporate Partnerships & CRS del Comitato Italiano per l'Unicef.

⁵⁹ Il Piano è il risultato finale di un'articolata attività del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) che ha conosciuto momenti di confronto e partecipazione tra soggetti istituzionali (numerosi Ministeri), ma anche consultazioni con esperti di settore, rappresentanti delle imprese, dei sindacati e delle organizzazioni non governative. E' stata inoltre tenuta una consultazione pubblica su internet che ha arricchito il Piano di ulteriori contributi provenienti dalla società civile.

⁶⁰ Tra le varie Imprese che hanno aderito al percorso citiamo: Enel, Pirelli, Cooperativa Coop, MSC Crocere, KBMG, OVS.

Tra gli obiettivi dell'iniziativa ricordiamo:

- la conoscenza dei contenuti e degli strumenti per migliorare le proprie policy e integrare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nei sistemi aziendali di gestione;

- il confronto con aziende, istituzioni, mondo accademico e media su esperienze di successo in termini di business e diritti;

- l'avvio di un percorso di *due diligence* all'interno del framework dei Children's Rights and Business Principles.

⁶¹ Il Punto di Contatto Nazionale ha incaricato la KPMG della redazione, con il proposito di tradurre in pratica le indicazioni sulla due diligence già contenute nello strumento OCSE e di accompagnare le imprese, in particolare le PMI. La Parte I della Guida contiene la descrizione dei comportamenti e delle modalità operative alle quali si devono attenere le imprese multinazionali nell'esercizio dell'attività e nella gestione dei rapporti con i terzi e fra le raccomandazioni si ricorda quella in materia di diritti umani. La Parte II è dedicata alla descrizione della struttura e dell'attività degli organismi strumentali alla corretta diffusione ed applicazione delle Linee Guida OCSE, quali i Punti di Contatto Nazionali (PCN) ed il Comitato degli Investimenti dell'OCSE. Lo sforzo dei compilatori delle Linee Guida è stato quello di garantire, oltre all'ampiezza, anche la concretezza di strumenti idonei per attuare una strategia di business responsabile.

⁶² Tale approfondimento è stato elaborato nel quadro delle attività sul Piano d'Azione Bangladesh (adottato nel Settembre 2013 in seguito alla tragedia Rana Plaza).

⁶³ Scopo del Decreto legislativo è evitare l'immissione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi rafforzando le misure preventive e gli obblighi per fabbricanti e importatori, in primis quelli di valutazione dei rischi connessi ai prodotti che si intenda commercializzare. Vengono anche imposti requisiti più restrittivi di sicurezza chimica dei giocattoli e dettate le norme relative alle proprietà fisico-meccaniche, elettriche, igieniche, e all'inflammabilità e radioattività dei prodotti. Si prevedono anche nuove misure per le avvertenze da apporre sui giocattoli, tra cui l'obbligo di indicare l'età minima per l'utilizzo e la necessità della supervisione di un adulto.

Infine, ricordiamo il D.lgs 30 dicembre 2016, n. 254⁶⁴ volto ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, inclusi i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, alle catene di fornitura e al rispetto dei diritti umani. In relazione al lavoro minorile si rimanda al Cluster 9d.

2. Definizione di bambino

Ai sensi dell'art. 2 del codice civile, la maggiore età si acquista solo al compimento del 18° anno, momento nel quale si acquista la capacità di compiere (capacità di agire) tutti gli atti per i quali non è espressamente richiesta un'età diversa (ipotesi spesso pertinenti ai rapporti familiari). Nell'ordinamento giuridico dunque ogni qualvolta all'interno di una norma si rinvienga un riferimento al minore, questo deve essere sempre inteso come minore di anni 18, salvo che sia espressamente specificato dalla norma stessa. Così, ad esempio, il secondo comma dell'art. 2 c.c. precisa che sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tali ipotesi non si ha un acquisto anticipato della maggiore età ma esistono una serie di disposizioni specifiche che regolamentano - con speciali garanzie - le fattispecie nelle quali il minore può svolgere attività lavorative. In proposito si rimanda a quanto scritto nel III-IV Rapporto para 118-120. Anche in ambito penalistico, ad esempio, l'art. 600-bis cp – che punisce il reato di prostituzione minorile - prevede, tra l'altro, la punibilità di colui che compie atti sessuali con un minore, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità. La previsione di una tutela riferita ad una precisa fascia di età si spiega in ragione del fatto che il compimento di atti sessuali con i minori di età inferiore a 14 anni è sempre punito come violenza sessuale ai sensi dell'art. 609 – bis.

Il minore finché non raggiunge la maggiore età sarà soggetto alla responsabilità dei genitori (art. 316 c.c., salve le eccezioni previste dalla legge) o, in mancanza, di un tutore nominato dal giudice; ciò non toglie che quotidianamente i minori di età compiano spesso numerosi atti giuridici (per es., l'acquisto di un libro), nel qual caso si ritiene in genere che agiscano in rappresentanza del titolare della responsabilità genitoriale. Esistono tuttavia dei casi in cui i minori possono acquisire alcune specifiche capacità di agire (per gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione) prima del compimento dei 18 anni e dunque non è più sottoposto alla responsabilità dei genitori. In particolare, ai sensi dell'art. 84 del Codice civile i minori di età non possono contrarre matrimonio. È tuttavia possibile che per gravi motivi il Tribunale possa su istanza dell'interessato – una volta accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni alla base della richiesta – ammettere al compimento del matrimonio il minore che abbia compiuto almeno 16 anni che in tal caso è “emancipato” di diritto (art. 390 cc). A parte la ridottissima frequenza dell'applicazione pratica di questo istituto giuridico, l'effettivo e reale interesse del minore è garantito dal fatto che devono essere coinvolti in questo procedimento sia i genitori (o il tutore) che il pubblico ministero. Inoltre contro il decreto preso in camera di consiglio è prevista la possibilità di proporre reclamo in Corte d'Appello.

3. Principi Generali

a) Preventing discrimination and ensuring children's rights

Contrastare ogni forma di discriminazione costituisce un imperativo per lo Stato italiano sia in virtù degli impegni assunti a livello internazionale che in attuazione dell'art. 3 della Costituzione.

Al fine di combattere la discriminazione dei bambini e degli adolescenti ha adottato le seguenti misure:

- Legge n. 112/ 2011 istitutiva dell'AGIA e relativo regolamento attuativo⁶⁵;
- Legge n. 199/ 2015 di ratifica del III Protocollo opzionale;
- Il IV PAI risponde alla necessità di contrastare le discriminazioni soprattutto verso i minori in situazioni di vulnerabilità.

⁶⁴ Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE.

⁶⁵ D.P.C.M. n. 168/2012.

Al fine di contrastare la povertà - una delle principali cause della discriminazione verso i bambini e gli adolescenti - nel 2016 è stato approvato definitivamente l'Atto Senato n. 2494, "*Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*" (legge del 15 marzo 2017, n. 33) che si prefigge una riorganizzazione della normativa in materia di misure di contrasto alla povertà⁶⁶. In particolare, essa intende contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare il sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni.

Sulle azioni intraprese per mitigare le disparità regionali nella fruizione dei servizi dedicati all'infanzia si rimanda al cluster 1. Circa l'integrazione scolastica degli alunni provenienti da contesti migratori e l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale Cfr. Cluster 8a).

Cfr. paragrafi 250, 260-280 HRI/CORE/ITA/2016 sulle molte iniziative di tutela e la promozione dei diritti delle minoranze etniche e linguistiche.

Cfr. CRC/C/ITA/Q/3-4 para 139-156 e parte II pagg 62-66 sui minori stranieri non accompagnati. Cfr. anche Cluster 9 a).

Sugli strumenti di contrasto e di prevenzione di situazioni di discriminazione, si veda anche la legge n. 162/2015 di ratifica della Convenzione Onu sulla riduzione dei casi di apolidia⁶⁷ secondo cui l'Italia concederà la cittadinanza a coloro che nascono sul proprio territorio e che sarebbero altrimenti apolidi. La cittadinanza dovrà essere concessa anche a chi non è nato nel territorio di quello Stato e che sarebbe altrimenti apolide "se al momento della sua nascita uno dei due genitori ha la cittadinanza di detto Stato". In una simile ipotesi, nel caso in cui i genitori abbiano cittadinanza diversa la questione dell'individuazione della legge applicabile per l'acquisizione della cittadinanza del padre o della madre sarà determinata dal diritto nazionale di detto Stato contraente. L'Italia ha dunque aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite per la riduzione dei casi di apolidia anche se la normativa interna aveva già raggiunto molti obiettivi posti dalla convenzione, tanto che il Parlamento si è limitato a dare esecuzione alla convenzione senza introdurre ulteriori interventi di adeguamento interno.

Measures to ensure the elimination of any form of discrimination against Roma children

Cfr. Osservazioni Conclusive 25a)

Per contrastare le discriminazioni nei confronti delle comunità Rom, Sinti e Caminanti (d'ora in poi RSC) è stata presentata dal Governo tramite l'UNAR⁶⁸ e, adottata nel 2012, la Strategia Nazionale per la loro inclusione, e che contiene un complesso di obiettivi, indirizzi e misure volte a promuovere l'integrazione⁶⁹, la parità di trattamento e l'inclusione economica e sociale delle comunità RSC nella società, assicurare un miglioramento duraturo e sostenibile delle loro condizioni di vita, renderne effettiva e permanente la responsabilizzazione, la partecipazione al proprio sviluppo sociale, l'esercizio e il pieno godimento dei diritti di cittadinanza. Altre misure adottate nel biennio 2015-2016 sono volte a contrastare la discriminazione nei confronti dei minori RSC: l'elaborazione del *Piano d'azione salute per e con le comunità rom, sinti e caminanti*; le azioni rivolte a bambini e adolescenti RSC nel *IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*; il progetto nazionale per l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

⁶⁶ Sul tema sono già in vigore i seguenti provvedimenti: la legge di stabilità 2016 al comma 386 ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale» (al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017) per garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2016, Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA); il Decreto del Dipartimento per le politiche della famiglia del 23 giugno 2016, la concessione del contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito.

⁶⁷ L'Italia aveva già ratificato e reso esecutiva la Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954 attraverso la legge del 1° febbraio 1962 n. 306.

⁶⁸ Attuando in tal modo la Comunicazione n.173/2011 della Commissione dell'Unione Europea per un "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020".

⁶⁹ Il concetto di integrazione, oltre a rappresentare l'obiettivo finale della Strategia, è a tutti gli effetti anche un termine di riferimento primario nella definizione delle metodologie di intervento sia nell'ambito della sinergia necessaria a garantire la convergenza funzionale delle competenze istituzionalmente assegnate dal ordinamento alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Regioni, al sistema delle autonomie locali (in particolare i Comuni).

Cfr. relativi allegati e Cluster 9 per l'analisi, la descrizione degli indirizzi, delle misure per il contrasto alla discriminazione dei minori RSC e la promozione di una piena integrazione di questi nella società, come richiesto dalle osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni razziali del marzo 2008 (CERD/C/ITA/CO/15 del 16 May 2008).

Si veda anche Cfr. HRI/CORE/ITA/2016 para 272-275.

Measures to ensure the elimination of any form of discrimination against disabled children

Le norme adottate dal Governo italiano riguardo i bambini con Bisogni Educativi Speciali (d'ora in poi BES) vietano qualsiasi forma di discriminazione per motivi di disabilità o altra tipologia di problema. Le norme⁷⁰ contengono disposizioni in materia di inclusione dei bambini e definizione del progetto di vita. A questo riguardo è rilevante l'adozione del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS⁷¹.

Ricordiamo la legge n. 18/2009 di ratifica della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e il DPR 4 ottobre 2013 sull'istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità con cui è stato adottato il *Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità*.

Riguardo ai BES cfr. CRC/C/ITA/Q/3-4 para 15-25 e 130-138 e la direttiva del MIUR 8/2013 con la quale vengono fornite indicazioni organizzative per l'inclusione di quegli alunni che non siano certificabili né con "disabilità" (ex L. 104/1992), né con "Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)" (L. 170/2010), e che tuttavia abbiano delle difficoltà attribuibili ad uno svantaggio personale, linguistico, culturale o socio-ambientale⁷².

Measures to ensure the elimination of any form of gender-based discrimination

Cfr. Osservazioni Conclusive 32c)

Sulla discriminazione di genere in ambito educativo e l'eliminazione degli stereotipi di genere Cfr. HRI/CORE/ITA/2016 para 241.

A livello normativo si evidenziano i seguenti atti⁷³:

- Il IV PAI nella sezione riguardante i servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico contiene l'obiettivo: "Sviluppare la cultura del valore delle differenze - Contrastare stereotipi e discriminazioni basate sulle diversità di genere, cultura, abilità e orientamento sessuale";
- La legge n. 107/2015 prevede che "il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni";
- Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (cfr. Cluster 5) contiene iniziative di prevenzione culturale della violenza sessuale e di genere, soprattutto sul fronte dell'educazione al rispetto tra i generi e della prevenzione della violenza;
- La Legge 119/2013⁷⁴ sul femminicidio e la violenza di genere contiene misure di prevenzione e educazione alla parità di genere e di formazione degli operatori;
- La Legge 77/2013 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Molti sono i progetti di educazione e formazione, le campagne di sensibilizzazione e le iniziative di promozione promosse dal MIUR, dal Dipartimento pari opportunità, da enti ed associazioni in ambito

⁷⁰ L. 104/92, L. 53/2003, L. 170/2010, D.M. 27 dicembre 2013, C.M. 8/2013.

⁷¹ Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. L'inclusione scolastica, fa parte di un progetto più ampio, globale ed individualizzato, che coinvolge non solo il singolo individuo ma anche tutte le realtà del territorio. In quest'ottica assume una particolare rilevanza la costruzione di un progetto educativo, derivante dal confronto di tutte le Istituzioni e fondato sulla messa in rete delle risorse umane e strumentali offerte dal territorio, il cui coordinamento è necessario anche per evitare interventi frazionati ed inutili dispersioni.

⁷² La direttiva estende, a tutte queste tipologie, i benefici delle misure compensative e dispensative previsti dalla legge 170/10 introducendo il concetto di "Bisogni Educativi Speciali" (BES) e delineando una strategia per realizzare concretamente il diritto all'apprendimento di tutti gli alunni che hanno delle difficoltà. Inoltre si ricorda la legge n. 134/2015, Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

⁷³ Si ricorda per il livello regionale, le numerose leggi che negli ultimi 10 anni hanno disciplinato la materia.

⁷⁴ Legge di conversione del Decreto Legge 93/2013.

scolastico e sociale. Le iniziative hanno riguardato gli stereotipi di genere in vari ambiti incluso quello dei media, la violenza di genere e il bullismo omofobico⁷⁵.

Circa prevenzione della discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere l'Italia ha approvato la *Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere 2013 – 2015* (a cura di UNAR e Dipartimento Pari Opportunità) in attuazione della Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/REC (2010) 5 del Consiglio d'Europa⁷⁶.

La legge n. 76/2016 introduce la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso prevedendo l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. La legge non prevede la possibilità che il genitore non biologico adotti il figlio, naturale o adottivo del partner, ma su questo è possibile un pronunciamento del giudice.

Measures to ensure the elimination of any form of discrimination of detained children

Fra gli obiettivi specifici del IV PAI si prevede di “Attivare e sostenere percorsi di prevenzione e di inclusione sociale, educativi e d’inserimento lavorativo, a favore dei minorenni e giovani adulti, italiani, stranieri e Rom, Sinti, Camminanti (RSC) nel circuito penale”.

Il Ministero della Giustizia e l'AGIA hanno sottoscritto il 21 marzo 2014 un Protocollo finalizzato a favorire il mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti e i loro figli (sia i minori che vanno a trovare i propri genitori, sia i bambini che vivono con i genitori all'interno degli Istituti penitenziari) e a evitare loro ricadute negative sulla salute e sull'abbandono scolastico⁷⁷.

Legislative amendments that reduce sentences for propaganda advocating racial or ethnic superiority

Cfr. Concluding Observations 24b)

L'art. 3, co. 1, lett. a), “legge Reale”, nel testo modificato dalla “legge Mancino”, puniva con la reclusione fino a 3 anni la diffusione di idee razziste. La norma è stata ulteriormente mutata dall'art. 13 Legge n.85/2006, che ha cambiato il trattamento sanzionatorio (diminuito nel massimo ad anni uno e mesi sei di reclusione) e sostituito il termine «diffonde» con «propaganda». Secondo la Suprema Corte tuttavia, la sostituzione del concetto di diffusione delle idee razziste con quello di propaganda di tali idee, da un lato, e del concetto di incitamento con quello di istigazione, dall'altro, non integra un fenomeno di discontinuità normativa e ciò in quanto, la condotta di propaganda delle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico era già ricompresa in quella, originariamente prevista, consistente nella diffusione in qualsiasi modo, delle medesime idee⁷⁸. Inoltre sostanziale equivalenza vi è tra la nozione di istigazione (così come adoperata dalla normativa vigente) e quella precedente di incitamento. La sostituzione del verbo “*incitare*” col verbo “*istigare*”, infatti, non è altro che una precisazione linguistica che non modifica affatto la portata incriminatrice della norma.

Other measures taken to prevent racism, racial discrimination, xenophobia and intolerance

Cfr. Concluding Observations 25b), 25c) e 25d)

⁷⁵ Tra le altre segnaliamo: interventi educativi nelle scuole promossi dal Miur volti a promuovere la parità di genere a cui è dedicato il sito web “Noi siamo pari” (www.noisiamopari.it); iniziative promosse dal MIUR volte a promuovere la diffusione delle STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) per le ragazze e l'area della cura per i ragazzi nel quadro della strategia di attuazione del comma 16 della legge 107/2015 tra cui il mese delle STEM; interventi volti a prevenire la violenza di genere che hanno come destinatari la popolazione maschile giovanile (e.g. la web serie #cosedauomini promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità e la campagna “Il fiocco bianco”); interventi volti ad educare ad una visione critica e una decostruzione delle immagini di testi, dei mass media e dei social media che veicolano stereotipi di genere e una immagine sessualizzata di donne e ragazze; gli interventi volti a prevenire il bullismo omofobico (cfr. cluster 5).

⁷⁶ Tra gli assi della strategia uno riguarda l'ambito dell'educazione e dell'istruzione e prevede la realizzazione di percorsi innovativi di formazione e di aggiornamento per dirigenti, docenti e alunni sulle materie antidiscriminatorie, con un particolare focus sul tema LGBT e sui temi del bullismo omofobico e transfobico, nonché sul cyber-bullismo. Prevede, inoltre, azioni di monitoraggio e analisi quanti/qualitativa sugli atti di bullismo nelle scuole a sfondo omofobico, transfobico e sessuofobo ed azioni di informazione e sensibilizzazione che coinvolgano le diverse agenzie formative e anche riguardanti i servizi anti-discriminatori offerti dal territorio. Un altro asse della strategia riguarda l'aspetto della comunicazione e prevede azioni di Monitoraggio (attraverso la rilevazione sistematica del linguaggio usato dai media in relazione alle tematiche LGBT; di formazione attraverso la realizzazione di percorsi formativi nelle scuole di giornalismo e per gli uffici stampa istituzionali e di comunicazione mediante la realizzazione di campagne e eventi informativi, rivolti anche agli adolescenti LGBT).

⁷⁷ Al fine di rafforzare i risultati ottenuti ed individuare nuovi strumenti di azione il Protocollo è stato rinnovato ed ampliato il 6 settembre 2016.

⁷⁸ Corte di Cassazione, III° Sezione Penale, sentenza n. 35781 del 7 maggio 2008.

Cfr. HRI/CORE/ITA/2016 para 246-255 sulle disposizioni normative a tutela del principio di uguaglianza e di non discriminazione. La normativa punisce la costituzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno, tra i loro scopi, l'incitamento alla discriminazione o alla violenza causati da motivazione razziale, etnica o religiosa. Essa prevede inoltre una speciale circostanza aggravante per tutti i reati commessi sul terreno di discriminazione o di odio razziale.

Cfr. anche HRI/CORE/ITA/2016 para 207-214 dove si osserva che l'UNAR ha approvato nel 2015 il *Piano nazionale d'azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza*⁷⁹ che prevede una raccolta dati sistematica relativa a casi di discriminazione in tutti gli ambiti incluso nelle scuole e di bullismo a matrice razzista, nell'accesso alle strutture sanitarie e lo sport.

Measures to ensure the elimination of any form of discrimination of children born outside marriage

Cfr. Concluding Observations 25e) e 25f)

Cfr. HRI/CORE/ITA/2016 para 167 e 178. Si richiamano specificatamente la L. 219/2012 recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, e il D.lgs. 154/2013 che ha previsto la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, al fine dichiarato di eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi.

La ratifica della Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio (di cui l'Italia è firmataria) non è ancora avvenuta; tuttavia l'approvazione della L. 219/2012, ha garantito l'uguaglianza giuridica dei minori nati fuori dal vincolo del matrimonio.

b) Best interest of the child

Il sistema di garanzie costituzionali in favore del minore⁸⁰ non descrive forme episodiche di tutela in favore di soggetti istituzionalmente deboli, ma si pone come una generale strategia di intervento legislativo, dove il *favor minoris* si concretizza nella "generale promozione dei diritti del minore"⁸¹. Il principio del *best interest* si è precisato ed ulteriormente rafforzato negli anni fino al punto di farlo diventare il criterio principale cui ispirarsi negli interventi, estendendo il suo tradizionale ambito di operatività e passando da criterio a cui si faceva riferimento soprattutto per decidere dell'affidamento dei figli minori in sede di separazione legale tra i coniugi (cfr. III e IV Rapporto Onu para 136-137), a criterio espressamente indicato dal legislatore all'interprete, per risolvere alcune ipotesi nelle quali il legislatore stesso ha ritenuto preferibile non adottare una disciplina specifica: è il caso della recente legge sulla filiazione (L.219/2012) nella quale ha disposto – a fronte del fermo divieto precedentemente esistente nella legge di riconoscimento di figli nati da rapporti incestuosi – la possibilità che il Tribunale per i Minorenni possa consentirne il riconoscimento quando ciò corrisponda al migliore interesse dei bambini nati da tali rapporti.

Lo stesso principio si è imposto anche:

- per l'ascolto del minore che la stessa legge 219, nel sancire la necessità di tenerlo presente in tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, lo ha ribadito nel D.lgs 154/2013⁸² prevedendo una deroga solo se l'audizione del minore è in contrasto con il suo superiore interesse;
- nel D.lgs 142/2015⁸³ che all'art. 18, stabilisce che al fine di assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, nell'applicazione delle misure di accoglienza previste assume carattere di priorità il suo superiore interesse e che, per la valutazione dello stesso, occorre procedere al suo ascolto, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare, sempre se ciò corrisponda all'interesse superiore del minore. L'art. 19, comma 7, sull'accoglienza dei minori non accompagnati, richiama il *best interest* al fine di garantire il diritto all'unità familiare del minore stabilendo che le ricerche e i programmi diretti a rintracciare i familiari devono essere svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza;

⁷⁹ In accordo con la Dichiarazione e il Programma d'azione della Conferenza Mondiale di Durban del 2001.

⁸⁰ Vedi artt. 2 e 3 dei principi fondamentali e la precisazione nei successivi articoli 30, 31, 32, 34, 37 e 38.

⁸¹ Sebbene la Costituzione non contenga un espresso riferimento al criterio del *best interests*, sono diverse le disposizioni che si occupano della posizione del minore, dalle quali la Corte costituzionale ha dedotto la sussistenza nel nostro ordinamento del principio del *favor minoris*. Soprattutto tramite la combinazione dell'art. 2 Cost. con gli artt. 30 e 31 Cost. Cfr. in particolare Corte cost., sent. n. 11 del 1981.

⁸² Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

⁸³ Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

- nella Legge 101/2015⁸⁴ nel punto in cui, tra le misure di protezione del minore previste, rientra “il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo”: in questo caso, “la decisione sul collocamento o l’assistenza potrà essere presa nello Stato richiedente solo se l’Autorità Centrale o un’altra Autorità competente dello Stato richiesto avrà approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore”⁸⁵;
- nella stesura del IV PAI e delle Linee d’indirizzo nazionali per l’Affidamento Familiare del 2012.

Sono numerose anche le sentenze che richiamano il principio del *best interest*, fra cui la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Unite, n.13332/2010 fissa un principio per cui l’interesse superiore dei minori in attesa di essere adottati deve rappresentare un criterio guida a cui si deve uniformare ogni percorso decisionale relativo ai minori, mettendo in secondo piano tutti quelli astrattamente confliggenti con esso (compresi quelli fondati sui desideri degli adottanti) che devono essere recessivi rispetto al primo.

Per quanto concerne l’interesse superiore del bambino nelle procedure di adozione Cfr. Cluster 6h)

c) The right to life, survival and development

Divieto pene capitali

In Italia la pena di morte è vietata dall’art. 27 della Costituzione modificato con Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, eliminando anche il riferimento alle leggi militari di guerra che precedentemente era compreso. Quindi non è possibile l’applicazione della pena di morte a soggetti che siano minorenni o che siano autori di reato quando erano minori⁸⁶.

Decessi e esecuzioni extragiudiziali dei minori

Non si hanno notizie di decessi o fatti riconducibili alle fattispecie di esecuzioni extragiudiziarie che coinvolgano minorenni, non solo riguardo alle strutture penitenziarie ma anche alle comunità convenzionate per la gestione di minori sottoposti a misure cautelari o di esecuzione della pena.

La prevenzione dei suicidi e degli infanticidi

Ai fini di individuare e prevenire i fattori di rischio, compresi quelli potenzialmente scatenanti la progettazione suicidaria, sono state intraprese le seguenti iniziative:

- progetti specifici di prevenzione del suicidio delle strutture sanitarie e indirizzate alle utenze di tutte le età;
- interventi per minorenni attivati dalle regioni, fra le quali il Lazio, la Lombardia e la Puglia;
- il IV PAI prevede obiettivi di integrazione tra scuola e agenzie educative e sociali del territorio tramite un’azione coordinata di lotta ai fenomeni di esclusione e marginalizzazione sociale;
- attività di sostegno alle vittime di bullismo nei luoghi di socializzazione dei giovani previste nel progetto di legge A.C. 3139⁸⁷;
- Testo unico dei doveri del giornalista, approvato nel gennaio 2016 stabilisce che “nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l’individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione”.

In ambito penale, l’organizzazione delle strutture detentive per minori è attenta a garantire la qualità della vita carceraria ed il rapporto personale fra educatori e detenuti. Si segnala l’attività parlamentare volta a ridefinire l’intero settore della applicazione della pena nell’area minorile⁸⁸. Nel 2008 con l’entrata in vigore

⁸⁴ Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori fatta all’Aja il 19 ottobre 1996.

⁸⁵ Nell’analisi contenuta nella Relazione del 10 maggio 2012, redatta dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione, si mette in luce la necessità, allorché ci si trovi dinanzi a richieste di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare di un minore straniero in kafala, di operare un’analisi caso per caso che, da una parte, tenga conto del superiore interesse dei minori coinvolti e, dall’altra, verifichi che gli adulti richiedenti non abbiano messo in atto elusioni delle norme in materia di adozione internazionale.

⁸⁶ Con sentenza 168/1994 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme che prevedevano l’applicazione della pena dell’ergastolo ad autori di reato che fossero minori imputabili.

⁸⁷ “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” approvato il 20 settembre 2016 (iter in corso).

⁸⁸ Cfr. PdL 2151 Iori e altri del febbraio 2014 e soprattutto il A.S 1352 il 23 marzo 2016 in corso di esame in commissione (*Norme sull’ordinamento*

del DPCM per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria al SSN e il 1 ottobre 2008 è avvenuto il definitivo trasferimento dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie, delle attrezzature e dei beni strumentali alle singole Regioni anche per quello che riguarda la salute psichica dei minori detenuti.

L'infanticidio è un reato punito dall'art. 578 del Codice Penale che stabilisce che “la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni [...]. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice”.

Tra le misure di prevenzione messe a punto per la prevenzione di tale reato si ricorda il diritto della partoriente - che non vuole riconoscere e provvedere personalmente al proprio nato - a partorire in segretezza negli ospedali e nelle strutture sanitarie⁸⁹.

(d) Respect for the views of the child

Si evidenziano alcuni aspetti dove è stata rivolta attenzione all'opinione del minore nei settori della vita amministrativa e sociale della vita pubblica italiana:

a) nella vita scolastica in virtù delle norme che prevedono nelle scuole superiori l'elezione di rappresentanti di studenti negli organi collegiali (classe, interclasse e istituto, consulte provinciali studentesche), la realizzazione di assemblee studentesche e la possibilità da parte degli studenti di formulare proposte e prendere decisioni sulla vita della scuola;

b) nell'attività sanitaria, il bambino ha un diritto personale al consenso alle pratiche sanitarie che lo riguardano che viene valutato in ragione dell'età e del tipo di prestazione. La *Carta dei diritti dei bambini in ospedale*, è oggi utilizzata come base di accreditamento delle strutture sanitarie e prevede il coinvolgimento progressivo dei minori nell'atto di accertamento del consenso terapeutico. Le norme già definiscono alcuni aspetti in cui il consenso è esercitato in modo autonomo dal minore senza alcun bisogno di verifica genitoriale e riguardano le prestazioni sanitarie relative all'esercizio della sessualità (contraccezione, IVG, Diagnosi e cura di malattie sessualmente trasmesse) ed i programmi terapeutici per la disintossicazione dalle sostanze psicotrope. Prescindono dal consenso genitoriale anche l'accesso a servizi di consulenza relazionale personale, realizzati in molte scuole;

c) Il minore straniero non accompagnato che richiede asilo politico non avendo una capacità giuridica autonoma in quanto minore, deve farlo attraverso il suo tutore legale. La partecipazione del minore è garantita in tutte le fasi del procedimento, che siano pubbliche, dalla presenza del tutore avente una funzione di accompagnamento e non già di sostituzione del soggetto tutelato che, quindi, deve essere ascoltato.

Legal provision establishing the right of the child to be heard

Cfr. Osservazioni Conclusiva 27a)

Cfr. III-IV Rapporto Onu para 144-166

Le leggi sulla filiazione hanno previsto l'ascolto del minore nella maggior parte dei procedimenti (per specificarne le forme o per ricordare che esso è dovuto). La legge 219/2012 e il decreto legislativo 154/2013 trattano dell'ascolto del minore sia dal punto di vista dell'ascolto del figlio in famiglia che dell'ascolto del minore (inteso non solo in quanto figlio) nelle procedure giudiziarie civili in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

La legge 219/2012, in particolare, introduce l'art. 315 bis del codice civile che dispone che “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.

In applicazione del principio generale fissato all'art. 315 bis c.c., l'ascolto del minore nei procedimenti civili è stato regolamentato dal decreto legislativo n. 154/2013⁹⁰ che ha introdotto, gli articoli 336 bis c.c. 337

penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età).

⁸⁹ In questi casi, l'atto di nascita del bambino è redatto con la dizione “nato da donna che non consente di essere nominata” e l'ufficiale di stato civile, dopo aver attribuito un nome e un cognome al neonato, procede entro dieci giorni alla sua segnalazione al Tribunale per i Minorenni, ai fini della dichiarazione di adottabilità ai sensi della Legge 184/1983 consentendo al bambino, a pochi giorni dalla nascita, di essere inserito nella famiglia scelta dal Tribunale stesso.

⁹⁰ Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

octies c.c. e 38 bis disp. att. c.c. al fine di rendere effettivo il diritto del minore a partecipare ai procedimenti che lo riguardano e a manifestare le proprie opinioni all'interno delle procedure giudiziarie in cui risulta coinvolto.

Occorre precisare che l'art. 336 bis assume la funzione di norma di chiusura del sistema facendo entrare l'ascolto negli altri procedimenti disciplinati dai codici e dalle leggi speciali dove esso non è espressamente citato, offrendo in questo modo uno strumento per evitare i vuoti legislativi relativi.

Il D.lgs 154/2013 prevede che "il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, è ascoltato dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore⁹¹, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento, dandone atto con provvedimento motivato. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il Pubblico ministero sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. Prima di procedere all'ascolto, il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video".

L'art. 315 bis c.c. configurandosi come diritto personale del minore stesso obbliga il giudice non solo ad effettuare l'audizione, ma anche a verificare che essa sia condotta nell'interesse del minore, che cioè non rappresenti né un danno né un'esposizione del minore a potenziali danni di vittimizzazione secondaria processuale.

La Corte di Cassazione ha previsto, infatti, di considerare nulli provvedimenti che non vi si attengano⁹². L'ascolto del minore implica che la sua opinione debba essere non solo ascoltata dal giudice ma anche tenuta in considerazione e che quindi le decisioni del giudice debbano essere adeguatamente motivate sia in rapporto alla eventuale scelta di non procedere all'ascolto, sia in relazione al discostarsi tra la decisione presa e l'opinione espressa dal minore durante l'audizione.

Alle differenti prassi seguite per le modalità di ascolto del minore segue un elevato numero dei protocolli in tema di ascolto, alcuni dedicati in modo specifico al tema dell'ascolto⁹³, altri se ne occupano nell'ambito dei procedimenti di tipo familiare o minorile⁹⁴, oppure nel contesto più generale dei processi civili⁹⁵.

I Protocolli hanno svolto e svolgono una funzione molto importante grazie ai percorsi di confronto fra i diversi soggetti coinvolti (magistrati, avvocati e, spesso, operatori dei servizi), portatori di punti di vista fra loro differenti.

In ambito penale nei casi in cui il minore sia vittima e/o testimone nei procedimenti per reati di abuso e sfruttamento sessuale o nelle ipotesi di maltrattamenti in famiglia il riferimento è la legge 172/2012 che introduce alcune modifiche al codice di procedura penale in relazione all'ascolto del minore, sia esso vittima

⁹¹ La Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 3540/2014 ha stabilito che "L'audizione del minore può essere omessa nei casi in cui il giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, ravvisi il pericolo di pregiudizio per il fanciullo ovvero un contrasto con l'interesse superiore per l'interessato, ovvero reputi il minore non adeguatamente maturo alla stregua della situazione di fatto considerata" (Cass. S.U. n. 22238/2009, n.12293/2010, n. 13241/2011, n. 17201/2011).

⁹² Così, Cass. n. 19327/2015 in tema di separazione personale tra coniugi che stabilisce che l'audizione del minore infradodicesenne capace di discernimento - direttamente dal giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali - costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore. Inoltre cfr. Cass. n. 19202 del 2014 che ha precisato che l'audizione è "una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l'interesse del minore ed a raccogliermene opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto".

⁹³ Cfr. Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 54/2006, in tema di ascolto del minore dell'Osservatorio per la giustizia civile di Verona, del febbraio 2009; nel 2011 Protocollo per l'audizione dei minori nei procedimenti giurisdizionali del Tribunale di Varese e il protocollo per l'ascolto del minore nei procedimenti civili del Tribunale di Pordenone.

⁹⁴ Protocollo per le udienze civili in tema di separazione e divorzio di Venezia del dicembre del 2008; protocollo distrettuale dell'Osservatorio di Salerno in materia di separazione, divorzio e ascolto del minore del maggio 2009; protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio del Tribunale di Bassano del Grappa dell'aprile 2010; protocollo per i procedimenti ex art. 155-317 bis c.c. dell'Osservatorio sulla giustizia minorile del Tribunale per i minorenni di Venezia del novembre 2010; nel 2011: protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna e il protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche del Tribunale di Firenze.

⁹⁵ Protocollo per la gestione delle udienze civili del Tribunale di Palermo del giugno 2008; protocollo del processo civile del Tribunale di Vicenza, del luglio 2009; protocollo per le udienze civili del Tribunale di Lucca, del novembre 2010.

o testimone di reato. Inoltre, in quanto teste vulnerabile, la legge 119/2013, estende l'obbligatorietà dell'audizione protetta anche alle ipotesi di reato di cui all'art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

Nella fase delle *indagini preliminari*, la Polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero ed il difensore in sede di investigazioni difensive, quando devono assumere sommarie informazioni da persone minori, si devono avvalere dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile ed è possibile procedere mediante *incidente probatorio* all'assunzione della testimonianza, che verrà effettuata nella forma della c.d. *audizione protetta*. Nella fase del *dibattimento*, l'esame del testimone/vittima minore di anni sedici che abbia già reso dichiarazioni in incidente probatorio è ammesso solo nel caso in cui riguardi fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero nel caso in cui il Giudice lo ritenga assolutamente necessario sulla base di specifiche esigenze. Quando si deve svolgere l'esame testimoniale in sede dibattimentale, è il Presidente del Collegio giudicante a condurre l'esame del minorenne su domanda e contestazione proposte dalle parti, con l'eventuale ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. La stessa norma prevede inoltre che, se la parte lo richiede, ovvero se il Presidente lo ritiene necessario, l'esame avvenga con le forme dell'*audizione protetta, come previsto dall'art. 398 comma 5 bis*. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. A tutela del diritto alla riservatezza del minore, il processo deve avvenire sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne ed è vietato porre domande inerenti la vita privata e sessuale della persona offesa, salva l'ipotesi in cui ciò risulti necessario all'accertamento dei fatti. Opportuno corollario della norma è poi il divieto di pubblicare o divulgare le generalità e immagini del minore vittima i reati sopra indicati.

Il D.Lgs. n. 212/2015⁹⁶, accanto agli strumenti di informazione sulla dinamica processuale, interviene ad assicurare più ampie forme di tutela, nel corso del processo, alle vittime cui è riconosciuto un particolare stato di vulnerabilità, tra cui i minori al fine di evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria. Il Decreto modifica, in particolare, la disciplina dell'incidente probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette, disponendo l'applicazione delle specifiche tutele previste in tutti i casi in cui si proceda all'esame di una vittima vulnerabile.

Children's participation

Cfr. Osservazioni Conclusiva 27c)

La legislazione italiana fissa il diritto di voto al 18° anno. La partecipazione dei ragazzi alla produzione legislativa e all'attività politica prima di quell'età avviene attraverso:

- la scuola (vedi para precedente);
- il diritto di riunirsi in associazioni e di concorrere alla formazione di partiti e sindacati;
- il diritto attivo e passivo di voto nelle rappresentanze sindacali unitarie qualora il minore sia dipendente di una azienda.

I Consigli dei ragazzi sono organi costituiti dagli enti locali territoriali, Comuni e municipalità e concorrono alle decisioni dell'amministrazione secondo i regolamenti che le hanno istituite. In numerose regioni esistono progetti ed iniziative finanziati con il coordinamento dei garanti regionali dell'infanzia.

Si ricorda il progetto "Partecipare, Infinito Presente" realizzato dal Coordinamento Nazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - PIDIDA con la collaborazione dell'AGIA e alcune Regioni italiane all'interno del quale sono stati organizzati incontri e tavoli con i rappresentanti di varie istituzioni locali dove i bambini e gli adolescenti hanno avuto la possibilità di avanzare proposte⁹⁷.

⁹⁶ Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

⁹⁷ Si veda: http://www.infanziaediritti.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=94
http://www.infanziaediritti.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=242

Per gli strumenti di partecipazione adottati nell'elaborazione del IV Piano Infanzia si veda Cluster 1b).

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la collaborazione del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, ha svolto nel 2016 un'indagine campionaria sul benessere preadolescenti e adolescenti nelle 15 città riservatarie per esplorare le loro condizioni di vita, il livello di soddisfazione, il rapporto con le istituzioni, le loro preoccupazioni e le loro aspettative per il futuro Cfr. Allegato *Indagine Campionaria "Essere ragazze e ragazzi oggi. La parola ai protagonisti"*.

4. Diritti civili e libertà

(a) Birth registration and nationality

Cfr. Osservazioni Conclusive 28-29

Esiste una disciplina precisa per l'obbligo della registrazione alla nascita dei figli (cfr. CRC/C/ITA/Q/3-4 para 112), accompagnata da una consolidata prassi amministrativa e sociale che coinvolge sia le strutture sanitarie che sociali.

La legislazione prevede il riconoscimento dello status di apolide⁹⁸. Ciò parifica l'apolide al cittadino non comunitario ma non pregiudica l'accesso a tutti i servizi dello stato (si veda Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 03/03/2015, n. 4262).

I minori apolidi di fatto o riconosciuti hanno accesso ai servizi sanitari come i minori stranieri.

Sull'accesso alla cittadinanza significativo è il disegno di legge A.S. 2092⁹⁹ che prevede l'acquisizione della cittadinanza per nascita (*ius soli*) e introduce una nuova forma di acquisto della cittadinanza a seguito di un percorso scolastico (*ius culturae*)¹⁰⁰.

Per eradicare il fenomeno della apolidia, alcuni Comuni e Regioni hanno realizzato progetti di integrazione sociale con le comunità RSC sviluppando percorsi e progetti di sensibilizzazione, l'offerta di specifici progetti di assistenza per la naturalizzazione delle persone apolidi, e la regolarizzazione delle posizioni di maggior svantaggio.

La legge 219/2012 di riforma della materia della filiazione prevede i cambiamenti nelle pratiche della registrazione dei bambini alla nascita. Tale normativa (comprensiva dei decreti legislativi attuativi della stessa) ha parificato lo status di figlio legittimo e di figlio naturale per cui adesso non ricorre alcuna differenza nella registrazione di un nuovo nato in ragione della condizione coniugale dei genitori. Lo status di figlio infatti determina la nascita della stessa parentela che precedentemente era esclusivamente determinata dal matrimonio.

(b) Preservation of identity

In Italia l'atto di registrazione dei nati implica la registrazione del nome e del cognome che impone di seguire un protocollo di identificazione tale da escludere nomignoli o nomi offensivi, termini volgari a tutela della identità e dello sviluppo del minore stesso. Quando si tratta di minori nati da persona che non vuol essere nominata e non riconosciuti dai genitori o trovati abbandonati, l'ufficiale d'anagrafe, avendo l'obbligo di attribuire ad esso o essa un nome ed un cognome, deve evitare che da questa attribuzione possa vedersi riconosciuta la condizione di abbandono in cui si trova il minorenne.

I ragazzi tra i 18 e i 25 anni che vogliono acquisire informazioni sulle origini possono rivolgersi al Tribunale per i Minorenni facendo istanza sulla quale il Tribunale decide nel merito, ovvero valuta se venire a

⁹⁸ Cfr. anche legge 29 settembre 2015, n. 162 cit.

⁹⁹ A.S. 2092, *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza*, il 10 febbraio 2016 in corso di esame in commissione.

¹⁰⁰ In esso le norme transitorie permetterebbero anche di sanare molte delle difficoltà legate al superamento della condizione di apolidia di minori e famiglie presenti in Italia.

conoscenza di informazioni sulle proprie origini possa nuocere alla salute psicofisica del ragazzo. Dopo questa valutazione si procede o meno a dare accesso agli atti. Per chi ha superato i 25 anni il Tribunale fa solo valutazioni di legittimità, ovvero valuta se ci sono gli estremi perché la persona possa effettivamente fare richiesta. Questo diritto di accesso alle informazioni sulle origini trova però un limite nell'attuale legge, nell'ipotesi in cui la madre biologica abbia deciso a suo tempo di partorire in anonimato, possibilità prevista nel nostro ordinamento.

La Corte, con la sentenza n. 278/2013, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art 28 comma 7, della legge 149/2001 nella parte in cui non prevede (pur attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicura la massima riservatezza), la possibilità per il Giudice di interpellare la madre che ha dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione. Il 25 gennaio 2015 le Sezioni unite con sentenza n. 1946 hanno stabilito che per effetto della sentenza della Corte costituzionale sopra citata, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio della Corte stessa, idonee ad assicurare la massima riservatezza e rispetto della dignità della donna.

(c) Freedom of expression and the right to seek, receive and impart information

Per quanto riguarda la libertà di espressione nell'ambito dei nuovi media si ricorda l'impegno volto a garantire un'educazione all'uso dei media e dei social network che permetta di valorizzarli e non di trasformarli in mezzi pericolosi. Sul punto Cfr. cluster 4g), cluster 5 (l'impegno contro il cyberbullismo, le giornate informative e formative sulla rete internet) e allegati.

Sul punto cfr. cluster 3 d) su ascolto del minore e gli strumenti di informazione sulla dinamica processuale.

Cfr. cluster 4 b) sull'acquisizione di informazioni circa la propria origine.

Cfr. cluster 9 per il D.lgs 142/2015 art. 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati) nella parte in cui si prevede che già nella struttura di prima accoglienza al minore sia garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, e se necessario di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future.

Si segnala che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sta predisponendo una versione child friendly delle linee guida su Affidamento familiare e sull'inserimento dei minorenni in comunità residenziali. Queste pubblicazioni avranno il duplice scopo di informare tutto i bambini e ragazzi su questa realtà e di poter essere usate come strumento informativo e di empowerment con i bambini e i ragazzi direttamente coinvolti in questo tipo di accoglienza.

(d) Freedom of thought, conscience and religion

Cfr. Osservazione Conclusiva 31a) e 31b)

La Legge 107/2015 sulla riforma dell'ordinamento scolastico, pur non affrontando nello specifico il tema dell'insegnamento della religione cattolica¹⁰¹ (cfr. III-IV Rapporto para 194 su Accordo tra lo stato Italiano e la Santa Sede), attribuisce agli strumenti di programmazione didattica - ed in particolare al Piano dell'Offerta Formativa Triennale - che ogni struttura scolastica debba garantire, con la partecipazione di tutte le sue componenti (studenti e genitori compresi), l'effettivo diritto di frequentare la scuola senza alcuna forma diretta o indiretta di discriminazione fondata sul genere, sulla lingua, razza, religione od altra condizione. La facoltatività della frequenza della religione cattolica è garantita dalla possibilità di aderire o meno a questo

¹⁰¹Sul punto si era espressa la legge del 30 luglio 2012, n. 127 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*) stabilendo all'art. 12 che "per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalità che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto".

insegnamento scegliendo se rimanere nella scuola, frequentare attività alternative o di studio o rientrare a casa. Tale scelta viene fatta all'atto dell'iscrizione a scuola e implica un rinnovo automatico, ma può essere cambiata alle successive iscrizioni. I moduli amministrativi con cui tale scelta viene espressa recano non solo la firma del genitore, ma anche la firma dell'alunno relativamente alle classi delle scuole superiori¹⁰².

Inoltre, con la Nota del 5 settembre 2016, n. 2852, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto una serie di norme relative alla organizzazione del personale e al suo ruolo. In essa si ribadisce che i dirigenti scolastici hanno il dovere di predisporre una offerta formativa alternativa per gli studenti che non intendano avvalersene.

Dal 2014 le recenti procedure di iscrizione hanno migliorato l'informazione per le famiglie circa la facoltà di scegliere se avvalersi o meno dell'ora alternativa.

Pur essendo vero che mancano ancora materiali informativi in più lingue, alcune scuole si sono organizzate con servizi di traduzione per le famiglie di origine straniera.

Ordinariamente le possibili alternative all'insegnamento della religione cattolica sono quattro¹⁰³:

- un insegnamento alternativo extracurriculare;
- la permanenza nei locali della scuola con attività di studio personale assistito;
- la permanenza nei locali della scuola con sola attività di vigilanza;
- l'uscita anticipata, o l'ingresso posticipato da scuola. Nell'organizzazione dei piani orari l'ora alternativa viene collocata all'inizio o alla fine dell'orario per consentire questa scelta a coloro che non aderiscono all'insegnamento.

(e) Freedom of association and of peaceful assembly

Cfr. III-IV Rapporto Onu para 215-217.

I minorenni hanno la possibilità di essere parte attiva nelle varie tipologie di associazioni, sebbene esistano ancora dei limiti effettivi alle norme in materia. Infatti le associazioni, per essere riconosciute, necessitano di atti formali (registrazione notarile o all'Ufficio del registro, approvazione di bilanci, ecc) che implicano la capacità giuridica del legale rappresentante che il minore di età non ha. Ciò fa sì che nel nostro paese non siano presenti grandi associazioni interamente create e condotte da minorenni.

In Italia sono presenti varie tipologie di associazioni di giovani a livello nazionale quali alcune con buoni livelli di gestione da parte dei ragazzi, per esempio, la Rete degli Studenti Medi¹⁰⁴ e il movimento Scout¹⁰⁵.

Per supportare la libertà associativa degli studenti si veda il D.M. del 1 settembre 2016 del Miur¹⁰⁶ che ha previsto uno stanziamento di euro 710.500,00 per realizzazione di iniziative volte al potenziamento della partecipazione studentesca nell'ambito delle Consulte Provinciali Studentesche previste dal D.P.R. 567/96.

(f) Protection of privacy and protection of image

Cfr. III-IV Rapporto Onu para 218-224.

¹⁰²In caso di orientamento difforme a quello dei genitori e se dovesse risolversi in un palese conflitto irriducibile, la scuola deve segnalare tale conflitto al Giudice che dovrebbe prendere dei provvedimenti ai sensi degli art. 316 del codice Civile.

¹⁰³Risulta inoltre che nelle comunità ove siano maggiormente presenti rappresentanti delle comunità Evangeliche e Valdesi siano stati realizzati percorsi specifici per tali comunità e che i rappresentanti della confessione religiosa dei testimoni di Geova non aderiscano alle forme alternative né le richiedano, ma preferiscano far uscire da scuola i propri figli.

¹⁰⁴La Rete degli Studenti è l'insieme delle associazioni di studenti delle scuole superiori attive in ogni città. Opera come sindacato studentesco con gli obiettivi di difendere e implementare i diritti degli studenti dentro e fuori dalla scuola, come singoli e come componente scolastica, dal livello del singolo istituto fino a quello regionale e nazionale.

¹⁰⁵Il movimento Scout (con componente sia laica che religiosa) la cui gestione e rappresentanza legale sebbene non possa essere direttamente affidata ai ragazzi, riunisce diverse centinaia di migliaia di associati, nonché altre grandi associazioni (ARCI Ragazzi etc.). Pur avendo la forma di associazioni di adulti che offrono un servizio ai minori (di carattere ricreativo educativo culturale o sportivo) in tutte queste strutture la presenza dei minori quali soci diretti e partecipi è considerata e valorizzata negli Statuti nella costruzione dei progetti educativi stessi.

¹⁰⁶“Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione istruzione scolastica, a valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Per la protezione della privacy dei minori coinvolti in comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc. si veda il Testo unico dei doveri del giornalista approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016, cfr. Cluster 3c).

(g) Access to information from a diversity of sources and protection from material harmful to a child's well-being

Cfr. Osservazioni conclusive 32-33

Il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, così come modificato dal D.lgs 44/2010, stabilisce in più articoli il principio fondamentale secondo cui i servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana devono rispettare la dignità umana e non devono contenere alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità. Tale principio - che se non osservato comporta una sanzione amministrativa pecuniaria - viene specificato all'art. 1-ter. che stabilisce che l'Autorità possa disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nel caso in cui ci sia violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio e che tali provvedimenti devono essere presi anche nell'ottica di prevenire, investigare, individuare e perseguire i reati, in vista della tutela dei minori e della lotta contro l'incitamento all'odio, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui. L'art. 36-bis e l'art. 40 rafforzano il concetto sopra detto, sia stabilendo che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media essi devono rispettare alcune prescrizioni come quella di non comportare né promuovere le discriminazioni sopra citate, sia vietando qualsiasi televendita che comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche.

È stato codificato un sistema stabile di monitoraggio e sanzione di comportamenti dei media che violino il diritto alla libertà di espressione del minore e lo proteggano nel suo diritto ad un equilibrato e completo sviluppo mentale, fisico e morale. Infatti, con Decreto del 17 luglio 2013 il Ministero dello sviluppo economico ha nominato il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, tutt'ora in essere. Il Codice¹⁰⁷ - vincolante per tutte le Emittenti a prescindere dalla sottoscrizione dello stesso e dalla tipologia di piattaforma utilizzata (analogica, satellitare, digitale terrestre, Iptv - (Internet Protocol Television) - ha superato in tal modo sul piano normativo la fase di autoregolamentazione; il Comitato attua anche un'attività sanzionatoria in raccordo con l'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) e la commissione parlamentare competente¹⁰⁸.

Il sistema di protezione dei minori da immagini pericolose¹⁰⁹ e da contenuti inappropriati o nocivi è affidato ad un filtraggio incrociato tra controllo parentale e determinazione della programmazione in fasce protette. Il sistema del Parental Control - richiamato nella programmazione - contiene un codice "PIN" segreto,

¹⁰⁷Tale codice - sottoscritto nel 2002 come atto di natura privata - è stato recepito dalla Legge sul sistema radiotelevisivo n.112/04, trasfusa nel Testo Unico di cui al Decreto legislativo 177/05, poi modificato dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, con cui è stato dato vita al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

¹⁰⁸ Relativamente alle sanzioni si veda l'art. 35 che prevede che la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonché dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori (previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni) possa deliberare l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni (comma modificato da ultimo dall'art. 17 d.lgs 15 marzo 44/2010). Inoltre stabilisce che in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto (comma modificato dall'art. 17 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44).

¹⁰⁹ Ai fini della classificazione, l'AGCOM considera che devono essere presi in considerazione diversi elementi. In particolare suddivisi in contenuti nocivi per lo sviluppo educativo, morale e psichico dei minori, e gravemente nocivi. Ai fini di questa classificazione si deve tenere conto di:

- violenza gratuita, insistita o efferata: la ferocia e crudeltà o l'accanimento nei confronti della vittima, e dei suoi effetti, fermo restando il divieto assoluto di "incitamento all'odio comunque motivato"; l'esaltazione e/o la legittimazione di comportamenti violenti, ovvero la rappresentazione di comportamento violento continuamente provocato oppure premiato o presentato come normale e ovvio o quale unica modalità di perseguimento dei propri obiettivi o di soluzione delle controversie;
- scene pornografiche: la definizione di pornografia che indica sulla base di orientamenti giurisprudenziali consolidati i criteri per l'individuazione dei contenuti di natura pornografica, offensivi del pudore; la rappresentazione, esplicita e dettagliata, di parafilie/perversioni che portano alla degradazione dell'individuo;
- rispetto dei diritti fondamentali e dell'incolumità della persona: l'esaltazione e/o legittimazione di comportamenti in palese violazione delle norme o offensivi dei diritti fondamentali dell'individuo, come il consumo smodato di alcol o l'utilizzo di sostanze stupefacenti o la pratica del gioco d'azzardo, ovvero comportamenti, specie se messi in atto da minori, che pongono in serio pericolo l'incolumità, la salute, propria o degli altri (cfr. delibera 52/13/CSP).

comunicato solo ad un utente adulto che blocca, se attivo, la visione di determinati programmi e rappresenta una innovazione più adeguata rispetto ai normali segnali audio o video di protezione, che pur permangono¹¹⁰. In ogni caso spetta alle emittenti non mettere in programmazione, nelle fasce protette, programmi esplicitamente considerati gravemente nocivi.

Sulla fruizione dei videogiochi, l'AgCom e il Consiglio Nazionale degli Utenti si sono impegnati a ribadire la necessità di utilizzare in modo più forte i sistemi di protezione esistenti per ora adottati solo come forme di autoregolamentazione dei produttori e distributori di videogiochi che volontariamente utilizzano la siglatura rossa con la scritta +18 seguendo le indicazioni del PEGI (Pan European Game Information)¹¹¹.

Nel 2015, l'accordo promosso dal Garante nazionale per l'infanzia stabilisce che nelle sale cinematografiche in cui si programmano film esplicitamente rivolti a minori non siano proiettati trailer o altri generi di pubblicità i cui contenuti siano nocivi o non adatti ai minorenni.

Inoltre, le Commissioni parlamentari competenti svolgono periodicamente audizioni con le diverse Autorità garanti componenti della società civile promuovendo un'attenzione costante di carattere culturale sui palinsesti e sui programmi che vengono proposti.

Nel Libro bianco del 2014 su Minori e Media (vedi Allegato “*Libro Bianco Media e Minori*”) prodotto dall'AGCOM si rilevano i dati dell'attività di monitoraggio e quelli relativi al controllo sanzionatorio.

Il Governo ha varato diversi progetti per migliorare la competenza delle nuove generazioni al corretto comportamento in rete ed alla protezione dal coinvolgimento in attività pericolose come il gioco d'azzardo, il consumo di pornografia, le attività illecite, la violazione dei diritti d'autore, la sottrazione di identità e la falsificazione della stessa, la violazione della privacy, e soprattutto la partecipazione ad attività discriminatorie e di diffusione dell'odio e della violenza¹¹² e del cyberbullismo (cfr. Cluster 5, e Allegato *Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a scuola 2016/2017*)¹¹³.

5. Violenza contro i bambini

(a) Abuse and neglect

Cfr. Osservazioni conclusive 43-44

Vedi anche risposta alla Osservazione del Comitato 44b) ii) sulle norme giuridiche italiane a tutela dei minori da violenza, abuso ed incuria, a livello nazionale e locale, su iniziativa di Ministeri, Regioni, Comuni, Scuole, Associazioni, associazioni professionali sono stati realizzati numerosi progetti e interventi specifici di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sul tema, rivolti a ragazzi e ragazze, bambine e bambini, insegnanti, operatori dei settori sanitari, sociale, formativo o giudiziario, nonché a forze di polizia e media. Tra i progetti si segnalano anche esperienze di home visiting attuate in alcune Regioni grazie alla

¹¹⁰ Durante la normale programmazione anche in fascia protetta si possono riscontrare programmi non adatti ad un pubblico di minori e le emittenti sono tenute a segnalare sia durante la messa in onda con un segnale rosso o arancione, a seconda della rilevanza, nonché ad ogni interruzione pubblicitaria, prima dell'avvio del programma, tramite un comunicato si ricorda che la visione può essere sconsigliata o vietata ad un pubblico di minori o ritenuta opportuna la presenza di un adulto.

¹¹¹ Il Consiglio Nazionale degli Utenti ricorda ai genitori e ai rivenditori che il n.18 in un riquadro rosso riportato sulla confezione del videogioco significa, secondo il PEGI (Pan European Game Information), che il gioco è “adatto alla maggiore età e implica la descrizione di scene di violenza molto realistiche. Per violenza si intende non solo la presenza di ferite, mutilazioni e morte di personaggi assolutamente realistici, ma anche l'eventuale presenza di immagini o rumori che possano alterare il normale stato psicologico della persona, provocando sensazioni di paura, angoscia o stress. Il linguaggio può essere estremamente volgare, le scene di sesso possono avere connotazioni esplicite così come l'uso di sostanze stupefacenti.”

¹¹² L'Italia è parte attiva dell'iniziativa del Consiglio d'Europa del marzo 2014 sulla Campagna di sensibilizzazione per il contrasto del fenomeno dell'incitamento all'odio online; in particolare il Dipartimento per le politiche della famiglia è partner nel Tavolo Tecnico istituito presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. L'obiettivo è di coinvolgere i giovani cittadini europei ed il mondo dell'associazionismo fornendo le competenze per riconoscere e svolgere azioni contro le violazioni dei diritti umani online e rafforzando, nei giovani tra i 13 e i 30 anni, la consapevolezza ad un corretto uso dei social network, la discussione e l'attuazione di azioni che combattano l'incitamento all'odio in rete.

¹¹³ L'Italia ha finalizzato la partecipazione alle *Safer Internet Day* promosse a livello europeo realizzando capillari giornate informative e attività di sensibilizzazione costante, realizzate nelle scuole in particolare con il contributo delle forze dell'ordine e della polizia postale che illustrano i pericoli della navigazione nella rete Web, i comportamenti illeciti che i minori possono compiere e i danni che questo mondo non più virtuale può effettivamente portare alla vita delle persone vittimizzate dalle rete. Nel 2015 il Miur ha emanato le Linee guida contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in cui vengono presi in considerazione tutti i fenomeni discriminatori. Ad esso è seguito un Piano nazionale (vedi allegato *Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo a scuola 2016/2017*) che prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro e si articola in una vasta azione formativa che coinvolge oltre 16.000 docenti, con spot dedicati e con iniziative in cui i protagonisti diretti sono i ragazzi, sia come attori che come fruitori della comunicazione. Inoltre è in corso il progetto di legge A.C. 3139 (approvato in Senato A.S. 1261) sulle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che prevede azioni di repressione, di ristoro dei danni e azioni di promozione e prevenzione nelle scuole in relazione al fenomeno.

collaborazione tra i servizi sanitari e ospedalieri e servizi sociali e terzo settore specializzato. Le forme di violenza oggetto di attenzione coprono sia la violenza tra pari sia quella commessa da adulti, in famiglia e fuori famiglia, online e offline, ai danni di minorenni, per un quadro esemplificativo di alcune iniziative si veda Allegato *Progetti contro la violenza*.

Anche l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza – organo istituito attraverso la Legge 112/2011 - ha promosso numerose iniziative in tema di abuso e maltrattamento dei minori, tra le quali si segnalano:

- la prima “*Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia*” (2015), condotta in partnership con Terre des Hommes e Cismai (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia), con la collaborazione e il supporto di ANCI e ISTAT;
- il *Documento di proposta* per la prevenzione e la cura del maltrattamento sui minorenni, elaborato sulla base del lavoro di una Commissione consultiva istituita dall'Authority (2015);
- il *Documento di proposta* del Tavolo di lavoro sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, istituita dall'Authority;
- l'istituzione della Consulta nazionale delle Associazioni e delle Organizzazioni (finalizzata ad assicurare forme idonee di collaborazione e confronto con esse, in particolare con quelle più direttamente impegnate nella tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi), nonché la costituzione di tre Gruppi di lavoro (2016) nell'ambito della Consulta, sui temi del disagio psichico degli adolescenti, della continuità degli affetti e della tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione.

Il *IV Piano nazionale infanzia* che tra gli obiettivi tematici comprende il sostegno alla genitorialità, attraverso azioni atte a rinforzare il sistema di promozione, prevenzione e protezione dei bambini in situazione di vulnerabilità garantendo il diritto alla cura delle vittime di abuso e maltrattamento e l'accompagnamento giudiziario delle vittime.

Concorre a obiettivi di prevenzione e protezione precoce anche il *Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)* (Cfr. Cluster 6), avviato nel 2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali .

Cfr Osservazione Conclusiva 44a)

Vedi successiva sezione su Osservazione Conclusiva 44b) (ii) circa le norme penali che sanzionano adeguatamente ogni utilizzo della violenza nei confronti dei minori, incluse le punizioni corporali; si ricorda che nel Regional Consultations for Europe and Central Asia (Ljubljana, Slovenia, 5-7 July 2005) già è stato evidenziato che la Corte di Cassazione Italiana e le Corti di merito interpretano le norme giuridiche già esistenti – che puniscono ad es. l'abuso di mezzi di correzione e disciplina - precisando che ogni punizione corporale deve essere considerata illecita.

Con riferimento alla violenza di genere, si ricorda la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”, la cui emanazione è stata ispirata dalle disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul. Inoltre nel dicembre 2016 il Dipartimento per le Pari Opportunità (di seguito DPO) ha emesso un *Avviso per la realizzazione di iniziative educative previste dal “Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”*¹¹⁴:

Va segnalato altresì che il Ministero della Salute ha approvato il Piano nazionale della prevenzione (Pnp) 2014-2018, che è parte integrante del Piano sanitario nazionale. Esso si occupa della promozione della salute e della prevenzione delle malattie, si prevede che ogni Regione approvi un proprio Piano. Tra i macro-obiettivi del Pnp vi è la promozione del benessere mentale di bambini e adolescenti tenendo conto dei fattori di rischio legati a: status economico e lavorativo, livello di scolarità, standard di vita, salute fisica, coesione familiare, discriminazione, violazione dei diritti umani ed esposizione a eventi avversi come violenza sessuale, abuso e trascuratezza. Il Pnp adotta un approccio integrato, è dunque ritenuta fondamentale la collaborazione del sistema sanitario con quello sociale e con la scuola, attraverso strategie multisettoriali che combinino interventi universali e interventi mirati¹¹⁵.

¹¹⁴ I fondi, 5 milioni di euro, permetteranno il finanziamento di 90 progetti, da realizzarsi nel 2017.

¹¹⁵ In estrema sintesi, il Pnp elenca i criteri fondamentali per la costruzione di interventi preventivi e di promozione in ambito scolastico:

Cfr Osservazione Conclusiva 44b) (i)

Vedi anche Cluster 10 sul Piano Nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 2015 – 2017. In attuazione del Piano, il DPO ha provveduto alla realizzazione della bozza di specifiche “*Linee guida che individuano i livelli essenziali delle attività di protezione e sostegno educativo a favore dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale*” anche al fine di eliminare le disparità regionali in termini di esistenza e applicazione di linee guida sulla violenza contro i bambini nonché di prevenzione, cura ed eliminazione della violenza.

In merito alla pianificazione di una strategia nazionale di contrasto alla violenza, si segnalano i seguenti atti:

- By Ministerial Decree dated 10 November 2010, the then Minister on Equal Opportunities approved, upon positive opinion by the Unified Conference, the three-year term “*National Action Plan against gender-based violence and stalking*”¹¹⁶. Within the Plan the issue of the child, early and force marriages is referred to as one of the relevant forms of violation of women rights, together with MGF and trafficking.

- il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere del 7 luglio 2015 (art. 5, decreto-legge n. 93/2013), adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015¹¹⁷.

L’Italia, attraverso il DPO e l’Osservatorio per il contrasto alla pedofilia ed alla pornografia minorile (OCPPM), partecipa attivamente alle iniziative del Consiglio d’Europa contro la violenza all’infanzia (Cfr. Cluster 10g) come ad esempio la *Strategia del Consiglio d’Europa sui diritti del bambino per gli anni 2012-2015*, nonché la nuova “*Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021)*”, adottata dal Comitato dei Ministri il 2 marzo 2016 e lanciata a Sofia il 05/06 aprile 2016.

-adozione di approcci multidimensionali;

-promozione del concetto positivo di salute mentale piuttosto che di prevenzione della malattia mentale (es. resilienza, rafforzamento, life skill, senso di coerenza),

-partecipazione ed empowerment (es. coinvolgimento nelle decisioni come parte dello sviluppo e del mantenimento di un clima scolastico democratico; creazione del senso di appartenenza);

-apprendimento e insegnamento (es. implementare una varietà di strategie di apprendimento e insegnamento che promuovano il senso di coerenza, collegando la salute e il benessere mentale degli studenti anche alle loro vite nella comunità);

- approcci che migliorino la competenza socio-emozionale (es. capacità di autogestirsi, consapevolezza di sé e sociale, capacità di relazione, capacità decisionale responsabile);

-durata e intensità (es. implementazione continua per più di un anno);

-clima scolastico supportivo (es. promozione della salute mentale come parte integrante della cultura della scuola, promozione di relazioni aperte e oneste all’interno della comunità scolastica, promozione di aspettative alte ma raggiungibili per tutti gli studenti, sia nelle interazioni sociali sia in riferimento ai risultati curriculari);

-coinvolgimento dei genitori e della comunità locale;

-collaborazione tra i responsabili delle politiche dei settori sanitario ed educativo (es. gruppi di lavoro integrati).

¹¹⁶ More specifically, the aim of this Plan is six-fold: (a) Raising awareness in a broad, adequate and effective manner; (b) Ensuring and implementing a network of relevant anti-violence Centers and shelters; (c) Securing an adequate support for the victims nationwide; (d) Adequately training and equipping with the appropriate tools, all those social and health-care providers mandated to supporting victims and/or working in this area, with the ultimate goal of mainstreaming gender-based culture; (e) Envisaging a structured collection of data to better steer relevant policies; (f) Enhancing forms of assistance and support for women, victims of violence, and their children; (g) Broadly enhancing the level of protection by an effective collaboration with Police Forces.

¹¹⁷The Plan has ten basic goals:

- information and awareness in the community;

- the awareness raising of the sectors of the media;

-the promotion of appropriate training for teachers and awareness campaign with young people at school;

-the strengthening of service for assistance and support to victims, through the strengthening of the network of local services, women's refuges and support specialized centers;

-adequate training of all professionals who come into contact with victims of violence or stalking;

-strengthening the protection of victims, through greater collaboration between all institutions involved;

-the improvement , in all the national territory, of actions for interventions with the authors of violence in order to limit the recurrence of crimes;

-the collection of, at least annually, the data on the phenomenon, and the coordination of existing databases;

-the promotion of specific positive actions that take into account the competencies of the administrations involved in the sector;

-the definition of a structured system of governance among all levels of government, which is based also on the different experiences and good practices already implemented in local networks and at a national level.

The themes of the Plan of Action concern also minors, in particular for the awareness campaign against violence and the prevention of domestic violence involving children:

-communication – the use of female images by media - awareness of society

-education between genders

-training of professionals entering in touch with women who suffer violence

-social inclusion and recovery of women victims of violence

-recovery / reintegration of men authors of violence

-promotion of code pink in the hospital

-collection of data.

Si segnalano infine le iniziative per il contrasto della violenza tra pari, quali ad esempio le “*Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo ed al cyberbullismo*” emanate dal MIUR nel 2015. Sul tema del bullismo e cyberbullismo sono stati costituiti 20 Osservatori permanenti presso gli Uffici scolastici regionali. Inoltre molti sono gli interventi realizzati per prevenire e contrastare questi fenomeni sia a livello nazionale che locale¹¹⁸. Several initiatives with students and/or teachers and/or parents have been promoted at a national level by the Ministry of Education.¹¹⁹ The Government has also established the “Week against violence and for the education to the respect between male and female”, which takes place annually in schools of all levels¹²⁰. Observatories on bullying have been set up in each Regional Education Office to act as an operational instrument in connection with the free toll number 800.66.96.96 located at the Ministry of Education, now absorbed by another service (1.96.96) and the Telefono Azzurro chat (<http://www.azzurro.it/sostegno>), financed by the Ministry of Education with a budget of 100.000,00 Euros.

Cfr Osservazione Conclusiva 44b) (ii)

In Italia, in ragione della struttura originaria dell'ordinamento giuridico, non esiste una definizione specifica di “violenza contro i minori” né un divieto espresso, ma tutti i differenti comportamenti violenti contro i minori (fisici e psicologici, ingiuria e abuso, negligenza, maltrattamento e sfruttamento, anche sessuale) sono punibili in base alle norme del codice penale. L'ordinamento giuridico italiano infatti, sia nel codice penale che nelle leggi speciali, non prevede espliciti divieti bensì fattispecie di reato che puniscono determinati comportamenti offensivi di beni giuridici di categoria (es. delitti contro lo Stato, contro la famiglia, contro la persona, etc.). In detto contesto, i bambini e gli adolescenti ricevono una completa tutela giuridica non in quanto “minori” ma in quanto “persone” vittime di aggressioni che ne offendono ad esempio la vita, la salute o l'equilibrato sviluppo psico-fisico, morale e sociale, ossia beni giuridici costituzionalmente riconosciuti e dunque penalmente tutelati attraverso le norme incriminatrici.

Nel lessico giuridico italiano, già l'indicazione del soggetto passivo dei reati pone in evidenza come sia assicurata una tutela a tutto campo di bambini e adolescenti: i comportamenti punibili sono infatti riconducibili alla tutela del concepito e del feto, del neonato, del fanciullo, fino ad arrivare alla tutela del “minore”, categoria che ricomprende la più ampia fascia d'età, fino al limite dei 18 anni. Tra le norme a tutela dei minori va ricordato che vengono sanzionati tutti i comportamenti di incuria, abuso, violenza ed aggressione psicologica, fisica e sessuale che possono arrecare offesa ai minori¹²¹.

Allo scopo di punire in misura maggiore il reato quando commesso ai danni di un minore, il sistema penalistico prevede reati che hanno il minore quale soggetto passivo, talora esclusivo (ad es. infanticidio,

¹¹⁸ Tra i progetti di portata nazionale segnaliamo: “Una vita da social” promosso da MIUR e polizia postale; la campagna di sensibilizzazione “Smonta il bullo” del MIUR; il progetto “Generazioni connesse” coordinato dal MIUR.

¹¹⁹ Among the projects of national relevance, please see: “Una vita da sociale” promoted by the Ministry of Education and the postal police; Campagna Smonta il Bullo; “Towards a friendly school” (school year 2014 – 2015) in cooperation with UNICEF Italy (The project aims at promoting the full enhancement of children's rights in schools, also adopting a preventive approach against bullying); the project “Generazioni connesse – Safer Internet Centre – Italy” (www.generazioniconnesse.it) in cooperation with the National Ombudsman's Office for Children and Adolescents, Police Forces, Save the Children Italy, Telefono Azzurro, EDI onlus and Movimento Difesa del Cittadino.

¹²⁰ At the same time, since 2013, for the International Day for the Elimination of Violence against Women (25 November) the Department for Equal Opportunities has adopted a still ongoing campaign “Recognize the violence”.

¹²¹ A titolo esemplificativo si ricordano le fattispecie che puniscono: infanticidio (art. 578 cp), abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 cp), incesto (art. 564 cp), occultamento dello stato di un figlio (art. 568 cp), supposizione o soppressione di stato (art. 566 cp), alterazione di stato (art. 567 cp), violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cp), abuso di mezzi di correzione o disciplina (art. 571 cp), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 cp), sottrazione consensuale di minorenni (art. 573), sottrazione di persone incapaci (art. 574 cp), sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574 bis cp), percosse (art. 581 cp), lesioni personali lievi gravi o gravissime (art. 582 cp), omicidio (art. 575 cp), omicidio colposo (art. 589 cp), omicidio del consenziente (art. 579 cp), istigazione al suicidio (art. 580 cp), morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 cp), omissione di soccorso (art. 593 cp), istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (414 bis cp), associazione per delinquere diretta a commettere reati di abuso o sfruttamento sessuale (art. 416 cp), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cp), morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 cp), impiego di minori nell'accattonaggio (art. 600 octies cp), rissa (art. 588 cp), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cp), sequestro di persona (art. 605 cp), prostituzione minorile (art. 600 bis cp), pornografia minorile (art. 600 ter cp), detenzione materiale pornografico (art. 600 quater cp), pornografia virtuale (art. 600 quater.1 cp), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cp), tratta di persone (art. 601 cp), violenza sessuale (art. 609 bis cp), atti sessuali con minorenne (art. 609 quater cp), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies cp), adescamento di minorenni (art. 609 undecies cp), violenza privata (art. 610 cp), violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 cp), minaccia (art. 612 cp), atti persecutori (art. 612 bis cp), stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 cp), circonvenzione di persone incapaci (art. 643 cp), molestia o disturbo alle persone (art. 660 cp), somministrazione di bevande alcoliche a minori (art. 689 cp), omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga di minori (art. 716 cp), trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui (art. 728 cp), somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive (art. 730 cp), inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 cp), divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734 bis cp).

abbandono di minore, atti sessuali con minori e corruzione di minorenni, prostituzione minorile e pornografia minorile, sottrazione di minori, adescamento di minorenni, impiego di minori nell'accattonaggio, somministrazione di bevande alcoliche a minori, somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive, inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare di minori). In altri casi si rinvenivano circostanze che aggravavano la pena quando il fatto di reato è commesso nei confronti di un minore (ad es. i reati di incesto, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, acquisto o alienazione di schiavi, sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori). Esistono inoltre alcune norme - recentemente rinnovate sulla scorta delle indicazioni internazionali - che prevedono "circostanze aggravanti generiche" dei reati (art. 61 c.p.) comportando un aumento di pena ed implementando la tutela di vittime minori.¹²²

In questa sede si ritiene rilevante segnalare il processo intervenuto a carico dei responsabili della Comunità Il Forteto, che ha provato le violenze di ogni tipo commesse ai danni di bambini, adolescenti e giovani ospitati sin dal 1977 in questa struttura situata nella regione toscana. La stessa amministrazione regionale toscana ha voluto indagare su quanto avvenuto in questa struttura di accoglienza, istituendo due commissioni di inchiesta che hanno dato evidenza alle violenze commesse per decenni, in un sistema di responsabilità anche da parte delle istituzioni. Questo caso ha posto in evidenza inoltre il tema cruciale della prescrizione dei reati, peraltro raddoppiato dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, ma solo per atti commessi dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Cfr Osservazione Conclusiva 44b) iii)

Nel 2013 è stata attivata presso l' OCPPM la Banca Dati su abuso e sfruttamento sessuale dei minori.¹²³ Obiettivo della banca dati è quello di organizzare e integrare in modo sistematico il patrimonio informativo e informatizzato delle diverse Amministrazioni, centrali e locali, permettendo una visione d'insieme ed una conoscenza più approfondita del fenomeno con un *focus* specifico sui minori vittime di crimini sessuali.¹²⁴

Si segnala la realizzazione anche di alcune ricerche di carattere nazionale.

- L'indagine nazionale sul maltrattamento dei minori effettuata dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI) e Terre des Hommes Italia effettuata nel 2015 con il supporto del Garante Nazionale per l'Infanzia.¹²⁵
- La ricerca campionaria sulla violenza contro le donne¹²⁶ elaborata da ISTAT nel 2015 che prende in considerazione anche l'esperienza delle ragazze sedicenni.
- Partecipazione dell'Italia nel 2015-16 allo Studio multipaese sui drivers della violenza all'infanzia¹²⁷ coordinato da Unicef Office of Research.¹²⁸

¹²² In tal senso vanno ricordati: - l'art. 61 n. 11 *per avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche*, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità; - l'art. 61 n. 11 *ter c.p. per i delitti contro la persona commessi "in danno di minori" se il fatto si svolge all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione*; - l'art. 61 n. 11 *quinq. c.p. per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché nel delitto di maltrattamenti in famiglia quando il fatto è stato "commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza"*.

¹²³ Come previsto dall'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, così come modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38.

¹²⁴ Il progetto della Banca Dati persegue i seguenti obiettivi:

- acquisire ed armonizzare tra loro i dati delle banche dati esterne al DPO – e quindi delle altre Pubbliche Amministrazioni – valorizzando così il principio di cooperazione tra Amministrazioni centrali;
- verificare l'entità di fenomeni criminosi specifici;
- analizzare le variazioni dei fenomeni criminosi nello spazio e nel tempo;
- ricavare profili caratteristici delle vittime di violenze e degli autori;
- identificare elementi caratterizzanti gli interventi di rilevazione e segnalazione, di contrasto e di protezione;
- usare le informazioni per supportare l'individuazione di priorità nella programmazione delle azioni a tutela delle vittime;
- assicurare tempestività e tematizzazione nella disponibilità delle informazioni.

Ad oggi, la banca dati contiene dati forniti dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia e dall'Istat con una base informativa, già ora, di notevoli dimensioni. Infine, sarà possibile inserire indici comparati tra i vari Paesi europei al fine di contestualizzare la situazione italiana nel panorama continentale. Nell'anno 2015 è stato promosso un processo di implementazione della Banca Dati atto ad un coinvolgimento attivo dei componenti istituzionali dell'Osservatorio per il miglioramento del flusso di dati e delle relative analisi del fenomeno.

¹²⁵ Questa analisi i dati amministrativi riguardanti un totale di 2,4 milioni di bambini (25% del totale della popolazione infantile italiana) residenti in 231 comuni in tutta Italia. Al 31.12.2013, in Italia, circa il 5% dei minori risultavano essere presi in carico dai servizi sociali (circa 458.000 minori).

¹²⁶ Dimensione del campione n=24.761

¹²⁷ Lo studio è disponibile in lingua inglese e italiana al seguente indirizzo: <http://www.istitutodeglinnocenti.it/?q=content/minori-identificati-i-fattori-di-rischio-di-abusi-e-maltrattamenti>.

(b) Measures to eliminate all forms of harmful practices

An ad hoc Commission for the prevention and the fight against FGM has been created since 2009 at the Department for Equal Opportunities whose mandate was performed by elaborating the second Programming Plan fixing the national action priorities in this field, in accordance with Art. 2 of Act No. 7/2006¹²⁹ (Cfr. III e IV Rapporto ONU para 404-405). The above Plan also reports indications provided for by CSOs, operating both nationwide and locally. The content of this Plan, shared with regional Authorities, under “The Agreement on how to share resources, purposes, modalities, including implementation ones, and monitoring of the relevant interventions system”, has been approved by the State-Region Conference, on 6 December 2012. A 3 million Euros allocation has been envisaged for Regional Authorities in order to implement prevention programs¹³⁰.

Nell’ambito dell’Intesa sulle MGF, diverse sono le azioni previste per favorire l’abbandono di pratiche come i matrimoni forzati.

I matrimoni con minori sono vietati, come previsto dall’articolo 84 del codice civile, fatto salvo il caso in cui il minore abbia compiuto i 16 anni e sia autorizzato dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio per comprovati gravi motivi (cfr. Cluster 2, Definizione di minore). Nella legislazione italiana non compaiono riferimenti specifici alla pratica dei “matrimoni forzati”, tuttavia è possibile ricorrere agli strumenti giuridici predisposti con valenza più generale. Inoltre esistono due riferimenti legislativi: uno indiretto, che passa attraverso la legge di ratifica della Convenzione di Istanbul (Legge 27 giugno 2013 n. 77, vedi artt. 32, 37 e 59) e uno diretto con un decreto ministeriale del 2007, che contiene la “*Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione*” (punto 18).¹³¹

Nel corso dell’attuale Legislatura il fenomeno ed è stato oggetto di disegni di legge finalizzati a introdurre il reato di costrizione al matrimonio o all’unione civile e quello di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio (nella maggioranza dei casi il matrimonio viene contratto in un Paese estero). Spesso sono persone familiari quelle che inducono e obbligano al matrimonio, nei disegni di legge si prevede che sia punibile non solo chi usa forza o violenza, ma anche chiunque sfrutti la vulnerabilità o si fa scudo dietro a precetti religiosi.

Una maggiorazione della pena è prevista se i reati sono commessi nei confronti di persona della famiglia, o di un minore di anni diciotto, o una persona sottoposta alla propria autorità, tutela o curatela, o a sé affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.

Anche se non esiste specificamente il reato di matrimonio forzato, esso è punibile qualora rientri in altre fattispecie di reato: reati di violenza privata (art. 610 c.p.) che punisce “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa”, minaccia (art. 612 c.p.), maltrattamento (art. 572 CP), riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 CP), violenza sessuale ed atti sessuali con minori (art. 609 bis CP, 609 quater CP).

Manca una rilevazione sistematica dei casi, non esiste quindi una quantificazione del fenomeno. Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha finanziato un progetto dell’Associazione Le Onde che ha permesso di mettere a sistema le conoscenze attuali sul fenomeno in Italia e formulare proposte di riforma legislativa e di intervento. Il Dipartimento pari opportunità ha inoltre promosso nel 2013 la realizzazione della *Ricerca finalizzata alla costruzione di una stima attendibile del numero delle donne e bambine vittime in Italia di matrimoni forzati*, una ricognizione sulle indagini quantitative e qualitative più recenti o significative prodotte in Italia, in Europa e a livello internazionale così da avere un quadro complessivo di riferimento. E’ stato anche realizzato un approfondimento qualitativo attraverso un contatto con i Centri antiviolenza.

¹²⁸ È stata effettuata una rassegna della letteratura che ha preso in considerazione studi e ricerche sull’abuso sessuale, fisico, e psicologico contro i bambini in Italia negli ultimi 15 anni. Sono stati passati in rassegna 237 studi tra cui 67 ricerche sono risultate idonee rispetto ai criteri di inclusione prescelti. Inoltre è stata realizzata un’analisi statistica secondaria sui dati della ricerca nazionale “Vite in bilico” (2006), uno studio retrospettivo su donne tra i 19 ei 60 anni di età (n=2320) che indaga le esperienze di violenza avute dalle intervistate quando erano minorenni.

¹²⁹ La legge italiana è stata definita come esempio di best practice dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nel Rapporto sulle MGF pubblicato nel 2011.

¹³⁰ In the following fields: (a) Elaboration of innovative intervention models, by which to implement nationwide, a systemic action aimed at the social integration of women and children, victims or potentially exposed to FGM; (b) Ad hoc training courses, also with the aim to facilitate contact between relevant Institutions and African communities; (c) Awareness-raising and information activities. Within this framework, specific attention has been paid to the second area of intervention, namely information, education and training for relevant public and private care providers, also to equip them with the best knowledge, in light of international and regional indications. Following the approval of the above Agreement, twelve Italian Regions have already submitted relevant projects to combat FGM.

¹³¹ Mentre nella legislazione regionale possiamo trovare riferimenti tra alcune delle recenti leggi regionali in tema di violenza di genere quali ad esempio: Regione Molise L.R. n. 15/2013 (art. 1) e Regione Lombardia L.R. n. 11/2012 (art. 1).

(c) Sexual exploitation and sexual abuse

Cfr. Cluster 10 Inoltre si ricorda che

The National Observatory against Paedophilia and Child Pornography has a specific research and dissemination section on bullying, also in relation to the Council of Europe "One in five" Campaign on sexual violence against children and to the underwear rule website (http://www.quinonsitocca.it/Default_it.asp).

(d) The right not to be subjected to torture or other, inhuman and degrading treatment or punishment

Cfr. Osservazioni Conclusive 34-35

Circa il sistema giuridico italiano e la punibilità di tutti gli atti di violenza nei confronti dei minori, cfr. Cluster 5b).

Cfr. Cluster 10 in merito alle *Azioni di prevenzione* previste dal *Piano Nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile 2015 – 2017* anche in riferimento agli interventi di formazione e sensibilizzazione avviati dal DPO ed all'attività svolta regolarmente – anche negli istituti scolastici - degli altri membri dell'Osservatorio (es. da Carabinieri, Polizia Postale e delle comunicazioni).

(e) Measures to promote the physical and psychological recovery and social reintegration of child victims

Si rinvia innanzitutto a quanto riportato nel CLUSTER 10 – Sfruttamento sessuale, lett. e),

In September 2011 the Italian Department for Equal Opportunities, in cooperation with the Observatory, presented a Public Notice to support pilot projects for the treatment of child victims of sexual abuse and exploitation. Such projects are aimed at ensuring that child victims of sexual abuse and/or exploitation benefit from social and assistance services, by means of a close integration among social, health and judicial sectors, enabling to overcome the diversity of procedures used by local social and health services¹³².

In attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere del 7 luglio 2015 è stato emesso nel 2016 un *Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità* – “*per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali*”¹³³.

Sul tema specifico degli “orfani speciali”¹³⁴, vittime di violenza assistita, il Dipartimento per le Politiche della famiglia, ha sottoscritto il 10 ottobre 2016 un Protocollo di collaborazione con il Garante Nazionale

¹³² The Notice's strategic aim was to promote interventions for child victims, characterized by the tendency to create a connection among all local operative and institutional resources. The initiative is highly innovative and represents the first institutional experience aimed at trying to fill the existing gap in this field. Under the Notice, 27 projects have been funded and implemented for a total amount of 2 millions and 800 thousand euro

¹³³ Questo ha previsto un finanziamento per complessivi 12 milioni di euro. Nel gennaio 2017 sono inoltre stati pubblicati due decreti del Presidente del Consiglio del 25 novembre 2016 relativi alle risorse del “*Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità*” che ripartiscono tra le Regioni 31 milioni di euro (ex Legge 119/2013 ed ex Legge 93/2013). In particolare, parte dei fondi, operativi per il biennio 2017-2018, sono finalizzati all'apertura di nuovi centri antiviolenza e case rifugio e al potenziamento di quelli già esistenti e a ulteriori iniziative regionali in tema di violenza di genere; altra parte dei fondi sarà destinata alla realizzazione delle quattro linee d'azione previste dal Piano d'azione, con particolare attenzione all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, alla realizzazione di interventi per l'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza anche attraverso accessi agevolati all'edilizia residenziale pubblica, allo sviluppo di azioni di formazione, con la collaborazione delle operatrici dei centri antiviolenza, del personale sanitario e socio sanitario che presta servizio presso i dipartimenti di emergenza e i pronto soccorso degli ospedali ed all'implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza al fine di agevolare la trasmissione alla Banca dati nazionale.

¹³⁴ Si segnalano sulla problematica di cui sopra, i seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare:

-A.C. 1129 - approvato in Aula Camera deputati il 29 luglio 2015 e trasmesso al Senato (A.S. 2032) (*Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.*). La proposta di legge, in particolare, escludeva l'applicabilità del rito abbreviato per fattispecie delittuose particolarmente gravi tra cui: omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia; atti persecutori; sfruttamento sessuale dei minori; violenza sessuale e atti sessuali con minorenne.

-Il 4 maggio 2016 è stato adottato dalla Commissione un Testo Unificato che ha modificato il testo originario approvato dalla Camera dei Deputati togliendo l'esclusione dell'applicabilità del rito abbreviato per tutte le fattispecie delittuose particolarmente gravi contenute nel menzionato. L'ultima seduta in assemblea Senato si è tenuta il 26 settembre 2016.

- A.C. 3639- *On. Roberto Capelli (DeS-CD) e altri - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.* In corso di esame in commissione Giustizia. Nel corso dell'ultima seduta in Commissione Giustizia, tenutasi in data 20 dicembre 2016, è stato deciso di adottare quale testo base l'Atto Camera 3772. La proposta di legge, in particolare: riconosce il gratuito patrocinio legale ai figli della vittima che non abbiano compiuto 26 anni di età, nonché ai figli maggiorenni non autosufficienti, in deroga ai limiti di reddito; stabilisce il sequestro conservativo dei beni dell'omicida (in modo che eventualmente dopo la sentenza questi possa risarcire i figli), la sospensione del diritto a succedere nei confronti del coniuge indagato per omicidio ai danni dell'altro coniuge e l'indegnità a succedere, ovvero l'impossibilità di ottenere quote dell'asse ereditario (senza bisogno che i figli intentino una causa civile a tal fine). La proposta di legge prevede, inoltre, il divieto della reversibilità della pensione a favore dell'omicida, già a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, e non al momento del passaggio in giudicato della sentenza.

dell'Infanzia e dell'Adolescenza, volto a favorire la cooperazione tra i soggetti istituzionali chiamati ad occuparsi della tutela dei diritti delle persone di minore età.

Si segnala inoltre la recente Legge n. 232/2016 (art. 1, comma 146 Legge di bilancio per il 2017) che nel modificare l'art. 11 della Legge n.122/2016 (Legge Europea 2015- 2016) ha ricompreso, tra le vittime dei reati intenzionali violenti aventi diritto ad essere indennizzati, anche *“i figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”* (...) a cui viene “assicurato un maggior ristoro”.

(f) The availability of helplines for children

Sono attivi i seguenti servizi telefonici:

- il numero verde di emergenza telefonica per i minori (114), promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità e gestito dall'associazione Telefono Azzurro, si rivolge a bambini e adolescenti in situazioni di pericolo immediato, ai privati cittadini che vogliono segnalare un caso di emergenza e a servizi ed istituzioni del territorio coinvolte nella tutela di bambini e adolescenti. Nel periodo 2006-2013 il numero 114 ha ricevuto 14.692 chiamate di emergenza di cui 1.460 direttamente da parte di minori, infatti , nella maggior parte dei casi il chiamante è un adulto. Le emergenze sono riferite a abuso fisico e sessuale, gravi stati di trascuratezza e abbandono, tentativi di suicidio e di autolesionismo, fughe da casa, violenza domestica, assunzioni di sostanze stupefacenti ed alcoliche, eventi catastrofici (incidenti stradali, terremoti), comportamenti devianti, messaggi e dialoghi dal contenuto illecito o illegale diffusi attraverso Internet.
- il numero europeo dedicato ai minori scomparsi (116000), assegnato al Ministero dell'Interno che lo ha dato in gestione a “SOS – Il Telefono Azzurro ONLUS” . È inoltre attivo anche in Italia il “Sistema di allarme scomparsa minori” o “Child Alert”, dispositivo di carattere europeo eminentemente emergenziale, gestito dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Dal 25 Maggio 2009 al 31 Marzo 2016, la Linea 116 000, affidata a Telefono Azzurro, ha accolto 1.425 nuove segnalazioni di scomparsa, ritrovamenti, avvistamenti e aggiornamenti su casi di minorenni scomparsi. I nuovi casi di scomparsa, nell'arco temporale considerato, sono state 739. (Fonte Dossier Servizio 116 000 Maggio 2009 – Marzo 2016)
- il numero antiviolenza e antistalking 1522 rappresenta lo snodo operativo delle attività di contrasto alla violenza di genere e stalking e garantisce i necessari raccordi tra le Amministrazioni Centrali competenti nel campo giudiziario, sociale, sanitario, della sicurezza e dell'ordine pubblico. Nell'anno 2016, le chiamate ricevute sono state 31.834, tra queste sono presenti richieste di aiuto che interessano anche bambini esposti a violenza domestica..(Fonte Dipartimento pari opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri – Relazione servizio 1522 1.01.2016 – 31.12.2016)
- la Linea nazionale di aiuto per le vittime di tratta (800-290-290) gratuita, anonima e multilingue, che fornisce informazioni sulla legislazione e sui servizi socio-assistenziali garantiti alle persone trafficate/sfruttate in Italia.
- Numero Verde per le mutilazioni genitali femminili (800 300 558) gestito dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Dal 2009 al 2015 sono state 200 le telefonate ricevute e di queste due si riferivano a situazioni che sono state poi istruite presso le squadre mobili competenti. (Fonte: Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato)

6. Ambiente familiare e assistenza alternativa

(a) Family environment and parental guidance in a manner consistent with the evolving capacities of the child

Il piano Nazionale per la famiglia ha promosso la realizzazione di interventi non puramente assistenziali, ma di capacitazione delle potenzialità di partecipazione delle persone e delle famiglie. Il Piano individua tre aree di intervento: le famiglie con minori, in particolare le famiglie numerose (con 3 figli o più); le famiglie con disabili o anziani non autosufficienti; le famiglie con disagi conclamati sia nella coppia, sia nelle relazioni genitori-figli, che richiedono sostegni urgenti.

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali.¹³⁵

La norma (art. 1, commi 1250 e 1251, della L. 296/2006) prevede una serie di interventi tra i quali: il finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro; la sperimentazione iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose; lo sviluppo di iniziative in materia di politiche familiari; il sostegno alle adozioni internazionali; la riorganizzazione dei consultori familiari; la promozione e l'attuazione di un accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, ecc.¹³⁶

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e il Dipartimento per la Giustizia minorile del Ministero della Giustizia hanno sottoscritto, nel 2011 e nel 2013, due Accordi di Collaborazione finalizzati alla realizzazione di attività di sperimentazione e ricerca sui modelli innovativi di intervento con le famiglie di minori autori di reato, a prosecuzione ed ampliamento delle attività già sviluppate nel progetto "Family Roots" finanziato dall'Unione Europea.¹³⁷

Il IV PAI ha previsto azioni mirate al recupero delle competenze genitoriali prevedendo una presa in carico integrata, che coinvolga i figli e i genitori e che lavori su più livelli (psicologico, educativo, sociale), attraverso l'elaborazione di progetti rispondenti agli specifici problemi di ciascun bambino e ciascuna famiglia. Tale integrazione mira ad operare nella direzione di un recupero della famiglia, limitando la necessità di interventi sostitutivi (adozioni) o di sostegno/affiancamento a lungo termine (affidamenti familiari).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l'Università di Padova, ha promosso a partire dal 2011 e, nel corso degli anni messo a sistema, l'attuazione del programma nazionale P.I.P.P.I. (Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione) che ha innovato le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al fine di migliorare le loro capacità genitoriali, promuovendo la valorizzazione di strumenti finalizzati a rafforzare la consapevolezza dei bisogni di sviluppo dei bambini, riducendo il rischio di maltrattamento e quindi il loro allontanamento dal nucleo familiare d'origine¹³⁸ (Cfr. Allegato *Il Programma P.I.P.P.I.*). Dall'avvio ad oggi, il programma è ancora in corso,

¹³⁶ La normativa (Legge 296/2006 art. 1, comma 1252) prevede stanziamenti del Fondo ripartiti tra interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale; interventi definiti con l'intesa in sede di Conferenza Unificata con Regioni e Province autonome cui quota parte del fondo viene ripartito; e altre iniziative centrali.

¹³⁷ Il Dipartimento ha contribuito alle attività del progetto con un importo di euro 180.000,00 (Accordo di collaborazione 2011) ed euro 180.000,00 (Accordo di collaborazione 2013). Gli Accordi hanno avuto l'obiettivo di fornire una protezione e un sostegno mirati alle famiglie dei minori autori di reato in condizione di vulnerabilità e di prevenire le ricadute potenzialmente traumatiche dell'evento reato sul sistema familiare, individuando la famiglia come risorsa ed elemento attivo di cambiamento durante il periodo di presa in carico del minore autore di reato. I territori interessati dalla sperimentazione sono stati Milano, Napoli, Palermo, Roma, Ancona, Catanzaro, L'Aquila, Potenza, Reggio Calabria, Sassari, Cagliari, Campobasso, Genova, Perugia.

¹³⁸ La prima sperimentazione (2011-2012) ha coinvolto 10 Città Riservatarie ex l.285/97 ed ha lavorato con 89 Famiglie Target; la seconda (2012-2013) ha coinvolto 9 Città riservatarie e 144 Famiglie Target. La terza implementazione (2014-2015) ha visto uno scaling up del programma, coinvolgendo le Regioni e mettendo in campo un nuovo modello di governance; questa ha coinvolto 17 Regioni e 1 Provincia autonoma, lavorando con 50 Ambiti Territoriali e 500 Famiglie Target. La quarta sperimentazione (2015-2016) ha coinvolto 18 Regioni, 50 Ambiti Territoriali e 500

sono stati coinvolti e formati più di 1700 operatori con diverse professionalità. Come esito del programma pluriennale si stanno elaborando le *Linee di indirizzo per la prevenzione dell'allontanamento* che, con le Linee di indirizzo affido e quelle sulle comunità di accoglienza, andranno a completare il quadro della tutela e della protezione dei bambini all'interno e fuori dalla famiglia.

(b) Parents' common responsibilities, assistance to parents and provision of childcare services

Servizi educativi per l'infanzia

Cfr. Osservazioni Conclusive 36-37

Per gli anni 2008-2011 si veda anche CRC/C/ITA/Q/3-4 para 32-34 e 41-50. Cfr. anche Cluster 6e).

In aggiunta al Fondo per la famiglia, a partire dal “piano straordinario 2007-09”¹³⁹ (e dalle successive iniziative che ne hanno prolungato gli effetti fino al momento presente) è avvenuto uno sviluppo e un ampliamento dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia con un cambio di rotta rispetto al sistema precedente che lasciava il servizio esclusivamente a carico di Regioni e Comuni. Dal 2008 al 2015 la rete dei nidi è passata da una potenzialità ricettiva di 210.541 a quella di 314.741 posti, registrando un incremento di ben 104.200 posti e un correlato incremento della percentuale di copertura dal 15,8% al 20,8%.

Tuttavia, mentre la scuola dell'infanzia aveva già abbondantemente superato nel 2010 gli obiettivi comunitari della sua diffusione almeno per il 90% dei bambini da tre a sei anni, il nido si trova ancora lontano dall'obiettivo comunitario del 33% sia a livello nazionale che a livello di singole regioni e province autonome. A incidere sono soprattutto le disparità territoriali: mentre al nord e al centro i nidi sono maggiormente diffusi, nel Mezzogiorno la scarsità di nidi comporta un largo ricorso all'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia.

Per ridurre questo divario, quattro regioni del Meridione, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (ricomprese nell'obiettivo europeo “Convergenza”), sono interessate dai finanziamenti del programma nazionale “Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti” all'interno del Piano d'azione Coesione (Pac) avviato nel 2013 e prorogato fino al giugno 2017¹⁴⁰. I Comuni destinatari ricevono dei finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili per l'ampliamento e consolidamento dell'offerta complessiva dei servizi (asili nido pubblici o convenzionati; servizi integrativi e innovativi) ed il riequilibrio territoriale (avvio dei servizi nelle aree dove questi sono molto deboli o inesistenti)¹⁴¹.

Si segnalano anche le intese stipulate (vedi tabella seguente) fra il Dipartimento per la Famiglia e le Regioni e Province Autonome al fine di potenziare e coordinare il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Le azioni hanno incluso l'attivazione di nuovi posti, il sostegno ai costi di gestione, il miglioramento qualitativo dell'offerta, interventi a favore della nascita e dello sviluppo e delle famiglie numerose o in situazione di indigenza, e a sostegno laddove presenti, dei Centri per le famiglie¹⁴².

Quadro Intese DIPOFAM - Regioni e Province Autonome dal 2007 al 2015		
Intesa	Finalità	Risorse stanziare in euro
Intesa del 26 settembre 2007	Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema	340.000.000

Famiglie Target; la quinta (2016-2017) coinvolge 17 Regioni e 1 Provincia autonoma, 56 Ambiti Territoriali e 560 Famiglie Target. Si è recentemente avviata la sesta sperimentazione (2017-2018) con 17 Regioni e 1 Provincia autonoma, 56 Ambiti Territoriali e 580 Famiglie Target.

¹³⁹ Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'Intesa sancita il 29-09-2007 in Conferenza Unificata fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e intese successive.

¹⁴⁰ La dotazione finanziaria ammonta a 627 milioni di euro.

¹⁴¹ Il Dipartimento per le politiche della famiglia presiede, assieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato Operativo per il Supporto alla Attuazione (COSA) del programma, valutando i progetti presentati dai singoli ambiti territoriali, favorendo la presentazione e l'attuazione di progetti differenziati in relazione alle diverse normative regionali e alle diverse realtà territoriali.

¹⁴² Nel periodo 2007-2015 sono stati stanziati 637.000.000 euro.

(83/CU)	integrato dei servizi socio-educativi.	
Intesa del 18 febbraio 2008 (22/CU)	Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi.	117.000.000
Intesa del 7 ottobre 2010 (109/CU)	Proseguimento dello sviluppo e del consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, attraverso l'attivazione di nuovi posti, per sostenere i costi di gestione e per il miglioramento qualitativo dell'offerta. Realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà, tenendo conto della composizione e del reddito familiare.	100.000.000
Intesa del 2 febbraio 2012 (24/CU)	Proseguimento dello sviluppo e del consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, attraverso l'attivazione di nuovi posti, per sostenere i costi di gestione e per il miglioramento qualitativo dell'offerta. Realizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, componente sociale.	25.000.000
Intesa del 19 aprile 2012 (48/CU)	Proseguimento dello sviluppo e del consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, attraverso l'attivazione di nuovi posti, per sostenere i costi di gestione e per il miglioramento qualitativo dell'offerta. Realizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, componente sociale, e promozione di interventi per l'invecchiamento attivo a favore dell'anziano e della famiglia.	45.000.000
Intesa del 5 agosto 2014 (103/CU)	Attività in favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali.	5.000.000
Intesa del 30 luglio 2015 (81/CU)	Attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali nonché a favore della nascita e dello sviluppo, laddove presenti, dei Centri per le famiglie.	5.000.000
	Totale	637.000.000

Continua anche l'esperienza delle Sezioni primavera come descritto nel Terzo e Quarto Rapporto para 266-267 e CRC/C/ITA/Q/3-4 para 44d). Per dare attuazione a quanto previsto dalla L.296/96, a partire dal 2007, il Ministero della Pubblica Istruzione ha promosso degli appositi Accordi in Conferenza Unificata, per la realizzazione di una offerta di servizi educativi integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni¹⁴³).

¹⁴³Il Dipartimento politiche per la famiglia ha contribuito altresì, alla verifica dell'attuazione ed al monitoraggio del progetto nazionale mediante la partecipazione alla Cabina di Regia ed ai Gruppi tecnici.

La Legge 107/2015¹⁴⁴ potenzia e rilancia le iniziative del “Piano straordinario” anche per il futuro, istituendo il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni (costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia), che ha il fine ultimo di operare un passaggio del servizio nido da servizio socio assistenziale a domanda individuale ad servizio educativo di natura universale¹⁴⁵.

Il IV PAI include fra gli obiettivi l'accrescimento della qualità dei servizi educativi per l'infanzia con azioni incentrate su livelli omogenei di formazione degli insegnanti, controllo e promozione della qualità su scala nazionale e generalizzazione dei servizi per la prima infanzia¹⁴⁶.

Si segnalano inoltre le iniziative intraprese dal Dipartimento della Famiglia in alcune regioni volte a migliorare la qualità dei nidi¹⁴⁷. Al fine di un migliore monitoraggio e programmazione riguardante i servizi per la prima infanzia è stato creato il Sistema Informativo Nazionale sui servizi Socio-Educativi per la prima infanzia (o S.I.N.S.E.)¹⁴⁸. Tale iniziativa è stata promossa non solo al fine di rendere disponibili dati e informazioni sulle singole unità di offerta, pubbliche e private, presenti sul territorio nazionale in materia di servizi per la prima infanzia, ma anche per monitorare il sistema di offerta dei servizi e degli interventi; in questo modo i decisori politici a tutti i livelli, centrale, regionale e locale possono disporre di strumenti utili alla programmazione degli interventi e valutare gli esiti e l'efficacia degli stessi.

Politiche per la conciliazione e sostegno economico

Le seguenti leggi sono state approvate in questo ambito:

- La Legge 101/2008, che converte il D.L. n. 59/2008, rafforza le tutele per le lavoratrici madri e i lavoratori padri al rientro dal congedo per maternità o paternità, prevedendo il diritto di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro maturati durante l'assenza del lavoratore o della lavoratrice;
- Il D.Lgs. 119/2011, decreto attuativo del collegato lavoro (L. 183/2010) sul riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi¹⁴⁹.

¹⁴⁴ Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 181, lettera e), Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

¹⁴⁵ Tale legge infatti presenta grandi novità interessanti poiché parla di:

- istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia;
- definizione di fabbisogni standard delle prestazioni dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia: qualificazione universitaria e formazione continua del personale educativo e insegnante; standard strutturali, organizzativi e qualitativi per i diversi luoghi educativi; importanza del lavoro collegiale, quale può essere assicurato da adeguati tempi di compresenza nel lavoro educativo; necessità di coordinamenti pedagogici che a livello territoriale orientino e coordinino l'attività dei diversi servizi e scuole secondo progetti coerenti e significativi;
- ri-definizione delle funzioni e dei compiti delle Regioni e degli Enti locali – in considerazione anche del nuovo dettato costituzionale licenziato dal Parlamento – al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato;
- esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia comunali dai servizi a domanda individuale;
- istituzione di una quota capitolaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di costruzione e di gestione da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle Regioni e degli Enti locali;
- approvazione e finanziamento di un piano di azione nazionale per il sostegno finanziario costante a regime, per il sostegno alla gestione dei servizi del sistema 0-6 anni, per l'estensione dei nidi e la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
- promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi.

¹⁴⁶ E in particolare:

- “1. condividere livelli essenziali, omogenei e di qualità a livello nazionale sullo 0/3, nel rispetto delle competenze regionali;
2. omogeneizzare il titolo di studio per l'accesso alla professione di educatrice/educatore (0/3), individuando adeguati percorsi di livello universitario, e armonizzare i percorsi di studio per l'accesso alla professione di insegnante della scuola, all'interno del sistema 0-6;
3. garantire formazione e aggiornamento continuo del personale educativo quale elemento di garanzia della qualità dei servizi secondo gli orientamenti della continuità verticale;
4. attuare le funzioni di regolazione, promozione, misura e controllo della qualità nel sistema territoriale integrato dei servizi educativi 0/6;
5. sostenere interventi per il mantenimento e lo sviluppo del sistema dei servizi 0/6.”

¹⁴⁷ Progetti di gemellaggio fra Comuni per il trasferimento di esperienze pedagogico-educative.

¹⁴⁸ Protocollo di intesa che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, hanno sottoscritto con l'ISTAT e la Regione Emilia-Romagna (il 22 marzo del 2012).

¹⁴⁹ Il decreto legislativo modifica diverse disposizioni del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) e della L. 104/1992 (legge per l'assistenza alla persone con handicap) e ridefinisce i criteri e le modalità di fruizione dei permessi, con particolare riferimento ai congedi per assistere i familiari disabili. Altre disposizioni innovano il congedo di maternità, introducendo la possibilità del rientro flessibile al lavoro, in caso di eventi quali l'interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza.

- La Legge 92/2012 ha previsto, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, l'obbligo, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi dal lavoro entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, per un periodo di 1 giorno¹⁵⁰;
- La Legge 228/2012 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero;
- Il D.Lgs. 80/2015, in attuazione della legge delega n. 183 del 10 dicembre 2014 (nota come *jobs act*), rende più flessibile la fruibilità dei congedi obbligatori e parentali e raddoppia i tempi del congedo parentale che può essere utilizzato fino a sei mesi oppure se ne può usufruire su base oraria con una forma di part time al 50%;¹⁵¹
- La Legge di Stabilità 2017 potenzia una serie di misure per la conciliazione lavoro famiglia, in particolare in relazione al sostegno alla genitorialità: il congedo obbligatorio per i neo-padri sale a 4 giorni obbligatori più un giorno facoltativo dal 2018.¹⁵²

Vedi anche HRI/CORE/ITA/2016 para 229.

Si segnalano inoltre le seguenti iniziative intraprese dal Dipartimento della Famiglia:

- Diffusione sul territorio nazionale del "Family Audit". La certificazione "Family Audit" è uno standard di qualità che attesta la natura *family-oriented* di un'organizzazione.¹⁵³ Ad agosto 2016, inoltre, la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro per la famiglia, ha sancito un'Intesa per la diffusione a livello regionale dello standard, secondo la quale, senza oneri finanziari a carico del Governo, saranno le Regioni a cofinanziare la certificazione.
- Premio "*Amico della Famiglia*". Si inserisce all'interno degli interventi a favore delle famiglie per il 2008, 2009 e 2010 finanziati dal Fondo per le politiche della famiglia e prevede un premio in denaro per quei progetti che prevedono interventi a favore delle famiglie e dei loro componenti, inclusa l'infanzia, valorizzando e sostenendo le migliori pratiche in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni.¹⁵⁴
- *Finanziamento di nuovi nidi presso luoghi di lavoro delle P.A. nazionali* attraverso un bando emanato nel 2009.
- *Contributi finanziari a favore delle famiglie*. CRC/C/ITA/Q/3-4 para 34.
- *Interventi specifici legati a situazioni di emergenza*. Iniziative dirette a sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori abruzzesi colpiti dal sisma nell'aprile 2009 con le seguenti finalità: costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; costruzione e attivazione di residenze per anziani; costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino.

¹⁵⁰ Il lavoratore padre può astenersi, entro il medesimo periodo, per un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante.

¹⁵¹ Si potrà usufruire del congedo parentale fino al dodicesimo anno di età del figlio (prima era l'ottavo), mentre per il trattamento economico collegato (30% dello stipendio nel semestre) l'estensione passa dai primi 3 anni del bimbo ai primi 6 anni. In più, le indennità di maternità sono estese anche alle lavoratrici autonome e a quelle del settore agricolo che potranno assentarsi per 5 mesi con un assegno pagato. Le disposizioni previste per il congedo di maternità, il suo rinvio e la sua sospensione, trovano applicazione anche in caso di adozioni e affidamenti.

¹⁵² Nel 2017 il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti era già aumentato a due giorni. Dal 2018 si può prendere un ulteriore giorno di congedo, "previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima". Il congedo va utilizzato nei primi cinque mesi di vita del figlio, i giorni possono essere presi anche in via non continuativa.

¹⁵³ Viene rilasciata a quei soggetti che ne fanno richiesta dopo un iter di 3 anni e sei mesi durante il quale modificano i processi interni e l'organizzazione del lavoro, orientandoli al benessere familiare dei dipendenti sotto il profilo della conciliazione famiglia-lavoro. L'ente proprietario del marchio è la Provincia autonoma di Trento, con la quale il Governo italiano ha un accordo di collaborazione in essere per la diffusione di questa buona pratica su tutto il territorio nazionale. Tale collaborazione ha avuto inizio nel 2010 e coinvolge allo stato circa 100 organizzazioni, sia pubbliche che private diffuse su quasi tutto il territorio nazionale. E' per questi motivi che l'8 novembre 2010, in occasione della 2° Conferenza Nazionale sulla Famiglia, il Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia e la Provincia Autonoma di Trento hanno siglato un primo Protocollo di intesa per la promozione a livello nazionale dello standard "Family Audit". Al Protocollo ha fatto seguito un accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia autonoma di Trento per dare concreta attuazione al Protocollo, e nel marzo 2012 il Dipartimento della famiglia ha pubblicato un Avviso pubblico rivolto alle organizzazioni pubbliche e private di tutto il Paese, invitandole a certificarsi. Al fine di incentivarle, il Dipartimento ha sostenuto parte dei costi della certificazione, altrimenti dovuti interamente dalle organizzazioni, stanziando € 700.000,00. Ha fatto seguito nel 2015 un secondo Avviso pubblico rivolto ad altre 50 organizzazioni, per l'ulteriore diffusione dello standard di qualità. Il secondo Avviso, avente una dotazione finanziaria di € 350.000,00, è l'esito della firma di un secondo Protocollo di Intesa tra le autorità politiche rispettivamente della Provincia Autonoma di Trento e della Presidenza del Consiglio e del relativo Accordo di collaborazione tra le due Amministrazioni firmato nel 2015.

¹⁵⁴ Una parte dei contributi è stata riservata ai progetti che affrontano nello specifico la lotta alla povertà e all'esclusione sociale delle famiglie. Tutte le iniziative premiate dal Dipartimento (371 iniziative totali premiate: 67 nel 2008, 152 nel 2009, 152 nel 2010) mirano al sostegno della famiglia, intesa come risorsa e centro nevralgico della vita sociale, luogo di educazione e cura ma anche di incontro e socializzazione.

- *Fondo di credito per i nuovi nati* istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia per favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato.¹⁵⁵
- *Premio per la valorizzazione delle migliori iniziative sperimentale in tema di invecchiamento e solidarietà fra generazioni*. Progetti che hanno facilitato la conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro in quei nuclei dove è assente una rete di supporto, oltre a promuovere un'educazione intergenerazionale.
- *Convenzione Consorzio Preferire la Vita* volta a finanziare progetti di sostegno e affiancamento delle gestanti e dei futuri genitori, nella prosecuzione della maternità e nello sviluppo delle competenze genitoriali.

Cfr. anche Cluster 6d).

(c) Separation from parents

Cfr. HRI/CORE/ITA/2016 para 229.

Il decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2013, Requisiti delle case famiglia protette, rappresenta la "realizzazione" delle case famiglia protette, che consente ai destinatari della norma, quando sprovvisti di riferimenti materiali e abitativi, di evitare l'ingresso in strutture penitenziarie, seppure a custodia attenuata quali gli ICAM (Istituti a custodia attenuata per detenute madri).

Per il diritto dei minorenni alla continuità del proprio legame affettivo con il genitore detenuto, vedi Cluster 6j).

Il IV PAI mira a "rafforzare la genitorialità attraverso azioni atte a potenziare il sistema di promozione, prevenzione e protezione dei bambini in situazione di vulnerabilità attraverso l'azione di sostegno alla genitorialità nei diversi contesti di vita".¹⁵⁶

(d) Family reunification

Cfr. Osservazioni conclusive 40d

Ad oggi la normativa di riferimento è sempre il Testo Unico sull'immigrazione (Decreto Legislativo 286/1998, art. 29 e 29 bis)¹⁵⁷. Nel 2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sciolto con le sentenze n. 21799/2010 e n. 21803/2010 un contrasto giurisprudenziale che era sorto in merito all'interpretazione dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 286/1998 ("*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*"). Tale articolo prevede, al terzo comma, il c.d. "ricongiungimento in deroga", cioè la possibilità che il Tribunale dei minorenni autorizzi, "per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" [...] del minore [...] l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato anche in deroga alle disposizioni che disciplinano la materia."¹⁵⁸

¹⁵⁵ Per i figli nati o adottati nel triennio 2009-2011 è stato previsto il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari per l'erogazione alle famiglie di prestiti con un importo massimo pari a € 5.000, restituibili in 5 anni. La misura è stata sostituita nel 2013 dal nuovo fondo, "Fondo per i nuovi nati", che contribuisce alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito ed erogando un contributo una tantum.

¹⁵⁶ In particolare, ricordiamo due obiettivi specifici: "Diffondere e mettere a sistema pratiche innovative di intervento basate sulla valutazione multidimensionale delle relazioni familiari e sulla valutazione di processo ed esito dei percorsi di accompagnamento e di presa in carico delle famiglie vulnerabili" e "Riordinare e qualificare il sistema di accoglienza dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine con l'obiettivo specifico: Qualità ed appropriatezza degli interventi per i minori allontanati dalla propria famiglia di origine".

¹⁵⁷ Coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge 189/2002) e le successive modifiche per il recepimento da parte dell'Italia della direttiva 2003/86/CE ad opera del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 5, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2008 n. 160 a cui si devono aggiungere le Circolari del Ministero dell'Interno 4 aprile 2008 n. 1575 e 9 aprile 2008 n. 1639.

¹⁵⁸ La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha chiarito che un'interpretazione troppo restrittiva dell'art 31 del d.lgs. 286 del 1998 non è conforme ai principi del nostro ordinamento giuridico e all'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989. I motivi richiesti per l'autorizzazione devono essere riferiti alla conservazione del nucleo familiare e all'impedimento di "scissioni artificiali". La prevalenza dell'interesse del minore deve essere garantita anche rispetto all'interesse dello Stato al regolare flusso migratorio e l'applicazione dei diritti considerati "fondamentali della persona" deve essere generale e paritaria con specifico riguardo alla condizione degli stranieri e al diritto all'unità familiare.

(e) Recovery of maintenance of the child

Cfr. Osservazioni conclusive 36-37

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)¹⁵⁹ è una misura promossa dal MLPS di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità.

Cfr. Allegato *Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)*.

L'I.S.E.E. è invece l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente che, certificato tramite un attestato, consente ai contribuenti a basso reddito di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate¹⁶⁰.

(f) Children deprived of a family environment

Minimum criteria and standards for services and care for all alternative care institutions for children deprived of a family

Cfr. Osservazioni conclusive para 38-40

Il progetto nazionale "Un percorso nell'affido", attivato nel 2008 dall'allora Ministero della solidarietà sociale, ha realizzato una mappatura nazionale delle realtà operanti nell'affidamento¹⁶¹, oltre a eventi di formazione, di scambi di esperienza e una campagna nazionale di promozione dell'istituto dell'affidamento familiare. A livello regionale sono state offerte opportunità di formazione alle famiglie affidatarie e costituiti servizi di sostegno e accompagnamento per sostenere le famiglie e i bambini durante l'esperienza oltre a momenti di scambio fra famiglie affidatarie.

Le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare", frutto di un attivo coinvolgimento dei rappresentanti della società civile e approvate in Commissione Unificata il 25 ottobre 2012, rappresentano la sintesi del lavoro di questo progetto e hanno l'obiettivo di indirizzare, sostenere e disciplinare l'affidamento come modalità, condivisa e omogenea a livello nazionale, di tutela, protezione e intervento in favore del minore¹⁶². Il percorso di implementazione e monitoraggio delle Linee di indirizzo è stato affidato al Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, che ha curato il report finale di monitoraggio, consegnato al Ministero del Lavoro nel settembre 2015, che riporta dati di analisi relativi a dieci ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione¹⁶³ (per un approfondimento Cfr. Allegato *Progetto nazionale "Un percorso nell'affido" e Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*).

Inoltre, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito, nel 2015, un Tavolo permanente di confronto sulle comunità per minori che riunisce rappresentanti delle Amministrazioni statali, regionali e comunali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Giustizia, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), esperti del settore e rappresentanti dei principali coordinamenti di comunità per minori per riflettere insieme sull'idoneità e sulla tipologia delle risposte da offrire a ciascun bisogno, con un metodo simile alle Linee di indirizzo sull'affidamento familiare. Il Tavolo ha elaborato le "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni" che si propongono come strumento di orientamento politico e tecnico nel settore dell'accoglienza residenziale per i bambini e gli adolescenti, e hanno per

¹⁵⁹ Decreto Interministeriale 26 maggio 2016.

¹⁶⁰ Dall'1 gennaio 2015 l'ISEE è stato rinnovato sia dal punto di vista delle regole di calcolo sia nelle procedure. Il nuovo ISEE introduce migliori criteri di valutazione del reddito e del patrimonio, insieme a controlli più attenti.

¹⁶¹ <http://www.bancadatiaffido.minori.it/>

¹⁶² http://www.minori.it/sites/default/files/linee_guida_affidamento_familiare_2013.pdf.

¹⁶³ <http://www.affidomilano.it/ckfinder/userfiles/files/201612%20-%202017/Executive%20Summary%202016.pdf>

oggetto le molteplici dimensioni dell'accoglienza residenziale nelle "comunità di tipo familiare" individuate dalla L. 184/83 inclusa la definizione delle responsabilità degli enti gestori dei servizi residenziali.¹⁶⁴ (per un approfondimento. Cfr. Allegato *Tavolo permanente di confronto sulle comunità per minori e Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni*).

Per quanto riguarda il monitoraggio, il sistema S.In.Ba., Sistema *informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie* istituito col Decreto n. 206 del 16 dicembre 2014 (art. 1, comma m) (Cfr. Cluster 1) raccoglierà in maniera sistematica i dati relativi ai minori allontanati dalla famiglia. Dal 2018 la cartella sociale di S.In.Ba. per tutti i minori allontanati dalla famiglia, mentre sarà avviato un progetto pilota in dieci zone italiane per testare la cartella sociale di tutti coloro che sono presi in carico da servizio. Nelle more della sua attivazione il CNDA conduce annualmente una rilevazione rapida attraverso le Regioni e le Province autonome, nonché un approfondimento sui minori allontanati dalla famiglia nelle 15 città riservatarie ex lege 285/97.¹⁶⁵ Nel periodo di redazione del presente rapporto, il Centro nazionale è impegnato nell'avvio della seconda indagine campionaria sui minorenni in comunità residenziale e affidamento familiare. A questo monitoraggio si è aggiunto nell'anno 2015 una rilevazione presso le Procure presso i Tribunali per i minorenni, realizzata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Infine, in occasione della predisposizione della relazione al parlamento sullo stato di attuazione della legge 149/01¹⁶⁶ (cadenza grossomodo quadriennale), il Dipartimento Giustizia minorile – Direzione generale per l'Attuazione dei provvedimenti giudiziari (DGM – DG-APG) realizza una rilevazione periodica sulla funzionalità della legge in rapporto alle finalità perseguite e, soprattutto, la rispondenza delle norme all'interesse del minore.¹⁶⁷

In relazione alla tutela dei bambini allontanati dalla famiglia di origine, si segnala poi l'approvazione della Legge 173/2015 – "Modifica alla Legge 4 maggio 1983 n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare" con cui tra l'altro è stata riformata la lettera a) dell'art. 44 della Legge 184/1983, stabilendo che un minore – orfano di entrambi i genitori – potrà essere adottato anche da parte di persone che non hanno i requisiti previsti dall'art. 6, ma a lui unite da un preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento.

Infine si ricorda che con l'approvazione della legge di ratifica 101/2015 lo Stato italiano dà completa esecuzione alla Convenzione fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.¹⁶⁸

A partire dalla stesura del IV Piano Azione Infanzia, l'Osservatorio nazionale infanzia adolescenza e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le proprie competenze, hanno dedicato un'attenzione particolare al tema dell'accompagnamento verso la vita autonoma delle ragazze e dei ragazzi allontanati dalla famiglia di origine al compimento della loro maggiore età.

Agevolando, associazione italiana di ragazze e ragazzi usciti da percorsi di accoglienza in famiglia o in comunità residenziale, è componente del Tavolo nazionale che ha redatto le "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni", inoltre ha collaborato alla redazione della relazione biennale sull'infanzia e l'adolescenza mettendo a fuoco questo tema emergente e ha partecipato alla stesura

¹⁶⁴ Il testo, in attesa di convalida, sarà di seguito inviato alla Conferenza Unificata per l'adozione finale.

¹⁶⁵ Nel periodo di redazione del presente rapporto, il CNDA è impegnato nell'avvio della seconda indagine campionaria sui minorenni in comunità residenziale e affidamento familiare. A questo monitoraggio si è aggiunto nell'anno 2015 una rilevazione presso le Procure presso i Tribunali per i minorenni, realizzata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. <http://docplayer.it/11080912-La-tutela-dei-minorenni-in-comunita-la-prima-raccolta-dati-sperimentale-elaborata-con-le-procure-della-repubblica-presso-i-tribunali-per-i-minorenni.html>. Per quanto riguarda le strutture di accoglienza, rivolte anche a popolazione adulta, si ricorda la periodica rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) "La rilevazione sui presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari".

¹⁶⁶ "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".

¹⁶⁷ La rilevazione è realizzata grazie al contributo dei Presidenti dei 29 Tribunali per i minorenni e dei Presidenti delle 29 Procure presso i Tribunali per i minorenni presenti sul territorio nazionale.

¹⁶⁸ Cfr. anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1843 del 2 febbraio 2015 su minorenni "affidati" in *kafala* a persone residenti in Italia che hanno chiesto il riconoscimento di provvedimenti stranieri.

della più recente relazione al parlamento sullo stato di attuazione della legge 149/01 al fine di portare anche all'attenzione del legislatore questa tematica.

(g) Periodic review of placement

La Legge 149/2001 (Titolo II Affidamento del minore Art. 2.) prevede che “Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli *standard* minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi”.

Cfr. para 338 III e IV Rapporto ONU circa il ruolo svolto dalla Procura della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni corrispondente al compito di verificare l’adeguatezza degli interventi a tutela dei minorenni attribuiti dalla legge 184/1983, art. 9 commi 2 e 3 attraverso le funzioni di controllo e di vigilanza sulle comunità.

Circa le competenze dell’Autorità garante per l’infanzia in materia di “informazioni, accertamenti e controlli” previste all’art. 4 comma 2¹⁶⁹ della legge 112/2011 cfr. CRC/C/ITA/Q/3-4 para 65-66.

Relativamente al monitoraggio e alle ispezioni ordinarie e straordinarie delle Procure nelle comunità per minori, ricordiamo la “Prima Raccolta dati sperimentale elaborata con le Procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni”, pubblicata nel 2015 dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza¹⁷⁰.

(h) Adoption (National and intercountry)

Cfr Osservazioni Conclusive 41-42

Interesse superiore del bambino nelle procedure di adozione:

Cfr. Osservazioni Conclusive 42a)

L’Autorità centrale per le adozioni internazionali (CAI) ha elaborato un manuale della qualità nei servizi per l’adozione internazionale contenente l’individuazione di buone pratiche da seguire lungo tutto l’arco del procedimento adottivo per assicurare un’adeguata applicazione del principio del best interest of the child all’interno delle relative procedure.¹⁷¹

Inoltre, vanno qui ricordate in particolare con riferimento all’impatto sulle procedure relative all’adozione le modifiche intervenute con la legge n.173/2015, Cfr. Cluster 6f) che si propone di garantire il diritto del minore affidato alla continuità degli “affetti”.

Accordi bilaterali con stati che non hanno ratificato la Convenzione dell’Aja

Cfr. Osservazioni Conclusive 42b)

La Commissione per le adozioni internazionale in qualità di Autorità Centrale ex Convenzione de L’Aja ha concluso accordi di collaborazione con molti Paesi dove si rilevano in particolare criticità nelle procedure adottive. Sono stati quindi promossi incontri a questo finalizzati con vari paesi con i quali sono stati siglati o rinnovati importanti accordi bilaterali (Repubblica del Burundi il 25 maggio 2014, il Regno di Cambogia 17 settembre 2014, Federazione Russa 9 dicembre 2015, Repubblica popolare della Cina 9 luglio 2015, Cile 23 ottobre 2015, Bielorussia ottobre 2014).

Monitoraggio e controllo agenzie di adozione private

Cfr. Osservazioni Conclusive 42c)

Sono state assunte direttive finalizzate a rendere efficaci ed effettivi i controlli sugli enti autorizzati ed è, più in generale, potenziata la necessaria e continua azione di monitoraggio del sistema complessivo. Ex art. 15

¹⁶⁹ Secondo cui l’Autorità può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.

¹⁷⁰ <http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/La%20tutela%20dei%20minorenni%20in%20comunit%C3%A0.pdf>.

¹⁷¹ Il manuale – che nasce dall’impegno di un gruppo di lavoro composto da esperti provenienti dagli enti e dai servizi socio-sanitari del territorio – è applicabile sia alle procedure relative all’adozione internazionale che alle procedure di adozione nazionale.

D.P.R. n. 108 del 2007 sono state effettuate numerose verifiche sulla permanenza dei requisiti di idoneità degli enti autorizzati e sulla correttezza, trasparenza ed efficienza della loro azione, verifiche che si sono concluse in qualche caso con la sospensione o con la revoca ad operare nel settore.

La CAI e Polizia di Stato nel luglio 2016 hanno siglato un protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Polizia di Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione Adozioni Internazionali al fine di rendere più efficace l'azione di tutela e garanzia nelle adozioni internazionali.¹⁷²

La CAI ha siglato nel giugno del 2015 anche un accordo con l'Arma dei carabinieri che consentirà di mettere a sistema le capacità operative e informative proprie dei reparti territoriali dell'Arma che assicureranno un contributo nelle funzioni di vigilanza e monitoraggio svolte dalla Commissione nei confronti degli enti autorizzati ad operare nel campo delle adozioni internazionali. Cfr. anche CRC/C/ITA/Q/3-4 para 113-116.

Follow-up sul benessere dei bambini e sulle cause e conseguenze dell'interruzione dell'adozione

Cfr. Osservazioni Conclusive 42d)

A partire dall'anno 2009 la Commissione per le adozioni internazionali ha realizzato un ampio monitoraggio sull'esperienza adottiva delle famiglie che ha fornito interessanti elementi di conoscenza e valutazione, utilizzati per specifici approfondimenti o nelle attività di formazione; la rilevazione fornisce, da un lato, il quadro aggiornato della condizione delle famiglie adottive e dei mutamenti in atto e, dall'altro, riesce a dare una rappresentazione del vissuto e delle esperienze attraverso la voce diretta dei protagonisti¹⁷³. Da questo lavoro è emersa l'opportunità di allargare la riflessione al periodo post adottivo, approfondendo i diversi aspetti relativi all'inserimento nei vari contesti di vita durante l'adolescenza. E' stata quindi realizzata un'indagine specifica sugli adolescenti adottati i cui risultati sono stati pubblicati nel novembre 2016.¹⁷⁴

Lo specifico tema dei cosiddetti "fallimenti adottivi", intesi come situazioni in cui si registra un decadimento della responsabilità genitoriale, è stato oggetto di alcuni approfondimenti a livello nazionale e locale che hanno confermato quanto si tratti di situazioni a bassa incidenza (tra l'1,8% e l'11%)¹⁷⁵. Tali ricerche, oltre a mettere in luce eventuali fattori di rischio e protezione delle relazioni adottive, hanno avuto l'obiettivo di offrire elementi di riflessione utili, in modo particolare ai governi regionali, per adeguare e supportare l'azione di supporto alle famiglie offerta dai servizi pubblici nel post-adozione.

(i) Illicit transfer and non-return

Cfr. III e IV Rapporto para 361 sul Regolamento n. 2201/2003¹⁷⁶.

Nel Codice Civile, per il caso di violazione dei provvedimenti di affidamento e di sottrazione di minore nelle procedure per separazione, divorzio, annullamento o affidamento dei figli, esistono disposizioni che tendono,

¹⁷² La Polizia di Stato supporterà la Commissione nello svolgimento delle attività di controllo nei confronti degli enti autorizzati a curare le procedure di adozione, qualora si renda necessario, attiverà i collaterali organi di polizia a livello internazionale per il tramite della Direzione Centrale della Polizia Criminale e, infine, sosterrà l'attività della Commissione anche con studi e ricerche e attività formative in ambito nazionale e internazionale. L'intesa mira a potenziare le attività necessarie per proteggere il minore da violazioni circa la sua identità, a prevenire e contrastare qualsiasi attività di lucro, traffico, abuso ai danni di minori, anche se realizzate con strumenti informatici, nell'ambito delle adozioni internazionali.

¹⁷³ Il questionario utilizzato si compone di 11 Sezioni dedicate all'approfondimento di momenti specifici del percorso adottivo o alla conoscenza della natura dei rapporti con gli attori del percorso stesso: Fase precedente all'avvio dell'iter adottivo, Rapporti con i servizi territoriali, Rapporti con il tribunale per i minorenni, I rapporti con l'ente autorizzato, Costi sostenuti nel corso dell'iter adottivo, Rapporti con la rappresentanza diplomatica italiana all'estero, Rapporti con l'ufficio di stato civile, Rapporti con la Commissione per le adozioni internazionali, Contatti con soggetti non istituzionali, Inserimento nel percorso educativo e scolastico, Informazioni sulla famiglia adottiva.

¹⁷⁴ Donata Bianchi e Rosa Di Gioia (a cura di) "Adolescenti e Adozione Internazionale: Benessere e relazioni familiari e sociali: un'indagine nazionale", Istituto degli Innocenti e Carocci Faber, 2016. La ricerca ha integrato le seguenti componenti di monitoraggio e ricerca: percorsi di inserimento del bambino nel mondo sociale, scolastico e familiare, sfere della genitorialità, della relazione di filiazione adottiva e dei processi di costruzione dell'identità in adolescenza per ragazze e ragazzi adottati.

¹⁷⁵ Pistacchi, Bianchi, *Quando non si riesce a costruire relazioni. Il problema delle restituzioni*, in *MinoriGiustizia*, n. 2, 2013, pp. 138-153; Bianchi, Pregliasco, *"Quando il percorso adottivo entra in crisi... Interventi dei servizi oltre il normale iter del post-adozione e approfondimento su alcuni casi di "fallimento"*, in *Adozioni nazionali e internazionali in Toscana. Protagonisti, tempi, percorsi*, Regione Toscana – Istituto degli Innocenti, 2013; Bianchi, Di Gioia (a cura di), *Adolescenti e adozione internazionale. Benessere e relazioni familiari e sociali: un'indagine nazionale*, Carocci, Roma 2016; Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, Regione Toscana, *Approfondimento sui casi di crisi e insuccesso dei percorsi adottivi*, in via di pubblicazione; Tartari, *La crisi dell'adozione. Rappresentazione ed esperienze di operatori, genitori e ragazzi*, Regione Veneto, 2011; Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza, Regione Emilia-Romagna, *Bambini, famiglie adottive e servizi rivolti all'adozione in Emilia Romagna*, 2011.

¹⁷⁶ Relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale che abroga il precedente Regolamento n. 1347/2000.

se non proprio a prevenire quanto meno a reprimere e sanzionare il contegno illecito dell'*abductor*. Il Codice Penale, non configura il reato di sottrazione di minore quale autonoma figura di reato tendendo a ricomprendere tale fattispecie nell'ipotesi di reato di cui all'art. 388 c.p. (mancato adempimento doloso di provvedimento dell'autorità giudiziaria), di cui all'art. 573 c.p. (sottrazione consensuale di minorenni) o di cui all'art. 574 c.p. (sottrazione di persona incapace). Inoltre, l'art. 3 della legge n. 94/2009 (c.d. Pacchetto sicurezza) ha inserito nel codice penale il reato di cui all'art. 574 bis rubricato "sottrazione e trattenimento di minore all'estero".

La Legge 101 del 18 giugno 2015¹⁷⁷ all'art. 7 stabilisce che l'Autorità dello Stato contraente in cui la persona di età minore aveva la sua residenza abituale, immediatamente prima del trasferimento illecito o del suo mancato ritorno, mantenga la sua competenza giurisdizionale a decidere della responsabilità genitoriale, fino a che la residenza abituale del minore non sia radicata presso altro Stato.

(j) Measures taken to ensure the protection of children with incarcerated parents and children living in prison with their mothers

Cfr. Osservazioni conclusive 55-56

Tra i documenti di livello nazionale e locale si segnala:

- la *Carta dei figli dei genitori detenuti*¹⁷⁸;
- le *Linee guida per i rapporti con le famiglie del Provveditorato regionale della Toscana - Ufficio dei detenuti e del trattamento* (2015)¹⁷⁹;
- il documento redatto dal Comitato di esperti istituito dal Ministero della Giustizia con i DM 8 maggio 2015 e DM 9 giugno 2015 ed incaricato di predisporre le linee di azione degli "Stati Generali sull'esecuzione penale", in particolare la relazione finale del Tavolo tematico n. 6 dedicato al *Mondo degli affetti e territorializzazione della pena*¹⁸⁰;

Per quanto concerne il monitoraggio della situazione dei minori con genitori detenuti, vanno segnalati:

- il *monitoraggio* in tema di minori figli di genitori detenuti, a livello nazionale, realizzato (2014-2015) dal Ministero di Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), attraverso la rilevazione di dati relativi al "censimento" dei luoghi adibiti all'accoglimento dei minori in ambito carcerario (spazi verdi, ludoteche, ecc.) ed il monitoraggio del numero di minori di anni 12 che ogni bimestre entrano in carcere a far visita ai propri genitori;
- lo studio attuato in connessione con il progetto di ricerca europeo "*When the Innocent are Punished: Children of Imprisoned Parents – a Vulnerable Group*", condotta nel 2011 in quattro Paesi (Italia, Danimarca, Irlanda e Polonia)¹⁸¹;
- ricerche in ambito regionale.¹⁸²

Esistono inoltre protocolli di intesa tra istituti penitenziari e Comuni, Province o aziende sanitarie che si avvalgono anche della collaborazione di Associazioni del Terzo settore finalizzati ad attuare progetti

¹⁷⁷ Legge di ratifica della Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996, relativa alla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

¹⁷⁸ Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministro della giustizia, dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dall'Associazione Bambini senza sbarre (prima sottoscrizione 2014, rinnovata nel 2016). In questa vengono affermati i diritti fondamentali del minore il cui genitore sia recluso e che impegna il sistema penitenziario all'accoglienza dei minori, a favorire il mantenimento della relazione familiare, a garantire al detenuto la possibilità di esercitare il suo dovere/diritto alla responsabilità genitoriale, a formare adeguatamente il proprio personale, istituendo un Tavolo permanente strumento di monitoraggio periodico sull'attuazione dei punti previsti della Carta.

¹⁷⁹ Queste sono state redatte dal PRAP (Provveditorato Amministrazione Penitenziaria – ramo territoriale del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria) con la finalità di "mettere a sistema" gli interventi sulla genitorialità nell'ambito degli istituti penitenziari della Toscana.

¹⁸⁰ Questo ha analizzato le problematiche dell'Ordinamento Penitenziario Italiano rispetto ai diritti dei minori con genitori detenuti, proponendo modifiche normative e formulando due raccomandazioni che prevedono l'applicazione in tutti gli istituti penitenziari della "Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti" e l'incentivazione della diffusione delle "case famiglia protette" per evitare la permanenza in carcere dei bambini con le loro madri detenute.

¹⁸¹ Con Ente Capofila l'Istituto Danese per i Diritti Umani, coordinato per l'Italia dall'Associazione Bambini senza Sbarre, con la partecipazione del Ministero di Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Università Statale Bicocca di Milano.

¹⁸² Per esempio l'indagine "*Minori in visita al carcere. Le garanzie di tutela dei bambini e degli adolescenti figli di detenuti che si recano in visita negli istituti penitenziari della Toscana*" (2015), promossa a livello regionale dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana, unitamente al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Toscana ed al Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria e realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze, con l'obiettivo di monitorare la situazione inerente la tutela delle relazioni affettive e l'accoglienza dei minori in alcuni degli istituti penitenziari della Toscana

all'interno degli istituti penitenziari a tutela dei diritti dei genitori detenuti e dei loro figli e di erogazione di servizi per la prima infanzia¹⁸³.

7. Disabilità, salute e servizi di base

Government initiatives towards a right-based approach

Cfr. Osservazioni conclusive 45-46

Il Consiglio dei Ministri, con D.P.R. del 4 ottobre 2013, ha approvato il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità¹⁸⁴, predisposto dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND)¹⁸⁵. Il principio seguito è stato quello del coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nel processo di elaborazione e di attuazione della legislazione e delle politiche da attuare, per individuare le priorità di azione, articolate nelle seguenti sette linee di intervento:

- revisione del sistema di accesso, riconoscimento della certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento socio-sanitario;
- lavoro e occupazione;
- politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società;
- promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità;
- processi formativi ed inclusione scolastica;
- salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione;
- cooperazione internazionale (redatto con il contributo del Ministero degli affari esteri).

Il Programma d'Azione Biennale nella Linea d'Intervento 5, *Processi formativi ed inclusione scolastica*, include azioni volte al miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed al potenziamento delle reti territoriali (scuole, progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali).

Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 16 giugno 2015 n.435 al punto 1 dell'art. 1 definisce l'assegnazione di fondi ai CTS (Centri Territoriali di Supporto) per il supporto all'inclusione scolastica degli alunni con disturbi dello spettro autistico e per le attività di sportello a supporto delle scuole che essi frequentano.

Il 2 aprile 2015, il Ministero della Salute e il MIUR hanno sottoscritto un *Protocollo d'Intesa "Per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione"*, per migliorare, coordinare e agevolare le rispettive attività per la tutela e la promozione della salute e del benessere psicofisico di bambini, alunni e studenti, e l'inclusione scolastica nei casi di disabilità e disturbi evolutivi specifici.¹⁸⁶

¹⁸³ Fra i progetti, si segnalano, per esempio, il progetto "Bambini e carcere" dell'Associazione Telefono Azzurro, il progetto "pet-therapy" (attivato da diverse associazioni tra cui la Cooperativa Diapason di Pescara e l'Associazione di Promozione Sociale DoReMiao in Toscana), il progetto "Spazio Giallo" dell'Associazione BambinisenzaSbarre, il progetto VoIP "Genitori detenuti e professori dei figli a colloquio attraverso Skype", finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e realizzato dall'Associazione @uxilia onlus, il progetto Conoscere e giocare per crescere dell'Istituto di Rebibbia femminile di Roma, promosso dall'Associazione A Roma Insieme, il progetto PUER (Preparazione e prevenzione utili all'etica delle responsabilità) promosso dalle associazioni Casa della Carità e il Centro Girasole di Torino in raccordo con le strutture esterne.

¹⁸⁴ Nell'ottobre del 2016 è stato approvato dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità il nuovo programma d'azione, al momento in corso di definitiva approvazione da parte del Governo.

¹⁸⁵ Organismo istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero della Salute ed avente funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.

¹⁸⁶ In particolare il Protocollo si prefigge di: a) promuovere l'offerta attiva di iniziative di promozione ed educazione alla salute rivolte a bambini e adolescenti, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi e dei professionisti sanitari del territorio e delle famiglie, privilegiando metodologie di "peer education" e "life skill education" per la promozione di corretti stili di vita con particolare riguardo ad attività fisica, alimentazione e promozione della salute orale; per la prevenzione delle dipendenze da sostanze d'abuso e delle dipendenze comportamentali; per la promozione della cultura delle vaccinazioni; per la promozione di una corretta relazione di genere, attraverso interventi sulle tematiche dell'affettività; b) promuovere e sostenere iniziative mirate a garantire la presa in carico globale di bambini, alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici, assicurandone l'inclusione scolastica; c) sostenere il sistema nazionale di sorveglianza finalizzato a monitorare alcuni aspetti della salute dei bambini

Il Parlamento con la legge 22 giugno 2016, n. 112, ha portato all'approvazione una norma che delinea le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

A partire dall'anno scolastico 2013/14, ogni scuola deve redigere un Piano Annuale per l'Inclusione come base per il Piano Triennale dell'Offerta Educativa (PTOF)¹⁸⁷. Alla fine di ogni anno scolastico, le scuole devono monitorare e valutare l'efficacia della loro inclusione.

La legge n. 107 del 2015 ha potenziato i percorsi di inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio - sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.

Information and sensitization campaigns

Cfr. Osservazioni conclusive 45-46

- Campagna di comunicazione del 2010 "Abilità diverse, stessa voglia di vita" promossa dal Ministero delle pari opportunità finalizzata al contrasto dell'esclusione e della discriminazione dei soggetti disabili nei vari ambiti come il mondo del lavoro, la vita di relazione e gli altri aspetti della convivenza sociale.

- Campagna di sensibilizzazione del settembre 2016 promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in occasione della "V Conferenza nazionale sulle politiche in materia di disabilità" avente l'obiettivo di promuovere e rafforzare una cultura inclusiva..

Data collection on children with disabilities

Cfr. Osservazioni conclusive 45-46

Per monitorare l'andamento dei processi di inclusione e l'accoglienza dei bambini con disabilità, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca presenta, ogni anno, i dati trasmessi dagli Uffici Scolastici Regionali.¹⁸⁸

Specialist teachers

Cfr. Osservazioni conclusive 45-46

Gli insegnanti di sostegno rilevati dal MIUR nell'a.s. 2015/2016 sono più di 82mila, 3mila in più rispetto all'anno precedente.

La L. 107/2015 che vede l'inclusione scolastica quale elemento caratterizzante la qualità dell'istruzione, al comma 181, lett. c) punta ad una ridefinizione e ad una maggiore qualificazione del ruolo del personale docente di sostegno *"al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria"*¹⁸⁹. Si prevede la formulazione e l'adozione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica. Altro tema centrale della legge è quello della certificazione, della valutazione e dell'accertamento della disabilità da realizzarsi con criteri aggiornati e scientificamente convalidati.

e degli adolescenti riguardo ai principali fattori di rischio comportamentali e ad alcuni parametri antropometrici e nutrizionali nel rispetto della regionalizzazione del sistema sanitario e dell'autonomia scolastica.

¹⁸⁷ Il PTOF è il documento di base che descrive le risorse curriculari, extra-curriculari, educative e organizzative che ogni scuola adotta secondo la sua autonomia.

¹⁸⁸ Dalla raccolta dei dati operata si evince che nell'anno scolastico 2014-2015 gli alunni con disabilità erano 86.985 nella scuola primaria (3,1% degli alunni) e 66.863 nella scuola secondaria di I grado (3,8%). A livello nazionale nello stesso anno sono stati stimati 1,6 alunni con disabilità ogni insegnante di sostegno nella scuola primaria e 1,8 nella scuola secondaria di I grado. Le differenze territoriali sono molto marcate. In particolare, per quanto riguarda la Scuola dell'infanzia (3-5 anni), nell'a.s. 2014/2015 i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia sono stati 1.620.927 e di questi bambini, quelli con certificazione di disabilità sono stati 22.319. La percentuale dei bambini con disabilità sul totale dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia si approssima all'1,4%, contro il 2,7% della percentuale registrata complessivamente sul totale degli ordini scuola. I dati relativi all'accoglienza di bambini disabili nei nidi d'infanzia (0-2 anni) sono ancora molto disomogenei per motivi diversi: 1) non tutte le regioni italiane hanno un sistema di monitoraggio e informazione che rileva questo dato; 2) i nidi d'infanzia non hanno raggiunto un livello di generalizzazione tale da accogliere tutti i bambini delle famiglie che ne fanno domanda ma, per legge, i bambini in difficoltà (economica, sociale, culturale e in situazione di disabilità) hanno la precedenza rispetto a tutti gli altri; 3) spesso le certificazioni di disabilità possono avvenire anche in un momento successivo a questa età.

¹⁸⁹ Tale intento sembra confermato anche dal precedente comma 110 il quale stabilisce che, a decorrere dal prossimo concorso pubblico, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

L' art. 13 della Legge n. 104/1992 definisce anche la figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione o "*assistente ad personam*" cui competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato.¹⁹⁰

Special assistance to children with disabilities

La legge-quadro 104/92 individua interventi e servizi che assicurano l'integrazione sociale (affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari, centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, comunità-alloggio, case famiglia)¹⁹¹. I comuni garantiscono assistenza pratica e formazione organizzata e assistenza personale ai soggetti disabili.

Inoltre, ai genitori con figli con disabilità grave sono concesse specifiche agevolazioni: permessi giornalieri e mensili, congedi retribuiti fino a due anni, possibilità di trasferirsi presso sedi di lavoro più vicine al proprio domicilio.

(a) Survival and development

L'assistenza sanitaria è garantita a tutte le persone straniere, anche senza permesso di soggiorno, e in particolare per la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni nell'ambito di campagne di prevenzione collettiva, la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.¹⁹² I bambini figli di stranieri senza permesso di soggiorno, hanno diritto all'assistenza pediatrica di base come stabilito nell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 e confermato nei nuovi LEA¹⁹³.

Periodicamente viene pubblicato il Rapporto sul Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP), che riporta anche i dati di nati mortalità, l'ultimo disponibile è relativo al 2013.¹⁹⁴

Nonostante l'Italia registri un contenuto numero di morti materne pari a circa 50 decessi annui, il Ministero della Salute ha ritenuto prioritario dotarsi di un Sistema di sorveglianza della mortalità materna, attraverso indagini confidenziali, per identificare criticità assistenziali o organizzative suscettibili di miglioramento e ridurre i decessi evitabili. Il sistema è attivo in 8 regioni, ma in procinto di essere esteso a livello nazionale e prevede anche la produzione di linee guida e raccomandazioni per la pratica clinica, attività di ricerca e aggiornamento continuo dei professionisti sanitari sulle principali cause di mortalità e grave morbosità materna emerse.

Sulla mortalità perinatale, nell'ambito del programma del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) è stato approvato nel 2016 un Progetto pilota di sorveglianza che sarà condotto in tre regioni italiane con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità al fine di validare la fattibilità e l'efficacia del sistema prima della sua estensione all'intero territorio nazionale.

¹⁹⁰ Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistente di base, igienico-personale, affidate invece ai collaboratori scolastici. Si tratta di un operatore - educatore, mediatore ecc. - che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di intervento.

¹⁹¹ Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 8, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modifiche.

¹⁹² La normativa italiana inoltre garantisce il diritto di ogni donna, italiana o straniera, all'assistenza sanitaria, al sostegno psicologico e alla parità di trattamento in ambito lavorativo. Le cittadine di un Paese dell'Unione Europea accedono al Servizio Sanitario Nazionale con le stesse procedure delle cittadine italiane, attraverso la tessera TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia), le cittadine non comunitarie che si trovano sul territorio nazionale, anche senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto, hanno il diritto di ricevere le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattie e infortuni, e beneficiare di programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Gli stranieri irregolari possono accedere ai servizi sanitari attraverso il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) che assicura l'anonimato allo straniero e permette di ottenere visite mediche, cure e prescrizione di farmaci.

¹⁹³ Vedi art. 62 "Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non in regola con il permesso di soggiorno" stabilisce la garanzia della *tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, della tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989*. Lo stesso articolo inoltre conferma che *minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani*.

¹⁹⁴ Il Rapporto indica un minore accesso alle visite ostetriche da parte delle madri straniere.

La nascita di neonati con segni clinici o anamnestici indicativi di patologie fetali e neonatali che richiedono ricovero neonatale in Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) è garantita in centri nascita dotati di tale Unità.¹⁹⁵

In merito alla Sindrome della morte improvvisa infantile (SIDS) con decreto del 7 ottobre 2014¹⁹⁶, sono stati adottati i protocolli diagnostici "Protocollo di indagini e di riscontro diagnostico nella morte improvvisa infantile" e quello della "Morte inaspettata di feto di età gestazionale superiore alla 25a settimana".¹⁹⁷

(b) Health and health services, in particular primary health care

Cfr. Osservazioni conclusive 48a)

Le Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo, adottate con l'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, sono finalizzate alla promozione ed al miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo.¹⁹⁸

Il Comitato Percorso Nascita nazionale (CPNn), nel periodo 2011-2015 ha costantemente monitorato l'attuazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome delle citate Linee di indirizzo.¹⁹⁹

Nel 2016 sono state completate le Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico – adolescenziale, sottoposte all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni.²⁰⁰

Con il Decreto ministeriale 13 ottobre 2016 recante "Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie", è stato dato avvio allo screening neonatale esteso su tutto il territorio nazionale, con modalità uniformi.²⁰¹

¹⁹⁵ Come indicato nell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" uno degli standard operativi per la presenza di UTIN indica almeno 50 neonati di peso inferiore a 1.500 grammi l'anno e un bacino di utero di almeno 5.000 nati l'anno. Nel 2012 in Italia le unità di Terapia Intensiva Neonatale erano 136; di conseguenza il bacino di utero di ogni Centro, in media, è inferiore a 4.000 nati vivi (Fonte Relazione sullo Stato sanitario del Paese 2012-2013).

¹⁹⁶ In attuazione dell'art.1, comma 2 della legge 31/2006.

¹⁹⁷ Nel 2011 l'81% dei decessi nel primo anno di vita è avvenuto per condizioni morbose che hanno avuto origine nel periodo perinatale (56%) e per malformazioni congenite o anomalie cromosomiche (25%). Tra le condizioni perinatali, la sindrome da stress respiratorio neonatale è una delle principali cause di morte. Tra le malformazioni congenite, circa il 55% è rappresentato da malformazioni al sistema circolatorio. I decessi dovuti alla Sindrome della morte improvvisa infantile (SIDS) rimangono costanti nel tempo, rappresentano circa l'1% delle morti sotto l'anno di vita. Inoltre, il tasso di mortalità infantile nel 2011 era pari a 2,9 bambini ogni 1.000 nati vivi per i bambini residenti italiani, 4,3 per gli stranieri residenti (Fonte ISTAT 15 gennaio 2014 La mortalità dei bambini ieri e oggi in Italia anni 1887-2011). Il tasso di natimortalità, nel 2013 era pari a 2,66 nati morti ogni 1.000 nati (Fonte Rapporto CeDAP 2013). I decessi in età 1-4 anni nel 2011 sono stati 294 (325 nell'anno precedente), pari a 1,32 ogni 10.000 abitanti nella stessa fascia d'età, con maggiore incidenza tra i maschi. Nella classe d'età 5-14 anni, il dato risulta pressoché stabile, 538 decessi del 2011 rispetto ai 520 dell'anno precedente. Tumori e malattie del sistema circolatorio, nella fascia di età compresa tra 1 e 14 anni, rappresentano il 38,6% del totale; considerando i soli tumori, tuttavia, la percentuale è di 31,3%, quasi analoga alla percentuale riscontrata nella popolazione generale (29,9%). A livello territoriale i dati del 2010 continuano a evidenziare una più elevata mortalità infantile nelle Regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Nord: 3,9 decessi per 1.000 nati vivi contro 2,9 per il Nord. La mortalità nella fascia di età 15-19 anni è molto bassa (2,5 per 10.000 o 712 casi nel 2011), principalmente per cause accidentali (Fonte Relazione sullo Stato sanitario del Paese 2012-2013).

¹⁹⁸ Le 10 linee di azione consistono in:

1. Misure di politica sanitaria ed accreditamento
2. Carta dei Servizi per il percorso nascita
3. Integrazione territorio-ospedale
4. Sviluppo di Linee guida sulla gravidanza fisiologica e di Linee guida sul taglio cesareo del SNLG-ISS
5. Programma di Implementazione delle linee guida
6. Elaborazione, diffusione ed implementazione di raccomandazioni e strumenti per la sicurezza del percorso nascita
7. Procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto
8. Formazione degli operatori
9. Monitoraggio e verifica delle attività
10. Istituzione di una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita.

¹⁹⁹ Il CPNn ha inoltre predisposto diversi documenti quali ad esempio la Carta dei servizi per il percorso nascita e le Linee di indirizzo per l'attivazione del trasporto in emergenza materno (STAM) e neonatale (STEN) ed ha contribuito all'implementazione e validazione delle Linee guida sulla gravidanza fisiologica (Implementazione delle linee guida), Linee guida sul taglio cesareo e Manuale sul Sistema di valutazione della qualità dei punti nascita (GINS).

²⁰⁰ Le linee di indirizzo affrontano la fase della transizione dalle cure pediatriche alla medicina dell'adulto. Secondo queste Linee la transizione assume caratteristiche di un processo multidimensionale e multidisciplinare, tenendo di conto esigenze psico-sociali, educative e professionali e incentrato sul paziente e sulle sue esigenze.

²⁰¹ Con la Legge 19 agosto 2016, n. 167 Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie è stato previsto l'inserimento dello Screening Neonatale Esteso (SNE) nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza così da poterlo garantire a tutti i nuovi nati.

Nel settembre 2016 è stato approvato con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano il “Piano nazionale della Cronicità”, predisposto dal Ministero della salute.²⁰²

Cfr. Osservazioni conclusive 48b)

I livelli essenziali di assistenza, già introdotti con il DPCM del 29.11.2001 e attualmente in fase di aggiornamento con il nuovo schema di decreto, in corso di pubblicazione, individuano le attività, i servizi e le prestazioni (mediche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche) che il servizio sanitario nazionale deve erogare ai cittadini residenti che necessitano di cure sanitarie.²⁰³ Il nuovo decreto amplia i servizi sociosanitari per la tutela delle donne, coppie (consultori familiari) e i servizi per l'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo per le specifiche esigenze assistenziali. Tale assistenza può essere erogata in ambito distrettuale, domiciliare residenziale o semiresidenziale sulla base degli specifici bisogni sanitari del minore e del contesto familiare di riferimento del minore.

Cfr. Osservazioni conclusive 48c)

Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 ha disciplinato il Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria.²⁰⁴

Nelle Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico – adolescenziale, ha dedicato un intero capitolo alla Formazione degli operatori.²⁰⁵

Cfr. Osservazioni conclusive 48d)

Si sono svolte le seguenti iniziative legislative e progettuali nell'ambito della prevenzione e promozione di stili di vita sani:

Nell'ambito del programma “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari”, (DPCM 4 maggio 2007), finalizzato a contrastare in Italia i quattro principali fattori di rischio di malattie cronico-degenerative (scorretta alimentazione, inattività fisica, abuso/uso scorretto di alcol e tabagismo), il consolidamento dell'alleanza interistituzionale con la “Scuola” (attivata precedentemente con un Protocollo d'Intesa tra Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione e un ulteriore accordo siglato il 2 aprile 2015) ha facilitato raccolta dati sullo stato nutrizionale, abitudini alimentari e stili di vita dei bambini e degli adolescenti. Si menzionano i seguenti sistemi di sorveglianza: “Okkio alla salute”²⁰⁶), “HBSC” (Health Behaviour in School-aged Children)²⁰⁷ e GYTS (Global Youth Tobacco Survey)²⁰⁸.

²⁰² Il documento, individua un disegno strategico comune inteso a promuovere interventi basati sulla unitarietà di approccio a livello nazionale, centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza.

Sono stati approfonditi alcuni aspetti della cronicità pediatrica, che includono: a) il continuo cambiamento dei bisogni nelle differenti fasi della crescita; b) la possibilità che malattia e/o disabilità possano ritardare, talora in modo irreversibile, il normale sviluppo; c) la necessità di favorire l'inserimento in comunità ludiche, ricreative e scolastiche, quale aspetto importante dell'intervento assistenziale; d) la dipendenza del bambino dagli adulti e quindi dalle competenze e dallo stato sociale ed economico della famiglia.

In particolare il Piano individua le seguenti macroattività: 1) la continuità assistenziale del bambino con cronicità; 2) il ruolo delle famiglie; 3) gli ambiti relazionali specifici per l'età (scuola, sport, socialità); 4) il passaggio dalla gestione pediatrica a quella dell'adulto.

²⁰³ L'assistenza sanitaria e sociosanitaria erogata è fornita indipendentemente dall'età, sesso o condizione socio-economica del cittadino, e nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base prevede che il pediatra di libera scelta sia il professionista con la necessaria specializzazione per la gestione delle patologie croniche o acute dei minori da 0 a 18 anni.

²⁰⁴ In esso si stabilisce che in armonia con il modello di formazione specialistica pediatrica europeo (European Board of Paediatrics, EBP), il percorso formativo sia costituito da due componenti, una comune (curriculum pediatrico di base), propedeutica ad una successiva (curriculum della formazione specifica e percorsi elettivi), in relazione ai percorsi professionalizzanti e specialistici: Pediatria generale-cure primarie territoriali, Pediatria delle cure secondarie ospedaliere e Pediatria delle cure specialistiche.

²⁰⁵ Secondo le linee d'indirizzo le attività formative dell'area pediatrica devono essere indirizzate verso percorsi diagnostico-terapeutici finalizzati ad un processo di integrazione tra cure territoriali ed ospedaliere e devono essere predisposti piani di intervento per la formazione integrata del personale medico e delle professionalità sanitarie coinvolte nel processo di riorganizzazione in rete delle cure pediatriche, anche attraverso sistemi di rilevazione periodica delle esigenze formative emergenti.

²⁰⁶ Per quanto riguarda “Okkio alla salute” sono state realizzate cinque rilevazioni dati (2008/9, 2010, 2012, 2014 e 2016; della rilevazione 2016 è attualmente in corso l'elaborazione dei dati) che hanno visto la partecipazione di tutte le Regioni e del sistema scolastico; ciò ha permesso di ottenere dati aggiornati e confrontabili sulla prevalenza di sovrappeso e obesità in età infantile, nonché sullo stile di vita dei bambini. Alla rilevazione 2014 hanno partecipato 2.672 classi, 48.426 bambini e 50.638 genitori, distribuiti in tutte le Regioni italiane; i dati indicano una leggera e progressiva diminuzione nel corso degli anni della prevalenza di bambini in sovrappeso e obesi, elemento importante di valutazione ai fini della pianificazione strategica.

²⁰⁷ Il progetto “HBSC” ha effettuato due rilevazioni nazionali (2010 e 2014). Alla rilevazione 2014 hanno partecipato 3.317 classi e sono stati raccolti complessivamente 63.148 questionari, su un campione di studenti rappresentativo a livello regionale. I dati 2014 hanno mostrato, rispetto alla

Per quanto riguarda gli interventi normativi, si segnala che con la L. 8 novembre 2013, n. 128 il divieto di fumo è stato esteso alle pertinenze esterne delle scuole e con il D.Lgs. n.6/2016 sono state introdotte ulteriori disposizioni volte ad assicurare la maggior protezione possibile per i minori dal tabacco.²⁰⁹

Il Comando dei Carabinieri per la Salute – NAS - svolge annualmente, su mandato del Ministro della salute, un'attività di supporto e monitoraggio dell'applicazione della legge 3/2003, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori", attraverso controlli nei luoghi in cui è vietato fumare, nonché ispezioni ai distributori automatici di sigarette e alle rivendite di tabacchi e sigarette elettroniche anche in relazione al rispetto del divieto di vendita ai minori.

Già con il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2010-2012, prorogato al 2013, si era provveduto a consolidare la partnership e le alleanze con la scuola, attraverso programmi volti all'incremento del consumo di frutta e verdura, promozione dell'allattamento al seno, miglioramento e controllo della qualità nutrizionale dei menù delle mense scolastiche ed aziendali, sviluppo di interventi di promozione, facilitazione e prescrizione dell'attività motoria.

Anche il nuovo PNP 2014-2018, secondo un approccio per ciclo di vita e setting, individua la scuola come luogo privilegiato per la promozione della salute, in cui affrontare i fattori di rischio comportamentali in modo trasversale e integrato nei percorsi formativi esistenti, al fine di favorire lo sviluppo di competenze e conoscenze che facilitino le scelte di salute.²¹⁰

Altre iniziative sono state sviluppate attraverso progetti promossi dal Ministero della Salute in particolare nell'ambito dell'attività motoria. Si citano il progetto "Movimento in 3S - Promozione della Salute nelle Scuole attraverso lo Sport" e il progetto "SBAM!" ("Sport, Benessere, Alimentazione, Mobilità, Scuola"), attivati rispettivamente dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Puglia, in relazione al "Piano Nazionale per la promozione dell'attività sportiva".²¹¹

Con Accordo di collaborazione stipulato nel dicembre 2013 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, il Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), è stato cofinanziato il Progetto denominato "CONI- Ragazzi", finalizzato alla realizzazione di iniziative di promozione di stili di vita salutari e degli "sport di base", con particolare riferimento alle classi di età fino a 12 anni e attenzione alle famiglie di classi sociali svantaggiate.²¹²

precedente rilevazione del 2010, una diminuzione della percentuale di ragazzi in sovrappeso in tutte le fasce di età, e un lieve calo dell'obesità. Sono stati raccolti anche alcuni dati sulle abitudini alimentari, abitudini sedentarie e attività fisica e consumo di alcool.

²⁰⁸ I dati sull'uso del tabacco da parte degli studenti tra gli 11 e i 15 anni di età sono forniti dall'HBSC e dalla GYTS. L'indagine GYTS 2014, oltre a fornire dati sulla prevalenza del fumo di sigaretta e di altri prodotti del tabacco, esplora cinque determinanti dell'abitudine al fumo: accessibilità/disponibilità e prezzo, esposizione a fumo passivo, cessazione, media e pubblicità, curriculum scolastico.

²⁰⁹ Tali misure prevedono:

- divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione;
- divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza;
- divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia;
- inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori;
- verifica dei distributori automatici, al fine di assicurare il corretto rilevamento dell'età dell'acquirente;
- divieto di vendita ai minori di 18 anni di sigarette elettroniche, già disposto da un'ordinanza ministeriale.

²¹⁰ Tra i 73 Obiettivi centrali del Piano 10 riguardano i minori finalizzati, in particolare: all'aumento del numero di bambini in allattamento materno esclusivo fino al sesto mese; all'esecuzione di screening audiologici e oftalmologici neonatali nei punti nascita; al potenziamento dell'empowerment per l'adozione di comportamenti sani e la prevenzione delle dipendenze da sostanze d'abuso; alla promozione del benessere mentale e all'identificazione tempestiva dei soggetti con problemi emozionali e/o comportamentali e di disagio sociale; all'aumento dei soggetti con comportamenti corretti alla guida, in particolare l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza per adulti e bambini; all'aumento della copertura vaccinale.

²¹¹ Accordo di Programma del 30 novembre 2012 tra il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro della salute. Il progetto Movimento in 3S nell'Anno Scolastico 2013-2014, ha coinvolto 101 esperti in scienze motorie, 103 Istituti Comprensivi, 1.010 classi per un totale di 18.310 bambini partecipanti alle attività, corrispondenti a circa il 40% dell'intera popolazione delle scuole primarie della Regione Friuli V.G. Il Progetto "SBAM!" ha interessato gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria, con il coinvolgimento complessivo di 737 classi (su un totale regionale di circa 2.100 classi), coinvolgendo 15.260 scolari (su un totale regionale di circa 43.500 scolari di III elementare), da seguire fino alla V elementare.

²¹² Il progetto mira a garantire a tutti il diritto allo sport, in un'ottica di equità, per la diffusione, anche in orario extrascolastico, della pratica sportiva e motoria, quale strumento di tutela della salute e del benessere psico-fisico dei bambini. In particolare le azioni finanziate dal Ministero della Salute hanno riguardato la realizzazione di una Campagna informativa (denominata "Diventa il tuo atleta preferito"), finalizzata alla promozione di un sano stile di vita e destinata a bambini e ragazzi delle scuole primarie, ma con l'obiettivo di raggiungere anche il gruppo sociale che gravita intorno ad essi (famiglia, amici, compagni di gioco e/o sport); sono stati elaborati materiali cartacei e digitali (kit-didattico) utilizzato nelle classi coinvolte nel progetto per la partecipazione attiva degli alunni ad attività legate al tema della promozione di corretti comportamenti alimentari, fisico-motori e relazionali. La durata del progetto, sperimentato su un gruppo pilota di scuole e ragazzi, è stata estesa all'anno scolastico 2016-2017 per permettere di raggiungere complessivamente circa 15.000 ragazzi età tra i 5 e i 13, garantendo di accedere gratuitamente all'attività sportiva a ragazzi con difficoltà economiche familiari.

Cfr. Osservazioni Conclusive 48e)

Nel 2012 il Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell' Interno e con l'Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà ha realizzato un progetto di informazione indirizzato ai cittadini stranieri con la creazione di un opuscolo "InformaSalute" per informarli sui servizi di assistenza sanitaria disponibile in nove lingue nel sito web del Ministero della Salute²¹³. L'opuscolo include specifiche informazioni riguardanti l'accesso alla salute riproduttiva e pediatrica riguardanti ad esempio il consultorio familiare, la tutela della maternità (servizi a sostegno della gravidanza e post-parto) e visite specialistiche ostetriche e pediatriche. Sul portale del Ministero della Salute sono fornite informazioni e resi disponibili documenti su tematiche come la gravidanza e il parto.

(c) Efforts to address the most prevalent health challenges, to promote the physical and mental health and well-being of children and to prevent and deal with communicable and non-communicable diseases

Cfr. Osservazioni Conclusive 51-52

Il 25 luglio 2012 è stato approvato l'Accordo Stato Regioni "Indicazione per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici dell'Apprendimento" che prevedeva l'attivazione del percorso diagnostico, criteri qualitativi per l'individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio della diagnosi, elementi della certificazione di DSA.

Al fine di migliorare l'inclusione sociale e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, a Luglio 2012 è stato firmato il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero della Salute per la tutela del diritto alla salute e del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disabilità, con il quale il Ministero della Salute si impegna a collaborare con le Regioni e le Province Autonome, affinché nell'ambito dell'assistenza sanitaria sia garantita l'integrazione tra assistenza sanitaria ed istruzione di alunni e studenti con malattie croniche e disabilità.²¹⁴

Con il Decreto Interministeriale MIUR-MS del 17 aprile 2013 si adottano le "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA".²¹⁵

Il Ministero della salute ha finanziato aree progettuali relative a interventi di prevenzione ed appropriatezza nell'ambito dei disturbi della comunicazione sia a livello nazionale che internazionale. Nell'ambito dei disturbi del Neurosviluppo, ha elaborato, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed in raccordo con le Regioni, le *"Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico"* approvate come Accordo in Conferenza Unificata il 22 novembre 2012, pienamente operativo in quanto recepito dalla maggior parte delle Regioni.²¹⁶ A supporto della sua applicazione, è stata avviata nel 2013 una *"Indagine Nazionale sui Servizi per la diagnosi e la presa in carico dei Disturbi dello Spettro Autistico"* al fine di creare una mappa dinamica dell'esistente ed

²¹³ http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?id=118

²¹⁴ Le azioni previste sono le seguenti:

- assicurare la finalizzazione delle risorse disponibili, anche attraverso il miglioramento dell'appropriatezza diagnostica e organizzativa, ad una pronta risposta da parte dei servizi specialistici territoriali per l'infanzia e l'adolescenza alla valutazione dei bisogni del bambino o dell'adolescente e della famiglia, ed al coordinamento degli interventi sanitari e socio-assistenziali, per la definizione, con gli operatori della scuola, del progetto di integrazione scolastica;

- favorire la collaborazione attiva di almeno una figura professionale in rappresentanza dell'Azienda sanitaria o di una struttura accreditata con il SSN per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato;

- assicurare che gli interventi di riabilitazione si svolgano in orario extrascolastico, in linea con quanto previsto dall'art. 14 della Legge 53/2000;

- assicurare una tempestiva valutazione e una puntuale erogazione di strumentazione, finalizzata all'autonomia personale e sociale dell'alunno, sviluppando l'integrazione delle risorse tecnologiche messe a disposizione dal servizio scolastico e da quello sanitario;

- favorire iniziative di formazione congiunta tra personale sanitario e scolastico.

²¹⁵ Tali attività hanno il fine di individuare casi sospetti o a rischio di DSA sin dai primi anni del percorso scolastico. Infatti, secondo i protocolli scientifici, la dislessia si può certificare soltanto a partire dalla fine della seconda classe elementare, mentre la discalculia può essere diagnostica alla fine della terza classe. Vi è così un periodo critico nel quale potrebbe non esservi consapevolezza della presenza del disturbo di apprendimento. Risulta invece estremamente importante per l'azione educativa e didattica conoscere per tempo l'esistenza del disturbo, così da poter attivare in via preventiva tutte le misure previste dalla normativa sui DSA.

²¹⁶ Esso si configura come un vero e proprio Piano di Azioni che fornisce indicazioni omogenee per la programmazione, attuazione e verifica della qualità e dell'appropriatezza degli interventi per i minori e adulti affetti da autismo, al fine di consolidare la rete dei servizi per migliorarne le prestazioni, favorendo il raccordo e coordinamento tra tutte le aree operative coinvolte.

offrire così un quadro aggiornato dell'offerta, da cui partire per una caratterizzazione epidemiologica del fenomeno e della risposta assistenziale, finalizzata anche ad orientare meglio le strategie di programmazione sociosanitaria nazionale, regionale e locale.

È stato inoltre finanziato dal Ministero della Salute un Progetto finalizzato alla costituzione di un "Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio dei Disturbi dello Spettro Autistico". Obiettivi specifici sono la stima di prevalenza dei Disturbi dello Spettro Autistico a livello nazionale e la costituzione di una rete pediatria-neuropsichiatria infantile per l'individuazione precoce dei Disturbi del Neurosviluppo con particolare riguardo ai Disturbi dello Spettro Autistico.

Il 24 gennaio 2013 è stato approvato il "Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale" (PANSM), interamente definito insieme alle Regioni e da molte di esse già recepito formalmente nella propria programmazione regionale.

Nell'ambito della tutela della salute mentale in infanzia e adolescenza, il Piano raccomanda gli interventi precoci e tempestivi nei confronti dei disturbi psichici adolescenziali e giovanili (fascia di età 15–21 anni), anche attraverso l'elaborazione di progetti sperimentali che prevedano la creazione di équipe integrate, dedicate alla prevenzione e alla presa in carico precoce. Anche nell'ambito dei Disturbi dell'Alimentazione, al fine di attuare interventi di presa in carico precoce da parte di un servizio specializzato sono state elaborate (attualmente in fase di ultimazione) le "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione. Un modello multidisciplinare per gli interventi nutrizionali" ed il monitoraggio e l'aggiornamento della Mappa Nazionale dei Servizi per la cura dei Disturbi dell'Alimentazione.

Il PANSM prevede, inoltre, tra i propri obiettivi, di affrontare la tematica della residenzialità psichiatrica, semi-residenzialità terapeutica per i disturbi psichiatrici gravi negli adulti, in preadolescenza e adolescenza in stretta collaborazione con i servizi territoriali al fine di migliorare i trattamenti e ridurre le disomogeneità.²¹⁷

Il Ministero della salute ha istituito un Tavolo di lavoro sul Controllo della somministrazione di psicofarmaci in età evolutiva al fine di valutare l'esistenza o meno di un uso indiscriminato di tali sostanze o una inappropriata prescrizione e l'eventuale necessità di specifiche misure e strategie di prevenzione.

A gennaio 2017 si è ufficialmente insediato il "Tavolo di lavoro sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" con il duplice obiettivo di effettuare la revisione e/o aggiornamento delle strategie nazionali, anche in applicazione del PANSM e dei documenti applicativi che ne sono scaturiti, nonché valutare la riorganizzazione del sistema dei servizi, con indicazioni relative ai percorsi standard ottimali, che possano servire da supporto alla programmazione regionale.

In relazione alla tematica cruciale della strutturazione di un sistema per la raccolta delle informazioni di settore, si sottolinea che fin dalla iniziale strutturazione del SISM (Sistema informativo per la salute mentale degli adulti) si è sostenuta la necessità di sviluppare analogo sistema per l'età evolutiva. Difficoltà operative non hanno ancora consentito la sua realizzazione.

Malattie infettive diffuse

Le malattie infettive rappresentano ancora un carico di malattia non trascurabile in età pediatrica²¹⁸. Il trend in diminuzione delle malattie infettive caratteristico degli ultimi anni è imputabile in larga misura, soprattutto per le malattie prevenibili da vaccino, all'attuazione di efficaci programmi di immunizzazione dei nuovi nati, in particolare contro tetano, difterite, polio, pertosse, epatite virale B, morbillo, parotite, rosolia, infezioni da *Haemophilus influenzae* b (Hib), meningococco C, pneumococco e HPV. Questi vaccini, tutti gratuiti, sono inclusi nel calendario vaccinale per l'infanzia che indica, per ciascuno di essi, l'età di effettuazione del ciclo di base e dei successivi richiami, il numero di dosi raccomandate e la schedula temporale per la loro esecuzione.

²¹⁷ Da questa strategia generale, come sua ricaduta operativa, relativamente agli obiettivi previsti per la tutela della salute mentale in infanzia e adolescenza, sono derivati altri tre Accordi: *Le strutture residenziali psichiatriche per adulti* (sancito in CU il 13.06.2013); *Interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico-riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza*; *Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di Salute Mentale per i disturbi schizofrenici, i disturbi dell'umore e i disturbi gravi di personalità* (entrambi sanciti in Conferenza Unificata il 13 novembre 2013).

²¹⁸ I dati relativi ai nuovi casi vengono raccolti dal Ministero della Salute attraverso il Sistema di sorveglianza nazionale delle malattie infettive. Sebbene la notifica dei casi incidenti sia obbligatoria, i dati disponibili tendono a sottostimare il fenomeno in quanto, soprattutto per alcune malattie (es. pertosse, malattie da pneumococco), è stata evidenziata, attraverso studi specifici, una forte sotto-notifica.

Negli ultimi anni sono state introdotte seppur non contemporaneamente in tutte le Regioni, alcune nuove vaccinazioni: anti-rotavirus, contro il meningococco B, l'antivaricella.

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (2012-14) ha visto l'inserimento delle "nuove vaccinazioni" nel Calendario per l'infanzia e contemporaneamente nei Livelli Essenziali di Assistenza, e assicurandone, quindi, l'offerta attiva e gratuita in tutto il Paese²¹⁹. Per il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2017-2019 si veda relativo Allegato.

I dati relativi ai casi di AIDS pediatrici sono raccolti dal Istituto Superiore della Sanità (ISS) e pubblicati nel Notiziario COA dell'ISS.²²⁰

(d) Reproductive health rights of adolescents and measures to promote a healthy lifestyle

Il Ministro della Salute ha più volte dedicato spazio al tema della fertilità quale bene da tutelare e preservare sin dall'infanzia, al fine di richiamare l'attenzione sui principali fattori di rischio modificabili (principalmente attraverso corretti stili di vita) e sulle infezioni che, se trascurate, possono comportare conseguenze negative a lungo termine sulla salute riproduttiva di un individuo. Sono stati così prodotti diversi opuscoli disponibili sul sito web del ministero quali *Proteggi la tua fertilità - I rischi per la fertilità di coppia e come difendersi*; *La fertilità vien anche mangiando sano*; *Se negli affari di cuore ci metti la testa, fa un affare anche la tua fertilità* *La fertilità è un bene comune, prenditene cura*.

A maggio 2015, ha lanciato il Piano Nazionale Fertilità un piano di politiche sanitarie ed educative, al fine di rendere la popolazione consapevole del valore della fertilità: come mantenerla e preservarla, ma anche come prevenire o diagnosticare precocemente, e trattare condizioni patologiche che possono minacciarla. Gli obiettivi previsti dal Piano sono obiettivi formativi, informativi e sanitario-assistenziali.²²¹

È stato, inoltre, avviato uno Studio Nazionale Fertilità, finanziato dal Ministero della Salute/Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie e coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, per raccogliere informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva, in grado di orientare e sostenere la programmazione di interventi a sostegno della fertilità, attraverso indagini rivolte sia alla popolazione potenzialmente fertile (adolescenti, studenti universitari e adulti) e sia ai professionisti sanitari (Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina Generale, ginecologi, andrologi, endocrinologi, urologi e ostetriche).²²²

Nell'ambito delle attività del Comitato paritetico MIUR-SALUTE, previsto dal Protocollo d'Intesa, è stata avviata nel 2016 la predisposizione un documento di indirizzo per le scuole sui temi dell'educazione all'affettività, sessualità e salute riproduttiva.

Misure atte a proibire e ad eliminare tutte le pratiche tradizionali, incluse anche le mutilazioni genitali femminili ed il matrimonio forzato in età precoce

Il Ministero della Salute in attuazione della Legge 7/2006 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", trasferisce alle Regioni, e ne monitora l'utilizzo, risorse finanziarie destinate alla formazione dei professionisti su tale tematica, ma anche a campagne di informazione e di divulgazione della cultura dei diritti umani e del diritto all'integrità della persona.

²¹⁹ Con l'Intesa Stato-Regioni del 19 gennaio 2017, il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 fornirà un ancora più evoluto Calendario vaccinale a livello globale.

²²⁰ Notiziario COA dell'ISS Volume 29, numero 9, supplemento n. 1 del 2016. http://www.iss.it/binary/publ/cont/COA_ONLINE_2016.pdf

²²¹ Sono previsti interventi formativi, a partire dalla scuola, ma anche incontri con la popolazione e gli operatori sanitari; interventi informativi, attraverso campagne di comunicazione con mezzi differenti (*media, social media, siti web, App* etc) e materiali informativi distribuiti attraverso scuole, farmacie e ambulatori medici. Gli obiettivi assistenziali previsti nel Piano intendono valorizzare il ruolo dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e dei Consulenti Familiari, per favorire la diagnosi precoce di possibili patologie che possono compromettere la fertilità, ma anche per favorire la promozione della salute e la riduzione dei fattori di rischio, attraverso corretti stili di vita e la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. Inoltre, per le coppie che hanno problemi di infertilità, il Piano prevede di definire percorsi *ad hoc* e requisiti specifici per l'individuazione di unità organizzative di Medicina e Chirurgia della Fertilità negli ospedali, in collaborazione con le Regioni.

²²² I risultati di questo studio daranno una fotografia nazionale utile non solo per orientare in maniera sempre più puntuale ed efficace gli interventi previsti dal Piano Nazionale per la Fertilità, ma anche per valutare i risultati di questa strategia negli anni futuri.

La Legge 119/2013²²³, che ha approvato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ha posto attenzione a violenze che nascono da pratiche tradizionali.

(e) Measures to protect children from substance abuse

Osservazioni conclusive 53-54

Nell'ambito della prevenzione di abuso di sostanze da parte dei giovani, il Ministero della Salute ma ha sviluppato

il Progetto Nazionale (2007-2009) dal CCM (affidato alla Regione Toscana in qualità di capofila) "Utilizzo della strategia di Prevenzione di Comunità nel settore delle sostanze d'abuso".

Il progetto, rivolto a soggetti soprattutto giovani che non hanno ancora sperimentato l'uso di sostanze o che sono consumatori occasionali, ha avuto tre obiettivi generali,:

- Mettere a punto una strategia di prevenzione nel settore delle sostanze d'abuso basata sulla integrazione di soggetti istituzionali e non;
- Consentire ai destinatari dell'intervento di ottenere informazioni corrette, aumentare la percezione del rischio, riflettere sulle motivazioni psicologico/relazionali che spingono verso l'uso di sostanze (legali ed illegali);
- Promuovere sinergie, confronto e scambio di "know-how" regionale ed interregionale.²²⁴

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 individua nei giovani adolescenti all'interno delle fasce di popolazione più vulnerabili al fenomeno dell'abuso di sostanze. Il PNP ha focalizzato i suoi interventi sulla definizione di strategie integrate incentrate sia sulla potenzialità delle capacità personali (ad esempio competenze socio-emotive e relazionali) sia su azioni di conferma e di rinforzo dell'ambiente di vita attraverso i metodi "life skills education" e "peer education".²²⁵

Cfr. anche Cluster 7b)

Misure intraprese incluso assistenza materiale e supporto in materia di nutrizione, abbigliamento, alloggio, al fine di assicurare un adeguato sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale e di ridurre le condizioni di povertà e di disuguaglianza

Cfr. Osservazioni conclusive 57-58

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'adozione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.²²⁶ Il Piano individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà. Al fine di garantire l'attuazione del citato Piano è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono state assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017. Nelle more dell'adozione del Piano sarà avviato su tutto il territorio nazionale il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) che garantirà in via prioritaria interventi per nuclei

²²³ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonch  in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

²²⁴ La Regione Toscana, per raggiungere gli scopi enunciati, ha articolato il lavoro in tre specifiche aree di ricerca: 1. Monitoraggio delle reti territoriali, attraverso la mappatura delle reti territoriali dei Servizi; rilevazione dei progetti attuati e/o in atto all'interno di ciascuna rete territoriale; 2. Informazione e comunicazione sul web, attraverso la creazione di un sito, www.sostanze.info; 3. Strategia "Life skills" e "Peer education", come approccio integrato focalizzato sul miglioramento di potenzialità personali e su azioni di conferma e di rinforzo dell'ambiente di vita.

Più specificamente a livello aziendale si è lavorato per: consolidare rapporti con i nodi della rete costituita da numerose scuole di vario ordine e grado del territorio della Provincia di Grosseto; sostenere le Scuole impegnate nella formazione dei propri studenti all'interno di campus residenziali; elaborare strumenti da parte dello staff della struttura "Educazione alla Salute" a sostegno di azioni di comunicazione; e attivare un vero e proprio sistema di rete locale con il contributo di diversi settori della comunità.

²²⁵ Si tratta di diffondere un approccio educativo centrato sul potenziamento dei fattori positivi e teso a sviluppare le capacità personali in termini di autostima, auto efficacia e resilienza. Per gli interventi sui determinanti ambientali le strategie indicate sono quelle che mirano alla de-normalizzazione dell'uso di sostanze nel quadro di un approccio di promozione della salute.

²²⁶ Il Piano dovrà essere adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata.

familiari con minori²²⁷. Il SIA, già avviato in via sperimentale a partire dal 2013 partendo dalle 12 città con oltre 250mila abitanti²²⁸ riceve risorse stanziare Legge di Stabilità a cui si aggiungono quelle impegnate e non spese negli anni precedenti²²⁹.

Nel 2016, saranno disponibili circa 750 milioni di euro per l'estensione del SIA su tutto il territorio nazionale²³⁰. Il Programma Operativo I relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), approvato dalla Commissione Europea al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stanziava per il periodo 2014-2020 circa 789 milioni di euro per attuare sul territorio nazionale una serie di interventi a favore di persone in condizioni di grave deprivazione materiale. In Italia il FEAD finanzia principalmente l'acquisto e distribuzione di beni alimentari. Ulteriori interventi riguardano anche la fornitura di materiale scolastico a ragazzi appartenenti a famiglie disagiate; l'attivazione di mense scolastiche in aree territoriali con forte disagio socio-economico, allo scopo di favorire la partecipazione degli studenti ad attività pomeridiane extracurricolari.

Allattamento materno

Osservazioni conclusive 49-50

In continuazione delle attività già svolte dal Comitato Nazionale Multisetoriale per l'Allattamento Materno (2008), con decreto dipartimentale 12 dicembre 2012 è stato istituito presso il Ministero della Salute, rinnovato con decreto direttoriale 19 gennaio 2015, il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno (TAS). Compito del TAS è favorire la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e a diffondere, presso la popolazione, la consapevolezza dell'importanza dell'allattamento materno come norma naturale, di valore culturale e sociale.

Il Ministero della salute attraverso il TAS ha realizzato le seguenti iniziative per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento materno:

- È stato elaborato e distribuito il documento "Commercializzazione degli alimenti per lattanti: violazioni del dm 82/2009", che permette di riconoscere le violazioni di legge, distinguendole dalle violazioni del Codice Internazionale di Commercializzazione dei sostituti del latte materno, e fornisce informazioni utili sulla procedura sanzionatoria, anche per chi, rilevando violazioni, voglia attivare una specifica segnalazione. L'annuale Campagna di informazione sull'allattamento al seno svolta nel 2016 con modalità diverse rispetto al passato (villaggio itinerante). Il momento centrale e strategico della Campagna è rappresentato dalla Conferenza Nazionale "Protezione e sostegno dell'allattamento al seno"²³¹.
- Per il Sostegno alle associazioni dei genitori di bambini con bisogni speciali durante la sopracitata Conferenza Nazionale, la Società Italiana di Neonatologia (SIN) e TAS e Vivere Onlus hanno firmato il documento "Promozione dell'uso di latte materno nelle Unità di Terapia Neonatale ed accesso dei genitori ai reparti", in cui si raccomanda l'apertura 24/24 h delle Unità di terapia

²²⁷ Dei 600 milioni di euro destinati al Fondo per il 2016 in realtà solo 380 milioni sono destinati all'estensione del SIA (gli altri 220 sono destinati all'ASDI, il sussidio di disoccupazione che per il 2016 è rivolto ai lavoratori con ISEE basso, ultracinquantenni, o con figli minorenni).

²²⁸ Per una descrizione della sperimentazione SIA, si veda: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Sperimentazione-SIA.aspx>.

²²⁹ Nello specifico: 167 milioni che dovevano essere utilizzati per estendere il SIA al Meridione (fondi del Piano Azione Coesione DL 76/2013, art. 3, comma 2); 120 milioni che la Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) aveva stanziato per estendere il SIA al Nord (40 milioni per ognuno dei tre anni 2014, 2015, 2016); altri 80 milioni di fondi non spesi per la vecchia "social card" (Legge 133/2008).

²³⁰ Nell'Atto Senato n. 2494 approvato nel 2017 è previsto che ulteriori risorse derivanti dai risparmi realizzati con la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e previdenziale da sottoporre alla prova dei mezzi (con il nuovo ISEE) saranno destinate al Fondo di contrasto alla povertà. Il governo potrà poi contare, per realizzare le cosiddette misure di attivazione previste dal SIA, sui fondi europei in base all'Accordo di Partenariato 2014-2020: il PON Inclusion (Fondo Sociale Europeo) che prevede, per il settennio, a tale scopo 133 milioni per le regioni "svilupate" e 593 milioni per le regioni del Meridione. Altri fondi dai POR Inclusion si aggiungeranno, sempre a valere sul FSE. Dal FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti) arriveranno, per i 7 anni, 150 milioni, per fornire materiale scolastico educativo a studenti appartenenti a famiglie che beneficeranno del SIA.

²³¹ La Conferenza ha visto una partecipazione di circa 300 persone e l'intervento di 12 tra Assessori e delegati delle varie Regioni e Province autonome, che hanno presentato le best practices adottate a livello locale, relative alla promozione, protezione e sostegno dell'allattamento al seno. In occasione di tale evento è stato presentato il nuovo opuscolo informativo "Allattare al seno – un investimento per la vita", frutto di un complesso lavoro di sintesi tra i diversi materiali informativi utilizzati nelle precedenti campagne, in grado di fornire un messaggio omogeneo alle gestanti e alle neomamme, sulla pratica dell'allattamento al seno. Inoltre, considerata l'esigenza di raggiungere il numero maggiore possibile di neomamme per informarle e supportarle, l'opuscolo è stato diffuso attraverso le principali testate editoriali del settore attraverso pagine tabellari o banner, creati appositamente, che riportano l'immagine e lo slogan della Campagna.

Intensiva Neonatale ai genitori dei bambini ricoverati al fine, fra l'altro, di promuovere l'uso del latte materno presso questa popolazione a rischio.

Attraverso una politica di collaborazione con referenti della promozione dell'allattamento al seno attivi sul territorio nazionale e locale, già nel 2014, il TAS ha avviato una Survey su base regionale/provinciale ed aziendale, che ha rappresentato l'avvio delle iniziative di monitoraggio sui tassi di allattamento al seno.

I dati in materia restano però parziali, è stato quindi costituito un Tavolo tecnico di valutazione delle problematiche legate al monitoraggio dei tassi di esclusività e durata dell'allattamento al seno dopo la dimissione dall'ospedale che comprenderà anche rappresentanti designati dalle Regioni, con lo scopo di definire un sistema di acquisizione dati in grado di offrire informazioni uniformi a livello nazionale.

L'Italia ha iniziato un processo di condivisione con il settore industriale per il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla popolazione infantile (3-12 anni), e per permettere una maggiore disponibilità di alimenti con più bassi livelli di sale, grassi saturi, acidi grassi trans e zuccheri, senza tralasciare l'importanza delle dimensioni delle porzioni. Si è pervenuti così alla stesura di 2 documenti, finalizzati da un lato a condividere alcuni obiettivi di miglioramento della qualità nutrizionale, in linea con le indicazioni dell'UE e dell'OMS e dall'altro, ad indirizzare la commercializzazione di alimenti per l'infanzia:

- "Obiettivi condivisi per il miglioramento della qualità nutrizionale e delle informazioni in etichetta dei prodotti alimentari per la popolazione infantile" che individua come strategiche alcune aree merceologiche (cerealicolo-dolciaria, bevande analcoliche zuccherate, lattiero casearia e gelati) per le quali sono esplicitati gli impegni assunti dal settore produttivo.

- "Regole per la Comunicazione Commerciale relativa ai prodotti alimentari e alle bevande, a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione" per pervenire a modalità pubblicitarie condivise e opportune e per fornire una corretta informazione non solo ai bambini destinatari di tali alimenti, ma anche alle famiglie.

8. Attività educative, culturali e di svago

In Italia il diritto all'istruzione e la gratuità dell'istruzione obbligatoria di base sono garantiti dall'articolo 34 della Costituzione (cfr. anche CRC/C/8/Add.18 para 154). L'accesso all'istruzione obbligatoria è diritto primario di qualsiasi minore, indipendentemente dalla nazionalità o da qualsiasi altra limitazione derivante dalla condizione sociale o giuridica dei genitori.

I minori stranieri hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità del soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. .

L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. All'obbligo di istruzione segue l'obbligo formativo, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

Con la nota prot. n.4232 del 19 febbraio 2014 sono state emanate le Linee guida nazionali per l'orientamento permanente. Il documento ribadisce la necessità di un sistema integrato di orientamento "centrato sulla persona e sui suoi bisogni, finalizzato a prevenire e contrastare il disagio giovanile e favorire la piena occupabilità, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale".

La Legge n.107/2015, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*, ha inteso ribadire come priorità principali l'innalzamento dei livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti per contrastare le disuguaglianze socio-culturali

e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, al fine di garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.

A tal fine la Legge prevede una serie di azioni, tra le quali:

- a. lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e il rispetto delle differenze;
- b. il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;
- c. l'apertura pomeridiana delle scuole e la riduzione del numero di alunni per classe;
- d. la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
- e. l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.

Sicurezza nelle scuole

Cfr. Osservazioni Conclusive 61d)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in linea con quanto stabilito dal D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, svolge, un'azione di monitoraggio dello stato di attuazione delle vigenti disposizioni, finalizzata alla disamina dei problemi applicativi e all'elaborazione di interventi migliorativi del Testo Unico.

Con l'Accordo del 10 novembre 2016²³², è stata istituita la nuova Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, tassello fondamentale per ottenere dati più dettagliati relativi a ciascun edificio scolastico, un veloce trasferimento delle informazioni (che di fatto realizza un sistema informativo di acquisizione dei dati regionali in tempo reale) superando il riversamento periodico degli stessi; una maggiore integrazione con le altre Anagrafi presenti nel sistema informativo del Miur, fra cui quella degli studenti. Tale sistema migliora il quadro delle informazioni sull'adeguamento sismico degli edifici, sulla presenza degli spazi collettivi, sullo stato delle strutture portanti degli edifici.

Si ricordano interventi quali il Piano per l'edilizia scolastica - varato nel 2014 – che prevede tre fonti di finanziamento denominati “scuole belle, scuole nuove, scuole sicure” e per il quale è stato stanziato circa 1 miliardo di euro e oltre 20.000 interventi su edifici scolastici.

Con la legge n. 107 del 2015, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire crolli, è stata autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche degli edifici scolastici.

L'Italia si è dotata nel maggio 2015 di una programmazione nazionale triennale degli interventi di edilizia scolastica per il periodo 2015/2017²³³. Il finanziamento prevede 3,7 miliardi di euro²³⁴ da utilizzarsi per interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di scuole, immobili all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica o adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, realizzazione di nuovi edifici e palestre.

Il MIUR ha firmato nel 2016 il decreto con la ripartizione (per il 2016) dei 10 milioni di euro stanziati dalla legge per i mutui agevolati con la BEI (Banca Europea per gli Investimenti) attraverso i quali le Regioni possono finanziare circa 350 interventi fra quelli inseriti nella Programmazione triennale.

Iniziative di contrasto alla violenza e al bullismo nelle scuole

Cfr. Osservazioni Conclusive 61c)

²³²Cfr. Repertorio atti n. 136/CU del 10 novembre 2016, Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali *sull'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, relativo alle modifiche del tracciato record dei dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e alla modifica dell'architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi*. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) *Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

²³³Cfr. [Articolo 10 DL n. 104 del 2013 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128; DM 322 del 29 maggio 2015](#).

²³⁴I primi 1.300 interventi saranno finanziati grazie a 905 milioni dei cosiddetti mutui BEI (Banca europea per gli Investimenti), mutui agevolati con oneri di ammortamento a carico dello Stato che potranno essere accesi dalle Regioni.

Cfr. Cluster 5a) e Cluster 10d)

Il *Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola 2016-2017* ha finanziato progetti per 2 milioni di euro per l'elaborazione di interventi di sensibilizzazione per la promozione di un uso consapevole della rete e la costituzione di una rete nazionale di istituzioni scolastiche per il contrasto del bullismo. Cfr. Allegato *Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo*.

a) Diritto all'istruzione, inclusi la formazione e l'orientamento professionale

Contrasto alla dispersione scolastica e qualità dell'istruzione

Cfr. Osservazione Conclusiva 59a) 61a) e 61b)

Nonostante le previsioni di legge, il tasso di dispersione scolastica nel nostro Paese rimane più alto della media europea, anche se ridotto dal 22,9% del 2004 al 17% del 2013.

In continuità con le esperienze precedentemente maturate²³⁵, nella programmazione comunitaria 2007-2013, con l'azione sinergica dei due PON Istruzione – PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l'Apprendimento” – si è inteso contribuire all'innalzamento della qualità del sistema scolastico, attraverso un complesso di interventi rivolti alle scuole del primo e del secondo ciclo delle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), intervenendo sulla preparazione e sulla professionalità delle risorse umane, mediante la promozione di più elevate e diffuse competenze di giovani e adulti, e agendo, al contempo, sull'accessibilità e sull'attrattività delle strutture scolastiche.

In particolare, nell'ambito dell'Obiettivo specifico F “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale” del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”, il MIUR ha messo in campo significative azioni dirette al contrasto alla dispersione scolastica, rivolte alle scuole del primo (azione F1) e del secondo ciclo (azione F2). A partire dal 2007, su questo fronte sono stati investiti 271 milioni di euro, che hanno consentito la realizzazione di oltre 5.700 progetti con la partecipazione, nelle quattro regioni dell'Obiettivo Convergenza, di 445.000 studenti e 95.000 genitori.

All'interno della strategia globale di rafforzamento della qualità del sistema scolastico perseguita dai PON Istruzione, che si propongono l'obiettivo di promuovere il successo scolastico-formativo e a ridurre il rischio di abbandono, le azioni avviate nell'ambito dell'Obiettivo F sono state indirettamente sostenute da altri interventi fra i quali si annoverano le azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze chiave, realizzati nell'ambito dell'Obiettivo C (“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”) del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”, le quali, prevedendo un significativo ampliamento dell'offerta formativa, hanno consentito un incremento dell'investimento formativo per allievo, offrendo a studenti e famiglie un servizio che consente di sfruttare al massimo le strutture scolastiche e promuovere opportunità di potenziamento e riequilibrio delle competenze di base.²³⁶

Nel corso del 2012 il MIUR ha avviato un'azione innovativa diretta alla “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”. Nel quadro delle iniziative di rilancio dei Programmi Operativi regionali in ritardo di attuazione²³⁷, è stato previsto l'affidamento al MIUR, nella veste di Organismo Intermedio, di parte della dotazione finanziaria dei Programmi Operativi FESR e FSE delle quattro Regioni Obiettivo Convergenza, per l'attuazione di specifiche linee di azione volte a rafforzare gli interventi promossi nel settore istruzione.²³⁸

²³⁵ Nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006 con il PON “La Scuola per lo Sviluppo” sono stati promossi interventi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica dedicati agli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo delle Regioni del Mezzogiorno.

²³⁶ La rilevanza di tali azioni è confermata dall'elevato interesse testimoniato dalle Istituzioni scolastiche, che, esprimendo una domanda di intervento superiore alla capacità di risposta del PON, hanno assorbito, con oltre 22.000 progetti realizzati e 1.890.000 partecipazioni, un importo pari al 50% dell'intera dotazione finanziaria del Programma, per un importo complessivo di 890 milioni di euro.

²³⁷ Avviate dalla Delibera CIPE 1/2011 e consolidate dal Piano di Azione Coesione nel 2012.

²³⁸ I progetti attuati, dalla primavera 2013 al 2015, sono stati 207 per un ammontare complessivo pari a 42,2 milioni di euro. I progetti sono oggetto, inoltre, di indagini *ad hoc* tese a valutare l'efficacia dei risultati conseguiti e dei modelli prototipali proposti, anche al fine di verificarne la replicabilità all'interno del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020 il quale, attualmente in fase di avvio, conferma un'attenzione prioritaria per l'obiettivo relativo alla riduzione del fallimento formativo precoce e alla dispersione scolastica e formativa, prevedendo un mix di

Nell'ambito del PON 2014/2020 è stata lanciata l'iniziativa "La scuola al Centro"²³⁹ per consentire le aperture pomeridiane e in orari extra scolastici in 6.000 scuole di tutto il Paese (il 72,4% delle 8.281 presenti sul nostro territorio). L'iniziativa di contrasto alla dispersione scolastica e di inclusione sociale ha avuto una fase sperimentale nell'estate 2016 presso alcune scuole di quattro grandi città: Milano, Roma, Napoli e Palermo. Nell'a.s. 2016/2017 è stato possibile ampliare l'esperienza in tutta Italia, con una maggiore apertura delle scuole in orari diversi da quelli delle lezioni e quindi di pomeriggio e nei week end, offrendo ai ragazzi coinvolti un arricchimento del percorso formativo e garantendo alle famiglie e al territorio un presidio di contrasto alla dispersione scolastica e di recupero del disagio sociale.

Con l'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del comparto scuola 2007/2009 (Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica) vengono attribuite risorse per le scuole in aree a rischio con forte processo immigratorio, prevedendo stanziamenti destinati ad azioni di contrasto alla dispersione scolastica e all'emarginazione sociale. Le azioni si riferiscono alla realizzazione di progetti sia in orario curricolare, sia in orario extracurricolare, che prevedano il ricorso a modelli organizzativi e didattici differenti rispetto al modello di apprendimento utilizzato nella scuola tradizionale, privilegiando le attività laboratoriali e l'utilizzo di tecnologie e tecniche di tutorato. Le iniziative possono essere di diversa natura: attività di orientamento e/o ri-orientamento, aggregative-socializzanti, ludico-ricreative, di rafforzamento della motivazione e delle competenze, nonché attività di sensibilizzazione sui temi legati al disagio rivolte alle famiglie e attività di formazione dei docenti.²⁴⁰

Con il D.L. n.104/2013 *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*, convertito in Legge n.128/2013 si è intervenuti -negli anni 2013-2014 - nei territori caratterizzati da elevati indici di dispersione scolastica e da situazioni di rischio socio economico, che si traducono spesso in poco efficaci percorsi formativi per un consistente numero di studenti, con la finalità di pervenire alla definizione di un nuovo modello didattico di intervento, che realizzi la piena inclusione sociale e le pari opportunità educative.

Il progetto «Crescere in coesione» è finalizzato a combattere la dispersione scolastica in aree a forte disagio, nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia: 26 reti di scuole hanno ricevuto un finanziamento di 200.000 euro. Almeno una scuola di ogni rete è impegnata nell'integrazione dei minori Rom (progetto operativo dal 2013).

Il progetto «Dirigere la scuola in contesti multiculturali» è un piano di formazione destinato ai dirigenti scolastici. Dall'anno 2007 il MIUR ha investito nella formazione dei dirigenti delle scuole a maggior presenza di alunni stranieri. Sono stati realizzati 7 seminari annuali di formazione che hanno coinvolto 1.400 dirigenti per un costo di 400.000 euro.

Nell'ambito dei fondi destinati al funzionamento per le istituzioni scolastiche (368 milioni per l'a.s., 2016/17 dal D.M. n.663/2016) sono previsti, tra gli altri, bandi per il finanziamento di progetti finalizzati alla promozione del diritto allo studio, l'orientamento, le scuole in carcere, ecc.

*Inclusione scolastica alunni con background migratorio*²⁴¹
Cfr. Osservazioni conclusive 61(f)

misure di prevenzione, contrasto e compensazione, volte a fronteggiare situazioni di svantaggio e a garantire equità di accesso e pari opportunità formative, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze di successo sinora realizzate.

²³⁹ Sono stati stanziati 10 milioni di euro per l'estate 2016 e successivamente 240 milioni anche per tutte le altre città. Dalle scuole sono stati presentati più di 4000 progetti, in fase di valutazione.

²⁴⁰ Le risorse messe a disposizione sono state: euro 42.060.000 per l'a.s.2012/2013; euro 29.730.000 per l'a.s.2013/2014; circa euro 18.000.000 per 2014/2015, circa euro 18.000.000 per il 2015/16 e circa 23.000.000 euro per il 2016/17.

²⁴¹ I dati relativi l'integrazione scolastica degli alunni di origine migratoria si veda: il Rapporto MIUR/ISMU, *Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei contesti locali* 2016 http://www.istruzione.it/allegati/2016/Rapporto-Miur-Ismu-2014_15.pdf

La percentuale di dispersione scolastica tra i giovani figli di migranti è quasi il doppio rispetto ai non migranti (il 26,3% rispetto al 13,1%). Per quanto riguarda il tasso di NEET fra la popolazione immigrata: nell'UE è del 23% mentre in Italia è del 34,7%.²⁴² Sulla cosiddetta “via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri” cfr. III e IV Rapporto Onu para 563. Il principio dell'inclusione degli alunni stranieri all'interno delle normali classi scolastiche non è messo in discussione dalle pratiche concrete di divisione in gruppi, per brevi periodi e per specifici apprendimenti, principalmente linguistici²⁴³. Tale scelta è ribadita nella legge 107/2015 secondo la quale le scuole, nel redigere il Piano triennale dell'offerta formativa, devono tener conto di specifiche misure per l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri, anche con l'attivazione di corsi opzionali di lingua e la dotazione di laboratori linguistici in rete. Sulla base delle proposte delle scuole il MIUR provvede a distribuire le risorse umane e strumentali necessarie.

Per quanto riguarda i minori nati in Italia, le strategie di inclusione si rivolgono principalmente ad una piena integrazione formativa e sociale; in particolar modo la legge 107/2015 ha inserito tra gli obiettivi dell'offerta formativa la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo interculturale.

Le azioni realizzate sono le seguenti:

- Insegnamento e potenziamento dell'italiano come lingua seconda per studenti stranieri delle scuole di primo e secondo grado, anno scolastico 2015/2016.²⁴⁴
- Accoglienza e sostegno linguistico e psicologico per minori non accompagnati, anno scolastico 2015/2016.²⁴⁵
- Progetto biennale (2016/2017) “L'Europa inizia a Lampedusa” si rivolge in particolare agli studenti italiani ed europei delle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto ha avuto inizio, per la prima annualità, in occasione delle giornate del 3 ottobre 2016 (Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione), con il viaggio a Lampedusa di 200 studenti provenienti dalle diverse regioni italiane e da dieci Paesi europei, accompagnati dai loro insegnanti, per approfondire attraverso laboratori, incontri, testimonianze i temi dell'accoglienza e delle migrazioni.²⁴⁶
- Progetto “La scuola al centro”, estate 2016 (Cfr. sezione precedente). Questa azione, in particolare sulle scuole delle periferie urbane, risponde alla necessità di prevenire fenomeni di discriminazione e di disagio e frustrazione da parte dei minori rom e dei figli delle famiglie immigrate, in particolare dei giovani di seconda e terza generazione, attraverso l'apertura estiva delle scuole con programmi didattici incentrati sull'utilizzo di linguaggi non verbali e di attività artistiche e sportive.

Sono stati inoltre attuati i seguenti strumenti di governo e indicazioni di normativa e indirizzo:

²⁴² I NEET italiani sono prevalentemente maschi, in maggioranza giovani donne (Rapporto MIUR/ISMU, *Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei contesti locali* 2016).

²⁴³ “Per imparare rapidamente la lingua italiana l'alunno straniero deve anzitutto essere inserito nella classe di appartenenza. Ma lo strumento essenziale per realizzare una partecipazione attiva è costituito dai laboratori linguistici che restano l'anello decisivo di tutto il sistema dell'integrazione [...] tali laboratori possono anche essere collocati entro moduli di apprendimento da ricavare all'interno della scuola stessa, grazie all'apertura di un tempo dedicato entro le prospettive di apertura pomeridiana o nel corso delle mattine” (Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014).

²⁴⁴ L'azione proposta alle scuole con D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 2, per un ammontare di 500.000 euro, era finalizzata ad affrontare una delle principali criticità nell'integrazione degli alunni stranieri: gli alunni di recente immigrazione (entrati nel nostro sistema scolastico negli ultimi due anni) con particolare attenzione alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Nel bando si indicava come prioritario un intervento intensivo di insegnamento della lingua italiana attraverso un corso o un laboratorio in orario scolastico e un sostegno linguistico in orario extrascolastico. Sono stati presentati più di 1100 progetti da scuole o reti di scuole, ne sono stati approvati e finanziati 170.

²⁴⁵ L'azione, per un ammontare di 500.000 euro, era finalizzata ad affrontare il tema dei minori non accompagnati. Il notevole aumento di MNA, influenzato dall'incremento degli arrivi via mare, soprattutto a partire dall'anno 2013, ha posto nuove questioni organizzative e didattiche. I fondi sono stati suddivisi tra gli 11 uffici scolastici regionali che avevano numeri significativi di MSNA, sulla base dei dati pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a Dicembre 2015. Il requisito minimo era la presenza di almeno 5 minori non accompagnati nella scuola o nella rete di scuole, fatta salva la possibilità degli Uffici scolastici regionali di adeguare i criteri sulla base delle specifiche esigenze territoriali. In totale sono stati selezionati 60 progetti, di scuole o reti di scuole, in 11 regioni. Coinvolti circa 800 minori non accompagnati. Entrambe queste azioni sono state riproposte nell'anno scolastico 2016/2017, con particolare attenzione ai minori non accompagnati (1 milione di euro).

²⁴⁶ Si avvale di fondi europei, 670.000 euro, attraverso il programma FAMI ed è realizzato in collaborazione con il Comitato 3 ottobre, un insieme di associazioni che si sono fatte promotrici della legge che ha istituito la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (legge 21 marzo 2016, n. 45).

- Con la nota prot. n.4233 del 19 febbraio 2014 la D.G. per lo studente l'integrazione e la partecipazione ha emanato le «Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri».²⁴⁷
- Ricostituzione e rinnovo dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione e l'educazione interculturale nel settembre 2014, costituito da rappresentanti di istituti di ricerca, associazioni, esperti, rappresentanti di altri ministeri, dirigenti scolastici. L'Osservatorio svolge un'opera di consulenza e monitoraggio ed ha compiti propositivi in riferimento alle politiche scolastiche dell'integrazione interculturale e sulla loro attuazione²⁴⁸;
- Indagine nazionale "Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei contesti locali" del 2016, a cura di Miur - Direzione generale per lo studente e Fondazione Ismu (Istituto studi sulla multiethnicità, Milano)²⁴⁹.
- Indagine nazionale sugli studenti stranieri di seconda generazione realizzata da ISTAT in collaborazione con Ministero dell'istruzione e Ministero dell'interno condotta nel 2015 e presentata a maggio 2016.
- Documento "Diversi da chi?", redatto dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione e l'educazione interculturale inviato alle scuole con Circolare del 12 settembre 2015²⁵⁰.
- Classe di concorso specifica per insegnare l'italiano come L2. Il nuovo Regolamento tra le classi di concorso per l'insegnamento presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado istituisce la "nuova" classe di concorso denominata "A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)".

Inclusione scolastica alunni Rom Sinti e Caminanti (RSC)

Cfr. Osservazioni Conclusive 61f)

Il numero complessivo degli alunni rom, nell'anno scolastico 2014/2015, è di 12.437, 780 in più rispetto all'anno precedente, in controtendenza rispetto alla progressiva diminuzione degli ultimi anni.

Sono da evidenziare gli aumenti di iscrizioni nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole secondarie di secondo grado (i più alti nella serie storica degli ultimi otto anni) ma anche il forte calo di iscrizioni che si registra ancora nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

Le azioni svolte in questo ambito sono le seguenti:

- Il progetto del MIUR, *La scuola al centro* realizzato nell'estate 2016 (Cfr. sezioni precedenti) è stato svolto soprattutto in alcune città dove la popolazione di bambini rom iscritti a scuola è più elevata (Roma, Milano, Napoli, Palermo). Il programma ha coinvolto numerose scuole con alunni rom.
- Collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti (Cfr. Cluster 9b). Il progetto si rivolge ai gruppi classe e non solo ai minori rom. Coinvolge in particolare le famiglie e le comunità rom in attività interculturali per tutti.

Inclusione scolastica degli alunni con disabilità

Cfr. Osservazioni Conclusive 46, Cfr. anche Cluster 7

Le principali misure normative adottate sono le seguenti:

- *Le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità* del 2009 adottano i principi della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, in particolare la concezione secondo cui la disabilità è dovuta all'interazione fra il deficit di funzionamento della persona e il contesto sociale ed introducono il lessico ICF²⁵¹.
- *Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)*. Con la Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" alunni e studenti con DSA hanno diritto

²⁴⁷ Il documento implementa le precedenti Linee Guida (2006) per rispondere ad uno scenario di contesto mutato nel corso del tempo, sia come grandezza del fenomeno, sia come distribuzione nei vari ordini di studio, che si è progressivamente spostata dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado, con un particolare interessamento degli istituti tecnici e professionali.

²⁴⁸ Attualmente (anno 2016) l'Osservatorio è strutturato su tre gruppi di lavoro: insegnamento della lingua italiana come lingua seconda e valorizzazione del plurilinguismo; formazione del personale scolastico e istruzione degli adulti; partecipazione degli studenti, seconde generazioni e cittadinanza per figli di immigrati.

²⁴⁹ L'indagine si è concentrata sull'inserimento scolastico e formativo dei figli degli immigrati nati in Italia con l'obiettivo di ricostruire le reti sociali, le aspirazioni future, gli atteggiamenti nei confronti della scuola, le dinamiche fra scuola e famiglia e il ruolo dei ragazzi stranieri come potenziali "facilitatori" anche nei confronti degli adulti.

²⁵⁰ Il documento contiene dieci indicazioni e raccomandazioni sui temi dell'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale.

²⁵¹ Esse individuano problematiche e proposte di intervento concernenti vari aspetti e soggetti istituzionali coinvolti nel processo di integrazione. Si riconosce la responsabilità educativa di tutto il personale della scuola e si ribadisce la necessità della corretta e puntuale progettazione individualizzata per l'alunno con disabilità, in accordo con gli Enti Locali, l'ASL e le famiglie.

a diverse modalità di “cura educativa”, non all’insegnante di sostegno²⁵². Nel 2013 è stato completato l’iter attuativo della Legge 170 dell’8 ottobre 2010, che si articola nei seguenti provvedimenti:

- Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, contenente disposizioni attuative;
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al DM n. 5669²⁵³;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, del 25 luglio 2012²⁵⁴;
- Decreto Interministeriale MIUR-MS con il quale si adottano le “Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA” del 17 aprile 2013²⁵⁵.

- *Bisogni educativi speciali*. Con la Direttiva del 27 dicembre 2012 è stato altresì introdotto nell’ordinamento scolastico italiano il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) seguendo la prospettiva bio-psico-sociale del modello diagnostico dell’ICF²⁵⁶.

- *Dotazioni organiche*. Le norme richiamano i criteri e i parametri per la formazione delle classi, fra le quali quelle che accolgono gli alunni disabili, nonché definiscono la dotazione organica di sostegno in ottemperanza a quanto disposto dalla Sent. Corte Cost. n. 80 del 22 febbraio 2010 che ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale, nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto di un docente ogni due alunni disabili.

- *Iscrizioni*. Le norme dettano le procedure relative all’iscrizione degli alunni con disabilità con riferimento alla presentazione della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale²⁵⁷.

- *Esami di Stato*. Per le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo: le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza²⁵⁸.

²⁵² La legge sancisce il diritto per gli alunni e gli studenti con DSA ad una diagnosi specialistica e il più possibile precoce, che accerti tipologia ed entità del disturbo, i punti forti accanto a quelli deboli, nonché prevede interventi mirati da parte delle scuole attraverso piani didattici personalizzati, strumenti compensativi, misure dispensative ed una valutazione ad hoc.

²⁵³ Il decreto attuativo e le Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA contengono norme dettagliate che riguardano sia gli interventi individualizzati - compresa l’applicazione di strumenti compensativi e misure dispensative - che le modalità di valutazione. Inoltre, sono chiaramente indicati i diritti delle famiglie. Tra l’altro, è scritto che: “le istituzioni scolastiche cureranno di predisporre incontri con le famiglie coinvolte a cadenza mensile o bimestrale, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l’operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l’azione educativa della famiglia stessa.” (*Linee guida*, cap. 6 par. 5)

²⁵⁴ E ancora, mediante accordo in Conferenza Stato-Regioni, è stato elaborato un modello unico di certificazione a livello nazionale, in modo da poter dare omogeneità ai referti clinici su tutto il territorio nazionale. La certificazione, che può essere inviata telematicamente alla scuola dell’ASL (previo assenso della famiglia e nel rispetto delle norme sulla privacy) indica anche « punti di forza » e « punti di debolezza » dell’alunno con DSA, al fine di dare indicazioni ai docenti per meglio orientare le prassi di insegnamento.

²⁵⁵ Dall’anno scolastico 2013/2014, sono partite le attività di individuazione precoce dei DSA a scuola (nota prot. 1552 del 27 giugno 2013). Le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali firmano protocolli di intesa per regolamentare modalità e tempi delle rilevazioni che sono avviate, nel primo anno di “sperimentazione” dalla prima classe della scuola primaria. Tali attività hanno il fine di individuare casi sospetti o a rischio di DSA sin dai primi anni del percorso scolastico. Infatti, secondo i protocolli scientifici, la dislessia può essere certificata soltanto a partire dalla fine della seconda primaria, mentre la discalculia può essere diagnostica alla fine della terza classe. Vi è così un periodo critico nel quale potrebbe non esservi consapevolezza della presenza del disturbo di apprendimento. Risulta invece estremamente importante per l’azione educativa e didattica conoscere per tempo l’esistenza del disturbo, così da poter attivare in via preventiva tutte le misure previste dalla normativa sui DSA.

²⁵⁶ La nuova normativa vuole dare risposta a situazioni di difficoltà, di disturbo o di disagio che non rientrano in “casi” già previsti da leggi precedenti, in particolare dalla legge 104/92, la legge quadro sulla disabilità, e dalla legge 170/2010 sui disturbi specifici di apprendimento, per assicurare maggiori opportunità di successo formativo ad ogni alunno e studente. Più in generale, vuole sciogliere il legame tra certificazione clinica e intervento educativo, affermando l’importanza della conoscenza psicologica e della competenza pedagogica nella relazione educativa e nella gestione della classe.

²⁵⁷ Esse inoltre disciplinano la frequenza nella scuola secondaria superiore dell’alunno con disabilità che non abbia superato il 18° anno di età in possesso dell’attestato di credito formativo. Per quanto concerne gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, essi hanno il diritto a frequentare i corsi per adulti presso i Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla Legge n.104/1992 e successive modificazioni (principio sancito nella Sentenza della Corte Costituzionale n.226/2001).

²⁵⁸ Le prove sono sostenute anche con l’utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario. La norma prevede che per gli alunni con disabilità siano predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. La norma tutela anche la privacy dello studente alla pubblicazione degli esiti dell’esame, prevedendo che non siano discriminabili gli alunni che abbiano conseguito solo l’attestato di credito formativo da quelli che abbiano conseguito il diploma. Per le prove dell’esame conclusivo del secondo ciclo: le annuali ordinanze ministeriali dettano le modalità di svolgimento degli esami di Stato da parte degli alunni con disabilità, attraverso la predisposizione di

- *Insegnanti per il Sostegno*. Le norme recano la disciplina dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Cfr. anche Cluster 7.
- *Indicazioni nazionali*. Le indicazioni raccomandano una particolare cura per gli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell'offerta formativa²⁵⁹.
- *Libri di testo*. La norma prevede per gli studenti con disabilità libri di testo e strumenti rispondenti alle specifiche esigenze, sia sotto forma di testi trascritti in Braille per allievi non vedenti o con caratteri ingranditi per allievi ipovedenti, sia in forma digitale con prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare il DPCM 30 aprile 2008 recante le "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili".
- *Accessibilità*. Il Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 «Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili».
- *Edilizia scolastica*. Le Linee Guida 11 aprile 2013 – "Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale" prevedono specifiche tecniche per l'accessibilità agli ambienti scolastici e didattici per gli alunni con disabilità.

Le attività e progetti intrapresi dal MIUR si collegano alle previsioni del DPR 4 ottobre 2013 di "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità", che individua le aree prioritarie al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità. Lo spettro delle azioni realizzate dal MIUR copre attività di formazione del personale docente e di sostegno alla sua professionalità nonché di supporto alla progettualità delle scuole, relativamente all'aumento del livello di inclusività, alla qualità degli ambienti di apprendimento e allo sviluppo delle competenze degli alunni, al potenziamento e qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica e in particolare:

- *Formazione in servizio del personale docente*. Oltre agli interventi strettamente collegati alle finalità di cui alla legge 104/1992, per il personale della scuola in servizio sono stati organizzati diversi corsi a livello territoriale, sia sui temi delle disabilità che dei disturbi specifici dell'apprendimento.²⁶⁰
- *Formazione e informazione per gli operatori*. Il Portale italiano per l'inclusione scolastica (<http://bes.indire.it/>) contiene tutte le informazioni per operatori e insegnanti articolate in diverse aree del sito web.
- *Supporto alla progettualità delle scuole*. Queste azioni sono state attuate mediante i fondi di cui alla Legge 440/1997, con riferimento al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e alla formazione del personale docente²⁶¹.

prove equipollenti e avvalendosi, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. Le norme prevedono inoltre la trascrizione dei testi delle prove in formato braille o su supporto informatico, ovvero in formato ingrandito.

²⁵⁹ Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio percorso di formazione.

²⁶⁰ Sono state finanziate dal MIUR 2 edizioni di master sui DSA (complessivamente 70 master in tutta Italia, per una platea di 7000 docenti), cui si aggiungono 26 master su disabilità specifiche (sindrome ADHD, ritardo maturativo e mentale, rieducazione psicomotoria, disabilità sensoriali) e 14 master sull'autismo. Sono state inoltre condotte le azioni formative di cui al DL 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 128/2013, che prevede la formazione obbligatoria in servizio per i docenti su vari temi, fra i quali i bisogni educativi speciali.

²⁶¹ I fondi sono stati erogati in favore di progetti che prediligono principio dell'inclusione scolastica con particolare riguardo al principio secondo cui la crescita e lo sviluppo debbano avvenire prioritariamente nel contesto classe e in particolare:

- progetti innovativi e di sperimentazione atti a promuovere l'effettivo sviluppo di metodologie didattiche ed organizzative che, anche grazie all'uso delle nuove tecnologie, realizzino pratiche inclusive;
- situazioni di particolare complessità che comportino la prosecuzione di progetti in rete o di singole scuole, enti locali ed associazioni;
- progetti che definiscano buone pratiche in relazione al progetto di vita dell'alunno con disabilità, anche mediante l'alternanza scuola-lavoro e un opportuno orientamento scolastico;
- lo sviluppo dei CTS – Centri territoriali di supporto;
- attività di formazione tese a diffondere fra i docenti curricolari la cultura dell'integrazione e la presa in carico dell'alunno con disabilità da parte dell'intera comunità scolastica, con particolare attenzione alla relazione educativa che si instaura con gli alunni con disabilità;
- acquisizione o potenziamento di metodologie didattiche mirate per migliorare le opportunità di formazione degli alunni con disabilità, con particolare riguardo alle nuove tecnologie.

- Centri Territoriali di Supporto – CTS. Nati con il Progetto NTD (Nuove tecnologie e disabilità), i CTS sono stati creati con l'obiettivo di realizzare una rete territoriale permanente che consenta di raccogliere e diffondere le conoscenze e le risorse a favore della didattica inclusiva attraverso le nuove tecnologie²⁶².

- Lo "Sportello Autismo" avviato, a livello sperimentale nell'a.s. 2014/2015. Si tratta di un servizio ulteriore che si aggiunge a quello dei CTS e sfrutta sia le loro sedi e le loro reti, sia il loro modello di consulenza fra pari²⁶³.

Infine, con riferimento al General comment No. 7 (2005) "Implementing child rights in early childhood", punto 24 e capo VI d), si specifica che l'accesso all'educazione dei bambini con disabilità è agevolato già nell'ambito delle scuole materne, nelle classi comuni (come nei segmenti dell'istruzione primaria e secondaria) e con le stesse modalità (insegnanti curricolari e di sostegno assegnati alla classe con compito di facilitatori. Con riferimento alle competenze, fra le quali quelle trasversali, vigono le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Con riferimento al General comment No. 17 (2013) "On the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31)", si rammenta la Nota n. 645 dell'11/04/2002 che pone particolare attenzione al diritto degli alunni con disabilità a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

Sul punto 50 g) "Schools", si rammentano le norme sull'accessibilità degli edifici scolastici (di responsabilità degli Enti Locali), a partire dalla legge n. 188/1971 e quelle precedentemente citate sull'accessibilità dei software e dei materiali didattici (Legge Stanca e norme successive).

Con riguardo alla struttura della giornata scolastica, del curricolo e, in generale, alle strategie pedagogiche, si fa riferimento a quanto previsto dalle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, in particolare sulla personalizzazione dell'apprendimento (DPR 1999 N°275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, all'art.4 Autonomia didattica), dalle Indicazioni nazionali, dal PEI, Piano educativo individualizzato (legge 104/1992 e Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità) dal PDP piano didattico personalizzato (L. 170/2010 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, Direttiva sui bisogni educativi speciali e circolari successive).

Infine, con riguardo al punto 50 h) "Training and capacity-building", si fa riferimento alla parte su formazione e informazione precedentemente descritta.

Accesso alla formazione professionale

Cfr. Osservazioni Conclusive 61e)

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e il mondo del lavoro ha visto negli ultimi anni importanti sviluppi in due direzioni: da un lato il potenziamento dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla legge n. 107/2015 e, dall'altro, la valorizzazione dell'apprendistato finalizzato all'acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cosiddetto Job-Act).

Un ruolo importante è rivestito anche dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che rafforza la collaborazione, con finalità formative, tra scuola e mondo del lavoro, con l'obiettivo di facilitare e accelerare l'applicazione di norme già emanate che legano scuola e lavoro, apprendimenti formali, non formali e informali.

²⁶² I CTS sono attualmente 107, hanno una diffusione a livello provinciale e sono distribuiti su tutto il territorio nazionale; hanno sede presso scuole polo e vi operano, in media, due docenti specializzati nel campo delle nuove tecnologie per la didattica inclusiva. Compito di Centri è anche quello di sostenere concretamente le scuole nell'acquisto e nell'uso efficiente delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, promuovere sul territorio iniziative di formazione e fornire consulenza ai colleghi con un approccio fra pari.

²⁶³ In breve, un gruppo di insegnanti con una particolare esperienza e conoscenza sull'autismo fa capo ad un CTS, aggiungendosi al gruppo di due o tre operatori specializzati che già prestano il servizio, al fine di fornire consulenza a distanza o in presenza alle scuole appartenenti al territorio che ne fanno richiesta. Il progetto, che è stato attivato in 13 scuole, coinvolge anche esperti delle associazioni più rappresentative in materia di autismo. Successivamente, l'attività di sportello potrà rivolgersi anche alle famiglie, divenendo un punto di riferimento e di raccordo per la scuola, i genitori e i servizi socio-sanitari.

La legge di riforma 107/15²⁶⁴ introduce e regola l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado nella misura di 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e professionali nell'ambito del triennio²⁶⁵. L'obiettivo è rendere gli studenti protagonisti delle scelte per il proprio futuro ed introdurre su tutto il territorio un metodo didattico e di apprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno. Elementi importanti della legge sono dunque costituiti dalla previsione dell'alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, la previsione di finanziamenti ed un Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, presso le Camere di commercio per le imprese che realizzeranno l'alternanza²⁶⁶.

Il MIUR ha inoltre siglato nell'agosto 2016 un protocollo con Confcooperative per avviare una cooperazione per lo svolgimento di percorsi scolastici di alternanza scuola-lavoro (incluso l'offerta di stage), di realizzazione di percorsi di automotivazione per la lotta alla dispersione scolastica, formazione degli studenti alla cultura cooperativa, autoimprenditorialità e al modello cooperativo, e promozione di attività culturali e sportive presso le istituzioni scolastiche²⁶⁷. Tale esperienza sarà ripresa dal progetto nazionale Get Up Adolescenti in fase di avvio su promozione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con il Miur, il Ministero della salute e il supporto tecnico scientifico dell'istituto degli Innocenti.

È in discussione lo schema di decreto legislativo²⁶⁸ recante *revisione dei percorsi dell'Istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale* che si propone di dare una chiara identità agli istituti professionali, innovare la loro offerta formativa, superando l'attuale sovrapposizione con l'istruzione tecnica e rispondendo anche alle esigenze delle filiere produttive del territorio rendendo maggiormente organiche le competenze statali e regionali.

Sull'apprendistato, la sua disciplina è stata modificata dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183". La norma prevede la possibilità dell'apprendistato per i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 e lo concepisce come strumento inteso a rafforzare l'alternanza scuola-lavoro²⁶⁹ tramite la stipula di un protocollo fra istituzione formativa in cui è iscritto lo studente e l'azienda (che ne definisce i contenuti, durata e obblighi del datore di lavoro).

(b) Gli obiettivi dell'educazione con riferimento anche alla qualità dell'istruzione

Oltre a quanto già citato nel Cluster 8a), la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", all'art. 1, c. 180, delega il Governo a emanare una serie di decreti legislativi indicando, al c. 181, una serie di materie, fra le quali:

²⁶⁴ Il D.Lgs n. 77/2005 applicativo della L. n. 53/2003 ha introdotto la normativa sull'alternanza scuola-lavoro.

²⁶⁵ Queste si possono svolgere anche durante il periodo di sospensione dell'attività didattica e all'estero.

²⁶⁶ Il Progetto/Percorso di alternanza scuola lavoro si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli di apprendimento pratico all'interno del contesto lavorativo. Rispetto al tirocinio/stage, l'alternanza scuola lavoro è un percorso più strutturato, sistematico ed obbligatorio, parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, mentre, il tirocinio è un semplice strumento formativo. Sebbene il tirocinio non possa essere identificato con l'alternanza *tout court*, è altrettanto corretto affermare che il tirocinio curriculare sia un momento dell'alternanza, ovvero la fase "pratica" di un percorso di alternanza, il periodo di formazione svolto dallo studente presso la struttura ospitante.

²⁶⁷ Precedentemente si erano realizzate ulteriori affini esperienze a livello locale che hanno visto la creazione di cooperative scolastiche attraverso le quali i/le ragazzi/e hanno avuto la possibilità di avviarsi all'imprenditoria, acquisire competenze di lavoro di gruppo e ideare e gestire progetti legati al loro territorio in maniera autonoma e partecipata.

²⁶⁸ Atto del Governo n. 379 trasmesso alla Presidenza il 16 gennaio 2017

²⁶⁹ Il decreto legislativo recita «L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46».

- il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, prevedendo anche l'istituzione di percorsi di formazione in servizio;
- la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale;
- l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie;
- la garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali;
- la promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica;
- l'adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze;
- la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:
 - 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
 - 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
 - 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
 - 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
 - 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti;
 - 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
 - 7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
 - 8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
 - 9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(c) Diritti culturali dei minori appartenenti a minoranze

Si fa riferimento ai Cfr Cluster 3a) e 9b)

La Proposta di legge 3541 presentata nel 2016 in materia di *Norme per la tutela e le pari opportunità delle minoranze storico-linguistiche dei rom e dei sinti* prevede una specifica tutela del patrimonio linguistico-culturale della minoranze rom e sinti, con istituti analoghi a quelli previsti dalla legge n. 482 del 1999 per tutte le altre minoranze. Nell'ottica di astenersi dal promuovere politiche o prassi che mirino ad assimilare al resto della società le persone appartenenti alle minoranze contro la loro volontà (a parte le iniziative per integrarle), la proposta incentiva interventi volti a contrastare qualsiasi azione finalizzata a tale assimilazione e prevede articoli per promuovere la conservazione e lo sviluppo della loro cultura anche orale (prevedendo anche provvidenze per l'editoria che usa la lingua romani e per le associazioni dei rom e dei sinti); tutelare il diritto di ogni minore appartenente alle minoranze di partecipare alla propria vita culturale, di praticare la propria religione o di avvalersi della lingua romani, diffondere la conoscenza e l'insegnamento della cultura, della lingua, della storia, della musica e della letteratura dei rom e dei sinti (con anche corsi di formazione per insegnanti), iniziative di raccolta, elaborazione, conservazione e divulgazione della documentazione, dei diversi gruppi e persone delle minoranze dei rom e dei sinti presenti in Italia.

(d) Educazione ai diritti umani e educazione civica

Nel 2015 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa triennale da Miur e Cittadinanzattiva finalizzato a promuovere la cultura della legalità, della sicurezza, del benessere e della cittadinanza nelle scuole italiane, attraverso laboratori didattici e iniziative a livello nazionale che coinvolgano anche le famiglie e il territorio²⁷⁰. Con il Decreto MIUR 01.09.2016, protocollo n.663, vengono previsti "criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche" di risorse a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il Decreto stabilisce risorse economiche per realizzare numerosi interventi nelle istituzioni scolastiche fra i quali: la realizzazione di un piano annuale di attività di prevenzione e di educazione stradale; in istituzioni scolastiche su tutto il territorio nazionale; iniziative educative volte a promuovere una corretta alimentazione nelle scuole; attività inerenti alla promozione della cittadinanza attiva e della educazione alla legalità a scuola; progetti di Social Innovation²⁷¹; e iniziative da porre in essere durante la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole²⁷².

Per quanto riguarda l'educazione alle differenze e in particolare volta a contrastare gli stereotipi di genere Cfr. Cluster 3. Per le iniziative educative riguardante la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo Cfr. Cluster 1g)

(e) Riposo, gioco, svago, divertimento, attività culturali ed artistiche

Cfr. III e IV Rapporto Onu para 610–621

Dalla Banca dati 285 per l'infanzia e l'adolescenza emergono alcune esperienze in corso di realizzazione che maggiormente prevedono il coinvolgimento attivo dei minori nella progettazione. I progetti realizzati sono incentrati sull'uso del gioco come mezzo per favorire l'espressione della creatività e la socializzazione, e finalizzati a prevenire il disagio giovanile, la dispersione scolastica e il bullismo, favorire l'inclusione sociale soprattutto di quei ragazzi che per motivi economici verrebbero altrimenti esclusi, promuovere cittadinanza attiva e la cultura della legalità, e sviluppare buone prassi di inclusione sociale e di progettualità sociale. Si ricordano in particolare:

²⁷⁰ Tra gli obiettivi del protocollo vi sono l'organizzazione di iniziative formative e campagne per l'educazione civica a scuola con l'intento di sensibilizzare gli studenti su temi che vanno dalla sicurezza in classe e sul territorio, alla lotta al bullismo, all'integrazione delle persone con disabilità, alla corretta alimentazione a casa e nelle mense scolastiche, fino al volontariato e alla lotta agli sprechi. Tra le campagne già attivate ci sono Imparare sicuri per la sicurezza a scuola, "Pronti, partenza, gnami!" e Sprek.o" (due iniziative sul mangiare che hanno avuto particolare visibilità in occasione di Expo 2015) e il Premio "Vito Scafidi" per le migliori iniziative sui temi della sicurezza in classe messi a punto dagli istituti scolastici del Paese.

²⁷¹ Di seguito le aree di interesse: a) valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale; b) ambiente, paesaggio e rigenerazione creativa del contesto urbano; c) alimentazione, benessere e tradizione culinaria territoriale; d) artigianato, professioni e capacità produttiva del territorio; e) socialità, integrazione, inclusione e apertura al territorio.

²⁷² Per il testo del decreto e stanziamento fondi per ciascuna azione si veda : <http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20161017/decreto-ministeriale-663-del-1-settembre-2016-misure-nazionali-relative-alla-missione-istruzione-scolastica.pdf>.

- Progetti che intendono favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e sostenere le famiglie nella gestione dei figli nei mesi di chiusura delle scuole attraverso un programma di attività alternativo ai centri estivi comunali. Questi prevedono l'organizzazione di attività rivolte a genitori e figli con diverse fasce di età (0-18 mesi, 19-36 mesi, 3-6 anni, 7-11 anni). Vengono realizzati presso le scuole elementari, i centri diurni e gli oratori dove vengono organizzate per i bambini e i ragazzi attività laboratoriali espressive e giochi di gruppo²⁷³.
- Progettualità che offrono spazi ludico ricreativi e attività di animazione territoriale nelle aree a maggior rischio sociale caratterizzate dalla forte presenza di popolazione straniera. Partendo dall'analisi dei bisogni evidenziati da ciascun territorio si organizzano dei laboratori educativi, attività espressive o sportive²⁷⁴.
- Attività musicali extrascolastiche²⁷⁵.
- Attività artistiche che educano gli adolescenti al rispetto degli spazi pubblici e privati e delle regole della convivenza; sviluppano la consapevolezza della distinzione tra graffiti illegali e muralismo come espressione artistica, promuovono la cittadinanza attiva e la cultura della legalità nell'ambito della creatività giovanile, sostengono l'aggregazione giovanile sulla base di comuni interessi artistici.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano hanno sottoscritto – nel 2016 – il rinnovo del Protocollo d'Intesa “Scuola e sport” che promuove, a livello nazionale, l'educazione alla pratica sportiva nella scuola, favorendo l'acquisizione di corretti stili di vita per il contrasto alla dispersione scolastica e ad ogni forma di violenza e di bullismo, valorizzando lo sviluppo all'educazione alla legalità²⁷⁶.

A livello locale si stanno avviando esperienze di gestione autonoma dei cittadini di spazi pubblici, tra questi giardini e altri centri liberi di aggregazione anche per favorire il gioco e le attività ricreative, per esempio in applicazione del principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione Comunale assume il dovere di sostenere e valorizzare l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale²⁷⁷. Iniziative di promozione delle attività ricreative e di svago sono realizzate prevalentemente a livello locale e servizi che hanno la duplice funzione di promozione della socialità e di prevenzione sono inclusi nel Nomenclatore Interregionale Interventi e Servizi Sociali che indica prestazioni di fatto concorrenti al soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza sociale. La gamma dei servizi e interventi previsti nel Nomenclatore fa riferimento alle prestazioni a finalità sociale erogate dai Comuni singoli e associati, così come previsto dalla Legge 328/00, per questo ambito si citano: attività ricreative di socializzazione e tutti gli interventi/servizi riconducibili a interventi e servizi educativo-assistenziali e a Centri con funzione educativo-ricreativa (es. ludoteche e centri di aggregazione giovanile).

²⁷³ Fra questi: laboratori ludico-motori e attività pre-sportiva, laboratori espressivi incentrati sull'attività di pittura, teatro e musica, percorsi didattici incentrati sull'apprendimento della lingua italiana, della lingua inglese e dell'educazione scientifica. Attraverso il gioco si intende sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali dei bambini, soprattutto di quei minori in situazioni svantaggiate e vulnerabili.

²⁷⁴ Vengono organizzati: attività ludiche basate sull'educazione alla convivenza nel rispetto delle differenze individuali e culturali; attività di sostegno scolastico; laboratori didattici nelle scuole.

²⁷⁵ L'utilizzo della pratica musicale in gruppi è finalizzato a promuovere l'espressione dell'individuo, la sua crescita culturale, il mutuo ascolto, il mutuo rispetto, la collaborazione, potenziando la creatività dei ragazzi attraverso l'espressione musicale, favorendone il protagonismo giovanile per prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e del bullismo. Obiettivo di queste progettualità è creare luoghi d'incontro reali e virtuali che diventino occasioni di crescita tramite proposte innovative di formazione che valorizzino anche i nuovi linguaggi della cultura giovanile.

²⁷⁶ L'accordo prevede l'intensificazione del rapporto di collaborazione istituzionale per la promozione di azioni sui temi dello sport nelle scuole individuando un piano di attività per il triennio 2017,2018 e 2019 con iniziative nazionali e territoriali e tra queste, l'inserimento della figura di un tutor per migliorare la proposta di educazione fisica nelle scuole primarie. In particolare, Miur e Coni hanno preso i seguenti impegni: sostenere e implementare l'attività ludico-motoria nella scuola primaria attraverso il proseguimento del progetto “”; definire annualmente contenuti, modalità di svolgimento e risorse finanziarie dei campionati studenteschi; promuovere azioni sullo sport anche nell'ambito dei fondi PON 2014-2020 per garantire la massima diffusione delle pratiche sportive; definire annualmente la modalità di partecipazione alle manifestazioni indette dall'International School Sport Federation; collaborare alla realizzazione della settimana dello sport a scuola; collaborare allo sviluppo di strumenti per il sostegno degli studenti atleti di alto livello; promuovere esperienze di alternanza scuola-lavoro.

²⁷⁷ Il Comune di Bologna ha approvato, il 19 maggio 2014, il regolamento sulle forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. A questa esperienza ne sono seguite altre, al 2015 si contavano 57 amministrazioni che erano in fase di approvazione di un regolamento per la gestione dei beni comuni. I primi patti stipulati riguardano interventi di cura e manutenzione del verde, di strade, piazze e portici; passeggiate anti-degrado; rimozione del vandalismo grafico; gestione condivisa di edifici pubblici inutilizzati per la promozione di attività culturali; manutenzione delle strade bianche; corsi gratuiti.

9. Misure speciali di protezione

Minori in contesti migratori

Cfr. Osservazioni conclusive 62

Il Governo italiano ha continuato ad affrontare il massiccio e continuo arrivo di migranti costituito da adulti e minori alcuni accompagnati, altri non accompagnati (mna), alcuni richiedenti asilo, altri alla ricerca di un contesto di vita migliore soprattutto dal punto di vista economico. In merito alla competenza sui minori quest'ultima è ripartita tra diversi Ministeri, in particolare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'interno, come meglio sotto declinato. Per la compilazione del presente Rapporto è stata condotta una ricognizione anche attraverso i garanti regionali, cui sono state richieste informazioni su attività finalizzate a promuovere e tutelare i diritti dei minori migranti, richiedenti asilo e rifugiati, non accompagnati e appartenenti a famiglie migranti.

Rispetto alla normativa in materia di mna, richiedenti e non richiedenti protezione internazionale, e di minori accompagnati, e il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione, si vedano i paragrafi successivi del presente cluster.

Minori richiedenti asilo e rifugiati

Cfr. Osservazioni conclusive 63, 64, 65

La Commissione Nazionale per il diritto di asilo ha adottato la Circolare 5708 del 26 novembre 2015 intitolata “*Accertamenti anagrafici e considerazioni in materia di eleggibilità nei confronti di minori richiedenti protezione internazionale*”, finalizzata a fornire una serie di chiarimenti in merito alle modalità di esecuzione degli esami per l'accertamento dell'età, al rilascio del permesso di soggiorno per minore età, alla necessità di svolgimento dell'audizione di fronte a un membro della Commissione territoriale con specifica formazione.

In merito ai mna richiedenti protezione internazionale, si veda il paragrafo successivo.

La normativa italiana prevede che i minori di origine straniera possono essere espulsi dal paese solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.²⁷⁸ Tuttavia tale norma, al momento non oggetto di revisione, fino ad oggi non ha trovato applicazione. Lo Stato italiano non ha proceduto al rimpatrio di minori, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.²⁷⁹ In merito alla detenzione di minori e delle rispettive famiglie nei cosiddetti Centri di identificazione ed espulsione (Cie) durante le operazioni di rimpatrio dei migranti messe in atto dallo Stato italiano si tratta di una procedura che, pur non essendo attualmente applicata, è in fase di revisione.

Sull'asilo politico, la normativa è completa anche se non inserita in un testo organico unico. Infatti ritroviamo le disposizioni principali nel “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*” e in vari Decreti legislativi adottati in attuazione delle Direttive europee in materia. In merito alla questione della limitata capacità, al sovraffollamento e alle condizioni insufficienti dei centri di accoglienza per minori, sono stati rari i casi in cui, in mancanza di posti disponibili nei centri di accoglienza per minori, i minori sono stati collocati in centri di accoglienza per soggetti adulti.

Sulla possibilità di richiedere protezione internazionale, le forze dell'ordine, chiamate a svolgere le operazioni di registrazione e identificazione dei migranti, che vanno a confluire nel cosiddetto modello C/3, sono sempre più coadiuvate da mediatori culturali e interpreti per le singole lingue di appartenenza dei migranti. In merito alla revisione della legislazione in materia di accoglienza e trattamento raccolta dati dei mna, si veda il paragrafo successivo. Il sistema di raccolta dati e memorizzazione di informazioni di tutti i mna, inclusi i richiedenti asilo e i rifugiati bisognosi di protezione, già esiste ed è gestito dalla Direzione

²⁷⁸ Articolo 13 comma 1 del D.lgs. 286/1998, contenente “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

²⁷⁹ Articolo 19 comma 2 del D.lgs. 286/1998, contenente “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

generale per l'immigrazione e le politiche d'integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex Comitato minori stranieri), che svolge proprio la funzione di censirli.

Minori non accompagnati

Cfr. Osservazioni conclusive 66 - 67

Per quanto riguarda la raccolta dei dati, la Direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali censisce²⁸⁰, ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo n. 142/2015 e degli artt. 2 e 5 del D.p.c.m. n. 535/1999, i dati sui mna nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 dello stesso d.p.c.m. n. 535/1999. La Direzione generale garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori stranieri e tratta i dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 169/2003).

La Direzione generale elabora e pubblica un report statistico mensile con il numero di segnalazioni distribuite per genere, fascia di età, cittadinanza e regione di accoglienza ed un focus sui mna irreperibili. Pubblica inoltre un rapporto di monitoraggio quadrimestrale che contiene informazioni sull'evoluzione delle procedure e del quadro normativo, caratteristiche e distribuzione territoriale dei mna; i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale; tipologia e strutture di accoglienza; pareri rilasciati ai fini della conversione dei permessi di soggiorno ai sensi dell'art. 32 T.U. dell'Immigrazione; misure per l'autonomia; indagini familiari e rimpatri volontari assistiti; quadro finanziario²⁸¹.

I dati sulle richieste di asilo vengono elaborati dal Ministero dell'Interno che mensilmente fornisce il numero di richieste di asilo relative a mna e a minori accompagnati²⁸².

Per i minori titolari di protezione internazionale accolti nella rete del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar), viene inoltre monitorato il percorso di accoglienza e di sostegno all'autonomia attraverso la banca dati predisposta dal Servizio Centrale Sprar²⁸³.

In merito al trattamento dei mna e separati dalle loro famiglie al di fuori del paese di origine, il Governo italiano ha tenuto conto del Commento generale n.6 (2005) del Comitato²⁸⁴.

La procedura di accoglienza attualmente vigente, prevede che l'autorità di pubblica sicurezza che viene a contatto con un mna, dà immediata comunicazione della sua presenza al Giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore ex artt. 343 e ss. c.c., al Procuratore della Repubblica per i minorenni (qui di seguito Pmm), che a sua volta chiede l'apertura di un procedimento ex art. 19 c. 5 D.Lgs 142/2015 al Tribunale per i minorenni (qui di seguito Tm), per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche d'integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di competenza. Lo stesso discorso vale per i mna sbarcati sulle coste italiane e assegnati per quote dalle prefetture agli enti locali²⁸⁵.

²⁸⁰ Il censimento si basa sulle segnalazioni ricevute da qualsiasi soggetto (pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli enti, che svolgono in particolare attività sanitaria o di assistenza) venga comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un mna.

²⁸¹ <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx>

²⁸² [http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche?f\[0\]=field_tema%3A18](http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche?f[0]=field_tema%3A18)

²⁸³ Gli enti locali titolari di un progetto Sprar hanno l'obbligo di inserire all'interno della banca dati tutte le informazioni relative agli ospiti accolti, alle attività e ai servizi predisposti. Entro 3 giorni lavorativi dall'avvenuta accoglienza dei beneficiari inserendo l'anagrafica degli ospiti e collegandoli alle specifiche strutture dove sono accolti; successivamente devono essere associati ai singoli ospiti i servizi e i corsi erogati dal progetto. Il Servizio Centrale richiede con cadenza semestrale agli Enti Locali la presentazione di una scheda di monitoraggio riepilogativa delle attività svolte, dei beneficiari presenti e dei servizi erogati nel semestre di riferimento.

²⁸⁴ Quanto detto vale sia rispetto ai principi generali - di non discriminazione (art.2 Crc), del "best interest" (art.3 Crc), del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6 Crc), del diritto a esprimere liberamente la sua opinione (art.12 Crc), del non-refoulement e della confidenzialità - sia rispetto alle risposte a esigenze di protezione generali e specifiche - come la nomina di un tutore e di un rappresentante legale (artt. 18 e 20 Crc), le misure di accoglienza e di assistenza (artt. 20 e 22 Crc) e il diritto a un adeguato standard di vita (art. 27 Crc) - sia rispetto all'accesso alla procedura di protezione internazionale, sia rispetto al ricongiungimento familiare, o altre forte di soluzioni durature, sia rispetto alla formazione e alla raccolta dei dati statistici.

²⁸⁵ In genere il Pmm chiede l'apertura di procedimento ex art. 330 c.c. al Tm, solo nei casi in cui ravvisi una situazione di abbandono o quando vi siano elementi per ritenere che sul territorio nazionale vi siano in realtà dei parenti cui limitare la responsabilità genitoriale.

Occorre precisare che l'apertura di una tutela comporta la nomina di un tutore, che viene in genere disposta in capo all'ente locale di residenza (o di rintraccio e primo soccorso) del mna. Alcuni Tribunali ordinari hanno da tempo avviato la pratica di nominare una persona fisica quale tutore "volontario" (per es. nei Tribunali ordinari di Bologna, Cagliari, Firenze, Trento e Venezia). In genere il Giudice tutelare non convoca e ascolta il minore prima di adottare un provvedimento di nomina del tutore e, una volta nominato l'ente locale tutore del minore, non effettua una effettiva

Le esperienze di inserimento in famiglie “omoculturali”, partite dai Comuni di Parma e Modena, sono ancora poche in Italia sia per l’età dei mna spesso prossimi alla maggiore età, sia per la carenza di famiglie disponibili per un compito effettivamente non semplice.

Presso alcune Procure della Repubblica minorili soprattutto del nord Italia, è attiva la prassi di chiedere l’apertura di prosegui amministrativi in base al combinato disposto degli artt. artt. 29 R.D.L.vo 1404/34 e 23 L. 39/75 per i ragazzi che, al compimento del 18° anno di età non hanno ancora raggiunto un sufficiente grado di autonomia, qualora non sussistano i requisiti (due anni di progetto di integrazione e tre anni di permanenza in Italia) per ottenere al compimento dei 18 anni la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo. I Tm tengono conto del momento di arrivo del mna sul territorio italiano, del percorso effettuato in struttura residenziale individuando una gradualità di percorso in modo che non si preveda automaticamente la permanenza del ragazzo in struttura di accoglienza fino al compimento del 21° anno di età, ma si delinea piuttosto un percorso a tappe il più velocemente possibile indirizzato all’autonomia.

Rispetto infine ai mna che commettono reati, i Tm in genere hanno concordato con l’ufficio del Pmm che tale ufficio inoltri la segnalazione al Giudice tutelare durante le indagini preliminari, mentre rispetto ai minori sottoposti a fermo o arresto la segnalazione viene trasmessa direttamente dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tm all’esito dell’udienza di convalida, per garantire il tempestivo intervento del Giudice tutelare facente anche le veci dell’esercente.

Infine il Pmm, in caso di esito positivo della messa alla prova, anche su sollecito del difensore, può valutare la trasmissione degli atti alla Questura competente, con richiesta di emissione del permesso di soggiorno ex art. 18, comma 6, T.U. 286/98. Tale norma prevede che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena, allo straniero che abbia terminato l’espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età ed abbia dato prova di concreta partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale²⁸⁶.

La “Commissione consultiva sulla tutela dei minorenni stranieri non accompagnati”, costituita dall’AGIA ha elaborato nel novembre 2015 il documento di proposta “Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati” focalizzato sulla tutela dei mna, in particolare sulle criticità e sulle buone prassi, individuando una serie di azioni per migliorare il sistema vigente.

Sul sistema di accoglienza vanno citati anche:

- il “*Tavolo di coordinamento nazionale per i minori stranieri non accompagnati*” istituito presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, con l’obiettivo di ottimizzare l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in base agli indirizzi sanciti d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del D.lgs 281/1997;
- Gli interventi di Save the Children - rivolti sia ai minori accompagnati che ai minori non accompagnati nelle aree di sbarco in Sicilia, Calabria e Puglia – in collaborazione con UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), IOM (International Organization for Migration) e Croce Rossa Italiana nell’ambito del progetto Praesidium, coordinato dal Ministero dell’Interno Italiano e finanziato dal Ministero dell’Interno e dall’Unione Europea²⁸⁷.

In merito alla legislazione nazionale il 29 marzo 2017 è stata approvata definitivamente la legge (Proposta 1658 B, non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale) intitolata “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*” finalizzata ad armonizzare la normativa sull’immigrazione con quella sulla tutela dei minori, raccogliendola in un unico testo organico. La Legge:

- recepisce i principi fondamentali della Crc;

vigilanza sull’andamento del collocamento e del progetto predisposto dalla struttura di accoglienza, soprattutto a seguito della riforma introdotta dall’art. 19 c. 5 del D. Lgs 142/2015.

²⁸⁶ Si ritiene pertanto che, a maggior ragione per i minori che già nella fase di cognizione aderiscono ai progetti predisposti dall’autorità giudiziaria minorile senza attendere la fase esecutiva, tale tipo di permesso di soggiorno debba essere rilasciato alla conclusione di un percorso di messa alla prova, ovvero si ritiene che il permesso di soggiorno rilasciato al ragazzo sottoposto alla messa alla prova (come chiarito dalla Circolare del Ministero dell’interno n.8 del 2 marzo 1994) possa essere convertito all’esito positivo della prova stessa.

²⁸⁷ Le attività hanno lo scopo di fornire ai bambini informazioni, consulenza legale, mediazione culturale, favorire una corretta identificazione e protezione, monitorare gli standard di accoglienza e facilitare la riunificazione familiare con parenti residenti in Italia o in altri Paesi europei.

- uniforme attraverso tempi e regole certe, il sistema dell'accoglienza in Italia, garantendo pari condizioni di accesso a tutti i mna;
- attiva un sistema di accoglienza che prevede, fin dall'inizio, il collocamento dei mna solo in strutture a loro specificatamente dedicate (e con elevati standard di qualità) e non nelle strutture miste;
- introduce un sistema informativo nazionale dei mna presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che consente di monitorare le condizioni dei mna, nonché una "cartella sociale" che consente a tutti gli operatori che vengono in contatto con il mna di conoscerlo meglio e di individuare per quest'ultimo la soluzione migliore di lungo periodo, compresa la struttura di accoglienza più idonea;
- prevede apposite misure finalizzate a sostenere in modo organico l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei mna e a garantire concretamente il diritto all'istruzione e alla salute;
- introduce un metodo di accertamento dell'età conforme con gli standard internazionali¹ che si attiva soltanto in assenza di documento anagrafico e in presenza di forti dubbi nonostante la presenza di documento anagrafico, che prevede indagini socio-sanitarie svolte in presenza di mediatori culturali e solo con il consenso del mna interessato, nonché con possibilità di ricorso per quest'ultimo;
- garantisce continuità al fondo nazionale per l'accoglienza dei mna risolvendo la questione della ripartizione dei costi, fino ad oggi gravanti quantomeno parzialmente sui Comuni di rintraccio;
- promuove l'affido familiare dei mna, in alternativa alle strutture di accoglienza, e promuove il coinvolgimento delle comunità locali mediante la nomina di "tutori volontari", adeguatamente selezionati e formati;
- infine dispone la partecipazione attiva e diretta dei mna, in ogni procedimento che li riguarda.

Riguardo l'accertamento dell'età il *"Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati"* della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 marzo 2016 prevede fondamentali principi e garanzie. Si richiamano i principi fondamentali stabiliti dal citato Protocollo in merito alle procedure per l'accertamento dell'età, incluso -il principio della presunzione della minore età in caso di dubbio²⁸⁸.

Infine, il 6 gennaio 2017, è entrato in vigore il D.p.c.m. 234 del 10 novembre 2016 contenente *"Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24"* che fa propri gli standard internazionali già citati.

Si evidenzia inoltre che sono in vigore in diverse realtà del territorio nazionale, protocolli per l'accertamento dell'età dei mna (es. Napoli, Palermo e Torino), che prevedono un approccio multidisciplinare e quindi non solo basato sull'esame medico-radiologico del polso e della mano riducendo notevolmente il margine di errore e applicando nei casi dubbi il *favor minoris*.

Sono intervenute alcune riforme sia di norme primarie (per es. Dlgs 142/2015²⁸⁹), che di norme secondarie (per es. circolare del Ministero dell'interno del 25 luglio 2014²⁹⁰).

- la principale è l'uniformazione della procedura di accoglienza dei mna, richiedenti e non richiedenti protezione internazionale, all'interno della rete Sprar. Inoltre, le funzioni svolte fino al 2012 dal Comitato minori stranieri (qui di seguito Comitato), in particolare quelle di censimento dei mna presenti sul territorio nazionale italiano²⁹¹, con la cosiddetta "Spending review" sono state trasfuse nella Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali²⁹². Dal

²⁸⁸ -l'esigenza di una valutazione multidisciplinare che integri la valutazione della maturazione ossea e l'esame fisico;

-l'individuazione di un metodo di analisi dell'rx mano-polso che presenta minor variabilità come, a titolo esemplificativo, il metodo Tanner Whitehouse 3 (TW3);

-l'esigenza che sia indicato il margine di errore sul referto;

-il principio della presunzione della minore età in caso di dubbio;

-l'esigenza di prevedere, nel percorso di accertamento, un colloquio da svolgersi con il presunto minore, nel rispetto del diritto alla partecipazione del minore di cui all'art. 12 della Crc;

-il ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di personale in possesso di competenze adeguate.

²⁸⁹ Cfr paragrafo 4.1.

²⁹⁰ Cfr paragrafo 4.2.

²⁹¹ Art. 33 Testo unico immigrazione, e art. 2, comma 2 del D.p.c.m. 535/1999

²⁹² Art. 12 comma 20 del D.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012.

punto di vista pratico e operativo, vi sono stati vari interventi di rilevanza nazionale, tra cui l'istituzione del Fami (Fondo nazionale per l'accoglienza dei mna)²⁹³ e il passaggio di diverse competenze dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'interno, già referente per le persone che avanzano richiesta di protezione internazionale.

La circolare del Ministero dell'interno del 25 luglio 2014 è stata adottata a seguito dell'approvazione del "Piano nazionale per fronteggiare il flusso migratorio di cittadini adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati" e dell'esigenza di ricondurre a una *governance* di sistema la presa in carico dei mna. attraverso:

"1. l'attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgono mna nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell'età e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell'Ue;

2. la pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti (richiedenti asilo e non) i mna nell'ambito dello Sprar, adeguatamente potenziato e finanziato."

Nella circolare, si menziona inoltre la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza, su autorizzazione delle Regioni e in concertazione con Prefetture ed Enti locali, nonché la necessità di aumentare la capienza dei posti nella rete Sprar per accogliere mna. Vista la situazione emergenziale, si invita altresì Regioni e Province autonome ad aumentare fino al 25% le potenzialità di accoglienza delle strutture autorizzate e accreditate nel territorio di competenza. Le strutture temporanee dovranno garantire una prima fase di accoglienza²⁹⁴, previo accertamento dell'idoneità in accordo con Regioni e Enti locali. Nelle strutture temporanee dislocate in prossimità dei luoghi di sbarco, dovranno altresì essere svolte le procedure di identificazione, l'accertamento dell'età, il primo *screening* sanitario, l'informativa sulla protezione internazionale, prima del trasferimento verso strutture Sprar o verso altre strutture temporanee. L'apposita Unità di missione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, consentirà la comunicazione di tali strutture al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'inserimento nel Sim (Sistema informativo minori), mentre i costi saranno a carico del Fondo per l'accoglienza dei mna di cui all'art 23 della L 135/2012.

Il Dlgs 142 del 18 agosto 2015, intitolato *Attuazione della Direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale* (qui di seguito D.lgs. 142/2015), completa il recepimento delle principali norme di revisione del sistema europeo comune in materia di protezione internazionale.

²⁹³ In merito ai costi di gestione, l'incremento esponenziale dei flussi migratori e dei mna in particolare ha reso necessaria l'istituzione del "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Cfr. Legge n.135/2012), le cui risorse sono passate da 5 milioni di euro del 2012 a favore di 177 Comuni, 25 milioni del 2013 a favore di 568 Comuni, 100 milioni del 2014 a favore di 587 Comuni, 80 milioni del 2015, fino ai 170 milioni del 2016. A queste risorse si aggiungono quelle del fondo Fami, gestito dal Ministero dell'interno, che, relativamente alle problematiche inerenti i mna, assommano a 162 milioni di euro. (Cfr art. 1, comma 181, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), che ha stabilito a partire dal 1° gennaio 2015 il trasferimento delle risorse del "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", per le medesime finalità, in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

²⁹⁴ Rispetto alla prima accoglienza, viene anche definita la seguente procedura:

"1. Il mna che arriva sul territorio dello Stato italiano a seguito di uno sbarco, viene collocato dalle Autorità di pubblica sicurezza nelle strutture temporanee sui luoghi di sbarco, ai fini dell'identificazione, dell'eventuale accertamento dell'età, di un primo screening sanitario, un'adeguata informativa sulla protezione internazionale e per il soddisfacimento dei necessari bisogni materiali.

Le autorità di pubblica sicurezza segnalano la presenza alla Prefettura territorialmente competente, alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.

2. La Prefettura ne dà immediata comunicazione al Prefetto del capoluogo di Regione e all'Unità di missione costituita presso questo Dipartimento, che individuerà le strutture disponibili per i necessari trasferimenti attuati dal Dipartimento di pubblica sicurezza.

Le autorità di pubblica sicurezza del luogo di destinazione danno comunicazione ai Servizi sociali del Comune dove è ubicata la struttura temporanea nonché alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.

3. il Comune dove è ubicata la struttura di destinazione segnala immediatamente la presenza del minore in Prefettura, al Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento al Sim e a segnalare tempestivamente l'eventuale irreperibilità dei minori."

La circolare conclude con il richiamo al superiore interesse del minore, che deve essere preso in considerazione con carattere di priorità nell'attuazione delle disposizioni della presente circolare.

L'ambito di riferimento del D.lgs. 142/2015 è quello strettamente connesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale che in Italia prevede tre gradi di protezione: lo status di rifugiato (ex art. 1 lettera A paragrafo 2 della Convenzione di Ginevra del 1951), la protezione sussidiaria (ex art. 15 della Direttiva qualifiche 2011/95/UE) e la protezione umanitaria (ex art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98).

Cfr. Allegato D.lgs 142 del 18 agosto 2015.

L'ultimo comma dell'art. 19 del D.lgs 142/2015 prevede che, al fine di garantire il diritto all'unità familiare, siano tempestivamente avviate le iniziative occorrenti per rintracciare i familiari del mna richiedente protezione internazionale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi della protezione internazionale, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei mna. La norma specifica che le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione “*svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali*”²⁹⁵. Dal 2008 l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) è incaricata dello svolgimento delle indagini familiari (*family tracing & assessment*), consistenti in un'analisi del contesto di provenienza del minore. Lo svolgimento delle indagini familiari riveste un ruolo fondamentale nell'individuazione delle migliori soluzioni di lungo periodo, nel superiore interesse del minore. Infatti, il *family tracing* favorisce gli Enti locali nel processo di conoscenza dettagliata del background del minore: è possibile ricostruirne la storia e la condizione familiare, i *push* e i *pull factors*, approfondire le eventuali criticità o vulnerabilità emerse dai colloqui, comprendere la realtà dei territori di provenienza. Tutte queste informazioni vengono utilizzate sia per calibrare al meglio il percorso di accoglienza e integrazione in Italia, sia per valutare l'opportunità di un ritorno volontario assistito e il relativo progetto di reintegrazione.²⁹⁶

Inoltre la Direzione generale è competente ad emettere il provvedimento di ritorno volontario assistito del mna²⁹⁷, cui corrisponde la realizzazione di un progetto personalizzato di reinserimento. Al fine dell'emissione del provvedimento sono valutati, oltre all'esito positivo delle indagini familiari: la manifesta ed espressa volontà del minore (*conditio sine qua non* per l'adozione); l'assenso del tutore o del legale rappresentante del minore in Italia; il preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria minorile. Dal 2011 al 2015, sono stati emessi complessivamente 36 provvedimenti di ritorno volontario assistito.²⁹⁸

Infine si ricorda l'approvazione dei Regolamenti (UE) 514/2014 e 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, istitutivi del Fondo Fami. In Italia è stata la “*Struttura di missione per l'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati*”, istituita con decreto del 29 luglio 2014 dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, ad emanare gli avvisi pubblici per il Fami.²⁹⁹

Il “*IV Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2018*” contiene ben due obiettivi generali rivolti ai mna, ossia “*Favorire l'inclusione dei minorenni non accompagnati (mna)*” e “*Migliorare e uniformare il sistema di accoglienza rivolto ai minorenni non accompagnati*”, entrambi declinati in una serie di azioni concrete finalizzate all'attuazione dei citati obiettivi.

²⁹⁵ Ex art. 2, comma 2, lett. f, d.p.c.m. 535/99.

²⁹⁶ Nel triennio 2013 – 2015, l'Oim ha svolto in totale 1.155 indagini familiari, attivate a seguito delle richieste pervenute da parte dei Servizi sociali degli Enti locali interessati dall'accoglienza di mna. Nel 2015, le richieste di indagine (432) hanno riguardato principalmente minori di origine albanese, kosovara, bengalese e senegalese; con riferimento alle altre cittadinanze, molte indagini familiari sono state condotte a favore di minori provenienti da aree interessate da conflitti o povertà assoluta.

²⁹⁷ Ex art. 7, d.p.c.m. 535/1999.

²⁹⁸ Nel 2015, i destinatari sono stati 16, in prevalenza di minori di origine moldava (4) e albanese (6), che sono stati reinseriti nei Paesi di origine attraverso piani di integrazione che hanno previsto microprogetti in campo agricolo, nel campo della formazione professionale e nell'avvio di microimprese individuali.

²⁹⁹ Cfr la seguente pagina web:

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/altri/2015/Struttura_missione_per_accoglienza_MSNA.html

In merito alla necessità di trovare soluzioni durature per i mna sulla base della valutazione individuale del loro superiore interesse³⁰⁰, nonché all'attivazioni di percorsi personalizzati³⁰¹, la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione al fine di supportare i territori e i Comuni, in aggiunta alle risorse locali, nella costruzione di percorsi di integrazione, ha promosso la realizzazione a livello nazionale di interventi di inclusione socio-lavorativa che consentano l'accompagnamento all'autonomia.³⁰²

Tra le iniziative realizzate occorre citare il "Welcome Kit", un passaporto dei diritti che fornisce informazioni ed indicazioni ai minorenni che giungono in Italia senza adulti di riferimento. Il "Welcome Kit" è stato realizzato attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto minorenni stranieri ospitati in un centro di accoglienza, unitamente a esperti della materia, con il coordinamento dell'AGIA³⁰³.

Minori appartenenti a famiglie migranti

Cfr. Osservazioni conclusive 68 - 69

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 intitolata "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*" ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano le fattispecie di reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis del TU 286/1998). Pur non essendo stato esplicitato dalla legge cosa accade in caso di soggetti di minore età, fin dalla sua entrata in vigore l'autorità giudiziaria minorile ha ritenuto non applicabile tali fattispecie di reato ai soggetti minorenni in età imputabile (fascia di età 14-18 anni al momento del fatto di reato).

La L. 67/2014 ha poi conferito al governo una delega per valutare la depenalizzazione dei reati previsti dall'art. 10-bis TU 286/1998. Fino all'emanazione dei decreti delegati, come anche confermato dalla Corte di Cassazione (sent. 44977/2014), le fattispecie oggetto di depenalizzazione non potranno essere considerate violazioni amministrative. Inoltre, tali fattispecie di reato, non violano la Direttiva Europea sui rimpatri (Direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008 n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità della Direttiva di agevolare e assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di vario titolo di permanenza e non sono in contrasto con l'art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 6 e i 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato.

Infine, occorre evidenziare che l'art. 10-bis citato ha di recente superato il vaglio di compatibilità costituzionale. Infatti la Corte costituzionale ha precisato che la norma non punisce la "condizione personale e sociale" di straniero "irregolare", e non criminalizza un "modo di essere" della persona. La norma punisce piuttosto uno specifico comportamento, costituito dal "fare ingresso" e dal "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale. (sent. 250/2010).

Sulle misure intraprese per favorire l'inclusione scolastica degli alunni con background migratorio cfr. cluster 8 a)

Sul diritto alla salute, l'Accordo adottato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 281/1997 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 20 dicembre 2012 sul documento recante "*Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome*", ha contribuito a superare disparità di trattamento e interpretazioni diversificate della normativa in materia di accoglienza sanitaria dei migranti e della presa in carico delle persone più fragili,

³⁰⁰ Richiamato dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al "Piano d'Azione sui minori non accompagnati 2010-2014" [COM(2010)213Def].

³⁰¹ Sollecitata dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa sui Progetti di vita per i mna [CM/Rec. (2007)9].

³⁰² I percorsi di integrazione trattati si basano sullo strumento della "dote", con la quale, insieme ad una dotazione monetaria individuale, viene garantita alla persona l'erogazione di un pacchetto di servizi di supporto alla qualificazione delle competenze, all'inserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento all'autonomia (formazione professionale, tirocinio, apprendistato, supporto alla ricerca di un alloggio), attraverso la costruzione di piani di intervento personalizzati. Il modello proposto si basa sul rafforzamento del capitale sociale sia dell'individuo sia del contesto in cui vive, un investimento strategico in grado di costruire legami sociali e relazionali.

³⁰³ Cfr art. 1, comma 181, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), che ha stabilito a partire dal 1° gennaio 2015 il trasferimento delle risorse del "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", per le medesime finalità, in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

compresi i richiedenti protezione internazionale, ed è già stato tradotto in provvedimenti attuativi in alcune Regioni.

Fra le azioni predisposte dal “IV Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva” in ambito sanitario, occorre citare quella di “Garantire l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale, l’accesso ai servizi sanitari ed in particolare al pediatra di libera scelta, e la disponibilità del libretto sanitario individuale a tutte le persone di minore età presenti in Italia a prescindere dallo status”.

In merito alla concessione del permesso di soggiorno a persone irregolari con minori a carico, permane lo strumento dell’art.31 TU 286/1998. Peraltro, la Corte di Cassazione ha notevolmente ampliato il concetto di “motivi di salute” che consentono di concedere il permesso di soggiorno alle persone citate, stabilendo che “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’articolo 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare” (Cass. SSU Sent. 21799/2010).

Soggiorni solidaristici

Il nostro Paese ha una lunga storia di accoglienza di bambini e ragazzi nell’ambito dei programmi solidaristici avviatisi negli anni successivi al disastro di Chernobyl. Nei più recenti anni i flussi di ingresso annuo sono andati riducendosi progressivamente passando dai 13.095 minorenni accolti temporaneamente del 2013 ai 10.019 del 2016, con una riduzione percentuale nel periodo del 23%³⁰⁴. Per un approfondimento si veda Allegato *Soggiorni solidaristici*.

(b) Children belonging to a minority or an indigenous group

Osservazioni conclusive 79-80

Come già segnalato nel HRI/CORE/ITA/2016 para 209, 274/275, dando seguito alla Comunicazione n.173 del 2011 della Commissione dell’Unione Europea l’Italia si è dotata nel 2012 della Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti (RSC) 2012-2020.

La Strategia segna un cambiamento radicale rispetto all’approccio emergenziale³⁰⁵ ponendosi come obiettivo generale la promozione della parità di trattamento e l’inclusione economica e sociale delle comunità RSC, il miglioramento duraturo e sostenibile delle loro condizioni di vita, oltre a renderne effettiva e permanente la responsabilizzazione, la partecipazione e l’esercizio dei diritti di cittadinanza.

³⁰⁴ Le aree geografiche di provenienza degli accolti maggiormente rappresentate sono quelle dell’est Europa e dell’area balcanica, sebbene con un peso calante negli anni, mentre crescono gli ingressi dall’Africa e dall’Asia, sebbene rappresentino ad oggi una quota residuale del fenomeno complessivo. Nel corso del 2016 i paesi di più rilevante afflusso sono stati la Bielorussia (7.280), l’Ucraina (1.353), la Bosnia Erzegovina (484) e l’Algeria (312). Le regioni italiane più interessate dal fenomeno dell’accoglienza temporanea a scopi solidaristici sono state nel corso del 2016 la Lombardia (2.436), l’Emilia Romagna (919), il Piemonte (871), il Veneto (869), il Lazio (678) e la Toscana (673). Tra gli ingressi la classe d’età maggiormente rappresentata è quella preadolescenziale. Il 55% degli ingressi ha un’età compresa tra i sei e gli undici anni. Particolarmente rilevante è la presenza di bambini di nove e di dieci anni che complessivamente considerati rappresentano poco meno del 30% degli ingressi.

³⁰⁵ A partire dall’autunno del 2007, ha preso avvio l’adozione di una serie di «patti per la sicurezza» tra Governo e Regioni ai sensi dell’art. 1(439) della l. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) che, nel consentire la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini ha posto le basi normative – rafforzate da successive misure in materia di sicurezza, quali i decreti sulla cosiddetta «emergenza nomadi» (d.p.c.m. del 21 maggio 2008 e successivi decreti di estensione) e il «pacchetto sicurezza» 2008 (l. 125/2008). Con sentenza 6050 del 16 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha annullato in parte i decreti sull’«emergenza nomadi», sancendo l’illegittimità delle misure messe in atto dalle autorità, sulla base della non esistenza dei presupposti per dichiarare lo stato di emergenza per gestire la situazione di Rom e Sinti in Italia, poi definitivamente superati attraverso l’approvazione della Strategia nazionale che, come enunciato nella premessa, “intende innanzitutto sottrarre il fenomeno RSC ad una trattazione meramente emergenziale, riduttiva dal punto di vista politico ed istituzionale, soggetta a storture o strumentalizzazioni di tipo mediatico e potenzialmente subordinata ad approcci solo emotivi o contingenti”.

Il documento presentato dal Governo italiano, per tramite dell'Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali (UNAR) presenta un approccio fondato sui diritti umani e prevede l'adozione di interventi integrati tra loro che si articolano sulle 4 aree cardine indicate dalla Commissione Europea (alloggio, salute, impiego e istruzione).

Attraverso un approccio integrato e fondato sui principi della concertazione e del coinvolgimento di tutte le parti interessate, sono state definite quattro azioni di sistema finalizzate a: aumentare il *capacity building* istituzionale e della società civile per l'integrazione dei RSC; promuovere un sistema integrato permanente di reti e centri territoriali contro le discriminazioni; programmare una strategia integrata di informazione, comunicazione e mediazione allo scopo di abbattere pregiudizi e stereotipi; elaborare e sperimentare un modello di partecipazione delle comunità RSC ai processi decisionali nazionali e locali.

Rispetto all'ambito dell'istruzione (Cfr. anche CERD/C/ITA/CO/15 2008), la Strategia si pone come finalità quella di "aumentare la quantità e qualità delle opportunità educative e il numero di studenti RSC iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, favorendone la frequenza e il successo scolastico e la piena istruzione", sulla base di specifici obiettivi³⁰⁶.

Nell'ultima rilevazione sui minori RSC nella scuola presente nel rapporto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2015 (realizzato in collaborazione con la Fondazione ISMU),³⁰⁷ emergono alcuni dati importanti. Il numero complessivo degli alunni RSC, nell'a.s. 2014/15, è di 12.437, + 6,7% rispetto all'anno precedente, dunque in controtendenza rispetto alla progressiva diminuzione degli ultimi anni. Prendendo in considerazione i diversi ordini scolastici si rileva l'iscrizione di 2.179 bambini rom nelle scuole dell'infanzia (+ 15,5% sull'anno precedente); 6.441 nella scuola primaria (+5,0%); 3.569 nella secondaria di primo grado (+3%); 248 nella secondaria di secondo grado (+42%). Sono da evidenziare gli aumenti di iscrizioni nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole secondarie di secondo grado (i più alti nella serie storica degli ultimi otto anni) nonostante persista un significativo calo di iscrizioni nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

Rispetto all'ambito della salute la Strategia ha previsto interventi per "migliorare l'accesso ai servizi sociali e sanitari disponibili sui territori e implementando la prevenzione medico-sanitaria, con particolare riferimento alle fasce più vulnerabili della popolazione di origine Rom e Sinti", sulla base di specifici obiettivi³⁰⁸.

Una specifica azione della Strategia riguarda le minori e le adolescenti RSC, verso cui sono rivolti interventi volti a promuovere la consapevolezza e attenzione nelle scuole sulla questione di genere nella tematica RSC. D'intesa con l'UNAR sono stati implementati e previsti volumi e strumenti, anche audiovisivi (ad esempio il pacchetto "Dosta!, Kit per insegnanti" e Quaderni e materiali didattici) rivolti, in particolare, alle minori e adolescenti rom per contrastare, attraverso momenti di riflessione e sensibilizzazione, il fenomeno dell'abbandono scolastico e dei matrimoni precoci. Cfr. anche Cluster 5b).

Nel maggio del 2015, è stato inoltre elaborato il *Piano d'azione salute per e con le comunità rom, sinti e caminanti*. Il Piano è stato prodotto dal Tavolo Nazionale "Salute" istituito a febbraio 2013 dal Ministero

³⁰⁶ Gli obiettivi sono: - favorire processi di pre-scolarizzazione e di scolarizzazione dei bambini RSC, promuovendo l'accesso (le iscrizioni, la frequenza, i risultati) non discriminatorio alle scuole di ogni ordine e grado e contrastando l'abbandono scolastico dei minori RSC nelle scuole primarie e secondarie; - far crescere la partecipazione dei giovani RSC all'istruzione universitaria, ai percorsi di alta formazione e di formazione/lavoro, anche mediante l'accesso agli strumenti del prestito d'onore, delle borse di studio e di altre opportunità e agevolazioni previste dalla normativa vigente; - favorire il confronto e la cooperazione tra Istituzioni scolastiche, territorio extra-scolastico, famiglie e comunità RSC.

³⁰⁷ Il Rapporto annuale "Alunni con cittadinanza non italiana" prevede una sezione specifica rivolta agli alunni RSC. L'indagine, si avvale di una molteplicità di fonti (Miur, Ministero del Lavoro, Istat, Isfol, Invalsi, Ocse, Pisa) fornisce, oltre ai dati quantitativi, molte chiavi di lettura sulla dimensione multiculturale e multilingue e sugli esiti e i percorsi di apprendimento; degli studenti stranieri.

³⁰⁸ Gli obiettivi sono: - favorire l'analisi e le modalità di accesso ai servizi sociali di qualità per RSC, con particolare attenzione a donne, anziani, disabili, fanciulli e adolescenti; - favorire l'accesso a servizi sociali e di medicina preventiva le comunità RSC, con particolare riferimento alla salute riproduttiva e materno-infantile; - coinvolgere nei servizi sociali e nei programmi di cura medica RSC qualificati, anche mediante l'inserimento di mediatori culturali.

della Salute per l'implementazione della Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (RSC)³⁰⁹. A riguardo si veda Allegato *Piano d'Azione Salute per e con le comunità Rom, Sinti e Camminanti*.

Attraverso un'importante indagine conoscitiva e consultiva svolta con le comunità RSC, il Piano ha previsto la creazione di una cornice di "mediazione di sistema", individuando la suddivisione del campo di azione in tre macroaree³¹⁰.

Anche il IV PAI pone una grande attenzione alla tematica dei minori RSC dedicando loro la previsione di obiettivi (3.1 e 3.2) e azioni specifiche³¹¹.

In relazione alla protezione, alla tutela e alla promozione dei diritti umani dei RSC sono stati allocati ingenti risorse umane e finanziarie, per un totale di 19,830.000 euro (Cfr. HRI/CORE/ITA/2016 para 233).

Numerosi progetti sono stati promossi o sostenuti dal Governo italiano e dall'UNAR nel quadro della Strategia Nazionale e rivolti ai minori e alle famiglie RSC (Cfr. anche CERD/C/ITA/CO/15).

Nel 2017 si sono concluse due indagini pilota volte a definire il numero di insediamenti RSC presenti in Italia e avviare una ricognizione delle fonti di dati esistenti sulla loro popolazione. Le due ricerche – la prima rivolta a tutto il territorio nazionale e la seconda a 4 città in particolare – sono state promosse dall'UNAR in partenariato con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)³¹² e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).³¹³

I risultati di queste due ricerche sono state pubblicate nel febbraio 2017³¹⁴ e saranno utilizzate come mappatura e base informativa utile allo svolgimento dell'indagine più puntuale volta, come da indicazione della Strategia Nazionale, a definire il numero complessivo e la distribuzione sul territorio nazionale della

³⁰⁹ Hanno partecipato alla sua formulazione i Ministeri della Salute, dell'interno e Lavoro e delle Politiche Sociali, e le seguenti organizzazioni di rilievo nazionale competenti sul tema e di rappresentanza delle popolazioni RSC: Agenas, Anci, Conferenza Stato-Regioni con rappresentanti del Lazio e dell'Emilia Romagna, FIMMG e FIMP.

³¹⁰ Le macroaree sono:- Formazione del personale sanitario e non sul tema delle popolazioni RSC; - Conoscenza e accesso ai servizi per le popolazioni RSC; - Implementazione e valorizzazione di servizi di prevenzione, diagnosi e cura rivolti alle popolazioni RSC. Il Piano individua le azioni prioritarie da intraprendere, specificando la metodologia di intervento e sono riportate le esperienze positive di ricerca e di intervento già maturate sul campo negli ultimi anni (buone pratiche) che possono quindi essere utilmente valorizzate anche in altre realtà territoriali.

³¹¹ Gli interventi del IV PAI sono finalizzati alla creazione di strutture stabili di raccordo tra scuola e servizi territoriali per favorire: nella scuola la partecipazione delle famiglie rese consapevoli del funzionamento del sistema scolastico; nella comunità locale l'adozione di misure volte alla prevenzione e al contrasto dell'evasione scolastica, che agiscano sulle comunità territoriali e sul coinvolgimento degli attori. Vengono inoltre previsti interventi finalizzati a favorire l'accesso – in autonomia – ai servizi sociosanitari attraverso percorsi di *empowerment* rivolti alle famiglie RSC e di sensibilizzazione/formazione per gli operatori socio-sanitari e adottare piani abitativi stabili per RSC per il superamento dei campi nomadi attraverso l'inserimento in abitazioni di edilizia popolare o soluzioni di tipo abitativo che rispondano a bisogni specifici di famiglie RSC e il coinvolgimento della comunità RSC nei processi di recupero e riutilizzazione degli spazi in disuso.

³¹² Al fine di migliorare la conoscenza statistica di queste popolazioni e sulla spinta delle attività condotte nell'ambito del Working party on Roma integration monitoring coordinato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, nel luglio del 2013, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, l'Istituto nazionale di statistica e l'Associazione nazionale dei comuni italiani hanno firmato una convenzione per la progettazione di un sistema informativo pilota per il monitoraggio dell'inclusione sociale della popolazione RSC. Il progetto ha previsto una ricognizione delle fonti di dati esistenti su queste popolazioni in quattro comuni delle regioni a obiettivo convergenza (Napoli, Bari, Catania e Lamezia Terme), richiedendo la collaborazione di un numero significativo di enti e associazioni, pubblici e privati, che per diverse ragioni si occupano di RSC e che possono rilevare o avere a disposizione fonti di dati. In totale sono state rilevate 62 fonti dirette (3 con dati a livello nazionale, 22 a livello regionale/provinciale e 37 a livello comunale/sub comunale): 28 fonti per il comune di Napoli, 19 e 18 per Bari e Catania rispettivamente e 10 per Lamezia Terme. Alcune nascono direttamente come raccolta di dati su popolazione RSC (legate a un particolare insediamento/campo o progetto), altre, pur non essendo specificamente dedicate, prevedono la raccolta di informazioni utili ad individuare esattamente l'appartenenza alla popolazione RSC.

³¹³ La ricerca sugli insediamenti rom, sinti e caminanti in Italia, condotta da Cittalia- Fondazione Anci Ricerche con il finanziamento di UNAR, è stata realizzata con il fine ultimo di fornire alle autorità locali, regionali e nazionali e ai policy makers un importante strumento di supporto per la progettazione delle politiche volte al definitivo superamento degli insediamenti. Sono stati coinvolti nella ricerca attraverso un questionario tutti i 738 Comuni con oltre 15.000 abitanti; di questi hanno risposto al questionario 606 Comuni. In totale gli insediamenti rilevati sul territorio nazionale sono 516. Dall'indagine emerge come oltre il 72% degli insediamenti si concentra in cinque regioni: Lombardia (88), Emilia Romagna (88), Lazio (79), Piemonte (65), Toscana (53) mentre con riferimento alle dimensioni degli stessi, dalla ricerca, risulta che oltre metà (52,1%) è di piccole dimensioni (da 1 a 20 abitanti) mentre un terzo (32%) di dimensioni medie (da 21 a 100 abitanti). Le province con il numero maggiore di insediamenti sono: Roma (74), Torino (50), Reggio Emilia (42), Milano (23) e Modena (18). Nel complesso gli insediamenti spontanei non riconosciuti sono il 48%, gli insediamenti spontanei successivamente riconosciuti il 15% e i campi attrezzati e riconosciuti il 36%. Suddividendo la popolazione presente "corretta" per classi di ampiezza: oltre la metà degli insediamenti (52,1%) è di piccole dimensioni (da 1 a 20 abitanti) un terzo (32%) di dimensioni "medie" (da 21 a 100 abitanti) e la restante parte di "grandi" dimensioni (in 11 campi, in particolare risiedono più di 500 persone). Le maggiori criticità vengono registrate nei 7 insediamenti di grandi dimensioni (ovvero con più di 500 persone) e in parte dei 199 insediamenti di dimensione media (ovvero quelli da 21 a 500 abitanti). Il dato complessivo dell'indagine rivela infine che risiedono negli insediamenti censiti quasi 30.000 persone.

³¹⁴ <https://www.istat.it/it/archivio/196456>

popolazione RSC, informazioni strategiche per migliorare le politiche e il loro impatto sulle comunità e a progettare interventi volti al definitivo superamento dei “campi nomadi”.

Altri progetti includono: il progetto COMINROM, volto a contrastare le discriminazioni istituzionali e dedicato alla formazione degli operatori che quotidianamente lavorano a contatto con le comunità rom e sinte; il progetto “Diversity on the Job”, rivolto all’inclusione socio-lavorativa delle comunità RSC volto ad attivare dei tirocini formativi presso aziende di Puglia, Calabria, Campania e Sicilia; il progetto TroVARSI, coordinato dall’INMPI e finanziato dal Ministero della Salute, che si concentra sugli aspetti relativi alla vaccinazione dei bambini rom e sinti; i Progetti ROMED2 e ROMACT, avviati nel quadro delle attività promosse dal Consiglio d’Europa e volti a promuovere l’inclusione dei Rom e dei Sinti a livello locale nelle città di Milano, Napoli, Bari, Roma, Torino e Pavia; le campagne DOSTA (basta!) contro la discriminazione e il Progetto Italiano Acceder – per facilitare l’accesso al mercato del lavoro per le donne e i giovani rom nel sud Italia.

In particolare, mettiamo in evidenza il Progetto per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti, promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della ricerca assieme alle Città Riservatarie (ex lege 285/97) cfr. Allegato *Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti*.

Tale Progetto ha raggiunto numerosi risultati in termini di frequenza ed esiti scolastici dei bambini RSC e di coinvolgimento e miglioramento delle relazioni tra organizzazione scolastica, servizi territoriali e famiglie RSC³¹⁵.

In riferimento alle popolazioni RSC nel quadro delle tutele delle minoranze linguistiche (cfr. HRI/CORE/ITA/2016 para 250, 260-280) sono in discussione in Parlamento i disegni di legge: n. 3541 “*Norme per la tutela e le pari opportunità delle minoranze storico linguistiche dei rom e dei sinti*” presentato nel 2016 che prevede una specifica tutela del patrimonio linguistico-culturale delle minoranze rom e sinte, con istituti analoghi a quelli previsti dalla legge n. 482 del 1999 per tutte le altre minoranze; e il n. 1748 presentato nel 2015 su “*Modifiche alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in materia di estensione del Giorno della Memoria al popolo dei rom e dei sinti*”³¹⁶.

Si segnala, inoltre, il disegno di legge n. 2393 presentato nel 2016,³¹⁷ per la Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 e approvata dal Governo italiano nel 2000.

In attesa della ratifica della Carta Europea, l’attività di tutela e promozione delle lingue regionali o minoritarie è garantita dalla legge n. 482/1999 “*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*”³¹⁸.

(c) Children in street situations

Cfr. Cluster 9d)v (*Other forms of exploitation*)

³¹⁵ Come evidenziati nella rapporto finale della terza annualità 2015/16, <http://www.minori.it/it/progetti-sperimentali-285/il-progetto-rsc/report-finale-della-prima-annualita>

³¹⁶ Sono invece presenti norme a livello regionale e provinciale a tutela della cultura rom o di misure volte alla loro integrazione adottate da diverse autorità locali, tra le quali: legge regionale del Veneto 54/1999, legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11/1999, legge regionale della Toscana n.2 del 2000, legge provinciale di Trento n. 12/2009.

³¹⁷ La minoranza Rom non è inclusa tra le minoranze a cui è esteso l’ambito di applicazione della legge n. 489 del 1999 “*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*”, mentre sono invece tutelate la minoranza albanese, catalana, germanica, greca, slovena, croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda. Tale mancata protezione deriva dal fatto che la normativa riconosce e tutela solamente le minoranze linguistiche di antico insediamento in un territorio delimitato, mentre le comunità Rom non vivono concentrate in aree specifiche ma sono diffuse sull’intero territorio italiano. Sono invece presenti norme a livello regionale e provinciale volte a tutelare la cultura rom o che prevedono misure per la loro integrazione, tra le quali: legge regionale del Veneto 54/1999, legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11/1999, legge regionale della Toscana n.2 del 2000, legge provinciale di Trento n. 12/2009.

³¹⁸ L’art. 2 di detta legge, in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo. La legge, inoltre, contiene norme specifiche per l’insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole delle 12 comunità linguistiche riconosciute. Le istituzioni scolastiche assicurano l’insegnamento delle lingue di minoranze riconoscendo il diritto degli appartenenti a tali minoranze ad apprendere la propria lingua materna in tutti i gradi di istruzione fino all’università. Altre norme riguardano l’uso di tali idiomi all’interno della pubblica amministrazione, delle sedi giudiziarie, nella pubblicazione di atti comunali (Art. 8), sul posto di lavoro (Art. 9), all’anagrafe (Art. 11) ed in quasi tutti gli aspetti riguardanti la vita sociale ed economica delle comunità che adottano una lingua minoritaria.

Cfr. Cluster 10

Nelle strade di periferia di alcune grandi città metropolitane del Nord, Centro e sud dell'Italia si trovano minorenni italiani, stranieri e di etnia rom che sono vittime di sfruttamento sessuale nei circuiti della prostituzione. Sono fenomeni cui l'Italia risponde con azioni di contrasto del crimine e interventi, anche finanziati attraverso la legge 285/97, di prevenzione e recupero realizzate da associazioni, cooperative e servizi territoriali. La prevenzione passa anche attraverso azioni di reinserimento dei minorenni nel circuito scolastico, a Napoli da oltre un ventennio anche attraverso l'azione dei maestri di strada³¹⁹.

(d) Children in situations of exploitation, including measures for their physical and psychological recovery and social reintegration

Per le seguenti parti si rimanda al cluster 10:

iii) Sfruttamento ed abuso sessuale

iv) Vendita, tratta, rapimento di minori

(i) Economic exploitation, including child labour (art. 32), with specific reference to applicable minimum ages

Cfr. III-IV Rapporto Onu para 665–763

In Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – il D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012 ha stabilito che il datore di lavoro non potrà beneficiare dell'istituto della regolarizzazione dei lavoratori a nero per alcune ipotesi particolarmente gravi, tra le quali quando la persona assunta illegalmente sia un minore. Più in particolare per quanto riguarda i minori il D.lgs 109/2012 è intervenuto su due punti:

- l'art. 1 del nuovo decreto stabilisce (comma 5 bis) che il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: “a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”;
- altra modifica invece prevede l'introduzione del comma 12-bis che stabilisce che le pene per il fatto previsto dal comma 12 (“il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato) sono aumentate da un terzo alla metà se “i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa”. Sempre in tema di sfruttamento del lavoro, l'art 1 della L. 29.10.2016, n. 199, ha innovato il testo dell'art 603 bis del c.p. (introdotto dall'art. 12, D.L. 13.08.2011, n. 138 e convertito dalla L. 14.09.2011, n. 148) rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, migliorandone l'ambito di applicazione e confermando l'aggravante specifica che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà se uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa.

Inoltre, al fine di contrastare lo sfruttamento del lavoro minorile, nel IV PAI è stato deciso di concentrare gli sforzi sulla lotta al fenomeno dell'abbandono scolastico precoce adottando strategie consistenti nella focalizzazione dei soggetti a rischio, nell'individuazione delle carenze formative e motivazionali, nel rafforzamento delle competenze di base e nel recupero dei divari di apprendimento, anche attraverso modelli organizzativi e percorsi didattici innovativi. Sempre col medesimo fine l'art. 43, D.Lgs. n. 81/2015 prevede, per i giovani che abbiano compiuto quindici anni di età, la possibilità di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività. Ciò in quanto, tale contratto è

³¹⁹ Nelle regioni del sud molti progetti sono sostenuti finanziariamente anche dalla Fondazione CON IL SUD. , un ente no profit che promuove l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno e favorisce percorsi di coesione sociale per lo sviluppo.

finalizzato, in un sistema di apprendimento basato sull'alternanza scuola/lavoro, a far completare al giovane tra i quindici e i diciotto anni di età il percorso obbligatorio di istruzione anche attraverso una formazione "on the job".

In relazione al lavoro minorile, dati recenti del 2013, sono quelli derivanti da un'indagine condotta dalla fondazione Bruno Trentin e da Savethechildren con il supporto di un comitato scientifico cui facevano parte anche rappresentanti dei ministeri interessati³²⁰. Dall'indagine risulta che il lavoro minorile inteso in senso lato, cioè sia in forma saltuaria che continuativa, sia in contesti familiari che esterni, in Italia riguarda 260.000 minori sotto i 16 anni, il 5,2% del totale nella fascia di età 7-15 anni³²¹.

(ii) Use of children in the illicit production and trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances

Per l'ordinamento giuridico italiano la responsabilità penale del minore che partecipa alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti non ha carattere particolare rispetto a quella prevista per le altre tipologie di reati. Pertanto - fermo restando che non è penalmente imputabile *ex lege* il minore degli anni quattordici e che il minore al di sopra di tale età può, invece, ex art 98 c.p. essere ritenuto responsabile solo in seguito ad una valutazione volta a verificare in concreto la sua effettiva capacità di intendere e di volere (e anche nel caso in cui tale verifica dia esito positivo la pena sarà comunque diminuita rispetto a quella prevista) - l'art. 73 del DPR 309/1990 punisce la produzione, la detenzione o lo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope *tout court* senza prevedere niente di specifico per i minori che nel caso siano ritenuti penalmente responsabili si limiteranno a beneficiare delle agevolazioni per loro normalmente previste dall'ordinamento. Così, ci si trova di fronte a due diverse situazioni: per i minori degli anni 14 è l'ordinamento giuridico a stabilire con una presunzione assoluta che il minore coinvolto nella produzione o nello spaccio di sostanze stupefacenti non può mai essere ritenuto penalmente responsabile e ad aprire direttamente per loro la strada del recupero attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali e delle istituzioni scolastiche e potrà trovare applicazione l'art. 111 del c.p.³²²; invece, per il minore che ha più di 14 anni è il Tribunale per i minorenni a dover valutare se l'attività illecita svolta sia effettivamente a lui riconducibile (ad esempio nel caso in cui lo spaccio sia organizzato da piccole bande di minorenni) oppure se il minore sia stato solo uno strumento nelle mani dei trafficanti. Anche in quest'ultimo caso per il minore si aprirà direttamente la strada del suo recupero in collaborazione con i servizi sociali. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente suffragato l'orientamento dei giudici di merito che si erano già espressi nel senso della necessità di esaminare sempre la condizione soggettiva del minore (anche nei casi di imputazioni gravi) al fine di accertare in ogni processo a carico di un imputato minorenne la possibilità o meno di recupero dello stesso (cfr. Corte di Cassazione, sesta sezione del 18/7/2011 n. 28250 e del 6/09/2010 n. 32692). Tale recupero dovrà essere perseguito anche quando il minore sia ritenuto penalmente responsabile contemporaneamente (e successivamente) all'espiazione della pena.

Infine, relativamente all'utilizzo di minorenni nella produzione o nel traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope giova ricordare che la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Penale, n. 49571 del 2015 ha risolto i dubbi circa i casi in cui poteva essere applicata l'aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore prevista dall'art. 80, comma primo, D.P.R. n. 309 del 1990. Con tale sentenza, infatti, è stato chiarito che tale aggravante è sempre configurabile "anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell'aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne". Anzi, secondo la Suprema Corte l'art. 80, nel prevedere che "le

³²⁰ Il Comitato era composto da: Carlotta Bellini, Katia Scannavini e Margherita Lodoli (Save the Children), Anna Teselli, Giuseppe De Sario e Giuliano Ferrucci (Associazione Bruno Trentin), Adriana Ciampa (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Giulia Tosoni (Ministero dell'Istruzione), Nadia Garuglieri (IX Commissione "Istruzione Lavoro Ricerca e Innovazione - Conferenza delle Regioni), Margherita Brunetti (Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza), Giuliana Coccia e Alessandra Righi (ISTAT), Andrea Brandolini (Banca d'Italia), Francesca Ferrari, Furio Rosati e Lorenzo Guarcello (ILO), Ugo Melchionda (IOM), Marcello Tocco (CNEL).

³²¹ Tra questi sarebbero circa 30.000 i 14-15enni a rischio di sfruttamento e che fanno un lavoro pericoloso per la loro salute, sicurezza o integrità morale, lavorando di notte o in modo continuativo, con il rischio di compromettere gli studi, non avere spazio per il divertimento o mancare del riposo necessario. I maschi rappresentano una maggioranza dei minori con esperienze di lavoro, soprattutto nel gruppo classificato a rischio. E il fallimento scolastico è molto più frequente per i minori con esperienze di lavoro, ancor più se a rischio.

³²² L'art. 111 c.p. prevede che "chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi".

pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 siano aumentate da un terzo alla metà: a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore" prevede – in realtà - due distinte forme di aggravamento: la prima consistente nella consegna diretta delle sostanze nelle mani del minore; la seconda quando lo stupefacente sia comunque destinato al minore anche se non vi sia consegna direttamente nelle mani del minore. Pertanto, ai sensi dell'art. 80, D.P.R. n. 309/1990, le condotte previste dall'art. 73 D.P.R. n. 309/90 sono aggravate: a) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a minorenni; b) per chi, fuori dai casi previsti dall'art. 111 c.p., ha determinato a commettere il reato un minore o vero se n'è avvalso al fine di commettere il reato; c) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato un minore a commettere il reato.

In proposito ricordiamo che significativamente nel IV PAI è indicato l'obiettivo di attivare e sostenere percorsi di prevenzione e di inclusione sociale, educativi e d'inserimento lavorativo, a favore dei minorenni e giovani adulti, italiani, stranieri e Rom, Sinti, Caminanti (RSC) nel circuito penale.³²³

v) Other forms of exploitation

Relativamente al contrasto dell'uso di minori nell'accattonaggio si segnala la significativa scelta del legislatore italiano di ripensare tale fattispecie criminosa trasformandola da contravvenzione a delitto. Infatti con l'art. 3, comma 19, lett. a) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*) è stato abrogato l'art 671 del c.p. rubricato "*Impiego di minori nell'accattonaggio*" e inserito l'art. 600 *octies* anch'esso rubricato nel medesimo modo. Il legislatore, oltre a modificarne la natura giuridica da contravvenzione a delitto e ad accrescerne la relativa sanzione, con la nuova formulazione della fattispecie di reato³²⁴ è anche intervenuto nella descrizione della fattispecie criminosa richiedendo l'esistenza di un qualificato rapporto tra l'agente e la vittima solo nei casi di mancato impedimento che il minore mendichi o di tolleranza del suo utilizzo da parte di terzi laddove, in precedenza, si trattava di un presupposto onnipresente³²⁵.

L'ultima Relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga (Dcsa) del Ministero dell'interno (riferita all'anno 2015) descrive il quadro del narcotraffico in Italia³²⁶.

Tra il 2016 e i primi mesi del 2017 i carabinieri di Napoli hanno realizzato un'inchiesta che ha confermato l'uso di bambini per confezionare dosi di coca, impacchettarle, trasportarle e venderle. I minori segnalati all'Autorità Giudiziaria per reati connessi a produzione, spaccio e traffico di droghe nel 2015 sono stati 1.125 (432 dei quali in stato di arresto) pari al 4,06% del totale delle persone segnalate a livello nazionale, con un incremento del 6,33% rispetto all'anno precedente³²⁷.

Tra le azioni di contrasto delle Forze di polizia, particolare rilevanza ha assunto quella contro i cyber trafficanti³²⁸.

³²³ Tale obiettivo è da conseguirsi con l'azione di sostegno delle "famiglie dei minorenni e giovani adulti che entrano nel circuito penale attraverso processi di accompagnamento ed empowerment anche attraverso la sperimentazione e disseminazione di modelli innovativi di intervento sociale" e con l'azione di sostegno del "lavoro educativo e di reinserimento dei minorenni e giovani adulti anche attraverso l'integrazione dei servizi minorili e servizi di comunità".

³²⁴ L'art. 600 *octies*: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni".

³²⁵ L'art. 671 del c.p. prevedeva infatti che "Chiunque si avvale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della responsabilità dei genitori o dall'ufficio di tutore".

³²⁶ La situazione nel complesso è rimasta invariata nel corso degli ultimi anni e rivela il ruolo egemone della 'ndrangheta calabrese - leader a livello mondiale nella commercializzazione della cocaina - seguita dalla camorra e dalla criminalità organizzata pugliese. A queste organizzazioni si aggiungono le compagini criminali marocchine in grado di gestire il traffico di hashish proveniente dal Nord Africa attraverso le capillari reti di distribuzione attive su tutto il territorio italiano. L'esame del narcotraffico rileva un'ulteriore evoluzione legata al traffico illecito di sostanze stupefacenti: insieme ai vettori marittimi, velivoli leggeri e ultraleggeri sfruttano piste di decollo clandestine realizzate al di là dell'Adriatico, trasportando dall'Albania al nostro Paese grandi quantitativi di cannabis.

³²⁷ Tra i denunciati 245 sono di nazionalità straniera, in particolare marocchini, tunisini, romeni, senegalesi e albanesi. Negli ultimi dieci anni le denunce a carico di minori ha registrato il picco più alto nel 2012 con 1.281 e quello più basso nel 2007 con 1.036.

³²⁸ Per contrastare il fenomeno del cyber traffico la Direzione centrale per i servizi antidroga (D.C.S.A.) ha risposto, fin dal 2012, con l'istituzione della Sezione Drug@online, dedicata espressamente allo studio e all'analisi di tale fenomeno e allo svolgimento di approfondimenti investigativi sulle informazioni acquisite attraverso il monitoraggio del web.

e) Minori in conflitto con la legge, testimoni e vittime di reati

Cfr. Osservazioni conclusive 76, 77, 78

(i) Modifiche al sistema della giustizia minorile in termini di articolazione strutturale e di limiti di età per il coinvolgimento nelle procedure

Il D.L. n. 92/2014, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 117³²⁹ ha previsto l'estensione dei Servizi della giustizia penale minorile fino al compimento del venticinquesimo anno di età dei soggetti denominati "giovani adulti". Si tratta di soggetti che hanno commesso il reato da minorenni che, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione del processo penale minorile, rimangono ora in carico ai Servizi della giustizia penale minorile non più solo fino all'età di 21 anni, bensì *"fino al compimento dei 25 anni, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto anche delle finalità educative"*.³³⁰

Il D.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84 *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche"* ha previsto una riorganizzazione del Ministero della giustizia, che ha toccato anche il "Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità", la cui nuova denominazione evidenzia l'importanza degli interventi penali fuori dagli Istituti penali minorili. Tra le novità, oltre all'accorpamento di alcuni uffici, si prevede che il capo dipartimento *"alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse; inoltre "promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento"*.

Successivamente, il Ministro della giustizia ha adottato il Decreto 17 novembre 2015 *"Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 c1 e c2 del Dpcm 84/2015"*. Tale Decreto riordina l'assetto organizzativo del Dipartimento, sia a livello centrale (artt. 3-7), in particolare l'articolazione della Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, che a livello territoriale (artt. 8-11), con gli Uffici inter-distrettuali e gli Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna.

(ii) Minori privati della libertà e correlate misure di arresto, fermo, detenzione, utilizzati come misure di extrema ratio e per il periodo più breve possibile e assistenza legale o di altro tipo è prontamente fornita

Cfr. Osservazione Conclusiva 76

In Italia la difesa nel processo penale di minori o adulti è obbligatoria. Pertanto, in base agli articoli 97 e 386 del codice di procedura penale a un minore accusato di aver commesso un reato, in conformità con la Direttiva europea sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali³³¹, fin dalla fase di arresto ha diritto alla nomina di un difensore d'ufficio qualora non sia provvisto di un proprio difensore di fiducia, con la possibilità di beneficiare del gratuito patrocinio nei casi previsti dalla legge.

La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli Uffici dei servizi sociali del Ministero della giustizia (Ussm) nell'ambito di misure all'esterno; la detenzione negli Istituti penali minorili (Ipm), infatti, assume per i minorenni carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi e risposte alternativi, sempre a carattere penale.³³²

³²⁹ Legge 117/2014 *"Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile"*.

³³⁰ Art.24 D.Lgs.28 luglio 1989 n. 272, così come modificato dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2014, n.117, di conversione del Decreto Legge 26 giugno 2014 n. 92.

³³¹ Direttiva UE/2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016.

³³² Tratto dalla premessa de *"I servizi della giustizia minorile 15 settembre 2016 - Dati statistici"*, a cura del Dipartimento giustizia minorile e di comunità, Ufficio primo del Capo dipartimento, Servizio statistica. Emerge, inoltre, che l'utenza dei Servizi della giustizia penale minorile è prevalentemente maschile; le femmine sono soprattutto di nazionalità straniera e provenienti dall'area dell'ex Jugoslavia e dalla Romania. La criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, mentre, tra i reati contro la persona, prevalgono le lesioni personali volontarie.

Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore applicazione del collocamento in strutture residenziali diverse dagli Ipm (comunità), non solo in applicazione di misure cautelari a seguito di arresto o fermo, ma anche nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo.

Relativamente ai soggetti in carico agli Ussm occorre tenere presente che, a distanza di cinque anni dall'introduzione del sistema Sism, al fine di assicurare una sempre maggiore precisione e accuratezza dei dati, gli Uffici stanno procedendo alla chiusura dei fascicoli dei minori per i quali non sono più effettuati da tempo interventi.

Va inoltre evidenziato l'ingente lavoro di filtro che svolge la Procura della Repubblica per i minorenni, sia in materia civile che in materia penale, che consente di ridurre l'apertura di procedimenti avanti il Tribunale per i minorenni fino al 50% rispetto al numero dei procedimenti aperti avanti la Procura per i minorenni, grazie soprattutto alla specializzazione sia a livello di Pubblici ministeri minorili, sia a livello di forze dell'ordine che operano sotto il controllo della Procura per i minorenni.

(iii) Pronunce a carico di minori e relativo stato di detenzione, con riferimento a misure alternative a portata restaurativa

Sono notevolmente aumentati i casi di applicazione dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova (map), che si ricorda essere una forma di "probation processuale" caratterizzata da un'alta flessibilità (applicabilità indipendente dalla tipologia di reato commesso, anche in caso di precedenti condanne, modificabilità sostanziali delle prescrizioni in itinere, possibilità di proroga nei termini di legge qualora i risultati al termine del programma di map sono solo parzialmente raggiunti). Dal 2008 al 2013 si è passati da 2.534 a 3.340, con un trend in continua crescita. All'interno del programma di map, occorre annoverare il frequente inserimento di attività di utilità sociale e di incontri di sostegno psicologico/psicoterapeutico, entrambi finalizzati a raggiungere l'obiettivo di profondo cambiamento della vita del minore imputato³³³.

Infine, se si comparano i dati relativi ai minori denunciati alle Procure per i minorenni, si potrà rilevare che non vi è stato un incremento dal 2010 al 2013, bensì una leggera flessione, passando da 20.856 a 20.487. Anche gli ingressi dei minori nei Centri di prima accoglienza (Cpa) e negli Ipm sono diminuiti, passando rispettivamente da 3.505 nel 2006 a 1.438 nel 2015, e da 1.362 nel 2006 a 1.068 nel 2015³³⁴.

(iv) Assistenza fisica e psicologica e reintegrazione sociale

In Italia sono operanti 24 Cpa che ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida, che deve aver luogo entro il termine tassativo di 96 ore, assicurandone la permanenza pur senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario. Sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili e non possono essere situati all'interno degli Ipm. L'équipe del Servizio predispone una prima relazione informativa sulla situazione psicologica e sociale del minorenne e sulle risorse disponibili sul territorio, con l'obiettivo di fornire all'Autorità giudiziaria competente tutti gli elementi utili a individuare, in caso di applicazione di una misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne. Quindi, ciò comporta che il personale dei Cpa è costituito da operatori sociali, prevalentemente educatori, ma vede altresì la presenza di personale medico e psicologico per gli interventi di assistenza fisica e psicologica. Tale personale specializzato è altresì operante negli Ipm. Gli Ussm collaborano con i Servizi sociali degli Enti locali, proprio anche per facilitare la reintegrazione sociale del minore, soprattutto all'interno di istituti quale la map (probation processuale) e l'affidamento in prova (probation classica).

(v) Attività di formazione in favore degli operatori del sistema della giustizia minorile In merito alla formazione degli operatori cfr. III-IV Rapporto Onu para 651–664. Occorre precisare che non esiste un sistema di formazione che vede coinvolti tutti gli operatori della giustizia minorile. Tuttavia, rispetto alle singole professionalità, ad es. magistrati giudicanti e requirenti, avvocati, operatori psico-socio-educativi, agenti di polizia penitenziaria ed agenti di polizia giudiziaria, esistono specifici percorsi formativi. La formazione del personale della giustizia minorile è curata a livello centrale dal Ministero della giustizia. La

³³³ I dati sono tratti dalla relazione "I Servizi della Giustizia minorile", a cura del Dipartimento giustizia minorile e di comunità, 15 settembre 2016, consultabile alla seguente pagina web: <https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/c7bff0d8e12791ef5c291cb0bec5b602.pdf>

³³⁴ Cfr nota precedente.

Scuola superiore della magistratura (Ssm), dalla sua costituzione ha realizzato incontri di formazione rivolti ai magistrati sulla giustizia penale minorile, ossia magistrati requirenti e magistrati giudicanti togati e onorari, che hanno visto il coinvolgimento delle altre figure professionali del settore, enfatizzando la multidisciplinarietà che caratterizza questo settore e la modalità con cui i procedimenti penali minorili vengono trattati.

Cfr. Osservazione conclusiva 77-78

In Parlamento è ancora in fase di discussione un disegno di legge (ddl S.1352) intitolato “*Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età.*”

Tale ddl intende colmare il vuoto normativo esistente in materia di ordinamento penitenziario minorile. La normativa contenuta nel ddl dovrà applicarsi non solo ai minorenni, ma anche “ai giovani adulti che hanno commesso il reato non oltre il compimento della maggiore età”. Si stabilisce altresì che i servizi della giustizia penale minorile si occupano dell'esecuzione delle misure cautelari e delle pene fino al venticinquesimo anno di età e che dovranno essere predisposte delle strutture *ad hoc*, gli istituti penali per giovani adulti, destinate ad accogliere i soggetti in questione sottoposti a custodia cautelare o ad esecuzione di pena.

Il limite massimo, fissato in via generale al compimento del venticinquesimo anno di età, è in sintonia con il disposto dell'articolo 3 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni di cui al D.P.R. 448/1988, in cui si fa riferimento al medesimo limite per indicare il punto finale della competenza riservata alla magistratura di sorveglianza minorile. Accanto alle fondamentali strutture già menzionate (Ipm e istituti penali per giovani adulti) vengono previsti:

- 1) le comunità penali a custodia attenuata per i minorenni, le quali devono avere “una dimensione edilizia e organizzativa interna di tipo comunitario”, destinate a “giudicabili” e “definitivi” che “non abbiano commesso reati di particolare allarme sociale”;
- 2) le sezioni destinate all'esecuzione della semidetenzione e della semilibertà;
- 3) i Cpa, dove sono temporaneamente ospitati, in attesa dell'udienza di convalida, i minori arrestati in flagranza o sottoposti a fermo;
- 4) le comunità pubbliche o del privato sociale, destinate ad accogliere minorenni e giovani adulti “sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità e alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario”.

Inoltre, mentre per le comunità penali a custodia attenuata e per le comunità destinate all'esecuzione del collocamento in comunità e del riformatorio giudiziario è fissata una capienza non superiore a dieci unità, per gli istituti penali per minorenni e per quelli riservati a giovani adulti la prescrizione è assai meno tassativa, in quanto il criterio adottato è quello del “numero limitato di detenuti per ogni gruppo previsto dal regolamento interno”. L'esigenza della territorializzazione dell'esecuzione è riconosciuta prevedendo che “ogni misura penale deve essere eseguita in struttura situata nell'ambito della regione di residenza”.

Per quanto riguarda il personale, la cui importanza per la buona riuscita di una riforma penitenziaria è fuori discussione, il ruolo di primo piano è riservato ai servizi socio-educativi per i minorenni, la cui azione è costantemente raccordata con i servizi territoriali. Una particolare attenzione deve essere poi rivolta agli “agenti di polizia penitenziaria appartenenti al contingente minorile”, che lo stesso disegno di legge investe di diverse funzioni, suscettibili di interferire con l'azione educativa, e che pertanto devono essere svolte da personale adeguatamente preparato e, quindi, consapevole della delicatezza degli equilibri in gioco. Per quanto concerne l'area, *lato sensu*, trattamentale, va anzitutto rammentato che, nei confronti dei minori, diventa categorico, più di quanto già non lo sia per gli adulti, l'imperativo di depotenziare al massimo la dimensione segregante della pena detentiva, al fine di ridurre, nei limiti del possibile, lo iato sussistente tra la funzione ad essa assegnata dalla Costituzione italiana (in particolare l'articolo 27) e le sue caratteristiche strutturali, tali da aggravare - se non corrette - il processo di desocializzazione.

In Parlamento inoltre è altresì in fase di discussione avanzata il ddl S. 2284, intitolato “*Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*” e relativo a due ambiti ordinamentali: l'istituzione del Tribunale delle imprese e l'istituzione del Tribunale della famiglia e della persona. Questo secondo ambito ordinamentale, comporta un notevole cambiamento del sistema di giustizia minorile italiano,

attraverso la soppressione delle Procure per i minorenni e dei Tribunali per i minorenni e la creazione di Sezioni specializzate presso le Procure ordinarie, le cui funzioni verrebbero esercitate in modo esclusivo o prevalente a seconda delle indicazioni del Procuratore capo, e presso i Tribunali ordinari sia a livello distrettuale che a livello circondariale, con competenze ripartite. Alle Sezioni specializzate circondariali verrebbe attribuita tutta la materia attualmente in carico al Tribunale ordinario relativa allo stato, alla capacità delle persone e ai rapporti di famiglia, compresi i giudizi di separazione e di divorzio, anche relativi alla filiazione fuori dal matrimonio. Sarebbero sempre di competenza delle Sezioni specializzate circondariali tutti i procedimenti attualmente devoluti al Tribunale per i minorenni, secondo quanto previsto dall'art. 38 disp. att. c.c. e i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare. Sarebbero invece di competenza delle Sezioni specializzate distrettuali le materie relative all'adozione, ai minori non accompagnati e richiedenti protezione internazionale, ai procedimenti relativi alle situazioni di pregiudizio (artt. 330-333 c.c.) e "ogni altro procedimento attualmente attribuito al Tribunale per i minorenni in materia penale, civile e amministrativa", ossia la materia prevista ex art. 25 r.d.l. 1404/1934.

Al momento non è stata ancora condotta un'analisi sulla presenza di minori stranieri e Rom nel sistema di giustizia minorile (cfr. paragrafo successivo). Infine, in merito all'istituzione di un sistema di monitoraggio indipendente al fine di effettuare visite regolari ai luoghi in cui i minori sono detenuti, Cfr. CRC/C/ITA/Q/3-4 para 172, 174.

La presenza degli stranieri, nettamente inferiore agli italiani, è maggiormente evidente nei Servizi residenziali; i dati sulle provenienze evidenziano come, negli ultimi anni, alle nazionalità tipiche della criminalità minorile, quali il Marocco, la Romania, l'Albania e i Paesi dell'ex Jugoslavia, tutt'ora prevalenti, si siano affiancate altre nazionalità, singolarmente poco rilevanti in termini numerici, ma che hanno contribuito a rendere multietnico e più complesso il quadro complessivo dell'utenza.³³⁵

Per le norme in materia di vittime di reato cfr. L.172/2012; L. 77/2013; L.119/2013 (cluster 10)

Per le norme sull'ascolto delle vittime di reato cfr. D.lgs 212/2015 (cluster 3 d)

f) Minori nei conflitti armati inclusi il loro recupero fisico e psicologico

Per dettagli sulla protezione dei minori reclutati nell'esercito e in conflitti armati Cfr. Cluster 11

In qualità di membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per l'anno in corso, come già nel precedente mandato nel 2007-2008, l'Italia partecipa alle attività del competente Gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza. Negli anni l'Italia ha contribuito alle attività degli altri organi delle Nazioni Unite sul tema dei bambini nei conflitti armati, sostenendo il lavoro della Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell'ONU per i bambini nei conflitti armati, partecipando ai dibattiti periodici ed altre iniziative sul tema, contribuendo ad un'efficace azione dell'Unione Europea in questo ambito, nonché promuovendo iniziative di cooperazione per la prevenzione, tutela e reinserimento sociale dei bambini soldato e vittime dei conflitti.

Nell'autunno 2008, l'Italia ha sostenuto la realizzazione di una mostra fotografica dal titolo "Children of War: Broken Childhood", presso le Nazioni Unite. Nel giugno 2009 si è tenuta a Roma una Conferenza internazionale sul tema dei minori vittime dei conflitti "Bambini e giovani colpiti dai conflitti armati: ascoltare, capire, agire".

³³⁵ Se si esaminano i dati relativi ai soggetti in carico agli Ussm nell'anno 2016, secondo il periodo di presa in carico, la nazionalità e il sesso, al 15 settembre 2016, si può rilevare che su un totale di 19.516 (17.177 maschi e 2.339 femmine), 14.599 sono italiani (12.969 maschi e 1.630 femmine), mentre 4.917 sono stranieri (4.208 maschi e 709 femmine). Tra i Paesi di provenienza degli stranieri troviamo la Romania con 990 soggetti (778 maschi e 212 femmine), il Marocco con 777 soggetti (730 maschi e 47 femmine), l'Albania con 529 soggetti (503 maschi e 26 femmine), la Tunisia con 238 soggetti (228 maschi e 10 femmine), l'Egitto con 233 soggetti (229 maschi e 4 femmine) e la Bosnia-Erzegovina con 190 soggetti (85 maschi e 105 femmine), unico Paese insieme alla Croazia con un numero di femmine ben superiore al numero dei maschi.

Esaminando i dati sui soggetti in carico agli Ussm negli anni dal 2007 al 2015 secondo la nazionalità e il sesso, si può constatare che è aumentato sia il numero di soggetti italiani che quello di soggetti stranieri, passando da 14.744 (11.772 italiani e 2.972 stranieri) nel 2007 a 20.538 (15.913 italiani e 4.625 stranieri) nel 2015. Mentre occorre evidenziare che i minori stranieri collocati in lpm e in comunità sono diminuiti nell'ultimo decennio, rispettivamente da 227 nel 2006 a 196 nel 2015 e da 804 nel 2006 a 768 nel 2015.

L'Italia ha sostenuto (anche finanziariamente, con un contributo di 100 mila dollari) un programma, sviluppato tra il 2010 e il 2014 dal Dipartimento per le missioni di pace dell'ONU (DPKO), per la formazione del personale civile e militare delle missioni in materia di protezione dei bambini nei conflitti armati. Il progetto ha contribuito in particolare alla definizione di un modulo formativo uniforme mirato alla protezione dei minori da utilizzare in tutti i corsi di formazione pre-dispiegamento svolti in varie strutture internazionali.

Nel corso della presidenza italiana del Consiglio d'Unione Europea, l'Italia ha ospitato la cerimonia conclusiva della campagna congiunta Commissione Europea - UNICEF denominata "Voices of Children in Emergencies", volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui bisogni dei bambini nelle emergenze.

L'Italia ha inoltre condotto nel corso del 2015 una campagna di sensibilizzazione a livello europeo sulla questione delle violenze subite dalle giovani donne della minoranza cristiana e yazida in Iraq. Nel 2015 l'Italia ha concesso due contributi di 500 mila euro ciascuno all'UNICEF per fornire assistenza a circa 300 ragazze yazide ospitate in un centro di accoglienza a Duhok e in favore dei minori del campo palestinese di Yarmouk, vittime dell'aggressione del Daesh e di altre milizie jihadiste.

L'agenda internazionale per la tutela dei diritti dei bambini nei conflitti armati si estende oggi anche alle iniziative volte a rafforzare la protezione delle scuole e degli ospedali nelle zone di conflitto, per garantire istruzione continua e cure efficaci alle vittime dei conflitti, anche bambini. L'Italia ha sostenuto la Risoluzione del Consiglio della Sicurezza n. 2286 (2016) sull'assistenza medica e sanitaria nelle zone di conflitto ed ha aderito lo scorso anno alla Dichiarazione sulla Sicurezza delle Scuole ("Safe Schools Declaration"), a sostegno delle "Linee Guida per la Protezione delle Scuole e delle Università dall'Uso Militare durante i Conflitti Armati", promosse da una piattaforma costituita da Paesi, agenzie delle Nazioni Unite e ONG ("Global Coalition to Protect Education from Attack").

L'Italia sostiene l'iniziativa dell'UNICEF "No Lost Generation" per assicurare istruzione adeguata ai bambini siriani, nonché un'iniziativa regionale in Giordania e Libano avviata nel 2016 – per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro – per la riabilitazione di strutture scolastiche e attività di istruzione informale e di supporto degli studenti più vulnerabili al fine di disincentivare l'abbandono scolastico.

10. Attuazione del Protocollo Opzionale concernente la vendita, prostituzione e la pornografia rappresentante i bambini

Cfr Osservazioni conclusive 73-75

(a) applicazione delle Osservazioni conclusive adottate dal Comitato nella precedente discussione quanto al Protocollo

Armonizzazione della legislazione al Protocollo Opzionale ed introduzione della nozione di pornografia minorile

cfr. Concluding Observation 75 a)

La Legge 1° ottobre 2012, n. 172 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto rilevanti modifiche alle norme penali, s. ha ampliato la nozione di pornografia minorile "ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali" (art. 600 ter comma 6 Codice penale) includendo anche le "immagini virtuali" ovvero quelle "realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali" (art. 600-quater.1 Codice penale). L'ordinamento italiano punisce ogni comportamento connesso alla produzione ed alla fruizione di materiale pedopornografico (art. 600 ter), anche se riconducibili

alla c.d. pornografia virtuale (per l'elencazione delle condotte punibili cfr. Cluster 10, lett. c) nota 11, 12 e 13) relativamente agli artt. 600 ter, 600 quater e 600 quater.1 Codice penale).

Elaborazione ed implementazione di una strategia nazionale per la prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali

cfr. Concluding Observation 75 b)

L'Italia ha sostenuto negli ultimi anni una strategia il cui principale strumento è il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017 (d'ora in poi anche PNPASS) , predisposto dall'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia ed alla pornografia minorile (d'ora in poi OCPPM) in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità (d'ora in poi DPO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il PNPASS individua quattro aree strategiche sulle quali le Amministrazioni coinvolte dovranno sviluppare azioni e interventi coordinati: 1. *Prevenzione*; 2. *Protezione delle vittime*; 3. *Contrasto dei crimini*; 4. *Monitoraggio del fenomeno*.³³⁶

Il DPO ha elaborato una prima ipotesi di Piano, che è stata poi condivisa e definita con le Amministrazioni coinvolte e le associazioni del Terzo settore rappresentate all'interno dell' OCPPM. Il PNPASS *approvato in sede di plenaria anche dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza il 28 luglio 2015, prevede anche il monitoraggio delle azioni previste da parte dell'Osservatorio stesso*. Obiettivi del monitoraggio sono:

- individuare buone prassi tra le azioni realizzate per la prevenzione, il contrasto dei crimini e l'assistenza di bambini e adolescenti vittime di abuso e sfruttamento sessuale;
- rilevare informazioni e dati che consentano di identificare le principali criticità e aree di bisogno;
- ricostruire un quadro approfondito di conoscenze utili alla riprogrammazione del successivo Piano di azione.

Il monitoraggio verrà realizzato attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni centrali che partecipano ai lavori dell'Osservatorio, ma anche delle Regioni e gli Enti Locali, dell'associazionismo.

Si ricorda inoltre - quale strumento di monitoraggio periodico - la *Relazione annuale che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento ai sensi del comma 3 dell' art. 17 della Legge 3 agosto 1998 n. 269*³³⁷ sull'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, relativamente alla prevenzione, contrasto, assistenza e tutela dei minori vittime di sfruttamento sessuale, abuso sessuale, turismo sessuale. Per il monitoraggio delle attività contro il fenomeno e del fenomeno stesso, assumono particolare importanza anche le risultanze delle due *indagini conoscitive* promosse dalla *Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulla prostituzione minorile in Italia*, i cui *documenti conclusivi* sono stati approvati rispettivamente il 31.07.2012 ed il 21.06.2016.

Identificazione e protezione delle vittime

Cfr. Concluding Observation 75c)

Il PNPASS, *in attuazione della Convenzione di Lanzarote e della legge di ratifica n. 172/2012*, prevede, tra l'altro, specifiche azioni inerenti l'identificazione e la protezione delle vittime, anche attraverso la formazione specialistica degli operatori. Inoltre *viene prevista sia la creazione di una Banca dati nazionale ad hoc finalizzata all'analisi del materiale pedopornografico prodotto in Italia ed all'identificazione delle vittime di reati sessuali commessi in territorio italiano che dialoghi con la Banca Dati del Segretariato Interpool di Lione, sia la creazione di una Banca dati dei condannati per reati sessuali*. Si ricorda inoltre la partecipazione italiana al progetto “*Sviluppo di una metodologia per identificare e supportare i bambini che sono stati sfruttati sessualmente per la produzione di immagini pedopornografiche*” (acronimo: DICAM), avviato nel 2010 dal Ministero dell'Interno e finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma “*Prevention and Fight Against Crime 2007 – 2013*”, attraverso il quale sono stati realizzati numerosi seminari formativi in diverse città distribuite sul territorio nazionale, ed è stato pubblicato un

³³⁶Per ciascuna area sono stati individuati specifici obiettivi e azioni connesse, quali ad esempio, la realizzazione di specifiche attività di formazione rivolte ai minori e agli operatori e attività di sensibilizzazione destinate al grande pubblico, azioni di contrasto al turismo sessuale e alla pedopornografia diffusa sulla Rete Internet, l'implementazione delle tecniche di ascolto del minore e, contestualmente, un'attività di monitoraggio tesa anche alla realizzazione di specifiche “*Linee guida che individuano i livelli essenziali delle attività di protezione e sostegno educativo a favore dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale*”.

³³⁷ “*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*”.

manuale operativo dal titolo “*Abuso sessuale dei minori e nuovi media: spunti teorico-pratici per gli operatori*”.

Funzionamento dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e Data base di monitoraggio dei reati

Cfr. Concluding Observation 75 lett. d) ed e)

Come già anticipato, l'organismo volto alla definizione di strategie nazionali a tutela dei minori rispetto ai fenomeni in oggetto è il *Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, che cura il coordinamento delle attività del Governo italiano in particolare attraverso l'azione dell'*Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*, organismo strategico di studio e monitoraggio del fenomeno, operante presso il Dipartimento stesso. L'*Osservatorio*, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della Legge 3 agosto 1998, n. 269, è stato *ricostituito attraverso il Decreto ministeriale del 30 agosto 2016 che ne ha nominato i membri* (integrato dal Decreto ministeriale 12 settembre 2016).³³⁸

Il nuovo Osservatorio ha già iniziato i suoi lavori per dare avvio all'attuazione del PNPASS con la plenaria del 18.11.2016 durante la quale sono stati costituiti quattro specifici *Tavoli di lavoro tematici*³³⁹. A fianco dei Tavoli di lavoro, è poi prevista quella del *Comitato di Coordinamento per l'attuazione e il monitoraggio del Piano*, con il compito di sovrintendere alle attività poste in essere dai gruppi di lavoro e preparare la rendicontazione conclusiva. Per funzioni dell'Osservatorio cfr. CRC/C/ITA/Q/ITA/Q/3-4 para 164 -169. Per Banca dati istituita dall'Osservatorio cfr. Cluster 5b).³⁴⁰

(b) gli eventuali aggiornamenti di portata legislativa e politica in materia inerenti l'applicazione del Protocollo Opzionale, in particolare, se tutte le azioni definite sotto gli art. 2 e 3 sono stati inseriti nella legislazione penale dello stato (definizione materiale dei reati) e la relativa applicazione in termini territoriali ed extra-territoriali

Innovazioni legislative in materie attinenti l'applicazione del Protocollo Opzionale

L'Italia ha apportato numerose modifiche al proprio impianto normativo nella materia inerente l'applicazione del Protocollo Opzionale. In particolare, alcune norme hanno modificato le norme, ampliando le fattispecie di reato, l'ambito di punibilità, aumentando le pene, prevedendo nuove circostanze aggravanti, predisponendo nuovi strumenti processuali anche a protezione dei minori. Altre hanno riguardato fenomeni attigui come la violenza domestica, gli atti persecutori e la tratta di minori e insieme hanno contribuito all'implementazione del sistema processualpenalistico finalizzato al contrasto di tutte le forme di violenza su minorenni:

- la Legge 1° ottobre 2012, n. 172 cit.³⁴¹;

³³⁸ Attraverso i citati decreti sono stati nominati i seguenti membri, appartenenti alle istituzioni ed alle organizzazioni del terzo settore impegnate nel settore della tutela minorile dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale: Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del Ministero della Giustizia, Gabinetto del Ministero della Giustizia, Direzione Nazionale Antimafia del Ministero Giustizia, Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Associazione Telefono Azzurro S.O.S., Associazione Save the Children Italia, Associazione Terre des Hommes, Associazione Meter Onlus).

³³⁹ Tali Tavoli sono dedicati a: 1 - Iniziative formative e di sensibilizzazione; 2 – Prevenzione e contrasto nell'universo dell'On-line; 3 – Condivisione ed aggiornamento dati; 4 – Sviluppo di progettualità e strumenti in favore di vittime ed autori.

³⁴⁰ Si segnala, tra l'altro che nell'anno 2015 è stato promosso un processo di implementazione della Banca Dati atto ad un coinvolgimento attivo dei componenti istituzionali dell'Osservatorio per il miglioramento del flusso di dati e delle relative analisi: ad oggi la Banca Dati rappresenta un *unicum* nel panorama dei sistemi dedicati alla conoscenza su questo tema specifico, poiché riesce a dare un'offerta informativa, in un unico database, di dati derivati da più fonti (per adesso forniti dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia e dall'Istat), permettendo di descrivere dettagliatamente la situazione attuale dell'Italia in relazione al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori ed effettuare una mappatura del territorio funzionale all'applicazione del duplice principio della raccolta dati e dell'azione di monitoraggio del fenomeno. *La raccolta dei dati viene utilizzata per sviluppare sia specifiche ricerche sul fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sui fattori di rischio e sui fattori protettivi specifici per le vittime, sia l'elaborazione di Report di monitoraggio utili anche per la valutazione dell'efficacia delle misure messe in atto per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno al fine di verificarne l'efficacia, ed utilizzabili altresì dalle Forze di Polizia a fini operativi.*

³⁴¹ Mediante la quale sono state introdotte numerose e rilevanti modifiche al sistema penale sostanziale e procedurale di contrasto a tali fenomeni e tutela dei minori, che può definirsi oggi all'avanguardia nel contesto internazionale. Tra le modifiche apportate al codice penale vanno segnalate l'introduzione dei reati di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis) e di adescamento di minorenni (art. 609-undecies), l'introduzione della figura di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minorenne, adescamento di minorenne (416 comma 6°), nonché le modifiche ai delitti di sfruttamento sessuale dei minori (pornografia minorile, prostituzione minorile) e di abuso sessuale dei minori (atti sessuali con minorenne e

- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"³⁴²
- il Decreto Legislativo 4 Marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"³⁴³
- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".
- la Legge 27 giugno 2013 n. 77 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011".
- la Legge 2 luglio 2010, n. 108 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno".
- la Legge 23 aprile 2009, n. 38 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".

Gli aggiornamenti di portata politica in materia di tratta

E' stato approvato il 26 febbraio 2016 il primo Piano nazionale contro la tratta ed il grave sfruttamento, che prevede una serie di misure che contribuiscono ad ampliare il sistema di tutela di tutte le vittime di tratta, compresi i minori (ed i MSNA) che risultano, tra l'altro, destinatari di specifiche previsioni di protezione in ragione della loro particolare vulnerabilità³⁴⁴. Il documento si fonda su tre pilastri: un meccanismo di coordinamento, un unico programma di assistenza e risarcimento alle vittime, la cooperazione con gli organismi internazionali e in altri paesi. Il piano comprende anche azioni di formazione per gli operatori³⁴⁵.

L'applicazione extraterritoriale delle norme inerenti i reati contemplati dal Protocollo Opzionale

Sulla punibilità dei crimini sessuali in danno di minori commessi all'estero, la legge 172/2012 novella altresì l'art. 604 c.p., (*Fatto commesso all'estero*), che stabilisce che le pene previste nel codice penale per i delitti

corruzione di minorenni) attraverso la loro ridefinizione, l'introduzione della definizione di pornografia minorile, l'ampliamento delle condotte punibili, l'aumento delle pene, l'introduzione di nuove circostanze aggravanti di detti reati e di specifiche pene accessorie che conseguono alla condanna (es. interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole o in strutture frequentate prevalentemente da minori, perdita della responsabilità genitoriale, etc) e misure di sicurezza personali (es. restrizioni alla libertà di circolazione, divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da minore di svolgere lavori che comportino un contatto abituale con i minori).

³⁴² Vedi più specificatamente:

- l'obbligo per coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale si attesti l'assenza di condanne per delitti di sfruttamento sessuale.

- nuove circostanze aggravanti ai reati di prostituzione minorile e pornografia minorile, violenza sessuale e corruzione di minorenni: "a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave"; d) con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche."

³⁴³ In particolare l'art 2 del decreto legislativo ha emendato gli art. 600 e 601 del codice penale al fine di introdurre una definizione più precisa dei reati che consistono nel porre una persona in stato di schiavitù e di tratta. A seguito di questo decreto è stata rafforzata la cooperazione tra le istituzioni competenti in materia di tratta e quelle competenti in materia di asilo come pure l'obbligo di informare i minori non accompagnati vittime di tratta della possibilità di chiedere la protezione internazionale.

³⁴⁴ Il documento è disponibile anche in lingua inglese all'indirizzo: <http://www.pariopportunita.gov.it/contrasto-tratta-esseri-umani/piano-d-azione-contrasto-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento/>

³⁴⁵ In particolare il piano è finalizzato a individuare strategie di intervento pluriennali attraverso l'attuazione di interventi volti a:

- adottare politiche di prevenzione attraverso il miglioramento della conoscenza del fenomeno e la diffusione di tale conoscenza, attraverso azioni mirate nei paesi origine e attraverso attività di comunicazione e sensibilizzazione;
 - incrementare l'emersione del fenomeno e garantire una risposta efficace e coordinata;
 - sviluppare meccanismi adeguati per la rapida identificazione delle vittime di tratta attraverso la redazione di linee guida specifiche sul tema;
 - istituire un Meccanismo Nazionale di Referral;
 - aggiornare e potenziare le misure di accoglienza già esistenti;
 - fornire formazione multi-agenzia;
 - adottare specifiche linee guida relative all'adempimento dell'obbligo di informazione delle vittime circa il diritto al rilascio del permesso di soggiorno, a richiedere la protezione internazionale, l'assistenza affettiva e psicologica da parte di un'associazione, il gratuito patrocinio, l'udienza protetta, nonché la presenza obbligatoria di un esperto in psicologia o psichiatria infantile in sede di interrogatorio di minore.
- Alla luce della complessità e multi-settorialità degli interventi, il Piano ha previsto l'istituzione di una Cabina di Regia di coordinamento a carattere politico-istituzionale, che garantisce l'adozione di un approccio multidisciplinare e integrato tra i diversi attori, sia istituzionali che del privato sociale.

contro la personalità individuale (tra cui i reati di schiavitù, acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, turismo sessuale, tratta, impiego di minori nell'accattonaggio, violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo ed adescamento di minori, traffico di organi), si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

(c) le misure di attribuzione della responsabilità per reati inerenti la materia del Protocollo opzionale

Ad oggi sono vigenti le seguenti norme giuridiche che prevedono la punibilità per i reati previsti dal Protocollo Opzionale:

- Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù³⁴⁶
- Art. 600-bis. Prostituzione minorile³⁴⁷
- Art. 600-ter. Pornografia minorile³⁴⁸
- Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico³⁴⁹
- Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale³⁵⁰
- Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile³⁵¹
- Art. 600-octies. Impiego di minori nell'accattonaggio³⁵²
- Art. 601. Tratta di persone³⁵³
- Art. 601 bis. Traffico di organi prelevati da persona vivente³⁵⁴

³⁴⁶ Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

³⁴⁷ È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

³⁴⁸ È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per *pornografia minorile* si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

³⁴⁹ Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

³⁵⁰ Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per *immagini virtuali* si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

³⁵¹ Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

³⁵² Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

³⁵³ È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

- Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi³⁵⁵
- Art. 602-quater. Ignoranza dell'età della persona offesa³⁵⁶
- Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro³⁵⁷
- Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni³⁵⁸
- Art. 414-bis. Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia³⁵⁹
- Art. 416. Associazione per delinquere³⁶⁰.

Punibilità del tentativo, del concorso e responsabilità delle persone giuridiche e degli enti.

La legge punisce i delitti sopra indicati anche nella forma di delitti tentati (ai sensi della norma generale di cui all'art. 56 c.p.), ne aggrava le pene se commessi da più persone o in associazione e prevede la punibilità delle persone giuridiche e degli Enti che si rendano responsabili di delitti connessi allo sfruttamento sessuale di minori³⁶¹.

³⁵⁴ Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

³⁵⁵ Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

³⁵⁶ Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

³⁵⁷ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di *sfruttamento* la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano *minori in età non lavorativa*; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

³⁵⁸ Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

³⁵⁹ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

³⁶⁰ Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso *in danno di un minore di anni diciotto*, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

³⁶¹ Ai sensi del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". In particolare, l'art. 25 quinquies, rubricato "*Delitti contro la personalità individuale*", estendendo la responsabilità degli enti anche per la commissione dei reati di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.), alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.), prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2 c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) e detenzione di materiale pornografico anche virtuale (art. 600 quater c.p.).

d) misure di natura preventiva e di promozione della consapevolezza degli effetti nocivi dei reati coperti dal Protocollo

Per le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione su abuso e sfruttamento sessuale, si ricordano le azioni previste nel PNPASS 2015-2017; il Dipartimento per le Pari Opportunità, per il biennio 2016-2017, ha dato avvio ad una *specifica azione di formazione del personale impegnato in vari settori della tutela dei minori*.³⁶²

Il Piano nell'Area della prevenzione prevede azioni da realizzare nell'ambito delle organizzazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato anche tramite la creazione di *Codici Etici* e *Sistemi organizzativi di tutela* che prevedano misure volte a prevenire ogni forma di abuso e sfruttamento da parte di personale, volontari o rappresentanti di organizzazioni in posizione fiduciaria rispetto ai minori.³⁶³

Il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa, attraverso gli organi di Polizia e l'Arma dei Carabinieri, svolgono in continuità attività di sensibilizzazione e prevenzione, tramite giornate formative svolte anche in favore degli alunni delle scuole sulle diverse tematiche, quali ad esempio, l'uso corretto e consapevole del web, bullismo e cyberbullismo, abuso e sfruttamento sessuale.

Tra le azioni di sensibilizzazione e formazione degli operatori, vanno ricordate le numerose iniziative sia Istituzionali, sia degli Ordini professionali, sia delle Associazioni del Terzo Settore, volte alla diffusione di una più ampia conoscenza dei fenomeni di abuso e sfruttamento, nonché a fornire una preparazione specialistica a coloro che si trovano a lavorare nei settori chiave della tutela minorile. Così, ad es., anche in riferimento alle materie connesse alla protezione dei minori, il Ministero della Giustizia provvede alla formazione dei magistrati, il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa si occupano della formazione degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, gli Ordini degli Avvocati e degli Assistenti sociali regolamentano generalmente la propria attività prevedendo l'obbligatorietà di formazioni ed aggiornamento continui.

Come già richiamato nel Cluster 5, in Italia si organizzano interventi di prevenzione indirizzati a bambini e/o insegnanti e alla formazione di professionisti che lavorano con i bambini. I bambini e ragazzi sono coinvolti in interventi di :

- educazione tra pari sulla prevenzione della violenza di genere e sulla discriminazione;
- promozione delle life skills;
- educazione sessuale/affettiva, (incluso sulla prevenzione della violenza intima, la prevenzione della violenza omofoba e la prevenzione di abusi sessuali sui minori).

Gli interventi nelle scuole mirano a sviluppare la capacità degli insegnanti di riconoscere e rispondere ad abusi e maltrattamenti e, a lavorare con i bambini e gli adolescenti sull'educazione sessuale ed affettiva, la violenza di genere, il bullismo, il riconoscimento degli stereotipi, i pregiudizi e i rapporti violenti. Inoltre, tali interventi si concentrano sempre di più sulla media education e sull'individuazione dei rischi associati all'utilizzo di Internet e dei social media.

Iniziative di prevenzione secondaria e rieducazione degli autori di reati sessuali in danno di minori

Tra le attività di prevenzione/sensibilizzazione (intese in senso ampio) svolte dalle amministrazioni centrali italiane, vanno citate anche quelle poste in essere in favore degli autori di reati di abuso e sfruttamento sessuale di bambini ed adolescenti, finalizzati ad un *trattamento/riabilitazione/rieducazione* che consenta al condannato di evitare la recidiva di comportamenti delittuosi analoghi³⁶⁴.

³⁶² 1) un percorso di sensibilizzazione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado delle Macroaree Nord-Centro-Sud-Isole; 2) un percorso sperimentale laboratoriale dagli alunni di quattro classi per scuola secondarie di primo grado situate in ciascuna delle macroaree suddette; 3) un percorso di sensibilizzazione rivolto al mondo dello sport, attraverso la collaborazione della *Federazione Coni*; 4) un percorso di sensibilizzazione rivolto al *personale impegnato nel settore del turismo*.

³⁶³ Il Piano nazionale prevede altresì una serie di azioni volte a coinvolgere non soltanto gli individui ma anche alcune organizzazioni, attraverso azioni che mirano a sensibilizzare le aziende che possono più facilmente essere coinvolte in casi di abuso e sfruttamento sessuale. In questo senso vanno ricordate le previsioni volte a sensibilizzare gli operatori della comunicazione su mezzi tradizionali (giornali, radio e televisioni) e nuovi media (gestori dei servizi web) rispetto ai temi dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori: a tali interventi è connessa l'implementazione di piattaforme di salvaguardia e/o di "abuse desk" da parte dei gestori dei servizi web a disposizione dei cittadini, in conformità ai principi dell'Agenda Digitale Europea e attraverso interventi di autoregolazione.

³⁶⁴ In particolare, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha avviato dal 2012 un percorso per individuare dei modelli di trattamenti penitenziari adeguati per i detenuti *sex offenders* ed in alcuni istituti penitenziari sono stati realizzati progetti specifici, particolarmente significativi, indirizzati a detenuti condannati per reati sessuali. Tra questi, spiccano i progetti di Milano-Bollate, Biella, Rebibbia N.C. e Pesaro.

Iniziative di sensibilizzazione in materia di tratta

Per quanto riguarda le azioni di informazione e sensibilizzazione, sono state realizzate diverse iniziative dai ministeri competenti tra cui: la campagna “No tratta” nell’ambito del progetto europeo “No tratta” volto a facilitare l’emersione del fenomeno della tratta; la campagna “La tratta cancella le persone, tu puoi cancellare la tratta” nel 2009; la campagna “La tratta non perdona” nell’ambito di un progetto europeo per ridurre la tratta di persone provenienti da Romania e Bulgaria. Inoltre già dal 2007 l’Italia è membro dell’iniziativa europea G6 contro la tratta di esseri umani il cui scopo è quello di implementare campagne di sensibilizzazione e iniziative di protezione delle vittime.

e) misure intraprese per fornire assistenza fisica e psicologica e di reintegrazione sociale dei minori vittime di abusi previsti dal Protocollo opzionale e per assicurare loro l’effettivo accesso alle procedure per la richiesta di indennizzo

Iniziative a livello nazionale per la promozione di interventi in materia di assistenza ai minori vittime di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale

Nel settembre del 2011 il DPO ha pubblicato l’Avviso n. 1/2011 (cit in Cluster 5e).

Inoltre, l’area strategica della *Protezione* nel PNPASS 2015 -2017, è articolata in differenti Azioni che hanno il fine di accordare i migliori standard di tutela, assistenza e supporto in tutto il territorio nazionale³⁶⁵.

Iniziative a livello locale per la promozione di interventi in materia di assistenza ai minori vittime di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale

In Italia il sistema di welfare per bambini e famiglie è gestito dai Comuni e dalle Unità sanitarie locali che garantiscono servizi per la prevenzione e il trattamento della violenza contro i bambini. Oltre ai servizi di base, una serie di progetti ed interventi vengono effettuati attraverso finanziamenti pubblici e privati da parte delle Associazioni del Terzo settore in maniera indipendente o in collaborazione con il settore pubblico. Così, ad es., riscontriamo:

- Enti pubblici che realizzano progetti a livello nazionale (per esempio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero degli Affari Esteri, la Polizia Postale e delle Comunicazioni)
- Enti pubblici o associazioni che realizzano progetti a livello locale attraverso fondi pubblici nazionali o europei (come i progetti finanziati attraverso la legge 285/97, oppure i progetti finanziati a livello locale attraverso il citato Avviso pubblico del Dipartimento per le Pari Opportunità);
- associazioni e ONG che operano nel campo della protezione e promozione dei diritti dei bambini e che realizzano progetti con fondi propri.

A *livello locale*, segnaliamo inoltre la diffusione di varie disposizioni normative specifiche in materia di violenza e degli abusi sui minori, volti in genere al rafforzamento della rete dei Servizi, alla creazione e regolamentazione di specifiche unità socio sanitarie multidisciplinari di presa in carico dei minori vittime di maltrattamento o violenza, alla definizione di linee guida e procedure operative di intervento per i casi di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale³⁶⁶.

³⁶⁵ Il Piano prevede *interventi di protezione e sostegno dei minori vittime di abuso sessuale e sfruttamento sessuale*, realizzati in coerenza con le *Linee Guida che individuano i livelli essenziali delle attività di protezione e sostegno a favore di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale*. Con specifico riferimento all’ambito giudiziario, il Piano ha definito due obiettivi:

il primo è quello di assicurare al minore vittima di abuso o sfruttamento sessuale, gli opportuni interventi di sostegno e tutela, da attivare immediatamente e proseguire durante e dopo il percorso giudiziario, attraverso *l’individuazione di soggetti appartenenti alla società civile che possano garantire assistenza affettiva, psicologica e consulenza legale ai minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale nei procedimenti giudiziari, nonché attraverso la creazione di un Registro*, nonché l’individuazione dei requisiti minimi per l’iscrizione ad un apposito Registro per gruppi, associazioni, fondazioni ed ong di comprovata esperienza nel settore che intendano svolgere queste attività;

- il secondo è quello di implementare le garanzie inerenti il diritto all’ascolto del minore nell’ambito del procedimento penale, anche attraverso la *definizione di Linee guida sulle best practices per l’audizione dei bambini e degli adolescenti nelle diverse fasi dell’iter giudiziario (dalle indagini alla fase processuale) e per indirizzare le attività degli enti iscritti al Registro nazionale*.

Il Piano individua anche due ulteriori Azioni: la predisposizione di programmi di prevenzione dei crimini, assistenza e recupero psicoterapeutico di bambini e adolescenti vittime di crimini sessuali nonché degli autori minorenni e maggiorenni di reati sessuali, da attuarsi anche attraverso la predisposizione di interventi coerenti con le *Linee Guida per il trattamento delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale online e il sostegno alle loro famiglie se protettive* e con le *Linee Guida per il lavoro trattamentale (psicoterapeutico ed educativo) con gli autori adulti e minorenni di reati sessuali*, che dovranno essere appositamente elaborate.

³⁶⁶ Tra altre, ad esempio:

Iniziative a livello nazionale per la promozione di interventi in materia di assistenza ai minori vittime di tratta

Per quanto riguarda il sistema dei progetti di reinserimento delle vittime di tratta, fino al 2016 come indicato nei precedenti rapporti esistevano due percorsi: ai sensi dell'art. 18 del Dlgs. 286/98 contenente il testo unico sull'immigrazione e ai sensi dell'art. 13 della legge contro la tratta (legge 228/2003). In particolare i progetti ex art. 18 del Dlgs. 286/98 hanno assistito un totale di 1.171 minori tra il 2000 e il 2012, mentre i progetti ex art. 13 della legge 228/2003 hanno assistito un totale di 208 minori dal 2006 al 2012.

Con il Decreto del 16 maggio 2016 del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato formulato il regolamento del Programma unico di emersione, assistenza e inclusione sociale. Con questo DPCM si è provveduto all'istituzione, di un Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che fonde in un unico programma tutte le azioni previste dall'art. 13 L. 228/2003 e dell'art. 18 DLgs 286/98, garantendo alle vittime di tratta e sfruttamento, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, volto a semplificare e potenziare le modalità di protezione e assistenza alle vittime³⁶⁷.

Il D.lgs n. 24/2014 cit. che, all'art. 6, disciplina il diritto all'indennizzo per le vittime di tratta, che viene unitariamente regolamentato e risulta applicabile sia nei confronti delle vittime adulte che nei confronti delle vittime minorenni.

Dal 2011 è attivo un sistema di raccolta dati SIRIT (Sistema Informatizzato per la raccolta di informazioni sulla tratta), gestito e mantenuto nell'ambito della Convenzione Numero Verde Anti tratta dal Comune di Venezia alimentato dagli enti titolari/attuatori dei progetti di assistenza e protezione sociale delle vittime di tratta e sfruttamento finanziati dal Dipartimento.

Si ricorda infine, che nell'ambito del Programma "Prevenzione e Lotta Contro la Criminalità" Commissione Europea il Progetto AGIRE, Austria, Grecia, Italia e Romania (cui hanno preso parte, per l'Italia, il Comune di Venezia e l'associazione Save the Children Italia) ha potenziato la partnership tra soggetti pubblici e privati nell'identificazione e supporto di minori vittime e a rischio di tratta e grave sfruttamento in Europa pubblicando nel 2010 le "Procedure operative standard".

(f) misure adottate per proteggere minori vittime di abusi e/o testimoni dei reati previsto dal Protocollo opzionale durante tutte le fasi del procedimento penale

Novità normative in materia di tutela e supporto delle vittime di reati previsti dal PO

Oltre alle sopra indicate norme che prevedono vari strumenti di protezione di supporto nell'ambito dei procedimenti penali (L. 172/2012; D.Lgs. 24/2014; L. 119/2013; L. 77/2013; L. 38/2009) anche il D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 di "Attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,

- Sicilia, il Decreto Ass. Sanità del 23 marzo 2012 recante *Recepimento delle "Linee guida della Regione siciliana per la pianificazione degli interventi multidisciplinari dei servizi sanitari dedicati alla tutela dell'infanzia e alla presa in carico dei minori vittime o a rischio di violenza"*;

- Emilia-Romagna, Del. GR del 18 novembre 2013 n. 1677: *"Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso e allegati"*;

- Lazio, Del. GR del 19 novembre 2013, n. 395: *Approvazione modello di "Protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia"*;

- Liguria, Del. GR del 29 novembre 2013, n. 1502: *Approvazione "Linee di indirizzo in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori"*. Abrogazione allegato Del. G.R. 1° ottobre 2004, n. 1079.

- Veneto, Del. GR del 4 giugno 2013 n. 901: *Approvazione delle "Indicazioni operative regionali a favore dei bambini e dei ragazzi minorenni che hanno vissuto situazioni di abuso sessuale o di grave maltrattamento e delle loro famiglie"*.

- Abruzzo Del. GR n. 760 del 18/11/2014 avente ad oggetto la "Diffusione delle Procedure Operative "Fuori dalla rete". Procedure operative per la tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale online".

- Calabria, *Protocollo operativo per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari* del 15 luglio 2014.

- Campania, Del. GR n. 766 del 30/12/2014 *"Azioni di contrasto all'abuso e alla violenza sui minori"*.

- Molise, Del. GR n. 15 del 21 gennaio 2014 *"Avviso pubblico n. 1/2011 per la concessione di contributi per il sostegno a progetti pilota per il trattamento di minori vittime di abusi e sfruttamento sessuale – Progetto "Centro clinico polivalente per la valutazione, l'ascolto, il trattamento del minore vittima di abuso e sfruttamento sessuale": protocollo operativo"*.

³⁶⁷ Nel giugno 2016 è stato pubblicato il primo Bando 1/2016 per il finanziamento dei progetti territoriali di attuazione del Programma unico e sono stati resi disponibili 13 milioni di euro per progetti della durata di 15 mesi, poi elevati a 14, 5 milioni di euro, attraverso cui sono stati finanziati n. 18 progetti territoriali.

del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”.

Nel sistema italiano, pertanto, l'accompagnamento del minore in ogni fase del percorso giudiziario, anche attraverso le modifiche apportate dalle norme suddette, è considerato parte integrante del percorso di protezione. Nella fase delle *indagini preliminari*, la Polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero ed il difensore in sede di investigazioni difensive, quando devono assumere sommarie informazioni da persone minori, si devono avvalere dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile ed è possibile procedere mediante *incidente probatorio* all'assunzione della testimonianza, che verrà effettuata nella forma della c.d. *audizione protetta*. Nella *fase del dibattimento*, l'esame del testimone/vittima minore di anni sedici che abbia già reso dichiarazioni in incidente probatorio è ammesso solo nel caso in cui riguardi fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero nel caso in cui il Giudice lo ritenga assolutamente necessario sulla base di specifiche esigenze. Quando si deve svolgere l'esame testimoniale in sede dibattimentale, è il Presidente del Collegio giudicante a condurre l'esame del minore su domanda e contestazione proposte dalle parti, con l'eventuale ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. La stessa norma prevede inoltre che, se la parte lo richiede, ovvero se il Presidente lo ritiene necessario, l'esame avvenga con le forme dell'*audizione protetta*. A tutela del diritto alla riservatezza del minore, il processo deve avvenire sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni ed è vietato porre domande inerenti la vita privata e sessuale della persona offesa, salva l'ipotesi in cui ciò risulti necessario all'accertamento dei fatti. Opportuno corollario della suddetta norma è poi il divieto di pubblicare o divulgare le generalità e immagini del minore vittima i reati sopra indicati.

In *ogni fase del processo* vige l'obbligo di assistenza del minore, previsto dall'art. 609 *decies cp* (introdotto dalla l. 66/1996 e poi integrato dalla l. 172/2012 e dalla l. 119/2013 di conversione del D.L. 93/2013).³⁶⁸

La necessità di garantire una tutela legale gratuita per le vittime di reati di abuso o sfruttamento sessuale è espressa anche attraverso l'estensione dell'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio - art. 76 comma 4 ter DPR 115/2002 introdotta dalla l. 38/2009, poi ampliata dalla l. 172/2012 e dalla l. 119/2013), anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal D.P.R. 115/2002 (*Testo unico in materia di spese di giustizia*), per la persona offesa dai reati di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale, schiavitù, atti persecutori.

Costituiscono importanti risorse anche per le vittime dei reati contemplati dal Protocollo Opzionale: gli Avvisi della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali (vedi anche Cluster 5a).

Inoltre, si evidenzia che il PNPASS 2015 -2017 prevede il potenziamento degli *interventi di protezione e sostegno dei minori vittime di abuso sessuale e sfruttamento sessuale*, realizzati in coerenza con le *Linee Guida che individuano i livelli essenziali delle attività di protezione e sostegno a favore di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale*.³⁶⁹

³⁶⁸ Secondo cui:

- quando si procede per delitti di schiavitù, abuso e sfruttamento sessuale commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto di maltrattamenti o atti persecutori, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i minorenni e tale comunicazione si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti nell'interesse ed a sostegno del minore, eventualmente anche di carattere ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale;
- l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne sia assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede;
- in ogni caso, al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali (USSM). Dei servizi indicati si avvale altresì l'Autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

³⁶⁹ Con specifico riferimento all'ambito giudiziario, il Piano ha definito due obiettivi:

- il primo è quello di assicurare al minore vittima di abuso o sfruttamento sessuale, gli opportuni interventi di sostegno e tutela, da attivare immediatamente e proseguire durante e dopo il percorso giudiziario, attraverso l'individuazione di soggetti appartenenti alla società civile che possano garantire assistenza affettiva, psicologica e consulenza legale ai minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale nei procedimenti giudiziari, nonché attraverso la creazione di un Registro, nonché l'individuazione dei requisiti minimi per l'iscrizione ad un apposito Registro per gruppi, associazioni, fondazioni ed ong di comprovata esperienza nel settore che intendano svolgere queste attività;
- il secondo è quello di implementare le garanzie inerenti il diritto all'ascolto del minore nell'ambito del procedimento penale, anche attraverso la definizione di *Linee guida sulle best practices per l'audizione dei bambini e degli adolescenti nelle diverse fasi dell'iter giudiziario (dalle indagini alla fase processuale)* e per indirizzare le attività degli enti iscritti al Registro nazionale.

Altro strumento di protezione è quello delle *linee di assistenza telefonica*, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità è attivo dal 2010, tra gli altri, il Servizio di pubblica utilità 114 e ulteriori helplines (Cfr. Cluster 5f)

Da segnalare infine il progetto Italian Child Abduction Alert System (ICAAS) – “Sistema italiano di allerta in caso di sottrazione di bambini”, entrato in funzione nel 2013, finanziato con i fondi comunitari e realizzato d’intesa con il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione³⁷⁰.

(g) iniziative atte a promuovere la cooperazione internazionale e il coordinamento riguardanti la prevenzione, individuazione, investigazione, accusa e pena dei reati coperti dal Protocollo opzionale, in raccordo con le autorità nazionali, le pertinenti Organizzazioni internazionali o regionali, e organizzazioni non governative nazionali ed internazionali

Il Dipartimento per le Pari Opportunità partecipa a numerose iniziative europee ed internazionali³⁷¹.

Sul versante dell’attività di *prevenzione dei crimini* (non soltanto a sfondo sessuale) *posti in essere a danno di minori, nonché alla tutela delle piccole vittime di reati*, anche il Ministero degli Affari Esteri (MAE) ha compiuto azioni: la *Delibera del Comitato Direzionale n. 163 del 12 dicembre 2011* con la quale sono state approvate le nuove *Linee Guida per i Minori della DGCS (2012)*, nell’ambito delle quali è presente anche una *specifica sezione (1.2) dedicata alle iniziative in tema di lotta allo sfruttamento sessuale di minori*. La Cooperazione Italiana sostiene inoltre l’adozione e attuazione di politiche e programmi nazionali e transnazionali volti a prevenire e combattere tutte le forme di violenza a danno dei minori.

Rispetto alle attività di indagine e contrasto dei crimini, il Ministero dell’Interno (attraverso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Polizia Criminale – Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia) ha sviluppato numerose attività nei differenti ambiti del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che, attraverso Interpol e S.I.Re.N.E. ed Europol, assolve la funzione di raccordo informativo tra i differenti attori della lotta alla criminalità organizzata transnazionale³⁷².

Infine, il Piano individua due ulteriori Azioni: la predisposizione di programmi di prevenzione dei crimini, assistenza e recupero psicoterapeutico di bambini e adolescenti vittime di crimini sessuali nonché degli autori minorenni e maggiorenni di reati sessuali, da attuarsi anche attraverso la predisposizione di interventi coerenti con le *Linee Guida per il trattamento delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale online e il sostegno alle loro famiglie se protettive* e con le *Linee Guida per il lavoro trattamentale (psicoterapeutico ed educativo) con gli autori adulti e minorenni di reati sessuali*, che dovranno essere appositamente elaborate.

³⁷⁰ Tale meccanismo consiste in un dispositivo operativo di allarme e ricerca da attivare nella fase immediatamente successiva alla scomparsa di un minore, installato presso la Sala Operativa Internazionale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

³⁷¹ Tra le quali:

- i lavori del Comitato degli Stati Parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso che recentemente ha prodotto il *First implementation report on legal protection of children in Europe from sexual abuse*.
- il programma del Consiglio d'Europa “Costruire un'Europa per e con i bambini” ed al lancio a Roma nel 2010 della Campagna «One in Five» per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale;
- le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione promosse a livello centralizzato e territoriale in connessione al “Council of Europe Day to Protect Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse” del 18 novembre 2015 e 2016;
- la Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti del bambino per gli anni 2012-2015, nonché alla nuova “Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021)”, adottata dal Comitato dei Ministri il 2 marzo 2016;
- il negoziato inerente la Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (ratificata in Italia con Decreto legge n. 39 del 4 marzo 2014).
- al progetto “Safer Internet”, finanziato dalla Commissione Europea che vede la presenza all'interno del Comitato Consultivo del Centro italiano per la sicurezza in Rete.
- il già citato progetto “Sviluppo di una metodologia per identificare e supportare i bambini che sono stati sfruttati sessualmente per la produzione di immagini pedopornografiche” (acronimo: DICAM), nonché la sua seconda edizione, DICAM II (2013/2015), cui ha preso parte Save the Children Italia, in partenariato con il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI) e il Centro per il Contrasto della Pedopornografia su Internet - Polizia Postale e delle Comunicazioni (C.N.C.P.O.). Quest'ultimo progetto ha permesso il finanziamento di numerose iniziative, tra le quali si ricorda la realizzazione del volume Fuori dalla rete. Procedure operative per la tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale online (rivolte a operatori del settore scolastico, socioeducativo, sanitario, giudiziario, delle Forze dell'ordine e del settore tecnologico).
- le iniziative per la protezione dei bambini promosse dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), che ha recentemente redatto il Draft annual Report 2015.

³⁷² Rispetto a tali attività, sono da segnalare l’iniziativa di Europol (Cybercrime Centre e FP Twins), avviata nel 2013, del progetto RAVEN (Acronimo di Recording Europeans Abusing Victims in Every Nation) avente l’obiettivo di realizzare una banca dati europea condivisa fruibile dalle polizie europee e contenente notizie di criminali coinvolti in reati a sfondo pedofilo, nonché, nell’ambito dei Paesi G6, l’adesione alla progettualità promossa dal Regno Unito in materia di sfruttamento sessuale dei minori e la pedofilia, denominata “Improving the exchange of criminal records of

Occorre infine ricordare i Tavoli di lavoro, consessi e progetti in campo internazionale, cui partecipa la Polizia Postale e delle Comunicazioni:

- AWF Twins presso Europol;
- I.C.S.E. International Child Sexual Exploitation;
- European Financial Coalition;
- Virtual Global Taskforce;
- Global Alliance.

(h) misure intraprese per supportare la cooperazione internazionale per assistere il recupero fisico e psicologico, la reintegrazione sociale e il rimpatrio delle vittime dei reati coperti dal Protocollo opzionale, inclusa l'assistenza bilaterale di natura tecnica*; e supporto per le attività delle agenzie e organizzazioni internazionali

La Cooperazione Italiana persegue una strategia coerente di sostegno ad iniziative anti-tratta, sia attraverso il contributo volontario annuale alle Organizzazioni Internazionali sia attraverso il finanziamento di progetti mirati. L'Italia finanzia e realizza, direttamente o attraverso le Organizzazioni Internazionali e le ONG (Organizzazioni non governative) italiane, interventi mirati alla prevenzione e alla lotta al traffico di bambini, bambine e adolescenti a rischio di abuso e sfruttamento, anche attraverso il turismo sessuale, volti a contrastare il loro utilizzo nei conflitti armati e a combattere tutte le forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile (in particolare quelle definite dalla Convenzione ILO n. 182 e dalla relativa Raccomandazione n. 190 quali nuove forme di schiavitù).

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è fortemente impegnato per l'applicazione e l'adesione di Paesi Terzi alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione di minorenni dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso (nota come Convenzione di Lanzarote) che, tra l'altro, enfatizza proprio il ruolo e l'importanza della Cooperazione allo Sviluppo nella lotta a tali fenomeni (art 38.4).

La tratta dei minori è una delle tematiche affrontate sinergicamente con esperti, appartenenti delle Istituzioni italiane, ONG, Organizzazioni Internazionali. Ispirandosi ai principi contenuti nella Convenzione dei Diritti dei Minori (CRC) e nei suoi Protocolli opzionali, nel Protocollo di Palermo e nelle convenzioni di Lanzarote e di Strasburgo del Consiglio d'Europa, le strategie volte a prevenire e contrastare l'induzione alla prostituzione, il turismo sessuale e la pedopornografia rappresentano i presupposti per promuovere una cultura dei diritti umani che superi la neutralità della condizione infantile verso un pieno riconoscimento dei diritti dei minori.

Per prevenire e contrastare tali gravissimi fenomeni Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sostiene l'adozione e attuazione di politiche e programmi nazionali e transnazionali diretti a prevenire e combattere tutte le forme di violenza a danno dei minori, in particolare l'abuso e lo sfruttamento sessuale.

A questo scopo la Cooperazione Italiana appoggia interventi volti a:

- l'adeguamento legislativo, sia per armonizzare il concetto di reato e consentire l'aumento della consapevolezza, sia per uniformare le normative dei Paesi Terzi tra di loro su questo tema, ossia in linea con gli standard internazionali e la loro applicazione nelle legislazioni nazionali, in funzione preventiva, repressiva e di tutela e recupero delle vittime - la formazione/aggiornamento dei decision makers e degli operatori coinvolti nei settori minorili;
- l'acquisizione di dati relativi ai casi di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei Minori, in funzione di una migliore comprensione delle diverse componenti e dimensioni del fenomeno e dei complessi fattori di rischio e a fini di monitoraggio sul territorio;
- l'attuazione di politiche a fini preventivi, anche attraverso un'azione di rete svolta dalle istituzioni che si occupano di tutela dell'infanzia, sia per sostenere le famiglie più vulnerabili e/o in difficoltà, anche attraverso il potenziamento dei servizi e gli strumenti atti a prevenire e superare i conflitti intrafamiliari e altre situazioni di vulnerabilità, sia a collegare i servizi delle scuole e di altre

child sex offenders”, incentrata sullo studio e sul rafforzamento dei meccanismi di scambio e condivisione di informazioni sugli autori di reati sessuali.

istituzioni di contatto alla popolazione, in modo da rafforzare le azioni di vigilanza per la tempestiva individuazione dei casi di rischio e/o di violazione conclamata, con particolare attenzione alle situazioni di disagio, di marginalità e di devianza, coinvolgendo anche i mezzi di comunicazione nazionali ed internazionali perché collaborino a promuovere e diffondere una cultura di rifiuto di tutte le forme di violenza verso i minori;

- il coordinamento tra forze dell'ordine, magistratura, servizi pubblici e privati, per l'adozione di procedure standardizzate di raccordo operativo;
- il rafforzamento della rete di protezione sociale, della capacità d'intervento e dell'accessibilità ai servizi pubblici e privati preposti al recupero e al sostegno psicosociale delle vittime, tutelando il loro diritto alla privacy e prevedendo la messa in campo di contesti protettivi ed educativi (comunità, affidamento familiare, sostegni educativi domiciliari, adozione, etc)
- la creazione e il rafforzamento di collaborazioni tra i gestori di servizi internet e l'autorità giudiziaria e di polizia a livello nazionale e transnazionale per rendere più efficace il contrasto ai reati quali la pedopornografia, lo sfruttamento sessuale dei Minori, anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche.

11. Attuazione del Protocollo Opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati

Cfr. Osservazioni Conclusive 70-72

(a) The implementation of the recommendations in the Committee's previous concluding observations under the Optional Protocol

Esplicita persecuzione, ai sensi delle leggi nazionali, del reclutamento e dell'utilizzo di individui sotto i 15 anni di età da parte di forze e gruppi armati

Nel premettere che l'arruolamento nelle forze armate di minori di anni 15 costituisce un crimine di guerra ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato dall'Italia con la Legge n. 232/1999, si osserva come la legislazione nazionale:

- stabilisca il requisito della maggiore età per il reclutamento nelle forze armate (vedasi successivi para. (b) e (c) del presente cluster);
- contempli precetti penali oltremodo inclusivi della particolare fattispecie di reato (nel senso si rinvia al 3° - 4° Rapporto ONU, para 953-965

Inserimento nella legislazione del concetto di "partecipazione diretta" delle persone di età inferiore ai 18 anni a un conflitto armato

La legislazione vigente non consente nella maniera più assoluta la partecipazione, in alcun modo, di minori ai conflitti armati, infatti, anche nelle due eccezioni al requisito della maggiore età per l'arruolamento volontario, contemplate dall'art. 635 del Decreto Legislativo n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare, d'ora in poi COM), è comunque sancita l'impossibilità di impiegare minori in attività operative (vedasi para. (c) del presente cluster).

Assenza nei programmi delle scuole militari, di materie specifiche che abbiano come oggetto i diritti umani, la Convenzione e il Protocollo opzionale

L'offerta formativa del triennio dei licei classico e scientifico (unici indirizzi di studio elargiti nelle scuole militari) è aderente ai programmi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, che non contemplano l'insegnamento del diritto umanitario. Ciò nonostante, sul tema vengono programmate conferenze nell'ambito di attività educative e formative collaterali ai programmi didattici. Al riguardo è sintomatica l'adesione, ormai consolidata, al progetto "Ambasciatori dei diritti umani":

- organizzato dalla Società Umanitaria, in collaborazione con la Lega internazionale per i diritti umani e la Società italiana per l'organizzazione internazionale;
- destinato agli studenti del V anno degli Istituti Superiori;
- il cui obiettivo è di contribuire alla maturazione nei giovani di una sempre più profonda e proficua consapevolezza della fondamentale rilevanza dei diritti umani.

Introduzione del divieto e della perseguibilità penale della vendita di armi di piccolo calibro e armi leggere a Paesi in cui i minori sono coinvolti in conflitti armati

Ad integrazione di quanto riportato nel 3° - 4° Rapporto ONU, para 975-976, si segnala che, con il Decreto Legislativo n. 105/2012, sono state introdotte significative modifiche alla Legge n. 185/1990 sul controllo dell'esportazione dei materiali di armamento, non solo "ad uso militare" (come in precedenza disciplinato), ma anche di quelli "comuni da sparo" (già regolamentati dalla Legge n. 110/1975).

In particolare, la novella normativa ha:

- esteso l'applicazione della disciplina sui controlli e divieti anche ai casi di delocalizzazione produttiva, ovvero al trasferimento da parte di un'impresa nazionale di processi produttivi e di fasi di lavorazione di armamenti nel territorio di Paesi terzi;
 - previsto un "potere di veto" da parte dei servizi di intelligence sulle esportazioni, laddove, in presenza di informazioni classificate, prescrive il parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza in ordine al rilascio dell'autorizzazione del Ministero degli esteri all'esportazione e all'avvio delle trattative contrattuali;
 - introdotto un nuovo divieto per la cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali d'armamento qualora concernenti Stati oggetto dei divieti previsti dall'art. 1/co. 6 della Legge n. 185/1990 (Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o del Consiglio d'Europa) in tutti i casi in cui manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo;
 - incluso nell'applicazione della Legge n. 185/1990 le armi e le munizioni comuni da sparo (di cui alla Legge n. 110/1975), allorché le esportazioni siano destinate a enti governativi o forze armate/di polizia. A tali trasferimenti di armi sono altresì applicate le misure di trasparenza di cui all'art. 5 della Legge n. 185/1990 e riportate le relative informazioni nella relazione annuale del Governo al Parlamento.
- Le violazioni della disciplina in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento sono sanzionate penalmente dalla stessa Legge n. 185/1990.

Informazioni sulla riabilitazione e la reintegrazione sociale dei minori vittime dei crimini oggetto del protocollo opzionale

Vedasi successivo para. (g) del presente cluster.

Emendamenti alla dichiarazione ai sensi del Protocollo opzionale sull'età minima per il reclutamento al fine di conformarsi alla legislazione nazionale che prevede un'età minima di 18 anni

In relazione alla dichiarazione di riserva resa dall'Italia al momento della ratifica del Protocollo Opzionale, contenente il riferimento ai 17 anni come età minima per l'arruolamento volontario, si rinvia al successivo para. (c).

Emendamenti al Codice Penale al fine di vietare e perseguire in maniera esplicita il reclutamento e l'utilizzo, da parte di forze e gruppi armati, di individui al di sotto di 18 anni di età in conflitti armati

Vedasi precedente 1° alinea.

Emendamenti al Codice Penale al fine di vietare e perseguire, ai sensi della legislazione nazionale, la vendita di armi di piccolo calibro a armi leggere a Paesi in cui i minori sono coinvolti in conflitti armati

Vedasi precedente 4° alinea.

Inclusione del reclutamento/utilizzo di minori in conflitti armati tra i motivi previsti dalla legislazione nazionale per la concessione dello status di rifugiato

Nel premettere che la competenza in materia ricade sul Ministero dell'Interno, si segnala che nell'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 251/2007 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*), come modificato dal Decreto Legislativo n. 18/2014, è preso in considerazione, con carattere di priorità, il superiore interesse del minore.

Ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo

La convenzione sulle “cluster bombs” è stata ratificata dall'Italia il 21 dicembre 2011. Prima della ratifica è stata inoltre approvata la Legge n. 95/2011 per implementare i provvedimenti contenuti nella Convenzione. Essa contempla sanzioni penali e multe per le violazioni alle proibizioni della Convenzione e include il bando ai finanziamenti alla produzione, uso, riparazioni, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, immagazzinamento, o trasporto di mine antipersona, bombe a grappolo e sub munizioni. Si ricorda che l'Italia ha anticipato al 2015 la conclusione della distruzione del proprio arsenale di bombe a grappolo prevista per il 2020 cfr. Senato della Repubblica, Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l'istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (anno 2014).

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale

legge del 20 dicembre 2012, n. 237 (*“Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale”*) si stabilisce anzitutto un obbligo di cooperazione dell'Italia con la Corte, conformemente alle disposizioni dello Statuto, reso esecutivo con legge n. 232 del 12 luglio 1999, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (art. 1) individuando nel Ministro della giustizia l'organo competente per i rapporti con la Corte, eventualmente d'intesa con gli altri ministri interessati che, secondo la legge, riceve le richieste, vi dà seguito e presenta alla Corte atti e richieste (art. 2). Infine il Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha approvato l'aggiornamento al 2012 delle Linee Guida sui Minori che individuano, relativamente al tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati, iniziative mirate al recupero dei bambini ex combattenti e al loro reinserimento sociale.

(b) The minimum age for military conscription

Nel premettere che il servizio di leva è stato sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2005, come statuito dall'art. 1928 del COM, si evidenzia che in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria, il successivo art. 1953 sancisce il compimento del 18° anno di età per essere chiamati alla visita di leva.

(c) The minimum age for voluntary enlistment

A norma dell'art. 635 del COM, per il reclutamento nelle Forze Armate è necessario aver compiuto 18 anni, fermo restando:

-l'ammissione alle Scuole Militari, per la quale l'art. 711 prescrive il compimento del 15° anno di età;

-la possibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso (per il reclutamento nelle Forze Armate) da parte del minore che ha compiuto 17 anni, acquisito il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

In entrambi i casi, comunque, la legislazione in vigore non consente, di fatto, l'impiego di minorenni nei conflitti armati, atteso che:

- nel primo caso, ai sensi dell'art. 788 COM, gli allievi:
 1. contraggono una ferma speciale volontaria, di anni tre, esclusivamente finalizzata alla conclusione del corso di studi prescelto;
 2. non possono essere impiegati in attività operative;
 3. possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla scuola, con il proscioglimento da ogni vincolo di ferma;
- nella seconda ipotesi, l'impiego degli interessati non può avvenire prima del superamento dell'iter formativo, fissato in 2 anni per i marescialli/ispettori (art. 760 e 765 COM) e 5 anni per gli ufficiali.

Pertanto tale personale, che deve peraltro essere in possesso del diploma di istruzione secondaria, al termine del ciclo didattico ha ampiamente superato i 18 anni.

Per le carriere iniziali il problema non sussiste, vigendo il suddetto limite dei 18 anni.

Da quanto sopra è evincibile come il vigente quadro normativo, nel precludere la partecipazione diretta di minori alle ostilità, sia conforme alla Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 38) e al Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.

(d) Any major developments concerning legal and policy measures taken towards the implementation of the Optional Protocol, and whether jurisdiction over such crimes has been exercised, including extraterritorially

Nel partecipare l'assenza di elementi informativi aggiuntivi a quelli del presente cluster, si ritiene che ulteriori contributi sulle misure di natura normativa e politica verso l'attuazione del Protocollo opzionale possano essere acquisiti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per quanto concerne la giurisdizione in ambito extraterritoriale si segnala la competenza del Ministero della giustizia.

(e) Whether children have directly taken part in hostilities

Alla luce della normativa in vigore, non sussiste alcuna possibilità di partecipazione, in alcun modo, di minori alle ostilità. Nel senso si rinvia ai precedenti punti (b) e (c).

(f) Measures taken to provide for the physical and psychological recovery of children who have been recruited or used in hostilities, through, inter alia, technical cooperation and financial assistance

Nel premettere che la competenza in materia ricade sul Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a titolo di collaborazione si segnala che, con riferimento alla cooperazione allo sviluppo, il Decreto-Legge n. 174/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 198/2015, ha autorizzato, per il periodo 01/10/2015 - 31/12/2015, la spesa di 38,5 milioni di euro aggiuntivi agli stanziamenti della cooperazione, per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile in numerosi Paesi (Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, etc.).

Tali stanziamenti, in base all'art.8/co. 3, sono utilizzati, in particolare, per la tutela e promozione dei diritti dei minori.

Analoga previsione è stata riproposta dal Decreto-Legge n. 67/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/2016, che ha disposto, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, il finanziamento per la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali.

(g) Whether child asylum seekers and migrants are screened in order to identify children affected by armed conflict, and whether children so identified are provided with adequate assistance for their physical and psychological recovery

Nel premettere che la competenza in materia ricade sul Ministero dell'Interno, a titolo di collaborazione si segnala che, a seguito dell'incremento degli arrivi via mare negli anni 2014 e 2015 e considerata la conseguente crescita anche del dato relativo ai minori non accompagnati, il Ministero dell'Interno, ha predisposto un progetto (finanziato dall'Unione Europea) per il "*Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori non accompagnati*", attraverso il quale ha avviato la sperimentazione di un sistema di prima accoglienza qualificato, durante il quale devono essere svolte attività a tutela dei minori non accompagnati (tra cui si annoverano procedure di screening sanitario sin dal momento dello sbarco).

(h) Whether children have been charged for war crimes committed while they were recruited or used in hostilities

Vedasi precedente para. (g), atteso che si tratta di minori richiedenti asilo e migranti. In relazione alla loro eventuale responsabilità in crimini di guerra si ritiene opportuno un approfondimento con i Ministeri Esteri e Giustizia.

ALLEGATI

Sommario

Ratifiche di Convenzioni, attuazione di direttive europee ed altra principale normativa primaria e secondaria dal 2012 al 2016.....	109
Il IV Piano d’Azione Infanzia	117
Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti	119
Il Programma P.I.P.P.I. - Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione	121
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile	124
National Plan for Digital Education	125
Piano nazionale prevenzione 2014-2018	126
Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a scuola 2016/2017	127
Piano d’Azione Salute per e con le comunità Rom, Sinti e Camminanti	128
Il piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019.....	129
Risorse Infanzia e Adolescenza.....	130
Programmi di Cooperazione allo sviluppo per la tutela e promozione dei bambini.....	133
Protocollo Opzionale sulle comunicazioni individuali	135
Libro Bianco "Media e Minori"	137
Progetti contro la violenza	139
Dlgs 142 del 18 agosto 2015.....	141
Soggiorni Solidaristici.....	143
Indagine Campionaria “Essere ragazze e ragazzi oggi.La parola ai protagonisti”	146

Ratifiche di Convenzioni, attuazione di direttive europee ed altra principale normativa primaria e secondaria dal 2012 al 2016³⁷³

Normativa primaria

D.Lgs.³⁷⁴ 22 giugno 2012, n. 105, *Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.*

Legge 28 giugno 2012, n. 92, *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.*

D.Lgs 16 luglio 2012, n. 109, *Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.*

Legge 30 luglio 2012, n. 127, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione.*

Legge 30 luglio 2012, n. 128, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.*

Legge 7 agosto 2012, n. 135, *Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

Legge 1 ottobre 2012, n. 172, *ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*

Legge 8 novembre 2012, n. 189, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.*

Legge 9 novembre 2012, n. 195, *Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.*

Legge 10 dicembre 2012, n. 219, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.*

Legge 20 dicembre 2012, n. 237, *Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.*

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).*

³⁷³Per la legislazione approvata fino al 2011 (incluso) cfr. CRC/C/ITA/3-4 para 1. La legislazione selezionata è presentata in ordine cronologico. Rapporto.

³⁷⁴ Abbreviazione di decreto legislativo.

D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, *Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*.

Legge 27 giugno 2013, n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*.

Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 99, *Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*.

D.lgs 12 luglio 2013, n. 14, *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*.

Legge 6 agosto 2013, n. 97, *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - legge europea 2013*.

Legge 23 settembre 2013, n. 113, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94^{ma} sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno*.

D.P.R. 4 ottobre 2013, *Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità*.

Legge 15 ottobre 2013, n. 119, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*

Legge 8 novembre 2013, n. 128, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*

D.Lgs 13 febbraio 2014 n. 12, *Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale*.

Legge 21 febbraio 2014, n. 10, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*.

D.Lgs legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, *Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta*.

D.Lgs 4 marzo 2014, n. 24, *Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.*

D.lgs 4 marzo 2014, n. 39, *Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.*

Legge 28 aprile 2014, n. 67, *Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.*

Legge 11 agosto 2014, n. 117, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.*

Legge 11 agosto 2014, n. 125, *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*

Legge 3 ottobre 2014, n. 152, *Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.*

L. 10 dicembre 2014, n. 183 *Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.*

L. 23 dicembre 2014, n. 190, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).*

DPR 12 gennaio 2015, n. 21, *Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.*

DPR 30 gennaio 2015, n. 26, *Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione.*

Legge 6 maggio 2015 n. 55, *Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.*

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, *Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.*

D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.*

Legge 18 giugno 2015 n. 101, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.*

Legge 13 luglio 2015, n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti .*

Legge 29 luglio 2015, n. 131, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.*

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.*

Legge 18 agosto 2015, n. 134, *Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.*

D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, *Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.*

Legge 29 settembre 2015, n. 162, *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.*

Legge 19 ottobre 2015, n. 173, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare .*

Legge 16 novembre 2015, n. 199, *Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.*

D.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, *Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.*

D.lgs 12 gennaio 2016, n. 6, *Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.*

Legge 20 gennaio 2016, n.12, *Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva.*

Legge 28 aprile 2016, n. 57, *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.*

Legge 20 maggio 2016, n. 76, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.*

D.Lgs 12 maggio 2016, n. 75, *Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.*

Legge 6 giugno 2016, n. 106, *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*

Legge 7 luglio 2016, n. 122, *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.*

Legge 14 luglio 2016, n. 131, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.*

Legge 7 agosto 2016, n. 160, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.*

Legge del 19 agosto 2016, n. 167, *Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.*

D.P.R. 31 agosto 2016, *IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2016-2017* (GU Serie Generale n. 267 del 15-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 50)

Legge 29 ottobre 2016, n. 199, *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.*

Legge 4 novembre 2016, n. 204, *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.*

Legge 14 novembre 2016, n. 220, *Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.*

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.122/2016* (Legge Europea 2015- 2016).

D.lgs 30 dicembre 2016, n. 254, *Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.*

Legge 15 marzo 2017, n. 33, *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.*

Normativa secondaria

Conferenza unificata accordo del 19 gennaio 2012 n. 5/CU, *Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale».* (rep. n. 5/CU)

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, *Piano nazionale famiglia*

DPCM 20 luglio 2012, n. 168, *Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112.*

Conferenza unificata del 25 ottobre 2012, *Linee d'indirizzo per l'affidamento familiare.*

Conferenza Unificata Accordo 22 novembre 2012, *“Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS)*

Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, *“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome”.*

Ministero della giustizia, Decreto del 15 febbraio 2013, *Attivazione della Banca dati delle adozioni*.

Dipartimento per le Politiche per la famiglia, D.M. 22 febbraio 2013, *Costituzione dell'Assemblea dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Circolare Ministeriale, Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e circolare 8 del 6 marzo 2013 “*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*”. Indicazioni operative.

Ministero della Giustizia, Decreto 8 marzo 2013, *Requisiti delle case famiglia protette*.

Miur – Ministero della Salute D.M. 14 aprile 2013, “*Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per le attività di individuazione dei casi sospetti di DSA*”.

Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia/Direzione Generale della Giustizia Penale, Circolare 3 aprile 2014 - *Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro*

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Circolare n.9 del 11 aprile 2014, *Lotta agli abusi e allo sfruttamento dei minori - Chiarimenti D.lgs n. 39/2014*

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 17 giugno 2014 *Designazione nuovi membri dell'Osservatorio nazionale infanzia*.

Conferenza Stato-Regioni, 10 luglio 2014, *Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

Conferenza unificata Stato-Regioni del 10 luglio 2014, Sanità e politiche sociali (Repertorio atti 77 CU) *Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati*.

Ministero della giustizia, Circolare 24 luglio 2014, *Rilascio del certificato del casellario a richiesta del datore di lavoro, secondo l'art. 25-bis DPR 313/2002, introdotto dal D.Lgs. 39/2014 lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, D.M. del 5 settembre 2014, n. 718, *Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale*.

Ministero della salute, DM 7 ottobre 2014, *Protocolli diagnostici nei casi della morte improvvisa infantile e della morte inaspettata del feto*.

Conferenza unificata Stato-Regioni, Accordo del 13 novembre 2014, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane su *gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

Conferenza unificata Stato-Regioni, Accordo del 13 novembre 2014, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane *sulla Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale per i disturbi schizofrenici, i disturbi dell'umore e i disturbi gravi di personalità. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata, Intesa del 27 novembre 2014, *Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014.*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, DM 16 dicembre 2014, n. 206, *Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.*

Conferenza unificata Stato-Regioni, Intesa del 18 dicembre 2014 n.190/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Protocollo del 18 dicembre 2014, n. 7443, *Linee d'indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati*

Ministero della Giustizia, Decreto 11 marzo 2015, n. 36, *Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della salute, Protocollo d'Intesa del 3 aprile 2015, *"Per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione"*.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Nota 15 aprile 2015, n. 2519, *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.*

DM 27 aprile 2015, *Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*

Ministero della Salute, Implementazione della Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti (RSC) in attuazione della Comunicazione della Commissione europea n.173/2011, *Piano d'azione salute per e con le comunità Rom, Sinti e Caminanti*, maggio 2015

Ministero della Giustizia, Decreto 8 maggio 2015 e decreto 9 giugno - *Costituzione Comitato di esperti per lo svolgimento della consultazione pubblica sulla esecuzione della pena denominata "Stati Generali sulla esecuzione penale"*

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Repertorio Atti n. 53/CU, 7 maggio 2015 *Parere sul Piano nazionale d'azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza. (Presidenza Consiglio ministri) Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Ministero dell'interno, Circolare del 25 luglio 2014, n. 8855, *Minori stranieri non accompagnati*

Delibera 6 agosto 2015, *Fondo sanitario nazionale 2014 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria.*

Ministero dell'Interno, Circolare del 26 novembre 2015, n. 5708 *Accertamenti anagrafici e considerazioni in materia di eleggibilità nei confronti di minori richiedenti protezione internazionale*

Conferenza Unificata Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016, Repertorio Atti n.14/CU, Intesa ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, come modificata dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, sul Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Accordo dell'11 febbraio 2016, n. 13/CU, *Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva"*.

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Accordo del 25 febbraio 2016, n. 29/CU, *Parere sul Disegno di legge: "Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali"*. *Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) n. 1, del decreto legislativo.*

Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016, *Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.*

Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Decreto 8 maggio 2015, n. 87, *Regolamento concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.*

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto del 26 maggio 2016, *Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale.*

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 7 luglio 2016, n. 157, *Intesa ai sensi dell'art. 1 comma 553 della legge 208/2015 sull'Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).*

Ministero dell'Interno, Decreto del 10 agosto 2016, *Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).*

D.P.C.M. del 10 novembre 2016, n. 234 *"Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24"*.

Il IV Piano d'Azione Infanzia

Il Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva è uno strumento di indirizzo che risponde agli impegni assunti dall'Italia per dare attuazione ai contenuti della Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ai suoi Protocolli opzionali.

In particolare l'art. 4 della Convenzione, ratificata in Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991, prevede che gli Stati prendano tutte le iniziative utili sul piano legislativo e amministrativo per implementare i diritti stabiliti nella Convenzione e nei Protocolli, questi ultimi ratificati con la Legge n. 46 del 11 marzo 2002.

Il Piano di azione, strumento programmatico e di indirizzo, e il suo monitoraggio, modalità imprescindibile per un controllo efficace dei progressi raggiunti e per la verifica dell'impatto delle politiche adottate a favore dei bambini, si collocano a pieno titolo tra gli adempimenti degli impegni assunti dall'Italia anche a livello sovranazionale.

I contenuti evidenziati di volta in volta nei diversi Piani di azione rimandano esplicitamente ai principi enunciati nella Convenzione, che costituiscono perciò la cornice più ampia entro cui le direttive del Piano si pongono per fissare le priorità di ogni biennio.

Questi principi vengono spesso riassunti nello schema delle tre "P", cioè provision, protection e promotion:

- i **provision rights** sono quelli che si riferiscono all'accesso a servizi o beni materiali e immateriali (es. il diritto all'educazione o il diritto alla salute);
- i **protection rights**, diritti che prevedono la protezione da situazioni di rischio, danno e pericolo (es. abuso e maltrattamento);
- i **participation (o promotion) rights** sono i diritti che riconoscono il ruolo attivo del bambino come agente di cambiamento e portatore di idee e opinioni che devono essere prese sul serio.

Attorno a questi tre principi trasversali si articolano i contenuti del Piano d'azione, che viene predisposto dall'Osservatorio Nazionale e proposto al Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche per la famiglia, ed è adottato con decreto dal Presidente della Repubblica.

Il Piano ha inteso valorizzare le indicazioni derivanti dalle Osservazioni conclusive all'Italia da parte del Comitato Onu sui diritti del fanciullo-oltre al monitoraggio del 7° e 8° report della CRC - gli esiti del monitoraggio del Terzo Piano di azione e le priorità tematiche delineatesi nel corso della IV Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza tenutasi a Bari il 27 e 28 marzo 2014, le recenti Raccomandazioni della Commissione Parlamentare per l'infanzia contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile e il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015 - 2017.

In considerazione dei contributi citati e del quadro socioeconomico attuale del Paese, nel IV Piano di azione sono state individuate 4 priorità tematiche.

1.Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie

Con riferimento alla prima priorità, oltre all'obiettivo "Contrastare la povertà assoluta delle persone di minore età – garantire condizioni di vita adeguate grazie ad una combinazione di prestazioni a partire dalle famiglie con figli di minore età"- tra le cui azioni di implementazione il maggior rilievo è assunto dalla definizione di una misura di sostegno a carattere universale con valenza sull'intero territorio nazionale di contrasto alla povertà assoluta a partire dalle famiglie con figli di minore età, atta a garantire anche adeguate

condizioni alloggiative -, il Piano d'azione si è focalizzato nell'indagare le connessioni tra povertà materiale e povertà educativa declinando una serie di azioni al fine di rafforzare l'influenza del sistema educativo per il contrasto del disagio sociale anche attraverso la partecipazione di tutti i minorenni ad attività ludiche, ricreative, sportive e culturali. Viene inoltre promosso il miglioramento della reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze dei minori svantaggiati.

2.Servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico

Quanto alla seconda priorità, obiettivi principali, da implementare attraverso azioni specifiche, sono sia il contrasto e la riduzione della dispersione scolastica, al fine di garantire agli alunni e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado il raggiungimento del successo formativo sia un rafforzamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e della scuola dell'infanzia, con particolare riguardo al tema della qualità dei servizi e della formazione degli educatori/insegnanti.

3. Strategie e interventi per l'integrazione scolastica e sociale

La terza priorità, pur ponendosi in logica armonia con la priorità precedentemente illustrata, ne declina le azioni con specifica attenzione ai bambini e agli adolescenti con particolari bisogni educativi derivanti sia dalla condizione di essere da poco sul territorio italiano, sia in ragione di specificità derivanti dall'organizzazione sociale della propria collettività, sia dalla necessità di avere specifici supporti per garantire un corretto processo di apprendimento. Per tutti questi bambini e adolescenti con bisogni specifici sono previste azioni dettagliate pensate al fine di realizzare il comune obiettivo della creazione di una scuola – e di una società – inclusiva e attenta ai bisogni di ciascuno.

4.Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza.

L'ultima priorità ha specificato una serie di obiettivi e azioni a promozione e tutela del diritto di ciascun bambino a vivere nella propria famiglia, coniugando la garanzia di tale diritto per tutti, prevenendo il disagio familiare e l'allontanamento con interventi di supporto precoce alla genitorialità in difficoltà, con un'esigenza di tutela forte del superiore interesse del fanciullo anche attraverso l'adozione di misure di allontanamento temporaneo, sempre nell'ottica di una particolare attenzione all'appropriatezza dello strumento prescelto.

In tal senso si segnalano, tra gli obiettivi sui quali si è focalizzata l'attenzione, oltre ad un'attenzione trasversale al tema del rafforzamento dei servizi sul territorio nazionale ed una specifica sulle azioni per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento e dell'abuso, la necessità di introdurre quali linee guida della presa in carico dei bambini e della sua famiglia il principio dell'assicurare la qualità e l'appropriatezza degli interventi per i minori allontanati dalla propria famiglia – attraverso, per esempio la diffusione capillare delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, la redazione delle Linee di indirizzo nazionali sul collocamento in comunità, da sottoporre all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni, tenendo in considerazione anche il documento predisposto dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e delle “Linee Guida ONU sull'accoglienza dei bambini fuori famiglia d'origine” e la diffusione e messa a sistema di pratiche innovative di intervento basate sulla valutazione multidimensionale delle relazioni familiari e sulla valutazione di processo ed esito dei percorsi di accompagnamento e di presa in carico delle famiglie vulnerabili.

Alla parte introduttiva, che spiega che cos'è e come funziona il Piano d'azione, segue una parte centrale che illustra i contenuti del IV Piano adottato lo scorso 31 agosto e una parte finale che approfondisce, in maniera semplice e chiara, alcuni temi richiamati nel documento: l'affidamento familiare, la comunità familiare, l'adozione, la povertà, i bambini rom, sinti e caminanti, la cooperazione allo sviluppo, l'integrazione, la cittadinanza italiana, i servizi che offrono aiuto ai genitori.

Progetto Nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti

Promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e svolto in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e la collaborazione dell'Istituto degli Innocenti, il **Progetto per l'inclusione di bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti** si pone all'interno di una cornice istituzionalmente condivisa, costituita dal *Quarto Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo* e, soprattutto, dalla *Strategia nazionale d'inclusione dei rom, sinti e caminanti 2012-2020*. L'investimento complessivo è stato pari a 1.500.000 euro nel triennio.

Finalità e attività

Le finalità generali dell'iniziativa sono quelle di favorire processi di inclusione dei bambini e adolescenti RSC, promuovere la disseminazione di buone prassi di lavoro e di saperi e costruire una rete di collaborazione tra le città riservatarie che aderiscono alla sperimentazione. Il progetto si pone l'obiettivo di lavorare attraverso attività che coinvolgano i due principali ambiti di vita dei bambini e adolescenti RSC: la scuola e il contesto abitativo (spesso il cosiddetto "campo").

Nella scuola. Partendo dall'esperienza e dal riconoscimento delle grandi capacità che in questi anni la scuola ha messo in campo per rispondere alle mutate caratteristiche dell'utenza e ai cambiamenti sociali, il progetto si è posto l'obiettivo di offrire strumenti affinché la stessa diventi ancora più capace di sostenere le scelte delle famiglie RSC di investire in istruzione, di essere più inclusiva per tutti e di essere luogo di partecipazione effettiva di tutti gli alunni e delle loro famiglie, nello specifico degli alunni e delle famiglie RSC. Una particolare attenzione è data al miglioramento del clima scolastico nelle sue due componenti legate all'interazione fra soggetti diversi e a elementi di tipo organizzativo e gestionale della classe, puntando su strumenti quali il cooperative learning, il learning by doing e le attività laboratoriali. La specificità del progetto è stata quella di lavorare con tutti i bambini delle classi coinvolte al fine di favorire processi ampi di inclusione e non stigmatizzanti

Nel contesto abitativo. Il lavoro nel campo o negli altri contesti abitativi dei bambini è stato finalizzato a integrare gli obiettivi di successo scolastico con quelli volti alla promozione del benessere complessivo del bambino in relazione alla sua famiglia. Le attività hanno cercato quindi di rafforzare il lavoro realizzato a scuola, ma anche di favorire l'accesso ai servizi locali delle famiglie coinvolte e promuovere percorsi di tutela della salute. La costruzione della rete locale, inoltre, è da considerarsi strategica e fondamentale in relazione alla contestualizzazione delle progettualità nelle realtà territoriali e alla necessità di dare forma stabile a meccanismi di gestione degli interventi sociali e socioeducativi. La cooperazione tra settori sociale, sociosanitario, educativo e terzo settore è un requisito fondamentale nelle azioni e strategie di contrasto alla marginalità e all'esclusione sociale. Essa è anche il requisito fondamentale dei processi di innovazione sociale che interessano aree di intervento pubblico particolarmente complesse. E' anche il presupposto per la realizzazione di interventi che mirano a cambiare sia le condizioni oggettive di vita sia la cultura e le rappresentazioni sociali che colludono con il permanere di condizioni di svantaggio e discriminazione. Il progetto è stato oggetto d'un costante monitoraggio che ha consentito anche una valutazione finale attraverso l'uso di strumenti standardizzati (questionario sociometrico, index of inclusion, ecc.), durante la prima annualità furono utilizzati anche dei gruppi di controllo al fine di validare la metodologia.

Implementazione e risultati

Il Progetto per l'inclusione di bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti ha implementato per il 2015/2016 la terza annualità del percorso sperimentale avviato nel 2013 assieme alle Città Riservatarie (ex lege 285/97) di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia. Nel 2013/14 ha partecipato anche la città di Milano.

Nel complesso sono state coinvolti oltre 50 plessi scolastici di cui 35 del ciclo della primaria e 11 della secondaria di primo grado. Il totale degli alunni coinvolti sono – nell'ultima annualità - oltre 3000, tra loro 391 sono alunni RSC. Il numero dei soggetti coinvolti dal Progetto è in costante aumento dal primo anno della sperimentazione. Rispetto alla prima annualità, le scuole partecipanti sono state più del doppio e le classi e i bambini RSC coinvolti sono state circa il triplo.

Oltre al lavoro nella scuola, che ha coinvolto tutto il contesto scolastico e non solo gli alunni target RSC (dirigenti, insegnanti, alunni non RSC), e nei contesti abitativi, volto a integrare gli obiettivi di successo scolastico con quelli dedicati alla promozione del benessere complessivo del bambino in relazione alla sua famiglia, è stato fondamentale l'attività con referenti e operatori del Comune e dei servizi socio-sanitari. La costruzione della rete locale – centrata in particolare nella costruzione di due tavoli permanenti, uno di indirizzo e l'altro di operatività multidisciplinare - è da considerarsi strategica e fondamentale in relazione alla contestualizzazione delle progettualità nelle realtà territoriali e alla necessità di dare forma stabile a meccanismi di gestione degli interventi sociali e socioeducativi.

Dall'analisi complessiva delle tre annualità del Progetto (report di valutazione 2015/16 <http://www.minori.it/it/progetti-sperimentali-285/il-progetto-rsc/report-finale-della-prima-annualita>)

emergono numerosi riscontri e dati positivi, soprattutto sugli alunni coinvolti fin dal primo anno. I dati sulla frequenza scolastica del primo anno di attività del Progetto, analizzati attraverso uno studio contro-fattuale tra il gruppo target e il gruppo controllo, hanno evidenziato come gli alunni RSC coinvolti nel progetto fanno meno assenze degli alunni RSC non coinvolti (gruppo controllo). In particolare, il gruppo degli alunni target risulta aver fatto un numero di assenze inferiori pari a 2,4 giorni al mese rispetto agli alunni delle scuole di controllo. Dall'analisi - più articolata - svolta al termine dei tre anni di Progetto, emergono altri segnali di miglioramento significativi. In primo luogo gli esiti scolastici dei bambini RSC target sono significativamente migliorati nel corso dei tre anni. Dall'84% dei promossi dei minori target nella prima annualità si passa al 90% dei promossi nella terza; miglioramento ancor più evidente se riferito al solo gruppo dei minori target presenti fin dalla prima annualità, di cui ne sono stati promossi il 97% del totale (il 100% se riferito solamente agli iscritti della scuola primaria).

In relazione alle frequenze, il gruppo dei bambini RSC presenti solo dal 2015 nel Progetto ha avuto una media del 26% di giorni di assenza sul totale dei giorni del calendario scolastico, mentre i bambini RSC coinvolti da più anni una percentuale di assenza molto inferiore, pari all'8%.

Il miglioramento degli esiti e delle frequenze scolastiche si accompagna ad una maggiore inclusione degli alunni RSC nel gruppo classe, una dimensione indagata, nel corso dei tre anni di progetto, attraverso vari questionari somministrati a tutti i bambini delle scuole coinvolte (RSC e non) - quali il sociometrico, il clima di classe e l'*index of inclusion* - centrati sulle relazioni tra gli alunni e tra gli alunni e gli insegnanti.

Infine, nell'ambito dell'*empowerment* nell'accesso ai servizi sanitari da parte dei minori e delle famiglie RSC, è risultato che, al termine dei tre anni, il 90% degli alunni RSC aveva svolto le vaccinazioni obbligatorie e l'80% accede con regolarità dal medico di base.

Per maggiori dettagli si veda: <http://www.minori.it/it/progetti-sperimentali-285/il-progetto-rsc>

Il Programma P.I.P.P.I. - Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione

L'acronimo P.I.P.P.I. intende rifarsi a **Pippi Calzelunghe**, immagine di sfondo che crea un orizzonte di senso centrato sulle possibilità di cambiamento della persona, sull'importanza delle reti sociali, dei legami affettivi, delle possibilità di apprendimento e cambiamento anche nelle situazioni di maggiore vulnerabilità delle famiglie.

Il **Programma P.I.P.P.I.** persegue la **finalità** di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni.

Il **Programma P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione** nasce a fine 2010, risultato di una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, le 10 Città italiane (riservatarie del fondo della Legge 285/1997) e i servizi sociali, e di protezione e tutela minori nello specifico, come le cooperative del privato sociale, le scuole, le Aziende che gestiscono i servizi sanitari degli enti locali coinvolti. Esso rappresenta dunque anche il tentativo di creare un raccordo tra istituzioni diverse (Ministero, Università, Enti locali) che condividono la stessa *mission* di promozione del *bene comune*, oltre che tra professioni e discipline degli ambiti del servizio sociale, della psicologia e delle scienze dell'educazione, che solo unitamente possono fronteggiare la sfida di ridurre il numero dei bambini allontanati dalle famiglie.

Finalità

L'**obiettivo primario** è di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo secondo il mandato della legge 149/2001. Esso propone linee d'azione innovative nel campo dell'**accompagnamento della genitorialità vulnerabile**, scommettendo su un'ipotesi di contaminazione, piuttosto desueta, fra l'ambito della tutela dei "minori" e quello del sostegno alla genitorialità. In questo senso, essa si iscrive all'interno delle linee sviluppate dalla Strategia Europa 2020 per quanto riguarda l'innovazione e la sperimentazione sociale come mezzo per rispondere ai bisogni della cittadinanza e spezzare il circolo dello svantaggio sociale.

Istituzionalizzazione dentro P.I.P.P.I. non vuol dire allontanamento perché in Italia, grazie alla legge 149, non si istituzionalizza per lo meno dal 2001. Lo scopo di P.I.P.P.I. è la prevenzione di tutte le forme di "istituzionalizzazione" che possono essere ancora presenti dentro le pratiche dei servizi deputati ad aiutare le famiglie, ad esempio la burocratizzazione, i ritardi, le inefficienze, gli scoordinamenti, le rigidità, la scarsità di informazione, di rendicontazione e di trasparenza verso le famiglie ecc.

La sfida di P.I.P.P.I. è dunque quella del **sostegno alle famiglie vulnerabili** assumendo l'ipotesi che queste famiglie se sostenute in maniera intensiva, rigorosa e per tempi definiti, attraverso un processo di empowerment, secondo l'approccio della valutazione partecipativa e trasformativa (Serbati, Milani, 2013) da operatori che lavorano in Equipe Multidisciplinari, ossia integrando le loro professionalità e le diverse dimensioni del loro intervento, possono apprendere nuovi modi, più funzionali alla crescita positiva dei loro figli, di essere genitori, di stare insieme, di gestire il loro quotidiano.

Pertanto P.I.P.P.I. in primo luogo intende garantire ad ogni bambino il diritto a:

- un'analisi approfondita e di qualità della sua situazione familiare attraverso l'ascolto e la conoscenza reciproca tra famiglia e servizi,
- un progetto di intervento coordinato tra tutti gli attori che sia realmente pertinente al Programma P.I.P.P.I. e ai bisogni della famiglia e concretamente realizzabile in modalità e tempi condivisi tra famiglia e operatori.

Implementazione

L'intervento previsto in P.I.P.P.I. si articola in quattro fasi fra loro inter-connesse in un rapporto non di linearità, ma di circolarità: la **prima fase**, è una pre-valutazione tramite cui l'équipe multidisciplinare completa insieme alle famiglie un lavoro di pre-assessment dell'ambiente familiare, della sua organizzazione interna ed esterna, dello sviluppo del bambino, al fine di stabilire il livello di rischio di allontanamento per il bambino. Le famiglie con figli a rischio di "negligenza" sono di conseguenza invitate a partecipare al programma P.I.P.P.I. Qualora le famiglie accettino, segue una **seconda fase** di valutazione e progettazione, nella quale è attiva l'équipe multidisciplinare composta dai professionisti che sono in contatto costante con la famiglia – insegnanti, assistenti sociali, operatori sanitari, psicologi e altri collaboratori volontari – assieme alla famiglia e ai figli stessi. La **terza fase** si incentra nella realizzazione del programma, che comprende quattro principali tipologie di dispositivi:

- Interventi di educativa domiciliare con le famiglie per sostenere i genitori, rafforzare le relazioni genitori-figli e migliorare lo sviluppo dei bambini;
- Partecipazione a gruppi di genitori e di bambini: incontri settimanali/quindicinali per lo svolgimento di attività di sostegno alla genitorialità, ecc. Alcuni comuni, ad esempio Bari, organizzano le Domeniche delle famiglie.
- Collaborazione tra scuole/famiglie e servizi sociali: l'équipe multidimensionale è composta anche dall'insegnante di riferimento del bambino interessato al progetto. Per rafforzare il coinvolgimento della scuola, viene siglato un accordo regionale tra le scuole partecipanti nell'ottica di integrare P.I.P.P.I. con le altre forme di sostegno scolastico.
- Famiglie d'appoggio: aiutanti volontari locali, quali parenti, amici, vicini, ecc, offrono un aiuto/sostegno concreto alla famiglia target.

La durata del programma per ogni famiglia partecipante è di un periodo di 18 mesi.

La **quarta fase** è di **valutazione** ex-post. L'obiettivo è stabilire se la famiglia dovrà proseguire la propria partecipazione al programma P.I.P.P.I., oppure rientrare nella normale presa in carico dei servizi. L'Università di Padova ha predisposto inoltre uno strumento condiviso di valutazione e progettazione online: RPMonline (Rilevazione, Progettazione e Monitoraggio). RPMonline si basa su un modello ecologico di valutazione e progettazione, centrato anche sul punto di vista del bambino, della famiglia e dei professionisti in merito alle esigenze del bambino e della famiglia. Queste informazioni costituiscono il punto di partenza per una progettazione efficiente ed efficace e sono aggiornate regolarmente.

Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, si è scelto di implementare lo stesso articolato programma di ricerca- intervento-formazione, in 5 edizioni:

	Anni	Finanziamento ministeriale agli Ambiti territoriali (AT)*	Cofinanziamento locale	Totale risorse	Soggetti
Edizione 1	2011-2012	su fondi L.	-		10 città riservatarie 285

		285/1997			89 FT, 37FC
Edizione 2	2013-2014	su fondi L. 285/1997	-		9 città riservatarie 285 144 FT, 39 FC,
Edizione 3	2014-2015	3.000.000*	625.000 €	3.625.000 €	17 Regioni + 1 P.A., 50 AT, 500 FFTT
Edizione 4	2015-2016	3.000.000	625.000 €	3.625.000 €	18 Regioni , 50AT, 500 FFTT
Edizione 5	2016-2017	3.600.000	700.000 €	4.300.000 €	17 Regioni + 1 P.A., 56 AT, 560 FFTT
Edizione 6	2017-2018	3.600.000	700.000 €	4.300.000 €	18 Regioni + 1 P.A., 56 AT, 560 FFTT

*AT: Ambito Territoriale ai sensi della L. 328/2000

* 5000 Euro a Famiglia Target (FT), per 10 FT per AT, più 12.500 Euro di co-finanziamento regionale per per AT

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

Il “*Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile*”, costituito, ex art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un Protocollo di intesa siglato dal Governo e dalle Fondazioni di origine bancaria, rappresentate da Acri, è destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. La *governance* è affidata a un Comitato di Indirizzo Strategico, composto da rappresentanti di Governo, Fondazioni, Terzo Settore e da esperti.

Finalità

Il Bando per la prima infanzia ha l’obiettivo di potenziare l’offerta di servizi di cura ed educazione dedicati ai minori tra 0 e 6 anni, con particolare riferimento ai bambini appartenenti a famiglie in difficoltà, promuovendone la qualità, l’accessibilità, la fruibilità, l’innovazione. Il Bando dedicato all’adolescenza (11-17) si prefigge di promuovere e stimolare il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, nonché situazioni di svantaggio e di rischio devianza, particolarmente rilevanti tra gli adolescenti che vivono in contesti ad alta densità criminale.

Le due iniziative, che mettono a disposizione complessivamente 115 milioni di euro, sono rivolte a organizzazioni del terzo settore e mondo della scuola. I bandi sono visibili sul sito di “Con i Bambini” (www.conibambini.org), soggetto attuatore del Fondo, impresa sociale interamente partecipata dalla Fondazione con il Sud.

L’obiettivo che le Fondazioni di origine bancaria si erano proposte riguardo al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” era di alimentarlo per l’esercizio 2016 con un contributo di 120 milioni di euro. Il target è stato raggiunto e superato, con una cifra leggermente superiore: 120,2 milioni. Gli stanziamenti sono serviti a finanziare i primi bandi, usciti nell’ottobre 2016. Al Fondo hanno aderito 72 Fondazioni.

Implementazione e risultati

Il Comitato di Indirizzo Strategico posto a *governance* del Fondo, in cui siedono quattro rappresentanti del Governo, quattro delle Fondazioni e quattro del Terzo settore, ha deliberato le linee guida sulla cui base l’impresa sociale di Fondazione con il Sud “Con i bambini” (la cui *governance* vede la presenza di quattro rappresentanti di Fondazioni e quattro del Terzo settore e che è stata individuata quale soggetto attuatore del progetto) ha elaborato i primi bandi, scaricabili dal sito www.conibambini.org.

Ad essi hanno potuto concorrere le organizzazioni del terzo settore e gli istituti scolastici, purché in partnership con altre organizzazioni. Il 60% delle risorse è stato destinato a iniziative per la prima infanzia (fascia di età 0-5 anni); il restante 40% all’adolescenza (fascia di età 11-17). Alle altre fasce di età saranno dedicati interventi negli anni successivi. Il piano Governo-Fondazioni ha valenza nazionale, ma il 50% delle risorse sarà conferito su base regionale. Sono state, infatti, elaborate due graduatorie: una per le progettualità in grado di operare con l’assegnazione di un contributo tra 250mila e un milione di euro e che abbiano una specifica ricaduta regionale; l’altra per progetti di rilevanza nazionale o sovraregionale da uno a tre milioni di euro, che operino in un territorio definito pluriregionale, ma anche solo regionale. L’obiettivo è di coprire correttamente, con un plafond regionale minimo garantito, l’intero territorio nazionale.

National Plan for Digital Education

The Italian National Plan for Digital Education (*Piano Nazionale Scuola Digitale* — PNSD) is a policy launched by the Ministry of Education, University and Research for setting up a comprehensive innovation strategy across Italy's school system and bringing it into the digital age. It is one of the pillars of “La Buona Scuola” school reform (Law 107/2015), a vision for concrete action reflecting the government's response to the most significant challenges for innovation in the public administration system. Innovation in the school system and digital education opportunities are key drivers of this vision.

A PLAN FOR EDUCATION IN THE DIGITAL AGE

This Plan is not a simple order for the deployment of technology; no educational process takes place without intensive teacher-student interaction, and technology cannot be separated from this fundamental human relationship, as the OECD recently reminded us. Simply introducing more technology in schools is no longer sufficient; if we concentrate our efforts solely on technology we risk ignoring the larger issues, namely knowledge and culture.

This Plan answers the call for a long-term vision for **Education in the digital age** directly linked to the challenges that all of society faces in applying and promoting life-long and life-wide learning, in both formal and non-formal contexts. This has been confirmed by the High Level Conference of the European Commission in December 2014, by several publications of the OECD's Centre for Educational Research and Innovation, by the World Economic Forum's New Vision for Education Report and by studies such as the Ambrosetti think tank's "Education for the 21st century".

A SYSTEMIC, CULTURAL VISION

Education in the digital age must be viewed above all as a cultural initiative. It begins with a new concept of school: an open space for learning — more than just a physical place, a springboard that enables students to develop skills for life. In this vision, technology is empowering, habitual, ordinary and ready to serve the school, primarily in activities aimed at training and learning, but also in administration, spreading to — and in fact bringing together — all school settings: classrooms, common spaces, laboratories, private and informal spaces. It is an organic plan for innovation in Italian schools, with cohesive programmes and actions organized into five main areas: **tools, skills, content, staff training and supporting measures**. For each of these, we have defined “critical” but achievable objectives linked to specific actions that will enable us to improve the school system as a whole.

AN ALLIANCE FOR INNOVATION IN SCHOOLS

The plan and its thirty-five actions are also a request for collective commitment. Not only from those who already work daily to create a more modern and innovative school responsive to students' needs, but also from the communities and private stakeholders touched by the challenges that each school faces every day — in teaching, in organizing, in learning and improving. We are working to create a "Stakeholder Club for digital education" in connection with this document and the actions it promotes, a permanent partnership to open our schools to change and innovation.

Piano nazionale prevenzione 2014-2018

Il 13 novembre 2014 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Intesa sul Piano nazionale della prevenzione 2014-2018. Il coordinamento dell'attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 è affidato al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione, che assicura il necessario raccordo operativo con la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e con la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

Il Piano nazionale della prevenzione (PNP), strumento fondamentale di pianificazione del Ministero, messo in campo già dal 2005, è un documento di respiro strategico che a livello nazionale stabilisce gli obiettivi e gli strumenti per la prevenzione che sono poi adottati a livello regionale con i Piani regionali.

Alla completa attuazione del PNP, come già previsto dal Patto per la salute 2014-2016, le Regioni e Province autonome, per gli anni 2014-2018, hanno destinato 200milioni di euro, oltre alle risorse previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Il nuovo Piano nazionale della prevenzione, di durata quinquennale, delinea un sistema di azioni di promozione della salute e di prevenzione, che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi di vita e di lavoro. Tale scelta strategica va ricondotta alla convinzione, suffragata da numerosi elementi della letteratura scientifica di settore, che un investimento in interventi di prevenzione, purché basati sull'evidenza scientifica, costituisce una scelta vincente, capace di contribuire a garantire, nel medio e lungo periodo, la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale.

Il Piano è centrato su pochi macro obiettivi a elevata valenza strategica, perseguibili da tutte le Regioni, attraverso la messa a punto di piani e programmi che, partendo dagli specifici contesti locali, nonché puntando su un approccio il più possibile intersettoriale e sistematico, permettano di raggiungere i risultati attesi.

Di seguito i Macro obiettivi previsti dal Piano:

- Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili;
- Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali;
- Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani;
- Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti;
- Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti;
- Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti;
- Prevenire gli infortuni e le malattie professionali;
- Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute;
- Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie;
- Attuare il Piano Nazionale Integrato dei Controlli per la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

La valutazione è componente fondamentale del Pnp e ha duplice funzione: misura l'impatto che il Piano produce nei processi, negli esiti di salute e nel sistema (a livello centrale, regionale e locale) e garantisce la coesione nazionale nel raggiungimento degli obiettivi di salute.

Infine, con il Decreto Ministeriale 25 gennaio 2016 è stato approvato il Documento di indirizzo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 con cui si individuano specifiche linee di supporto centrali, declinate con apposite schede, e sono individuati i relativi obiettivi e output che le Direzioni generali interessate dovranno conseguire, individuando le necessarie azioni e gli stakeholder da coinvolgere.

Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a scuola 2016/2017

Il MIUR nel 2015 ha emanato un documento di linee guida contro il bullismo e successivamente un vero Piano d'azione con fondi e azioni articolate il cui sviluppo è in corso. In sintesi le principali azioni del progetto sono:

Il nodo Blu: un logo semplice che indica solidarietà come valore per contrastare il bullismo caratterizza tutta la campagna è stato presentato il 7 febbraio 2017, in coincidenza con la Giornata Europea della Sicurezza in Rete (Safer Internet Day), durante la quale sono stati presentati i migliori progetti scolastici per dire no al Bullismo. In questa “Prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola”, tutte le istituzioni scolastiche italiane hanno dedicato la giornata ad azioni di sensibilizzazione rivolte non solo agli studenti ma a tutta la comunità.

Spot: verranno realizzati degli Spot televisivi e radiofonici che saranno inventati dai ragazzi stessi e sottoposti al vaglio di una commissione che la realizzerà attraverso un team di professionisti.

Formazione Docenti: il Piano prevede una specifica e capillare azione formativa che vedrà coinvolti i docenti delle scuole con un piano formativo specifico sul bullismo e cyberbullismo che prevede di coinvolgere oltre 16.000 docenti.

Generazioni connesse: verrà potenziato l'impegno nel progetto di Generazioni Connesse cofinanziato dalla Comunità Europea con l'intento di dare continuità e rafforzare l'esperienza sviluppata a partire dal 2012, migliorando e rafforzando il ruolo del Safer Internet Centre, come punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete dei più giovani. Si tratta di un grande progetto di prevenzione che punta all'educazione dei giovani ad un uso responsabile della rete ed al coinvolgimento dei genitori delle associazioni e dei produttori di contenuti che permettano di avere una navigazione più sicura.

Nell'ambito di Generazioni Connesse il Miur ha elaborato una Convenzione con la Polizia di stato in cui opera il corpo della polizia postale per realizzare un percorso itinerante il cui nome è "Una vita da social" che vede le scuole coinvolte in azioni specifiche di prevenzione del bullismo e della diffusione in rete di contenuti discriminatori di incitamento all'odio alla violenza, un progetto attivato con spettacoli teatrali, incontri nelle scuole e con i genitori. Nel 2016 ha coinvolto più di 2500 scuole 20.000 docenti e 200.000 studenti.

Helpline: Grazie alla collaborazione con Telefono Azzurro è presente in Italia una linea telefonica dedicata alla segnalazione ed alla richiesta di aiuto gratuita, cui accedono bambini, ragazzi o genitori che hanno necessità di un aiuto in situazioni difficile e che vengono così orientati ad una risposta immediata di attivazione dei servizi territoriali presenti. Questa linea ora si è evoluta in forma di chat in rete e si occupa anche della segnalazione delle situazioni di pericolo e di disagio che la navigazione inconsapevole comporta.

Scuola amica Bulloff: è il progetto di formazione permanente che il MIUR attua in collaborazione con l'UNICEF Italia per la piena attuazione dell'art 29 della CRC sul diritto all'educazione e che prevede, tra l'altro, l'impegno nell'educazione alla legalità ed alla prevenzione del Bullismo, la prevenzione dalle forme di discriminazione e di incitamento all'odio razziale e della violenza.

Queste azioni nonché altre previste dal piano, come concorsi e spettacoli particolarmente rivolti alla sensibilizzazione dei ragazzi e delle famiglie, vedranno un finanziamento delle iniziative dirette ai ragazzi alle scuole di oltre due milioni di euro, cui deve aggiungersi il piano già in essere realizzato con il progetto di Generazioni connesse che ammonta a quasi 2,5 milioni di euro.

Piano d'Azione Salute per e con le comunità Rom, Sinti e Camminanti

Il Piano d'azione Salute per e con le comunità RSC è stato elaborato dal Tavolo Nazionale "Salute" istituito a febbraio 2013 per l'implementazione della Strategia nazionale d'inclusione dei RSC, in attuazione della comunicazione Commissione europea n.173/2011.

Il Tavolo Salute, coordinato inizialmente dall'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) e successivamente dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, ha definito il Piano d'Azione Salute per e con le comunità Rom, Sinti e Camminanti presentato alla Cabina di regia nel dicembre 2014 e inviato agli Assessorati alla Salute a fine dicembre 2015.

Già dal titolo, il Piano d'Azione manifesta la filosofia partecipativa con cui sono stati individuati gli obiettivi e con cui si intende declinare le azioni per la tutela e promozione della salute delle comunità RSC.

Parte integrante del Piano sono le esperienze di ricerca e di intervento (buone pratiche) già maturate sul campo negli ultimi anni che potranno essere utilmente valorizzate anche in altre realtà territoriali.

Il piano individua la suddivisione del campo di azione in tre macroaree:

1. Formazione del personale sanitario e non
2. Conoscenza e accesso ai servizi per RSC
3. Servizi di prevenzione, diagnosi e cura

Per ogni macroarea sono individuati gli obiettivi, la metodologia e le azioni prioritarie da intraprendere riepilogate nella seguente tabella di sintesi del Piano.

Gli obiettivi principali di ciascuna macroarea sono stati individuati in:

macroarea 1: rendere tutte le figure professionali impiegate nei servizi sanitari capaci di accogliere i RSC, incoraggiando il corretto utilizzo dei servizi;

macroarea 2: migliorare il corretto utilizzo dei servizi sanitari territoriali da parte delle popolazione RSC attraverso la diffusione sul campo delle informazioni relative;

macroarea 3: offrire servizi sanitari riorientati in base alle dimostrate esigenze della loro potenziale utenza favorendo l'*empowerment* della comunità RSC.

Le azioni principali sono le seguenti suddivisi per macroaree:

macroarea 1: corsi di formazione rivolti al personale sanitario e non di servizi territoriali e ospedalieri prediligendo gli operatori dei servizi di urgenza, a bassa soglia e PUA; inclusione nel curriculum post-universitario obbligatorio per MMG e PLS la formazione sulla tutela delle persone più fragili; corsi di formazione per altri attori socioassistenziali, come assistenti sociali, mediatori, privato sociale.

macroarea 2: mappatura dei servizi sanitari specifica per ogni territorio limitrofo al campo/insediamento, selezionando le strutture più accoglienti; informazione ai rom sul diritto alla salute, i servizi di zona e le modalità di accesso; informazione per gli operatori attraverso raccolta dati e indagini epidemiologiche; orientamento alle strutture, incoraggiando i rom a fidarsi dell'istituzione sanitaria e aiutandoli a responsabilizzarsi nella tutela della salute.

macroarea 3: riorientare i servizi, ossia rendere permeabili le strutture anche alle categorie più fragili come i RSC, puntando su interventi di prevenzione e promozione della salute: promozione di corretti stili di vita, ambienti di vita, percorso materno-infantile e tutela della gravidanza, vaccinazioni; promuovere percorsi di diagnosi e cura e continuità assistenziale evitando l'utilizzo inappropriato dei servizi di emergenza-urgenza.

Il piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019

Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2017-2019, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2017, costituisce il documento di riferimento ove si riconosce, come priorità di sanità pubblica, la riduzione o l'eliminazione del carico delle malattie infettive prevenibili da vaccino, attraverso l'individuazione di strategie efficaci e omogenee da implementare sull'intero territorio nazionale. Il Piano si prospetta, inoltre, come guida alla pianificazione delle strategie di sanità pubblica per la promozione della salute.

Questi gli obiettivi del Piano:

1. Mantenere lo stato polio-free;
2. Raggiungere lo stato morbillo-free e rosolia-free;
3. Garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni nelle fasce d'età e popolazioni a rischio indicate, anche attraverso forme di revisione e di miglioramento dell'efficienza dell'approvvigionamento e della logistica del sistema vaccinale aventi come obiettivo il raggiungimento e il mantenimento delle coperture descritte più oltre;
4. Aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale, anche attraverso la conduzione di campagne di vaccinazione per il consolidamento della copertura vaccinale;
5. Contrastare le disuguaglianze, promuovendo interventi vaccinali nei gruppi di popolazioni marginalizzati o particolarmente vulnerabili;
6. Completare l'informatizzazione delle anagrafi vaccinali, interoperabili a livello regionale e nazionale, tra di loro e con altre basi di dati (malattie infettive, eventi avversi, residente/assistiti);
7. Migliorare la sorveglianza delle malattie prevenibili con vaccinazione;
8. Promuovere, nella popolazione generale e nei professionisti sanitari, una cultura delle vaccinazioni coerente con i principi guida del presente Piano, descritti come "10 punti per il futuro delle vaccinazioni in Italia";
9. Sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di tutela della salute collettiva, che si realizzano attraverso i programmi vaccinali, prevedendo adeguati interventi sanzionatori qualora sia identificato un comportamento di inadempienza;
10. Attivare un percorso di revisione e standardizzazione dei criteri per l'individuazione del nesso di causalità ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, ai sensi della legge 210/1992, per i danneggiati da vaccinazione, coinvolgendo le altre istituzioni competenti (Ministero della Difesa);
11. Favorire, attraverso una collaborazione tra le Istituzioni Nazionali e le Società Scientifiche, la ricerca e l'informazione scientifica indipendente sui vaccini.

Risorse Infanzia e Adolescenza

Nell'ambito dello studio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza emerge quanto la parte più consistente delle risorse economiche destinate all'infanzia e all'adolescenza siano relative al Ministero dell'Istruzione con valori percentuali che vanno da oltre il 50% del 2012 (1,62 miliardi di euro) a circa il 40% del 2015 (1,70 miliardi di euro), seguito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con valori percentuali che vanno dal 32% del 2012 (1,02 miliardi di euro) al 40% del 2015 (1,69 miliardi di euro). Gli altri Ministeri erogano risorse più limitate per un valore percentuale complessivo che si aggira attorno al 17-18% del totale per ogni singolo anno con cifre in valore assoluto che vanno dai 556 milioni di euro del 2012 agli 844 milioni di euro del 2015.

Analizzando le risorse per missione messe a disposizione per le politiche dedicate all'infanzia e all'adolescenza, al netto delle spese per il personale, si evince che le risorse maggiori sono destinate all'istruzione scolastica che assommano circa il 50% del totale nel 2012 (1,63 miliardi di euro), con un trend in diminuzione nel corso degli anni, in termini percentuali sul totale della spesa, fino al 40,5% del 2015 (1,71 miliardi di euro). Le spese dedicate ai diritti sociali e alle politiche della famiglia che ammontavano a circa il 17,5% nel 2012 (558 milioni di euro) crescono fino a raggiungere il 40,5% del totale nel 2015 (1,44 miliardi di euro), seguono le risorse messe a disposizione per le politiche previdenziali che ammontavano nel 2012 al 17% (545 milioni di euro) e diminuiscono al 14% nel 2015 (615 milioni di euro). Le risorse messe in campo per le altre politiche passano dal 14,5% del 2012 (468 milioni di euro) al 10,9% del 2015 (461 milioni di euro).

Il quadro delle risorse, a livello delle amministrazioni centrali dello Stato, si completa con la descrizione dei fondi specifici dedicati all'infanzia e all'adolescenza nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle amministrazioni stesse. L'uso dei fondi specifici in relazione a risorse nazionali o di fonte comunitaria sono infatti oggetto di monitoraggio da parte delle rispettive amministrazioni.

Nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rientra il finanziamento del fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), che, in questi anni di crisi, ha subito significative variazioni scendendo dai circa 584 milioni di euro del 2009 ai 43,7 del 2012 per risalire gradualmente fino ai 313 milioni del 2016. Negli ultimi anni si è registrata la tendenza all'istituzione e al sostegno di una serie di fondi diversi dal FNPS che tuttavia hanno toccato e attraversato le politiche sociali.

In tal senso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione anche il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari di cui alla legge n. 285 del 1997 che assommava nel 2012 ad una cifra pari a 40 milioni di euro. Tale somma è rimasta sostanzialmente invariata nel 2013 con 39,6 milioni di euro, ha subito una contrazione nel 2014 con uno stanziamento pari a 30,7 milioni di euro e una ulteriore contrazione nel 2015 con 28,7 milioni per crescere poi lievemente nel 2016 con un ammontare di 28,8 milioni. Lo stesso ministero, inoltre, nel quadro del Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) ha stanziato, per il biennio 2016-2017 2,8 milioni a cui si aggiungono 700mila euro di cofinanziamento regionale.

Le amministrazioni centrali erogano anche un fondo nazionale per le politiche della famiglia che ha subito nel corso degli anni, in conseguenza della riduzione della spesa pubblica, una riduzione significativa passando dai 186,6 milioni di euro del 2009 ai 22,6 del 2016. Il Governo Italiano ha inoltre istituito anche fondi specifici per il sostegno alla natalità e alle famiglie numerose: per quel che riguarda il sostegno alla natalità, il cosiddetto Bonus bebè, con un fondo previsto nella legge di stabilità 2015 pari a 202 milioni di euro passati a 607 milioni nel 2016; mentre il bonus famiglie numerose dispone di un fondo pari a 45 milioni di euro per l'anno 2015.

Nell'ambito del programma servizi di cura per la prima infanzia il Governo italiano ha predisposto un fondo che ha avuto nel corso degli anni alterne fortune con uno stanziamento che per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro, cui va aggiunto lo stanziamento delle sezioni primavera (classi per bambini da 24 a 36 mesi di età) di circa 10 milioni di euro l'anno negli anni che vanno dal 2013 al 2016. Ancora nel campo

dell'educazione e istruzione è stato predisposto dal Governo, per l'anno 2016, un fondo per l'edilizia scolastica pari a 480 milioni di euro.

Per quanto attiene gli interventi per le politiche di cooperazione e di accoglienza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito dal 2015 un fondo per le adozioni internazionali pari a 15 milioni di euro, inoltre il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione un fondo per incentivare politiche sulle pari opportunità di circa 20 milioni di euro l'anno e un fondo di 8 milioni di euro nel 2015 e 3 milioni nel 2016 per l'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta.

Nel quadro del contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, nella legge di stabilità 2016 è previsto un fondo destinato a realizzare un Piano triennale per la lotta alla povertà. Tale fondo dispone di 750 milioni euro per il 2016 che cresceranno nel 2017 fino a un miliardo di euro, particolare attenzione nell'erogazione di questo fondo è dedicata alle famiglie con figli minorenni.

L'incremento esponenziale dei flussi migratori che ha determinato anche un aumento dei minori stranieri non accompagnati ha reso necessaria l'istituzione di un fondo specifico le cui risorse sono passate dai 5 milioni di euro del 2012 ai 170 milioni del 2016 - queste risorse si aggiungono a quelle del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, gestito dal Ministero dell'Interno (FAMI), che, relativamente alle problematiche inerenti i minori stranieri non accompagnati, assommano a 162 milioni di euro.

In generale, l'individuazione puntuale degli interventi, dei servizi e delle prestazioni che è possibile rivolgere al minore, alla famiglia di origine e più in generale a tutti quei soggetti che intervengono nei processi di tutela è scaturita dalla cornice normativa rappresentata dalla legge 328/00. Il livello di codifica più evoluto è rappresentato dal Nomenclatore interregionale approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, uno strumento tecnico di notevole rilievo volto a garantire a livello nazionale una sufficiente e condivisa corrispondenza tra gli interventi dell'area sociale e socio sanitaria integrata ed il modo con cui gli stessi vengono definiti.

Al riguardo si avverte la mancanza di un sistema informativo dei servizi sociali, pure previsto dalla legge 328/2000, che consentirebbe un'adeguata mappatura degli interventi e dei servizi erogati dalle varie regioni. Senza un tale strumento risulta difficile individuare i volumi di spesa sociale sostenuti dalle regioni ed è molto complesso ogni tentativo di comparare i diversi sistemi dei servizi regionali, anche per documentare le specificità esistenti. Programmare dal livello regionale significa predisporre obiettivi ed azioni ai quali affiancare la quantificazione delle risorse che vadano ad integrarsi con quelle, ben più consistenti, che i comuni, protagonisti nell'erogazione degli interventi, destinano all'ambito sociale.

La rilevazione della spesa sociale dei comuni, attivata annualmente attraverso l'Istat è attualmente l'unica fonte certa di dati di area socio-assistenziale, controllati e validati a livello nazionale e quindi comparabili.

Da queste informazioni, si desume che la spesa sociale ha assunto da tempo un'importanza crescente nei bilanci comunali a sostegno della funzione sociale che i comuni sono chiamati ad espletare. Nell'ultimo decennio la funzione sociale dei comuni si è andata irrobustendo fino ad assumere il valore del 17% della spesa corrente e posizionandosi al terzo posto tra le principali voci degli enti locali³⁷⁵. I dati evidenziano che i comuni finanziano questa voce di spesa per il 70% con risorse proprie; ben più distanziati sono i trasferimenti statali, che si attestano ad una copertura di poco più del 16% della spesa, così come le regioni, che incidono con risorse proprie, pari al 14%.

Nel 2012, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, si desume che la spesa sociale dei comuni, gestita in maniera singola o associata, ammonta a circa 7 miliardi di euro. Il valore medio per abitante delle risorse impiegate nel welfare territoriale a livello comunale è pari a 117,3 euro all'anno pro capite e mostra un lieve incremento rispetto all'anno 2011 quando era di 115,7 euro pro capite.

Relativamente alla spesa sociale dei comuni italiani per l'area famiglia e minori essa ammonta a 2,792 miliardi ovvero il 40% del totale della spesa sociale dei comuni.

³⁷⁵ "Il quadro finanziario dei comuni italiani" - sintesi 2011, IFEL, pag. 12.

La suddivisione della spesa per famiglie e minori si compone di 687,9 milioni di euro per trasferimenti in denaro, per 472,8 milioni di euro per interventi e servizi e per 1,632 miliardi di euro per strutture (asili nido, servizi integrativi per la prima infanzia, strutture a ciclo diurno semiresidenziali e strutture comunitarie e residenziali). Entrando più nel dettaglio della spesa relativamente alle strutture si rileva che per le strutture residenziali, nel 2012 i comuni hanno speso 537 milioni di euro, per gli asili nido 1,26 miliardi (la compartecipazione degli utenti è pari a 303 milioni di euro) e per i servizi integrativi al nido 33,8 milioni di euro (con la compartecipazione che è pari a 6,3 milioni di euro).

Relativamente alla spesa sociale direttamente impegnata da comuni per l'area famiglia e minori si nota una forte differenziazione nelle varie regioni italiane con valori che vanno dal massimo impegnato dai comuni dell'Umbria con il 55,5% del totale della spesa sociale, al minimo rilevato in Sardegna con il 24,5%. In generale si può affermare che in dieci regioni i comuni impegnano, nell'area famiglia e minori, una quota della spesa superiore alla media nazionale ovvero una quota superiore al 40% del totale, mentre nei comuni di altre sette regioni la quota di spesa sociale impegnata dai comuni per l'area famiglia e minori oscilla dal 30 al 40% del totale e nei comuni di tre regioni la spesa per famiglia e minori è inferiore al 30% del totale.

Programmi di Cooperazione allo sviluppo per la tutela e promozione dei bambini

Programma “CHYAO- Children and Youth in Africa”

L'Italia ha contribuito con circa 6,7 milioni di dollari in totale ad un trust fund della Banca Mondiale per iniziative in Sierra Leone, Liberia, Niger, Mali, Senegal ed Etiopia. Le iniziative realizzate nel periodo 2004-2013 hanno contribuito alla promozione dei diritti dei bambini e dei giovani, con azioni nel campo della nutrizione, salute, istruzione e formazione professionale.

Programma “The Social Development Initiative for the Southern Eastern Europe- II phase”

L'iniziativa, finanziata con un contributo di circa 2 milioni di euro, ha inteso rafforzare le istituzioni preposte all'erogazione di servizi sociali, formazione scolastica e professionale e sostegno all'associazionismo locale degli adolescenti e giovani nell'area balcanica e del Sud Est Europa.

Programma “MOSAIC - Rafforzamento delle istituzioni libanesi e sostegno alle politiche di sviluppo locale con un focus sulle fasce di popolazione più vulnerabili”

L'iniziativa, finanziata per un importo totale pari a circa 2,4 milioni di euro, intende sostenere le politiche di sviluppo locale dedicate ai bambini e giovani in Libano, quali ad esempio la promozione della cittadinanza attiva dei giovani, la creazione di una HelpLine in favore di minori e adolescenti, la creazione di un Centro Nazionale di Documentazione per l'Infanzia, la realizzazione di 10 Child Friendly Spaces in contesti locali caratterizzati da un massiccio afflusso di profughi dalla Siria. Sempre in Libano, l'Italia ha stanziato un contributo di 500 mila euro in favore dell'UNICEF per il rafforzamento di 19 Social Development Center al fine di fornire servizi mirati ai minori siriani e alle loro famiglie e un contributo di 400 mila euro nell'ambito dell'iniziativa "Programma Nazionale per lo sviluppo locale" per il rafforzamento dei servizi sanitari in favore dei minori in 21 Social Development Center.

Progetto di Lotta alla mendicITÀ e ai maltrattamenti sui minori in Senegal

Nell'ottobre 2015 l'Italia ha stanziato un contributo di circa 500 mila euro a OHCHR per armonizzare e rafforzare il quadro legale e istituzionale di promozione e protezione dei diritti dei bambini in Senegal, con particolare riferimento alla situazione dei bambini vittime della mendicITÀ e di maltrattamenti. Il progetto è inteso anche ad integrare le raccomandazioni dei competenti organi onusiani nell'elaborazione e nell'applicazione effettiva delle politiche e dei programmi nazionali in materia di diritti dei bambini.

Programma OSCE per la protezione dei minori dalla tratta e dallo sfruttamento lavorativo in Albania.

Nel novembre 2015 l'Italia ha finanziato per oltre 70 mila euro un progetto inteso a sostenere i meccanismi e LE misure di protezione in Albania per i minori vittime o potenziali vittime della tratta e dello sfruttamento lavorativo.

Programmi di assistenza a minori vittime di tratta e minori migranti vittime di abusi sessuali in Vietnam, Laos, Thailandia e Cambogia

L'Italia ha sostenuto due progetti dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM). Un primo progetto per un valore di 750 mila euro si è concluso nel 2013 ed ha permesso di fornire formazione specifica

alle autorità locali e alle forze dell'ordine e di rafforzare la partecipazione delle comunità locali nella lotta contro la tratta dei minori. Un secondo progetto in corso, per un valore di 600 mila euro, intende favorire l'assistenza ai minori vittime di sfruttamento sessuale, potenziando le capacità delle istituzioni pubbliche, della società civile e delle comunità locali attraverso diverse tipologie di formazione, legate all'identificazione, al rimpatrio e alla reintegrazione dei minori nei nuclei familiari.

Programma di prevenzione per adolescenti a rischio di migrazione irregolare in Egitto

Nel novembre 2016, l'Italia ha stanziato un contributo di 2 milioni di euro all'UNICEF per lo sviluppo di attività intese ad assicurare il sostegno alla genitorialità e il rafforzamento delle capacità degli insegnanti nella prevenzione e contrasto al rischio di coinvolgimento dei minori in migrazione irregolare e traffico illecito.

Programma per il contrasto al traffico di giovani donne, bambini e adolescenti in Nigeria

Nel 2008 l'Italia ha finanziato un programma di UNICRI per il contrasto al traffico di esseri umani dalla Nigeria all'Italia, in particolare donne bambine adolescenti, ai fini di sfruttamento sessuale, per un valore pari a oltre 800 mila euro.

Protocollo Opzionale sulle comunicazioni individuali

Il Protocollo Opzionale sulle comunicazioni individuali (terzo Protocollo), è stato adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 e l'Italia è stata uno dei primi Stati ad averlo firmato. Il 18 dicembre 2015 è entrata in vigore la Legge n. 199 del 16 novembre 2015 relativa alla “*Ratifica ed esecuzione del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione delle comunicazioni*”³⁷⁶.

Tale Legge è composta da tre articoli:

Articolo 1. Autorizzazione alla ratifica.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.

Articolo 2. Ordine di esecuzione.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Protocollo stesso.

Articolo 3. Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Contrariamente a quanto previsto per il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e per il Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, sulla prostituzione di bambini e sulla pornografia rappresentante bambini, per il terzo Protocollo non vi è un dovere dello Stato parte di inviare un rapporto periodico sullo stato di attuazione del Protocollo stesso ai sensi dell'art. 44 della Convenzione.

Tuttavia il Governo italiano ha ritenuto utile procedere a censire le iniziative realizzate da enti pubblici e privati, finalizzate a far conoscere e a promuovere il contenuto del terzo Protocollo in Italia.

Attività di informazione e sensibilizzazione sul terzo Protocollo

È stata data ampia diffusione mediatica alla ratifica da parte dell'Italia al III Protocollo:

- innanzi tutto attraverso la pubblicazione della legge di ratifica 199/2015, da parte di siti web di enti pubblici, non solo della Gazzetta Ufficiale, del portale “normattiva” gestito della Presidenza del consiglio dei ministri, del Governo, del Senato e della Camera dei deputati, ma anche da parte di enti privati specializzati sulla legislazione³⁷⁷.

³⁷⁶ Legge 199/2015, pubblicata in G.U. n. 293 del 17 dicembre 2015: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;199>

³⁷⁷ A titolo meramente esemplificativo: “altalex.com” (primo quotidiano online di informazione giuridica), “Amblav.it” (Associazione ambiente e lavoro), “avisopubblico.it” (portale dell'Osservatorio parlamentare – Leggi e documenti sulla lotta alle mafie e alla corruzione), “diritto.it”, “edotto.com”, “larassegna.isgi.cnr.it” (Rassegna dell'Istituto di studi giuridici internazionali del Consiglio nazionale delle ricerche), “osseervatoriosullefonti.it”, “SentenzeItalia”;

- con comunicati stampa da parte di vari enti pubblici, ad es. Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Autorità garante per l'Infanzia e l'adolescenza, Qpa (Quotidiano della pubblica amministrazione), nonché da parte di vari enti privati³⁷⁸.

- vari enti pubblici e privati hanno pubblicato sul proprio sito web il testo del terzo Protocollo, oppure una sintesi dello stesso. Ad es. Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Comitato italiano Unicef, Centro di ateneo per i diritti umani dell'Università degli studi di Padova, Gruppo di lavoro per la Crc. Quest'ultimo inoltre ha inserito nel proprio rapporto periodico un paragrafo specificatamente dedicato al terzo Protocollo Opzionale e pubblicato sul proprio sito web la versione "child friendly" in inglese, accompagnata da vignette e immagini che lo rendono più accessibile e comprensibile ai bambini. Tale versione contiene un questionario finalizzato a testare il livello di conoscenza del Protocollo ed altri giochi e informazioni utili.

Il Comitato italiano Unicef ha pubblicato sul proprio sito web il terzo Protocollo in formato libretto 15x21 di 12 pagine, con possibilità di pubblicarne tale versione su qualunque sito web attraverso l'inserimento dell'apposito codice in un banner.

Formazione sul terzo Protocollo

Il Comitato italiano Unicef ha attivato da alcuni anni in Italia Corsi e Master universitari interdisciplinari sull'educazione allo sviluppo (es. Cagliari) e sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (es. Milano Bicocca). A partire dal 2015, ha inserito in questi Corsi e Master un incontro di approfondimento dedicato al terzo Protocollo.

L'Unione nazionale camere minorili (Uncm), associazione di avvocati specializzati in diritto minorile, nel 2016 ha realizzato:

- a Foggia un incontro di formazione per informare e sensibilizzare gli organi rappresentativi delle sezioni locali dell'Uncm e consentir loro di organizzare eventi di formazione rivolti agli avvocati che operano nel settore minorile;
- a Milano, ha organizzato un incontro di formazione che ha permesso di formare i destinatari sia sul contenuto che sulle modalità di presentazione delle comunicazioni individuali e le fasi della procedura attivabile;
- a Firenze organizzata dall'Istituto degli Innocenti e da Save the Children Italia

³⁷⁸ A titolo esemplificativo si citano: Gruppo di lavoro per la Crc, composto da 91 soggetti del terzo settore, Pidida (Coordinamento di circa 60 associazioni che opera per la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia in Italia e nel mondo), Centro di ateneo per i diritti umani dell'Università degli studi di Padova, Piattaforma Infanzia (progetto dedicato alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e nel mondo promosso da tre enti privati), Rivista Oidu (Ordine internazionale dei diritti umani), Save the Children Italia, Comitato italiano Unicef.

Libro Bianco "Media e Minori"

Il libro Bianco "Media e Minori" pubblicato dall' AGCOM nel 2014 è il frutto di un lavoro complesso, che si colloca nell'ambito dell'attività che l'Autorità svolge nel campo della tutela dei minori. Realizzato con la collaborazione del CENSIS per i necessari approfondimenti scientifici, il Libro è nato con l'idea di sviluppare una riflessione sulle misure di garanzia più adatte al nuovo contesto comunicativo digitale in cui alla fruizione televisiva si associa il consumo di media diversi. Il Libro contiene un'accurata review della letteratura scientifica nazionale e internazionale, pone l'attenzione sul consumo di media da parte dei minori e sulle valutazioni di adulti e genitori. Analizza l'offerta televisiva della Rai, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti digitali terrestri, satellitari e via cavo. Contiene un'accurata rassegna dell'attività di regolamentazione e una riflessione sull'uso, da parte di adolescenti e minori, dei nuovi media (canali digitali terrestri, satellitari e via cavo, videogiochi, internet, editoria elettronica ed "enhanced tv", IPTV, PVR, VOD, Mobile Tv, Web Tv).

Il quadro che emerge dal rapporto conferma due elementi essenziali: da un lato si abbassa sempre di più l'età in cui i minori vengono in contatto con la realtà dei media, dall'altro essi sono fruitori, per lo più passivi, di contenuti da altri prodotti. Anche il dato relativo all'uso dei social media conferma che le interazioni sono orizzontali e reattive ma che non ci sono (salvo rarissimi casi) minorenni che producono contenuti. Questo dato richiama ancora la responsabilità degli adulti sotto due profili: a) la responsabilità sul tipo di contatto, approccio ed accesso al mondo digitale e della comunicazione globale di cui sono i genitori i principali attori: dipende da essi infatti l'età di approccio alle tecnologie e la loro possibilità di gestione del tempo e degli strumenti; b) la responsabilità sui contenuti che il mondo dei media produce; questione questa che riguarda sia i sistemi di protezione dalle immagini pericolose quanto la produzione di contenuti specifici rivolti ai minori, affinché possano stimolare e accrescere il loro bagaglio culturale e la loro stessa capacità e consapevolezza nella navigazione digitale.

Appare evidente dall'indagine che, invece, sono i minori ad essere il traino dell'approccio ai nuovi media per gli adulti, cioè essi sono coloro che spingono i genitori all'acquisto di prodotti tecnologici. Quindi, secondo dati riferibili a sei-sette anni fa, ad eccezione di una generazione di adulti che va dai 25 ai 35 anni che è la prima ad essere cresciuta nel periodo in cui è iniziato lo sviluppo di nuove tecnologie, la generazione i cui figli oggi sono adolescenti è meno capace di confrontarsi con questi strumenti. Gli atteggiamenti generali di rifiuto aprioristico condannano i ragazzi ad una frequentazione solitaria della rete (secondo alcuni studi, oltre il 50% degli utenti tra i 12 e i 16 anni avrebbe una frequentazione esclusivamente solitaria della rete e non avrebbe confronto con adulti sui contenuti che frequenta.)

La maggior parte dei ragazzi sotto i 14 anni naviga abitualmente in rete attraverso computer o tablet che sono della famiglia, non quindi di uso esclusivo ma questo dato si ribalta subito dopo. Infatti, considerando la fascia degli utenti della rete tra i 12 e i 17 anni, si vede che progressivamente, crescendo l'età cresce l'approccio alla realtà multimediale attraverso lo smartphone televisore e computer personale. In sostanza intorno ai 14-15 anni quasi la metà della popolazione minorile ha un televisore proprio, oltre il 90% ha lo smartphone e quasi la metà ha un computer ad uso personale esclusivo. Questo implica da un lato una grande autonomia, che potrebbe essere positiva, dall'altro una assenza di confronto e protezione in un momento della crescita personale così delicato. Molto interessanti sono, al riguardo, le rilevazioni sulle molestie subite in rete sia come attacchi di cyberbullismo che come altri tipi di approcci molesti (che riguarda quasi il 40% degli utenti). Molto rilevante è il fatto che pochissimi dei ragazzi e delle ragazze che hanno ammesso di aver subito molestie o di essere stati a contatto con contenuti sgradevoli, dichiara di essersi confidato con i genitori o con altri adulti, ma la maggior parte ha trovato nei compagni e negli amici la possibilità di un confronto.

L'indagine affronta, come detto, tutto il panorama delle nuove tecnologie di comunicazione globale e quindi anche i videogiochi e la televisione. In relazione ai primi si nota che i genitori hanno una scarsa conoscenza dei sistemi di classificazione dei videogiochi e quindi anche i sistemi di autoregolamentazione come il PEGI, che invece è abbastanza conosciuto dai ragazzi e quindi anche trasgredito. Per contro vi è scarsa informazione sia per i ragazzi che per i genitori intorno alle forme di tutela ed al sistema di protezione delle

autorità di garanzia.

Tra i pericoli maggiormente rilevati per i genitori troviamo con riferimento alla televisione il tema della volgarità e con riferimento ai social ed alla rete internet il riferimento alla pornografia. Questa visione corrisponde in realtà ad una sorta di stereotipo sul mondo dei news media. Per i ragazzi invece che bene conoscono questi strumenti i pericoli più rilevanti sono diversi. Prevala la paura di subire attacchi di cyberbullismo, o di molestie, compreso il fatto di essere sottoposti ad attacchi di offese di insulti etc. Scarso, però, per tutti, sia per i genitori che per i ragazzi è l'allarme per altre situazioni come la violazione della privacy, la profilazione commerciale, l'approccio a contenuti che inneggiano all'odio ed alla violenza etc. Tutti i dati rilevati dal libro bianco si rivelano coerenti con quanto è rilevato oggi dai sistemi di monitoraggio e rivela quindi una tendenza sempre crescente alla “medializzazione” delle relazioni paritarie dei ragazzi, alla scarsa forma di controllo parentale ed alla solitudine di approccio alla comunicazione globale dei ragazzi e degli adolescenti.

Come si vede però dai dati generali l'Italia è un paese in cui tale tendenza coinvolge tutta la popolazione adulta e giovane (se è vero che l'85% della popolazione ha un o smartphone e che oltre il 50% usa i social abitualmente) quindi il dato sui ragazzi e i bambini non può che essere coerente.

Per verifiche ulteriori: <http://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo>

e <https://www.agcom.it/libro-bianco-media-e-minori>

Progetti contro la violenza

Si segnalano alcuni interventi e progetti specifici attuati dalle istituzioni italiane:

- projects on bullying and cyber-bullying in schools have been financed by the Department for Equal Opportunities and the Ministry of Health in the framework of the Eurosafe project (Tactics) 2011-2014 which have worked in particular on the dimension of “intentional injuries” which includes acts of bullying as well as suicide and maltreatment;
- nell’ambito delle azioni di monitoraggio e prevenzione, il Ministero della Salute ha realizzato il progetto Tactics, finanziato dall’Alleanza Europea per la Sicurezza del bambino– EUROSAFE, che da aprile 2011 fino al 2014 si è focalizzato anche su “injuries-violence”, ossia sugli episodi di abuso, suicidi, maltrattamenti e bullismo ed in particolare sulle possibilità di supporto dei livelli locali.
- several initiatives of prevention and sensitization with students and/or teachers and/or parents have been promoted at a national level by the Ministry of Education.³⁷⁹
- the Government has also established the “Week against violence and for the education to the respect between male and female”, which takes place annually in schools of all levels³⁸⁰. -
- three members of the National Observatory on childhood and adolescence Save the Children Italia, Società Italiana di Pediatria (SIP) e l’Associazione Nazionale dei pedagogisti italiani (ANPE) have promoted the campaign against corporal punishments that was disseminated all over the country, in the framework of the European project “Educate, do not punish” .
- The National Observatory against Paedophilia and Child Pornography has a specific research and dissemination section on bullying, also in relation to the Council of Europe “One in five” Campaign on sexual violence against children and to the underwear rule website (http://www.quinonsitocca.it/Default_it.asp).
- Observatories on bullying have been set up in each Regional Education Office to act as an operational instrument in connection with the free toll number 800.66.96.96 located at the Ministry of Education, now absorbed by another service (1.96.96) and the Telefono Azzurro chat (<http://www.azzurro.it/sostegno>), financed by the Ministry of Education with a budget of 100.000,00 Euros.
- initiatives adopted at the regional level concerning the prevention of violence and the development of concrete actions to support the victims³⁸¹
- Realizzazione nel 2011 del *Sistema informativo nazionale sugli incidenti in ambiente di civile abitazione*, finanziato e realizzato dal Ministero della Salute, insieme all’Istituto Superiore di Sanità (ISS)³⁸².

³⁷⁹ Campagna Smonta il Bullo; “Towards a friendly school” (school year 2014 – 2015) in cooperation with UNICEF Italy (The project aims at promoting the full enhancement of children's rights in schools, also adopting a preventive approach against bullying); the project “Generazioni connesse – Safer Internet Centre – Italy” (www.generazioniconnesse.it) in cooperation with the National Ombudsman’s Office for Children and Adolescents, Police Forces, Save the Children Italy, Telefono Azzurro, EDI onlus and Movimento Difesa del Cittadino.

³⁸⁰ At the same time, since 2013, for the International Day for the Elimination of Violence against Women (25 November) the Department for Equal Opportunities has adopted a still ongoing campaign “Recognize the violence”.

³⁸¹ The reform of the regional legislative framework, and the adoption of regulatory acts (especially, guidelines to coordinate the interventions, standards for the establishment for specialized centres, etc.); the establishment of centralized coordination body in order to create a networks and synergies among public and private services, different stakeholders and professional sectors; the development of projects for the development of services, counselling centres , shelters; initiatives to raise public awareness and specialist training courses for workers in the educational, social, healthcare, media and judicial sectors; the promotion of information campaigns among children and adolescents, aimed at encouraging their active participation; surveys and research to learn more about the phenomenon as well as to gain information about the nature of the phenomenon and the response across the country.

³⁸² È stata avviata una rete di centri di pronto soccorso ospedaliero che ha adottato la rilevazione semplificata degli incidenti e della violenza, secondo il formato europeo IDB (Injury Database), conforme alle linee guida OMS sulla sorveglianza delle lesioni.

- Iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolti a operatori sanitari e insegnanti al fine di migliorare gli interventi per i minori vittime di violenza e intercettare gli episodi di violenza³⁸³.

- Iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolti a operatori sanitari e insegnanti al fine di migliorare gli interventi per i minori vittime di violenza e intercettare gli episodi di violenza³⁸⁴. Il Gruppo di lavoro per l'abuso e il maltrattamento dell'infanzia del ministero della Salute, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri, la Società Italiana di Ginecologia dell'infanzia e dell'Adolescenza, la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e Società Italiana di Pediatria, ha realizzato "*L'abuso sessuale nei bambini prepuberi. Requisiti e raccomandazioni per una valutazione appropriata*" (2010), pubblicazione che offre strumenti diagnostici per un corretto approccio ai minori con sospetto di abuso sessuale. Questa pubblicazione era parte del Progetto *Sensibilizzazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado in tema di violenza* e abuso sui minori, il cui obiettivo. Nell'ambito del progetto è stato elaborato anche l'opuscolo *L'abuso sessuale sui bambini- Alcune indicazioni per gli insegnanti*³⁸⁵, rivolto agli insegnanti dei Nidi, delle Scuole dell'infanzia e delle Scuole primarie con l'obiettivo di attivare efficaci percorsi di aiuto e tutela dei minori.

- Il Dipartimento per le Pari Opportunità in attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di minori, ha promosso la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte a dirigenti scolastici, insegnanti ed alunni sul fenomeno della violenza compresi bullismo e cyberbullismo. Tali percorsi di sensibilizzazione, in corso di attuazione, sono realizzati in quattro città metropolitane, coinvolgendo quattro differenti aree territoriali italiane (Bologna, Roma, Napoli e Catania). Sono coinvolti quasi 600 insegnanti e 400 studenti. Il progetto prevede:

I – Percorso informativo e di sensibilizzazione a carattere pilota e laboratoriale sulle tematiche della violenza, del bullismo e del cyberbullismo, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale a danno di minori, rivolto agli studenti delle classi selezionate delle scuole secondarie di primo grado di ciascuna macroarea.

II – Interventi di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza, del bullismo e del cyberbullismo, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale a danno di minori, diretta ai dirigenti scolastici ed agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e ad un referente per ogni Ufficio scolastico regionale.

III – Realizzazione di un modulo FAD on line per l'aggiornamento a distanza, fruibile da parte di tutti i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle scuole italiane di ogni ordine e grado.

³⁸³ In particolare i seguenti progetti:

- "*Un programma di formazione per operatori sanitari e non, mirato al rafforzamento delle reti territoriali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere*", in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), nell'ambito delle risorse 2014 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) il Ministero della salute ha previsto il finanziamento di un'azione centrale dal titolo

- Progetto "*Controllo e risposta alla violenza su persone vulnerabili: la donna e il bambino, modelli d'intervento nelle reti ospedaliere e nei servizi socio-sanitari in una prospettiva europea*" (REVAMP), in collaborazione con la Regione Liguria.

- Progetto di formazione e sensibilizzazione degli adulti per il riconoscimento precoce dell'abuso sui minori "*Sensibilizzazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine in tema di violenza abuso sui minori*", in collaborazione con la Regione Piemonte. Il progetto ha realizzato la pubblicazione "*L'abuso sessuale nei bambini prepuberi. Requisiti e raccomandazioni per una valutazione appropriata*", distribuita a tutti i Pronti Soccorsi e disponibile on line sul sito del Ministero della Salute. È stato prodotto inoltre l'opuscolo "*L'abuso sessuale sui bambini – Alcune indicazioni per gli insegnanti*".

³⁸⁴ In particolare i seguenti progetti:

- "*Un programma di formazione per operatori sanitari e non, mirato al rafforzamento delle reti territoriali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere*", in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), nell'ambito delle risorse 2014 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) il Ministero della salute ha previsto il finanziamento di un'azione centrale dal titolo

- Progetto "*Controllo e risposta alla violenza su persone vulnerabili: la donna e il bambino, modelli d'intervento nelle reti ospedaliere e nei servizi socio-sanitari in una prospettiva europea*" (REVAMP), in collaborazione con la Regione Liguria.

³⁸⁵ Questo lavoro, voluto e finanziato dal Ministero della Salute, nasce dalla collaborazione di tre diverse istituzioni e realtà locali: l'equipe multidisciplinare sull'abuso ed il maltrattamento infantile Cappuccetto Rosso dell'ASLTO2 e delle Circoscrizioni 6 e 7 del Comune di Torino, l'Associazione Artemisia di Firenze ed il Consultorio Familiare G. Toniolo dell'Università Cattolica di Roma (Napoli).

Dlgs 142 del 18 agosto 2015

“Attuazione della Direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”

L'ambito di riferimento del D.lgs. 142/2015 è quello strettamente connesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale che in Italia prevede tre gradi di protezione: lo status di rifugiato (ex art. 1 lettera A paragrafo 2 della Convenzione di Ginevra del 1951), la protezione sussidiaria (ex art. 15 della Direttiva qualifiche 2011/95/UE) e la protezione umanitaria (ex art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98).

Gli articoli 17, 18 e 19 sono specificamente dedicati ai minori: accompagnati e non accompagnati, richiedenti e non richiedenti protezione internazionale.

L'art. 17 riguarda l'accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, e individua i mna fra le persone da considerare vulnerabili che necessitano di misure di assistenza particolari. A favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il D.lgs 142/2015 prevede speciali servizi di accoglienza.

L'art. 18 comma 1 del D.lgs. 142/2015 ribadisce che il criterio guida nell'applicazione delle misure di accoglienza è il superiore interesse del minore, richiamando così indirettamente l'art. 3 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo.

In merito alla prima accoglienza di “pronto intervento” (per le esigenze di soccorso e di protezione immediata), il primo comma dell'art. 19 prevede che i mna *“sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, ..., per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 60 giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale.”* Con quest'ultimo inciso sembrerebbero essere quindi ricompresi tutti i mna, richiedenti e non richiedenti protezione internazionale. Infatti, alla ricezione delle informazioni necessarie per presentare la richiesta di protezione internazionale, non necessariamente segue l'attivazione della procedura.

Recita la norma: *“Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli Enti locali.”* Si tratta quindi di strutture specializzate per le esigenze di soccorso e protezione immediata dei mna.

La norma precisa: *“Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18.”*

Sempre il primo comma dell'art. 19 prevede che: *“Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.”*

Tale secondo comma stabilisce che i mna *“richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ... fermo restando per i mna non richiedenti protezione internazionale l'accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 183, della l. 190/2014. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ..., prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai mna.”* Anche in questo secondo comma, sembrerebbero essere ricompresi i mna non richiedenti protezione internazionale.

Il terzo comma dispone che, in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture specifiche governative per l'accoglienza dei mna, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal Comune. Per tale finalità, i Comuni accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno nell'ambito del Fondo

nazionale per l'accoglienza dei mna, istituito dalla legge 190/2014 presso il Ministero dell'interno, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Il rimborso è effettuato nel limite delle risorse del medesimo Fondo.

In base al comma 4, il mna non può essere trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione o in una struttura di accoglienza non specializzata.

Il comma 5 prevede che l'autorità di pubblica sicurezza dia *“immediata comunicazione della presenza di un mna al Giudice tutelare competente per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e ss c.c. e al Pmm e al Tm per la ratifica delle misure di accoglienza, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”* competente per il censimento e il monitoraggio della presenza di mna sul territorio nazionale.

Oltre al ruolo propulsore del Pmm, occorre tenere presente che, fino all'entrata in vigore del D.lgs. 142/2015, in materia di mna la normativa vigente demandava il potere dispositivo al Giudice tutelare e pertanto non sussisteva una competenza del Tm. Non sussistendo una procedura specifica in cui inquadrare un tale provvedimento di ratifica da parte del Tm, pertanto sarà interessante monitorare come concretamente i vari Tm stanno attuando tale norma, ad esempio raccogliendo le informazioni relative alla nomina del tutore, alla permanenza del mna nella struttura di accoglienza e attivando l'ascolto di quest'ultimo.

Il comma 6 precisa tra l'altro che *“non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore”*. E' quindi interessante il riferimento ai *“tutori individui o organizzazioni”*, anche se solo per escludere coloro che si trovano in situazioni di conflitto di interesse con il mna, perché apre formalmente la strada alle prassi già consolidate sul territorio di alcune Regioni, come ad esempio Emilia-Romagna, Veneto e Sardegna, della nomina dei già citati *“tutori volontari”*.

Infine, la seconda accoglienza dei mna è disposta nelle strutture Sprar³⁸⁶, ed in assenza di posti disponibili l'accoglienza è operata dall'Ente locale. Si riproduce una modalità di accoglienza già prevista nella legislazione vigente dall'art. 26 comma 6 D. Lgs. 25/2008, relativo ai minori richiedenti protezione internazionale, e dall'art. 1 comma 183 della legge 190/2014, per i mna che non presentano domanda di protezione internazionale, i quali hanno accesso ai medesimi servizi nei limiti delle risorse e dei posti disponibili.

Le caratteristiche dell'accoglienza, per cui occorre assicurare servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative, ai sensi dell'art. 20 comma 1, prevede che spetti al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolgere, anche tramite le Prefetture - uffici territoriali del Governo, le attività di controllo e di monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto, quindi anche quelle accolgono i minori. Le Prefetture, a loro volta, possono a tal fine avvalersi anche dei Servizi sociali degli Enti locali.

Resta in ogni caso ferma l'attività di monitoraggio svolta parallelamente dal servizio centrale istituito presso il Ministero dell'interno e affidato all'Anci anche per lo svolgimento di attività di monitoraggio sulle strutture Sprar di cui all'art. 1-sexies del D.l. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 39/1990, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 1-sexies.

L'ultimo comma dell'art. 19 prevede che, al fine di garantire il diritto all'unità familiare, siano tempestivamente avviate le iniziative occorrenti per rintracciare i familiari del mna richiedente protezione internazionale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi della protezione internazionale, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei mna. La norma specifica che le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

³⁸⁶ Sistema centrale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, pagina web: www.sprar.it

Soggiorni Solidaristici

Minori accolti temporaneamente nei programmi solidaristici di accoglienza

Anni 2013-2016

Anno	Minorenni accolti	N° associazioni proponenti	N° progetti
2013	13.095	194	893
2014	11.946	183	818
2015	10.800	187	885
2016	10.019	161	808

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Minori accolti temporaneamente nei programmi solidaristici di accoglienza

per paese e area geografica di provenienza - Anni 2013-2016

Area geografica	Minorenni accolti			
Paese di provenienza	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Russia e paesi dell'est europa	12.085	10.872	9.854	8.988
Bielorussia	9.480	8.682	7.829	7.280
Ucraina	1.956	1.653	1.623	1.353
Federazione russa	435	339	216	163
Kazakhstan	179	160	125	151
Moldavia	35	38	61	41
Area balcanica	644	639	665	588
Bosnia-Erzegovina	457	532	582	484
Repubblica serba	116	72	51	66
Ex Rep. Yug. di Macedonia	37	35	32	38
Africa	315	314	238	331
Algeria	306	304	225	312

Eritrea	1	1	1	1
Etiopia	4	4	3	2
Senegal	2	2	2	2
Rep. Dem. Del congo	0	2	0	1
Marocco	0	0	0	13
Sierra Leone	0	0	7	0
Uganda	0	1	0	0
Asia	51	116	43	112
Afghanistan	9	0	0	0
Giappone	42	47	42	41
Giordania	0	27	0	27
Iraq	0	24	0	26
Emirati arabi uniti	0	18	0	18
Israele	0	0	1	0
America centrale	0	5	0	0
Cuba	0	5	0	0
Totale	13.095	11.946	10.800	10.019

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ingressi di minori accolti temporaneamente nei programmi solidaristici di accoglienza per area geografica e regione - Anni 2016

Regione	Minorenni accolti
Nord ovest	3568
Lombardia	2.436
Piemonte	871
Liguria	252
Valle d'Aosta	9
Nord est	2.551
Veneto	869

Emilia Romagna	919
Provincia autonoma di Trento	553
Friuli Venezia Giulia	108
Provincia autonoma di Bolzano	102
Centro	1.604
Lazio	678
Toscana	673
Marche	161
Umbria	92
Sud	1.498
Campania	542
Puglia	431
Calabria	293
Abruzzo	98
Basilicata	81
Molise	53
Isole	798
Sicilia	533
Sardegna	265
Totale	10.019

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Indagine Campionaria “Essere ragazze e ragazzi oggi. La parola ai protagonisti”

Nel corso del 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la collaborazione del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, le cui funzioni sono gestite in rapporto convenzionale dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, ha promosso la realizzazione di una indagine campionaria sul benessere di preadolescenti e adolescenti.

L’indagine è stata definita nel quadro delle attività nazionali del Tavolo di coordinamento tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le quindici città riservatarie del Fondo Infanzia Adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285. "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".

Gli obiettivi e le finalità perseguite dall’indagine sono stati molteplici e risultano sintetizzabili nei seguenti punti:

- integrare le conoscenze attuali sulla condizione di vita di preadolescenti e adolescenti;
- raccogliere informazioni utili a suggerire indicazioni per innovare le attività progettuali rivolte alla fascia di età preadolescenziale e adolescenziale;
- acquisire informazioni e conoscenze per integrare la mappa degli indicatori di benessere a livello nazionale e locale;
- promuovere il diritto alla partecipazione e all’ascolto dei minorenni come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

L’indagine si collega al più recente dibattito internazionale sul tema del benessere di una società, che trova un punto di convergenza nel ritenere insufficienti parametri di tipo economico per valutarlo, ponendo la necessità di ampliare lo sguardo a dimensioni sociali e ambientali che permettano di giungere ad una definizione nella quale si tenga conto anche dell’equa distribuzione del benessere (*equità*) e dei limiti della sua promozione (*sostenibilità*), rendendo evidente la necessità di adottare un modello concettuale multidimensionale in grado di conciliare (Maggino, 2015) il livello individuale (qualità della vita) e il livello sociale (qualità della società).

Il campo di indagine è stato individuato nelle scuole di I° e II° grado operanti sull’intero territorio coperto dalle quindici città riservatarie (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Tanato, Brindisi, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari). In particolare, per quanto riguarda le scuole di primo grado, sono state individuate le classi I° e III°; per quanto riguarda le scuole di secondo grado, sono state individuate le classi II° e IV°.

Complessivamente sono state coinvolte circa 200 scuole per un totale di oltre 12.000 alunni e studenti nelle quindici città metropolitane, con un tasso di copertura rispetto al campione teorico del 77% nelle scuole secondarie di primo grado e del 73% nelle scuole secondarie di secondo grado. Si è trattato complessivamente di un grande sforzo organizzativo che ha interessato tutti gli attori protagonisti della vita scolastica, alunni in primis, ma anche insegnanti e dirigenti scolastici.

La metodologia dell’indagine ha previsto la somministrazione a gruppi-classe di un questionario anonimo con item strutturati, di dimensioni contenute. La somministrazione è avvenuta prevalentemente online per mezzo di un format accessibile su una piattaforma dedicata. Laddove questa strategia non si è rivelata possibile la somministrazione è stata curata da un rilevatore esperto direttamente presso la scuola.

Il questionario di rilevazione si apre con alcune domande di tipo socio-demografico per indagare successivamente una ampia gamma di temi relativi alla vita quotidiana dei giovani cittadini in crescita raccogliendo pensieri, opinioni, percezioni e soddisfazione rispetto a: le relazioni amicali, la cerchia familiare, il tempo libero, l’associazionismo, le abitudini di consumo, l’abuso di sostanze, l’esperienza

scolastica, la società e il futuro, la situazione economica, il quartiere in cui si vive, la fiducia nelle istituzioni, i servizi di cui ragazzi e ragazze possono usufruire.

Le analisi, che saranno oggetto di uno specifico rapporto di ricerca attualmente in fase di elaborazione, raccontano di un mondo adolescenziale e preadolescenziale ricco e variegato in cui avvengono molti degli eventi significativi dell'esistenza e si intrecciano preoccupazioni, incertezze, speranze, slanci, aspirazioni, desideri.

Sul fronte della soddisfazione personale, il periodo di vita preso in considerazione si caratterizza per un intenso coinvolgimento e investimento nei legami amicali, al punto che la grande maggioranza dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado si dicono molto (8%) e moltissimo (88%) soddisfatti delle loro relazioni amicali, così come avviene anche tra i ragazzi più grandi delle scuole secondarie di secondo grado – molto (15%) e moltissimo (80%). Assieme agli amici è la famiglia a ricoprire un ruolo centrale nella vita quotidiana e anche in questo ambito risulta un altissima soddisfazione per le relazioni intessute all'interno della famiglia: molto (8%) o moltissimo (88%) tra i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado e molto (18%) o moltissimo (74%) tra i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Più in generale la soddisfazione resta comunque molto elevata anche quando la domanda è posta rispetto alla vita intesa nel suo complesso: molto (9%) o moltissimo (87%) tra i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado e molto (23%) o moltissimo (66%) tra i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.

Le evidenze appena illustrate indicano che la soddisfazione per quanto alta tende a diminuire con il crescere dell'età. Le informazioni raccolte sulle preoccupazioni avvertite confermano le difficoltà, ma anche la consapevolezza, che comporta il diventare grandi. E' motivo di preoccupazione (si considerano le categorie molto e moltissimo complessivamente considerate): la situazione politica per il 56% dei ragazzi che frequentano il primo grado e per il 77% dei ragazzi che frequentano il secondo grado; la situazione economica italiana rispettivamente per il 67% e l'83%; la difficoltà a trovare lavoro il 70% e l'80%; l'immigrazione il 56% e il 63%; il rischio di cadere in povertà il 63% e il 77%; la mancanza di opportunità per i giovani il 72% e il 90%.

Alla richiesta di un giudizio finale, all'esito di quanto raccontato attraverso i quesiti dell'indagine e valutando sia gli aspetti negativi che positivi della loro quotidianità, i ragazzi ci restituiscono una immagine di diffusa serenità in una delicata fase di vita quale quella adolescenziale. Pur nelle incertezze, nelle preoccupazioni e nel senso di inadeguatezza che spesso accompagna la crescita, e al di là della ineludibile difficoltà nel definire il concetto stesso di felicità, si dichiarano felici il 95% dei ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo e il 90% dei ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado.